LIBRARY OF
THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
FROM THE LIBRARY OF
CONTE ANTONIO CAVAGNA
SANGIULIANI DI GVALDANA
LAZELADA DI BEREGVARDO
PURCHASED 1921

254
G 43r

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/regolamentiperla00giov

REGOLAMENTI

PER

L'AMMINISTRAZIONE E TUTELA

DEI

BENEFICJ ECCLESIASTICI

VIGENTI IN LOMBARDIA E PROVINCIE PARMENSI

CON ANNOTAZIONI ED AGGIUNTE

PER CURA DI

ENRICO GIOVANELLI ED EMILIO CALVAUNA

Segretarj nel R. Economato Generale dei Beneficj Vacanti
di Milano

Pubblicazione fatta con superiore autorizzazione

MILANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DITTA GIACOMO AGNELLI

nell' Orfanotrofio Maschile

1886

254
G43r

Ill. Sig. Economo Generale,

Nel presentarle il lavoro da noi compiuto, dietro l'incarico avutone dalla S. V. Ill., crediamo conveniente accennare ai criterj seguiti in tale compilazione.

I Regolamenti per l'Amministrazione dei Beneficj Vacanti pubblicati dall'I. R. Stamperia di Milano nel 1844 richiedevano, nella necessità di procedere ad una ristampa, una diligente revisione per escludervi quanto eravi di superfluo o avente carattere transitorio, e quanto ravvisavasi di non più applicabile di fronte ai nuovi ordinamenti in materia beneficiaria; e richiedevano altresì alcune annotazioni dirette specialmente a mettere d'accordo e coordinare alle norme nuove quelle antiche rimaste in vigore. Ciò appunto ci siamo studiati di fare coll'intento di riunire in piccolo volume quanto trova ancora applicazione nella amministrazione e tutela dei Beneficj Ecclesiastici e che ha qualsiasi rapporto cogli uffici subeconomali delle Provincie Lombarde e Parmensi; materia questa che si trova sparsa nei volumi dei Regolamenti antichi (le cui edizioni sono da tempo esaurite) e fra i molti decreti, disposizioni legislative e circolari emanate durante l'attuale ordinamento introdotto col R. Decreto 26 settembre 1860.

Alla materia del volume abbiamo creduto opportuno di dare l'ordine cronologico; e a meglio facilitare le ricerche nel volume stesso di quanto può interessare l'applicazione dei regolamenti ab-

biamo provveduto infine con un indice analitico alfabetico. E riflettendo come la trattazione degli affari concernenti la proprietà ecclesiastica richiegga la cognizione di molte leggi che anche solo indirettamente la interessano, abbiamo ravvisato utile di farne in apposite appendici un elenco riportandovi testualmente per alcuna di esse qualche estratto.

Crediamo così che la presente raccolta oltre che di pratica utilità ai Subeconomi possa essere accessibile ed utile anche ai beneficiati, la maggior parte dei quali ignari delle norme vigenti per l'amministrazione e conservaziene del patrimonio degli enti ecclesiastici vi troveranno quanto li può in modo più o meno diretto interessare nei loro rapporti coi Subeconomi e coll'Autorità tutoria governativa.

E frattanto, finchè non venga emanata la legge che dovrà riformare gli attuali ordinamenti che reggono l'amministrazione e la conservazione del patrimonio ecclesiastico possiamo nutrire fiducia che la presente pubblicazione risponda allo scopo per cui fu ordinata, non ostante le lacune e i difetti che vi saranno di certo e involontariamente occorsi. Di questi per altro speriamo venia non dubitando che si vorrà tener conto dello intento nostro che ci ha diretti nella presente compilazione, di far sì, che la stessa tornasse di qualche utile agli interessati e alla Amministrazione della quale ci onoriamo di essere da non pochi anni collaboratori.

Milano, gennajo 1886.

Devotissimi

ENRICO GIOVANELLI.
EMILIO CALVAUNA.

All'Ill. signor Comm.
VINCENZO CELESIA DI VEGLIASCO
R. Economo Generale dei Beneficj Vacanti
di Lombardia e Provincie Parmensi.

PARTE PRIMA

AVVERTENZE GENERALI

La denominazione di Delegati, che si trova usata nelle Circolari e Decreti Governativi, emanati fra gli anni 1802 e 1815, riportati nella presente raccolta, deve essere attribuita ai Subeconomi dei Beneficî Vacanti, quali erano ritenuti dal cessato Governo Austriaco e come lo sono attualmente per effetto dei R. Decreti 26 settembre 1860, N. 4314 e 16 gennajo 1861, N. 4608. In forza di tali Decreti i Subeconomi per quanto riflette la materia beneficiaria sono passati alla dipendenza del R. Economo Generale, che esercita sopra di essi le attribuzioni dei Delegati Provinciali e della Contabilità di Stato sotto i cessati Governi, salvo sempre le ragioni di dipendenza per gli affari di competenza del Ministero.

Le disposizioni e regolamenti dei cessati Governi contenuti nel presente volume vennero mantenute in vigore per tutte le provincie di Lombardia, coi R. Decreti suaccennati, ed estese alle provincie di Parma e Piacenza col R. Decreto 17 dicembre 1874, N. 2310.

I.

ISTRUZIONI

AI SUBECONOMI DE' BENEFICJ VACANTI

Emanate dietro approvazione Governativa 6 gennajo 1783, richiamate dal Decreto Governativo 23 settembre 1802, e mantenute interinalmente in vigore dall'I. R. Governo colla Norma provvisoria 31 maggio 1816 e relativa Appendice 4 agosto 1818.

Con annotazioni ed avvertenze derivate dagli Atti Governativi suddetti e da analoghe disposizioni espresse in diverse Circolari Governative.

Richiamate in vigore con Circolare 14 settembre 1819.

Avvertenza. — *Queste Istruzioni vennero compilate dietro l'Art. 11 delle Istruzioni sopra la provvista ed amministrazione de' beneficj prescritte col Cesareo Dispaccio 9 maggio 1782, pubblicate con Editto Governativo 6 gennajo 1783, dove è detto:* Il R. Economato di Milano eserciterà sia per sè, sia per mezzo de' rispettivi Subeconomi Regj l'apprensione e custodia de' vacanti in tutta la Lombardia Austriaca.

I. I Subeconomi sono incaricati delle seguenti operazioni:

N. B. Si sono ommessi gli articoli che per effetto delle nuove norme entrate in vigore dopo la pubblicazione del R. Decreto 26 settembre 1860 non hanno più applicazione.

. . . . . .

III. Si fanno render conto dai cessati Subeconomi dello scosso e pagato dipendentemente dall'avuta amministrazione delle rendite de' beneficj vacanti; si fanno consegnare i rispettivi stati attivi e

passivi colle carte che vi hanno relazione, e sono autorizzati a farsi consegnare le rimanenze sia in danaro, sia in generi, rilasciando la corrispondente quietanza, onde proseguire essi nell'amministrazione in modo di poterne rendere conto nelle vie regolari.

Ciò si applica al caso di sostituzione di un Subeconomo ad un altro, e ciò che si dice della sostituzione si applica al caso di morte, dovendo gli eredi del Subeconomo defunto rispondere per esso.

IV. Partecipano al Governo col mezzo delle II. RR. Delegazioni le vacanze dei beneficj coll'indicazione della causa, cioè se per morte del beneficiato, se per promozione o rinuncia, *indicando il giorno preciso della morte, promozione o rinuncia*, e prendono sull'istante il possesso di vacanza in nome del Governo, mediante processo secondo i modelli *A* o *B* (1), siccome convengono al diverso caratteristico delle fondazioni, e sempre col mezzo delle II. RR. Delegazioni ne rimettono copia autentica al Governo (2).

Vedi Norma provvisoria, *Art. 21.*

V. All'atto del possesso prendono sotto sequestro i frutti, mobili e scorte, ancorchè fossero di ragione dell'erede del defunto beneficiato, per servirsene in tempo di vacanza e *per averne guarentigia al debito* delle riparazioni e del risarcimento de' danni, se ne fossero derivati dalla trascuratezza del defunto beneficiato, a meno che gli eredi non producano idonea sicurtà (3).

Vedi all' Art 9.
Vedi ivi la Circolare 27 dicembre 1817 per norma delle operazioni amministrative commesse ai Subeconomi durante il periodo della vacanza.

---

(1) Vedansi i moduli in fine alla parte prima del presente volume.

(2) Per le nuove norme l'atto di vacanza si trasmette direttamente all'Economato Generale.

(3) Seguendo il parere manifestato in determinati casi dalle RR. Procure Generali di Lombardia, parrebbe che il sequestro operato dal Subeconomo sia unicamente diretto ad impedire la distrazione degli oggetti di ragione del defunto beneficiato, ma che non attribuisca alcun privilegio o diritto di prelazione sul prezzo a favore del Beneficio. La procedura del sequestro che si opera dal Subeconomo non trova opposizione nelle disposizioni dei vigenti codici; vedasi in argomento la sentenza della Cassazione di Firenze in data 21 gennajo 1869 emessa nella Causa Bondi contro l'Università Israelitica di quella città,

VI. Di concerto cogli eredi si fa la separazione delle scritture e di tutti i mobili e le scorte di ragione del beneficiato. I Subeconomi conservano in loro custodia i libri parrocchiali e le carte spettanti ai rispettivi beneficj, e formano l'inventario di tali scritture e de' mobili, e lo stato attivo e passivo di ciascun beneficio.

VII. Coll'opera di perito agrimensore *avvertito dalla particolare tariffa stabilita per queste operazioni* e coll'intervento degli eredi a tal effetto avvisati (conservandosi negli atti una prova legale di tale avviso) si rilevano le occorrenti riparazioni e deterioramenti arrecati alla dote del beneficio (1).

VIII. La perizia suddetta si conserva presso i Subeconomi, e si stabilisce un termine agli eredi per l'effettuazione di tutto ciò che è prescritto nella perizia, colla riserva della revisione e collaudazione dello stesso perito. Se gli eredi non si prestano e sono messi in mora legale, le riparazioni suddette si fanno eseguire d'ufficio dai Subeconomi coi fondi sequestrati come all'art. 5.

IX. Eseguite le riparazioni e risarciti i danni, o data dagli eredi idonea sicurtà, si rilasciano agli stessi eredi i frutti, i mobili e tutto ciò che è di loro ragione.

X. Qualora fosse breve la vacanza del beneficio, non si ritarda il possesso al nuovo beneficiato a causa delle riparazioni da farsi, e si concerta esso stesso cogli eredi per l'esecuzione di quanto è portato dalla perizia d'ufficio, la quale nelle future vacanze serve a riconoscere se il beneficio sia stato a suo tempo risarcito.

XI. Se si tratta di beneficio parrocchiale, è obbligo dei Subeconomi di corrispondere *sopra le rendite del beneficio* il consueto onorario mensuale al Vicario Spirituale nominato dall'Ordinario (2).

---

colla quale venne sanzionato il principio che i nuovi codici civile e di procedura civile hanno conservato certe procedure privilegiate. Ciò trova anche applicazione nel fatto che il Fondo per il Culto, le Opere Pie per le proprie rendite ed il Governo per le tasse procedono esecutivamante senza avere prima ottenuto sentenza di condanna dei debitori.

(1) Quando la casa canonica sia di proprietà del Comune, della Fabbriceria o di altro corpo morale si lascia all'ente proprietario la cura di tutelare i proprj interessi per quanto rifletta gli eventuali danni da risarcirsi dai cessati investiti.

(2) L'assegno all'Economo Spirituale viene fissato dall'Economo Generale dietro proposta del Subeconomo.

. . . . . .

XIII. Il possesso ai nuovi provvisti si dà all'istante che essi si presentano al Subeconomo muniti della placitazione Governativa (1), e *dell'ordine relativo dell'I. R. Delegazione provinciale*, indi si celebra il relativo atto d'investimento secondo i modelli *C* o *D*, siccome convenga al diverso caratteristico delle fondazioni (2).

XIV. Gli allegati del detto atto che servir debbono di consegne ai nuovi provvisti, sono: 1.° l'inventario delle scritture; 2.° *lo stato attivo e passivo del beneficio siccome fu compilato nell'atto e nel corso della vacanza;* 3.° l'inventario specifico di tutta la sostanza mobile ed immobile del beneficio *colla descrizione dei beni e delle case del beneficio stesso, che sarà formata dal perito nei modi regolari e con tutte le necessarie indicazioni di pratica.*

XV. Per l'esecuzione dei sopraccennati atti di possesso in vacanza e d'installamento de'nuovi provvisti, non che per le spese de'Notaj e Periti si assegnano gli onorarj determinati con tariffa apposita.

. . . . . .

XVII. Non è ammessa nei conti dei Subeconomi alcuna spesa straordinaria non giustificata dalla superiore approvazione, ed ugualmente è proibito ogni compenso o bonifico alle partite de'fittabili se non è previamente approvato dalla superiore Autorità.

Vedi Norma. *Art. 7.*
Vedi in appendice le Circolari 1.° luglio 1817 e 13 gennajo 1818.

Se mai avvenisse che la vacanza del beneficio fosse protratta per circostanze particolari oltre l'epoca in cui il Subeconomo dee rendere i conti, e che al Notaro, al Perito od allo stesso Subeconomo fosse grave l'attendere la nuova provvista per ottenere la parte del proprio onorario posta a carico del successore, è permesso al Subeconomo per la Circolare 12 dicembre 1809, dopo di avere provveduto alle spese necessarie e legittime le più urgenti, il prenderne la piccola somma occorrente sopra gl'introiti fatti in vacanza, dandosene credito ne'conti da presentarsi: essendo poi dovere del medesimo di esigerne a suo tempo il compenso dal nuovo provvisto, al quale non sarà dato l'investimento delle temporalità beneficiarie se prima non ha risarcito il vacante dell'anticipazione fatta per conto di lui.

---

(1) Invece dell'Ordine della Delegazione Provinciale i nuovi provvisti devono ora presentare il Decreto dell'Economato Generale che autorizza la immissione in possesso delle temporalità.

(2) Vedi i moduli in fine della parte prima del presente volume.

Ad eccezione del suaccennato caso, i Subeconomi non potranno mai comprendere ne' conti di amministrazione alcuna spesa di possesso, nè qualunque altra che stia direttamente a carico del nuovo provvisto.

Per nessun titolo poi saranno ammesse ne' conti le spese di simile natura che si devono compensare direttamente dall' antecessore o dagli eredi del defunto beneficiato.

XVIII. È specialmente affidata ai Subeconomi la cura d' invigilare sulle amministrazioni delle chiese e delle pie istituzioni *annesse alle medesime,* onde non accadano irregolarità o malversazioni, e siano osservati esattamente gli ordini ed i regolamenti veglianti (1).

XIX. Venendo eccitati i Subeconomi *dalle competenti Autorità superiori* a somministrar notizie, debbono prestarsi colla possibile sollecitudine ed accuratezza, come debbono prestarsi al disimpegno di tutte le incumbenze che verranno loro addossate relativamente ad oggetti di culto.

II.

CIRCOLARE 11 marzo 1803, sopra la misura dell' onorario da assegnarsi agli Economi spirituali delle parrocchie.

Sulle replicate richieste di alcuni Prefetti rapporto al determinare la quota dell' onorario da corrispondersi agli Economi spirituali delle parrocchie in cura vacante, mi è sembrato necessario di prevenire i dubbj e di togliere l' incomoda varietà delle pratiche in proposito (siano ricevute in costumanza, siano autorizzate da ministeriali anteriori Decreti) con una provvisionale uniforme prammatica.

Seguendo pertanto la norma adottata in molti dipartimenti, e per ogni riguardo moderata ed equitativa, sono venuto in determinazione di prescrivere provvisionalmente che cotesta quota, per regola generale, non debba essere maggiore di milanesi lire 50 mensuali, austriache 44. 10, nè minore di lire 30, austriache 26. 46,

(1) Tale incarico di vigilanza è pure confermato nell' Art. 5 del Regolamento approvato con R. Decreto 16 gennajo 1861, N. 4608 e nella Circolare Ministeriale 5 marzo stesso anno N. 64, D. 2, riportati nella parte seconda del presente volume.

da prelevarsi dalla rendita netta del beneficio vacante a carico sia dell'eredità del defunto, sia del successore, in quanto a quella od a questo incumba, secondo i frutti percetti o rimasti da percepirsi, il peso di sostenere l'assistenza spirituale delle rispettive parrocchie vacanti.

Fra il *maximum* delle lire 44. 10 ed il *minimum* delle lire 26. 46 verrà determinato all'occasione il medio dal Delegato del circondario coll'approvazione dei Prefetti, secondo il calcolo liquidato o presunto, o possibilmente approssimativo della rendita del beneficio vacante (1).

Dove il beneficio fosse straordinariamente comodo, e circostanze particolari e riconosciute inducessero la convenienza di un aumento, lascio questa parte di ragionevole arbitrio alla prudenza dei Prefetti, dietro il rapporto del Delegato.

Dove col *minimum* la rendita del beneficio venisse ad assorbirsi intieramente, si avrà riguardo che ne siano prededotte le spese di riparazione e di amministrazione, compresovi il diritto del Delegato.

Che se, o per queste deduzioni necessarie o per la tenuità della rendita stessa, non si facesse luogo neppure al *minimum*, si assegnerà all'Economo l'intiero depurato prodotto del beneficio.

Sia poi nel caso di tenue rendita, sia per qualunque ipotesi, gli emolumenti detti straordinarj che risultano da volontarie oblazioni e da simiglianti proventi di costumanza debbono essere per intiero ceduti all'Economo sulla norma della competenza parrocchiale.

---

(1) Come si è già avvertito il determinare l'assegno agli Economi Spirituali è ora di competenza dell'Economato Generale al quale viene fatta la proposta dal Subeconomo Giurisdizionale.

Coll'assegno che viene corrisposto agli Economi Spirituali essi si dovranno ritenere compensati della elemosina della messa festiva *pro populo* che sono tenuti a celebrare in forza delle ecclesiastiche discipline e specialmente per la Bolla di Benedetto XIV *Cum semper oblatas.*

III.

ESTRATTO del Decreto 3 agosto 1803, ossia Articoli di detto Decreto concernenti i contratti cadenti sopra fondi di beneficj.

Art. XVIII. Il divieto di vendere, livellare o affittare oltre un novennio, o di passare a tutt'altro contratto indipendentemente dal superiore assenso e successiva approvazione si stende ai beneficiati d'ogni condizione. Possono essi nondimeno procedere ad affitti fino al novennio, mediante asta e coll'assistenza d'un Delegato d'ufficio, senz'altra dipendenza o formalità (1).

XIX. È facoltativo al Ministro, per cause speciali, il prescrivere per qualsivoglia atto di deliberazione l'assistenza d'un Delegato d'ufficio a qualunque stabilimento dipendente dalla sua tutela.

XX. Oltre i contratti novennali, le facoltà dei beneficiati sono circoscritte dalle stesse regole siccome gli stabilimenti soprannominati.

XXI. Tutti i contratti fatti contro o senza, od oltre le forme, a limitazioni prescritte sono dichiarati nulli e di nessun effetto.

XXII. Si eccettuano quei casi ne'quali sia intervenuta deroga speciale per parte del Ministro (2).

---

(1) Con dichiarazione del Ministro del Culto riportata nella Circolare del Prefetto dell'alto Po ai Delegati in data 23 luglio 1805, N. 10288 è stata fatta facoltà ai beneficiati di affittare di triennio in triennio senza alcuna superiore autorizzazione purchè vi sia l'assistenza del Delegato. Il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti con Dispaccio 18 novembre 1880, D. 4, ha dichiarato di lasciare in facoltà dell'Economato Generale di provvedere se e come di ragione in conformità delle speciali disposizioni regolamentari vigenti in queste Provincie riguardo agli affitti fino al novennio senza esperimento d'asta. L'Economato Generale ad evitare il pericolo di contratti fa obbligo ai beneficiati nei decreti di immissione in possesso di sottoporre al Subeconomo per la superiore approvazione i contratti d'affitto eccedenti la durata di un anno. Gli affitti stipulati senza autorizzazione sono validi nei rapporti personali tra beneficiato e conduttore.

(2) Le norme e le formalità riguardanti i contratti relativi ai benefici e istituti ecclesiastici del Regno sono portate dal R. Decreto 22 marzo 1866, N. 2832, riportato nella parte II del presente volume.

IV.

DECRETO 30 giugno 1804, sopra il modo di esercitare i diritti della tutela politica per l'amministrazione ed indennità de' beneficj in caso di vacanza, di malversazione o d'inadempimento dei pesi.

1. Ogni patrimonio di beneficio propriamente e strettamente tale, di qualunque natura e provenienza, sia di libera collazione, sia di patronato, all'occasione che si renda vacante per morte o dimissione del provvisto, si devolve di pieno diritto all'amministrazione tutoria dei Delegati del Ministero pel culto, finchè non venga riconferito, o non ne sia altrimenti disposto.

2. Similmente si devolvono all'amministrazione dei Delegati questi patrimonj, dove pure si trovassero da qualche tempo giacenti in terza mano, e quindi sottratti all'azione tutoria. Però in questo caso, quando per parte dei detentori sia opposta difficoltà, i Delegati non procedono all'apprensione ed assicurazione dei medesimi, se prima non ne rendono intesi i Prefetti, e sul rapporto di questi non vengano autorizzati con positivo Decreto del Ministero pel culto.

3. La norma segnata negli articoli precedenti si applica egualmente a que' patrimonj, i quali, sebbene non abbiano il compiuto e stretto caratteristico di beneficio per mancanza di qualche forma, hanno però la natura di equivalenti istituzioni sussistenti col favore delle leggi, e formano la dotazione apposita di cappellania o di legato da amministrarsi dagl'investiti per tempo, a termini della fondiaria.

4. All'opposto que' patrimonj, i quali non sono applicati nella loro integrità e natura in dotazione di beneficio, cappellania, legato, ma semplicemente sono affetti al peso di messe o di altre opere pie, sebbene aventi una speciale ipoteca pei pesi medesimi, restano in amministrazione del proprietario, senza che i Delegati vi si possano altrimenti ingerire, se non se per l'opportuna vigilanza, onde i pesi vengano adempiuti.

5. Ferma stante la massima generale riguardo ai diritti della tutela, è riservato al Ministero pel culto il derogarvi ne' casi speciali per cause legittime e riconosciute, salve le cautele indispensabili per l'adempimento degli oneri.

6. Nel caso che le rendite di alcuno di questi patrimonj si debbano applicare col superiore assenso politico in favore de' patroni, per cui ne sia sospeso l'investimento in terza persona, dipende dalle facoltà del Ministro il permetterne, colle opportune cautele, l'amministrazione ai patroni medesimi; senza di che l'amministrazione s'intende riservata al Delegato.

7. Le stesse norme sono applicate indistintamente al caso di qualunque patronato, sia di privata famiglia, sia di persona morale.

8. Nel caso che i Delegati debbano assumere in amministrazione patrimonj non aventi il vero e stretto caratteristico di beneficio, ed in appresso consegnarli agl'investiti in titolo vitalizio od in assegno temporario, si esclude ogni formalità di possesso, bastando che il Delegato se ne dichiari amministratore, e ne avvisi i contribuenti; e quindi presentandosi l'investito coll'approvazione del Ministro, ne faccia rilascio contro l'opportuna ricognizione dei conti, e relativa liberazione per parte dell'investito medesimo.

9. Indipendentemente dal caso di vacanza, il Ministro è autorizzato a provvedere, onde le sostanze tutelate siano rettamente amministrate e gli oneri adempiuti, esigendo in caso di denunziato malversamento o inadempimento le opportune cautele di garanzia; e dove queste non siano date o non siano valevoli, è autorizzato a procedere contro i dilapidatori ed i contumaci col formale sequestro del beneficio od equivalente patrimonio. In questo caso i Delegati dietro ordine superiore ne assumono la custodia e l'amministrazione nella stessa forma come nel caso di vacanza.

10. Egualmente si prestano i Delegati agli ordini del Ministero per l'apprensione delle rendite beneficiarie, dove questa venga decretata nelle vie regolari come misura economica penale contro beneficiati delinquenti.

11. In caso di opposta resistenza per parte degl'interessati all'apprensione ed assicurazione tutoria, sia nel caso di vacanza, sia nel caso di decretato sequestro nei modi come sopra, i Delegati

richiedono all'uopo l'appoggio dei Giudici locali, onde l'apprensione medesima sorta compiutamente l'effetto (1).

12. Perchè i Giudici sieno abilitati ad assistere l'azione dei Delegati nel caso di apprensione ed assicurazione per vacanza come agli articoli 1 e 3, basta che i Delegati alleghino l'ultimo stato possessorio, come legittima presunzione del diritto competente alla tutela politica.

13. Nel caso che l'apprensione sia prescritta con positivo Decreto del Ministro come agli articoli 2, 9 e 10, basterà la produzione autentica del Decreto medesimo.

14. L'apprensione ed assicurazione tutoria in qualunque ipotesi non pregiudica giammai alle ragioni delle parti interessate, nè può sottrarre alla cognizione ed azione del Potere giudiziario le questioni in merito che potessero insorgere (2).

15. In qualunque caso è permesso alle parti il rimostrare alla superiore politica Autorità dove queste si credessero lese nei proprj diritti, ed il dedurre secondo la natura dell'articolo controverso le loro ragioni avanti il Potere giudiziario (3).

---

(1) Confermato coll'Art. 7 del regolamento approvato col R. Decreto 16 gennajo 1861, N. 4608.

(2) Venendo dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti ordinata la sottoposizione d'un beneficio a manoregia per misura di conservazione e tutela, sfugge alla competenza dell'Autorità Giudiziaria il decidere sulla legalità del decreto stesso. *(Sentenza della Corte di Appello di Parma 10-11 febbrajo 1879 causa Subeconomo contro Parroco di Casa Galvana).* Pel disposto dell'Art. 10, capoverso 3.° della legge sul Consiglio di Stato (formante alleg. D. della Legge 20 marzo 1865, N. 2248), questi esercita giurisdizione propria pronunziando definitivamente sui sequestri di temporalità, sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia.

(3) Occasionalmente all'esame che si dovette praticare sopra un'istituzione di sacro patrimonio, per conoscere se doveva o meno essere colpita dalla legge 15 agosto 1867, N. 3848, il Consiglio di Stato, al quale un tale esame fu deferito, considerò che le istituzioni vere e proprie di patrimonì sacri non potevano essere ritenute siccome fondazioni per oggetti di culto, non essendo il culto l'oggetto principale delle medesime; ma piuttosto dovevano ritenersi siccome vere fondazioni di carità e beneficenza, con lo scopo di assicurare gli alimenti ad un Chierico povero, dandogli così modo di poter aspirare al Sacerdozio.

Conseguentemente il Consiglio prelodato emise parere che tali istituzioni

16. Accadendo che la rimostranza sia rimandata alla superiore Autorità politica, e che l'articolo controverso dalle competenti Autorità sia giudicato appartenere alle ispezioni del Potere giudiziario, le parti, dove credano d'insistere, potranno provocare avanti i Tribunali competenti nelle vie regolari il Ministero tutorio, il quale si farà rappresentare dal Procuratore nazionale, salvo il diritto di ripetere le spese sostenute da coloro, se ve ne hanno, in favore de'quali è sostenuta la lite.

17. Contestata la lite in giudizio, il Ministro pel culto, per mezzo del Procuratore come sopra, riclama in prevenzione la conferma della compartita provvidenza assicurativa, la quale nondimeno in via di fatto si sostiene provvisionalmente, finchè non sia regolarmente decretata od esclusa dal Tribunale.

V.

CIRCOLARE ministeriale 1.° aprile 1806, diretta ad impedire il taglio arbitrario delle piante esistenti nei fondi beneficiarj.

Debbo eccitare la vigilanza dei signori Prefetti sopra le corporazioni possidenti e sopra i beneficiati, onde non si permettano tagli di piante nei fondi de'rispettivi patrimonj dotali oltre il bisogno famigliare, siccome già prima ebbi occasione di seriamente avvertire dietro gli abusi denunziati, e che sento si vadano propagando.

È necessario che i Cancellieri, i Delegati speciali del Ministero, i componenti il Corpo Municipale dei Comuni sieno invitati a sorvegliare da vicino ed a riferirne sollecitamente, ammoniti al-

---

non potevano essere colpite dalla legge succitata. Tal parere venne accolto dal Ministero di G. G. e dei Culti e da quello delle Finanze, e forma giurisprudenza amministrativa al riguardo. (Estratto dal dispaccio del Ministero di G. G. e dei Culti all'Economato Generale di Milano 7 giugno 1876, N. 9040, 3.ª Div., 1.ª Sez.).

Queste istituzioni non sono da amministrarsi dai Subeconomi durante la vacanza (Dispaccio Ministero di G. G. e Culti 23 maggio 1879, N. 2021-8468, 3.ª Div., 2.ª Sez.).

l'uopo i trasgressori ed interposti gli opportuni mezzi assicurativi, onde non sia sottratto il soggetto delle superiori ispezioni.

Dietro fondate denunzie, sia di zelanti individui, sia delle sopradette locali Autorità, sarà proceduto alla verificazione della cosa, e risultando dell'abusiva devastazione e del danno comunque arrecato al fondo, sarà risponsabile la corporazione ed il beneficiato pel reintegro da determinarsi con approvazione di cotesta Prefettura, oltre il carico delle spese occorse da rifondersi dai trasgressori.

Il risarcimento che verrà proposto o prescritto, dovrà in appresso verificarsi mediante ricognizione da eseguirsi dal Delegato speciale del circondario e relativa approvazione del Prefetto.

Sarà dichiarato, onde togliere ogni equivoco, che i miglioramenti eseguiti o meditati ne' fondi non autorizzano i tagli di piante come sopra, essendo un dovere d'un beneficiato od amministratore il non permettere deterioramento ed il migliorare i fondi amministrati. Bensì dove accada che per un determinato miglioramento sia necessario o convenevole il togliere inutili o nocive o superflue piante, ed anco l'estirpare dei boschi, onde rendere suscettibile di coltura il suolo ingombrato, od altrimenti convertirne in questa causa il prodotto, si dovrà prima riportarne l'approvazione di questo Ministero, dietro rapporto della Prefettura (1).

Abilitata la medesima alle altre sopraddescritte ordinarie provvidenze, dovrà riferirne al Ministero quando o la gravezza della trasgressione, o la resistenza del trasgressore importi che sia proceduto ad ulteriori misure di severità a termini dell'articolo 9 del Decreto Governativo 30 giugno 1804.

VI.

CIRCOLARE 27 gennajo 1808. Si prescrivono speciali norme per l'amministrazione de' Canonicati vacanti.

Sulle dimande di varj Prefetti e Delegati in proposito de' Canonicati vacanti, se il rispettivo patrimonio e reddito nella vacanza

---

(1) Anche nei casi qui contemplati si dovranno osservare le formalità volute dal R. Decreto 22 marzo 1866, N. 2852.

de' singoli titoli debba amministrarsi dai Delegati; vista la singolarità che distingue cotesti beneficj dagli altri per la divisione del reddito in prebenda ed in assegno di residenza, trovo dell'ordine e della convenienza il determinare:

1.° Che alla vacanza delle Dignità capitolari, dei Canonicati, delle Cappellanie o Mansionerie il Sindaco capitolare, che amministra la massa residenziale debba parimente assumere senza forma d'istromento la custodia ed amministrazione del patrimonio o del reddito particolare di congrua o prebenda;

2.° Che il Sindaco distribuendo sopra il Collegio de' Canonici o Cappellani la parte residenziale a termini delle norme canoniche, dove la distribuzione è regolata dalle antiche pratiche o dalle politiche prescrizioni, dove la distinzione e la misura fra la residenza e la congrua è stata determinata nella riorganizzazione del Capitolo, riservi il reddito o la parte prebendale da versarsi al deposito del Monte Napoleone, dedotte le spese d'amministrazione, a termini del Reale Decreto 29 ottobre 1807, rendendosi risponsabile dell'esatta esecuzione il Sindaco stesso (1).

---

(1) I Canonicati delle Chiese Collegiali sono soppressi. (Art. 1, legge 15 agosto 1867, N. 3848).

Nelle Cattedrali sono conservati 12 Canonicati maggiori, compreso il Beneficio Parrocchiale e le dignità ed uffici capitolari, e 6 canonicati minori. Art. 6 legge citata.

Nel numero dei dodici Canonicati non è compreso il Beneficio Parrocchiale quando questo sia costituito separatamente e distintamente dal Capitolo (N. 66 del Massimario dell'Avvocatura Erariale Generale, Anno 1883).

Per quanto riflette la tassa del 30 per 0/0 imposta sui Canonicati vedi l'Art. 25 della legge 19 giugno 1873, N. 1402, Serie 2.ª e regolamento 11 luglio 1873, N. 1461, Serie 2.ª

I redditi dei beneficî vacanti sono ripartiti in due parti, non sempre uguali, e determinate dal titolo di fondazione, o dalla consuetudine, detta l'una residenziale, e l'altra prebendale.

Qui non si tratta che della prebendale, giacchè la residenziale anche durante la vacanza si divide *inter præsentes*. (Vedi anche Concilio Tridentino, Sessione XXI, Capo III).

Nelle Cattedrali Lombarde i Canonicati vacanti vengono amministrati dai Sindaci Capitolari; nelle Parmensi invece dai Subeconomi successi in tale attribuzione ai Presidenti delle fabbriche delle Cattedrali.

Però anche nelle Provincie Lombarde il Canonicato avente annesso l'uffi-

3.° Che però, nominato il successore ne' modi prescritti dal Reale Decreto 22 dicembre p. p., i signori Prefetti debbano per mezzo del Delegato o Suddelegato locale farlo investire delle temporalità nelle forme consuete, obbligato il Sindaco sotto la di lui risponsabilità a render conto di tutto quanto riflette il patrimonio amministrato e l'operato durante l'amministrazione.

4.° Questa disposizione si estende egualmente ai titoli di patronato esistenti nel Capitolo.

5.° Dove però durante la vacanza emergessero delle sospicioni, ciò che non è da credersi, contro il Sindaco o di cattiva amministrazione, o di malversazione, o d'innosservanza delle regole stabilite, oltre il chiamarsi il medesimo risponsabile, si dovrà confidare il patrimonio all'amministrazione del Delegato o Suddelegato locale.

VII.

DISPOSIZIONI di massima richiamate in alcuni articoli della presente Norma provvisoria.

Estratto delle Istruzioni 15 marzo 1808, sopra le deduzioni da ammettersi come legittime nel calcolare l'attiva rendita delle prebende curate (1).

Art. 12. Nel calcolo delle attività non saranno comprese le case di abitazione parrocchiale, nè gli annessi giardini, quando non eccedano la misura di tre pertiche milanesi, o l'equivalente secondo le misure dei rispettivi paesi.

---

cio parrocchiale è amministrato dal Subeconomo, come da decisione del Ministero di G. G. e dei Culti 27 marzo 1874, N. $\frac{4006}{4427}$.

Le rendite della parte prebendale dei canonicati vacanti dopo soddisfatti i pesi sono devolute come quelle d'ogni altro beneficio al R. Economato Generale a termine del R. Decreto 26 settembre 1860.

(1) Queste disposizioni fanno parte delle istruzioni emanate dal Ministro del Culto del Regno Italico per la esecuzione del R. Decreto 21 dicembre 1807, col quale si formò un fondo di sussidio presso il Monte Napoleone per le Parrocchie mancanti della rendita di L. 500. Vennero poi adottate per la compilazione dello stato attivo e passivo del Beneficio.

13. Nel calcolo de' pesi da dedursi non saranno ammessi se non se i pesi estranei ai doveri parrocchiali ed all' istituto originario del beneficio. Quindi nè gli assegni ultroneamente corrisposti ai Coadjutori, Cappellani, Confessori, Predicatori, nè le limosine delle messe festive, nè i sussidj gratuiti ai poveri, nè le spese per feste titolari, nè in generale le riferibili al servigio domestico saranno da porsi in deduzione.

14. Quelle prestazioni che i Parrochi o per fondiaria o per consuetudine antica sono obbligati a corrispondere per manutenzione della Chiesa parrocchiale in genere o in articoli speciali di servigio, sono ammesse in deduzione.

VIII.

CIRCOLARE ministeriale 16 aprile 1808, sopra la libera facoltà de' beneficiati quanto allo stare in giudizio per difendere le ragioni di patrimonj beneficiarj, quando il facciano a loro spese.

Per togliere di mezzo ogni equivoco sull' intelligenza dell' art. 17 del Decreto Governativo 3 agosto 1813, se mai venisse disputata a qualche beneficiato la facoltà di stare in giudizio per difendere le ragioni del patrimonio beneficiario concessogli in usufrutto, la prevengo che S. E. il Gran Giudice, Ministro della giustizia, ha convenuto meco nel tenerli dispensati dal riportarne previo assenso superiore ogni qual volta o provocati o provocanti in giudizio sostengano la lite a proprie spese, non potendosi loro applicare un divieto che riflette i soli *stabilimenti,* tranne il caso che i beneficiati intendessero di far concorrere alle spese il beneficio, nella quale ipotesi non più il beneficiato ma il solo titolo ossia stabilimento beneficiario farebbe la lite, e caderebbe sotto la disciplina del citato art. 17 (1).

---

(1) L' Art. 17 qui citato si esprime come segue:

Nemmeno questi stabilimenti (di culto) possono contrarre debiti od entrare in liti propriamente dette attive o passive, od impegnarsi in ispese straordinarie senza il previo assenso del Ministro. V. Regolamenti delle Chiese.

Con Circolare 4 novembre 1874, N. 18188, Div. 4.ª, il Ministero di Gra-

IX.

CIRCOLARE 18 aprile 1810, intorno ai pesi che debbono ammettersi o non ammettersi in deduzione negli stati dei beneficj parrocchiali.

Le osservazioni portate sopra gli stati dei beneficj parrocchiali che si rassegnano dai Delegati nelle rispettive vacanze mi hanno fatto conoscere che vi ha dell'incertezza e della differenza nel definire quali oneri, oltre i naturali d'ogni rendita, si debbano computare come passività singolare de' suddetti beneficj.

Conviene pertanto che i Delegati si richiamino all'articolo XIII delle Istruzioni 15 marzo 1808, dove è detto non doversi computare come passività se non se i pesi estranei ai doveri parrocchiali ed all'istituto del beneficio.

Quindi in primo luogo non si debbono computare come passività gli assegni a Coadjutori, Cappellani e simili sussidiarj alla parrocchia se non se quando per fondazione, o per patto, o per equivalente atto di superiore Autorità, o finalmente per inveterata immemorabile consuetudine appoggiata alla chiara e tuttavia sussistente necessità sia legge indispensabile al Parroco di continuarne la prestazione.

In secondo luogo non sarà fatta deduzione nè per mercede di Predicatori straordinarj, nè per pranzi di feste, eccettuate la patronale e quella del *Corpus Domini*, quando pure per coteste, ne' termini come sopra, non ne sia fatto un dovere al Parroco, senza compenso per altra parte.

Finalmente non sarà fatta deduzione dei carichi e delle riparazioni per le case parrocchiali e pei giardini annessi fino alla misura esclusa dal calcolo delle attività all'art. XII delle citate Istru-

---

zia e Giustizia e dei Culti prescrive che gli Economati Generali debbano riportare l'autorizzazione prima di iniziare una causa, e debbano avvisare il Ministero stesso quando invece siano convenuti in giudizio.

zioni 15 marzo 1808, essendone i Parrochi compensati dal gratuito godimento aggiunto alla congrua.

Quanto alla limosina delle Messe festive, è detto nella Circolare 14 dicembre 1809 non doversi essa considerare una passività.

Ed è pure provveduto colla Circolare del 27 dello stesso anno e mese al modo di verificare e determinare il contributo da imporsi alle rendite parrocchiali per sussidj alle chiese, quando vi risultino obbligate.

In generale, se ne' singolari casi emerga dubbio sulla legittimità di certi pesi e sulla convenienza di calcolarli o di non calcolarli in deduzione all'attività delle rendite, si dovrà esporne il fatto colle opportune osservazioni e riferirne alla decisione del Ministero.

X.

CIRCOLARE 10 giugno 1811, sopra il modo di assicurare l'indennità de' beneficj nel caso di promozione de' beneficiati.

Per assicurare l'effetto delle cautele prescritte all'art. V delle Istruzioni generali soggiunte al Decreto Governativo organico 21 settembre 1802, quanto all'indennità de' patrimonj beneficiarj resi vacanti e dei successori nei beneficj stessi, la sperienza mi ha fatto sentire la necessità d'obbligarvi efficacemente que' beneficiati residenti; o Parrochi o Coadjutori o Canonici, i quali, promossi ad altro beneficio, abbandonano talvolta le case d'abitazione ed i fondi del primo beneficio in istato di deperimento, sottraendone i frutti, i mobili e le scorte prima di aver soddisfatto al dovere, o senza averne data equivalente garanzia; ond'è che i successori o sono forzati a ripetere ciò che è di diritto con provocazione giudiziaria, ovvero per la difficoltà e pel dispendio sono costretti ad abbandonare le loro ragioni con pregiudizio proprio e del beneficio.

Pertanto d'ora in avanti è provveduto come segue:

1. Nessun beneficiato, Parroco, Coadjutore o Canonico promosso ad altro beneficio, sebbene abbia ottenuta la ministeriale placitazione alla nuova provvista, potrà ottenere il conseguente reale investimento nelle relative temporalità beneficiarie se prima non giu-

stifichi al Delegato, con attestazione pure del Delegato del circondario nel quale è posto il primo beneficio, di avere adempiuto perfettamente al suo dovere, eseguendo le riparazioni ed i risarcimenti, di che gli è dato debito per officiale perizia verso il beneficio che lascia, ovvero depositando una somma equivalente, anzi maggiore per cauzione presso il Delegato o presso persona scelta dal Delegato, ovvero finalmente prestando sicurtà idonea per somma comodamente adeguata, la quale sicurtà sia accettata dal Delegato.

2. Qualunque dei predetti modi venga praticato secondo l'opportunità, i Delegati sono risponsabili al Ministero ed ai successori nel beneficio se per soverchia facilità o per trascuratezza avessero ammessa o composizione pregiudizievole, o cauzione inadeguata, o sicurtà meno solida.

3. Quindi nell'intervallo che un beneficiato promosso indugiasse a convenire per l'indennità del beneficio e del successore ne' modi sopra detti sarà tenuto deposito de' frutti raccolti e delle equivalenti rendite maturate dopo la placitazione (che le fa proprie del beneficiato) per servire alle riparazioni ed ai risarcimenti di cui gli fosse dato debito verso il primo beneficio.

4. In generale si eccita la vigilanza e l'energia dei Delegati, affinchè nelle vacanze dei beneficj non sieno per loro lentezza sottratti i mobili, sopra i quali sono autorizzati ed incaricati di mettere il sequestro per l'indennità de' patrimonj beneficiarj.

XI.

CIRCOLARE 24 aprile 1812, sul modo di assicurare il pagamento dovuto dai Parrochi promossi verso gli Economi Spirituali della Parrocchia lasciata.

Con Circolare 10 giugno 1811 è stato provveduto a garantire l'indennità de' beneficj residenziali resi vacanti per la promozione dei titolari ad altro beneficio, in quanto i promossi ne abbiano debito di restauri alle case e di risarcimento ai fondi.

Ora, essendomi rappresentato il bisogno di assicurare pur anco, in modo che non possa venir meno, il pagamento che debba stare

a carico dei Parrochi promossi verso gli Economi spirituali della parrocchia lasciata vacante, dichiaro che le stesse cautele ivi prescritte s'intendono estese al debito egualmente sacro e più urgente, che loro ne sia aggiudicato per questo titolo, secondo le norme segnate nella Circolare 15 marzo 1809 (1).

In oltre, a rendere efficace il provvedimento rapporto ai restauri o risarcimenti come sopra, mi giova avvertire che il Ministero si riserva di costringervi all'uopo i promossi beneficiati col sequestro eziandio delle rendite che il medesimo per l'articolo IX del Decreto Governativo 30 giugno 1804 è autorizzato ad ordinare contro i malversatori de' patrimonj tutelati, e che non potendosi portare sopra i dimessi beneficj, è giusto e necessario che si porti equivalentemente sopra i beneficj ai quali sono stati promossi.

---

(1) L'onorario agli Economi Spirituali durante la vacanza dei benefici viene pagato dai Subeconomi; quindi si deve intendere che la riportata disposizione contempla il caso in cui l'antecessore beneficiato fosse promosso dopo di aver fatto il raccolto dei beni, od esatto in qualunque altra maniera i redditi de Beneficio in proporzione maggiore della quota che gli spetta, con pericolo che non rimanga più al Subeconomo da esigere la somma occorrente pel soddisfacimento dell'onorario agli Economi Spirituali.

XII.

NORMA PROVVISORIA

per dirigere i Subeconomi de' beneficj vacanti nell' esercizio delle loro funzioni, in appendice alle Istruzioni generali approvate con Editto Governativo 6 gennajo 1783, e rinnovate con Decreto 23 settembre 1802

Milano, il 31 maggio 1816.

Volendo il Governo procurare che le funzioni commesse ai Subeconomi de' beneficj vacanti per le Istruzioni approvate con Editto Governativo 6 gennajo 1783, rinnovate ed ampliate con Decreto 23 settembre 1802, sieno esercitate colla maggiore possibile regolarità, e che l' efficacia della tutela amministrativa e giurisdizionale vi sia combinata col maggiore possibile comodo delle parti e con risparmio di spesa, ha determinato di compendiare nei seguenti articoli, con opportune aggiunte e modificazioni consigliate dall' esperienza, le discipline relative per l' uniforme osservanza, finchè non sia determinato superiormente sopra il sistema attuale provvisoriamente mantenuto in vigore.

È quindi raccomandato ai Subeconomi e prescritto ciò che segue:

1. Rendendosi vacante un beneficio qualunque residenziale o semplice, i Subeconomi saranno diligenti e solleciti nel compilare e rimettere ai Regj Delegati provinciali, onde per loro mezzo pervenga al Governo, lo stato attivo e passivo del beneficio nella forma segnata colla modula unita alle Istruzioni 23 settembre 1802 (1).

2. In questa compilazione sarà posta cura che non si contrap-

(1) Lo stato attivo e passivo viene attualmente surrogato dal Conto Speciale Modello III annesso al Regolamento di Contabilità approvato col R. Decreto 26 novembre 1874, e che i Subeconomi a termini dell'Art. 15 del Rego-

pongano alle attività della rendita, come passività stabile, altri pesi se non se quelli che sono detti da contrapporsi, e da detrarsi quindi dalla rendita, nelle Istruzioni 15 marzo 1808 e nella Circolare 18 aprile 1810.

3. Per l'indennità de' patrimonj e per la ragione de' beneficiati, quanto a compensi o risarcimenti dovuti in conseguenza alla perizia da eseguirsi sopra le case ed i fondi, oltre le pratiche commesse ai Subeconomi all'art. 5 e seguenti delle Istruzioni generali sopra citate, si osserveranno ed applicheranno al caso ove convengano le cautele prescritte colle Circolari 10 giugno 1811 e 24 aprile 1812.

4. Le cure per l'indennità delle case beneficiarie rese vacanti si stendono egualmente alle abitazioni canonicali che alla morte de' Canonici anziani sono optate per diritto o per equivalente costume dai Canonici succedenti in ordine di anzianità. Non dovranno quindi i Sindaci capitolari (incaricati per la Circolare 27 gennajo 1808 dell'amministrazione delle rendite canonicali vacanti) permettere l'effetto dell'opzione se prima ciascuno degli optanti non abbia positivamente convenuto e garantito pei ristauri dell'abitazione che lascia. In appresso il Subeconomo, prima di dare il possesso al nuovo provvisto che succederà nell'abitazione rimasta vacante dopo l'opzione, dovrà riconoscere lo stato de' casini optati; ed allora soltanto ne saranno liberati dalla risponsabilità gli optanti Canonici quando risulti che le riparazioni poste a carico di ciascuno sieno state in fatto eseguite. In conseguenza a questa ricognizione da farsi coll'assistenza di Perito, il Subeconomo, di concerto col Sindaco, ne farà in iscritto la dichiarazione, che sarà rimessa in copia autentica negli atti capitolari.

5. Si richiama opportunatamente a questo luogo l'avvertenza fatta all'articolo XIX dell'Ordinanza 1.° settembre 1809, che i Coadjutori non titolari, ma di semplice ufficio, non hanno alcuna responsabilità pei risarcimenti delle abitazioni da essi godute, quando

---

lamento citato devono rassegnare all'Economato Generale entro 15 giorni dalla data dell'assunta amministrazione d'ogni beneficio.

Lo stato attivo e passivo redatto nella forma di cui al modulo in fine alla prima parte del presente volume sarà invece redatto per essere allegato all'atto di possesso del nuovo provvisto.

non vi sia patto espresso od equivalente antica consuetudine che ne dia loro debito. In massima coteste abitazioni appartengono alle Chiese parrocchiali, ed il peso delle riparazioni e dei carichi, se vi fossero sottoposte, dee sostenersi dalle Fabbricerie.

6. (Abrogato da disposizioni posteriori).

7. Quanto ai pesi da sostenersi nel periodo della vacanza colle rendite di ciascun beneficio vacante, sia per promozione, sia per morte del beneficiato, dovranno osservarsi le norme segnate nelle Circolari 31 maggio 1808 e 15 marzo 1809. Saranno quindi permesse nell'intervallo della vacanza le sole spese pei seguenti titoli: 1.° Per imposte, livelli e canoni passivi; 2.° Per le riparazioni urgenti ed indispensabili alle case ed agli edifizj; 3.° Per la coltura dei fondi; 4.° Per l'onorario dei Vicarj ossia Economi spirituali, dove si tratti di parrocchie. Nessun'altra spesa è permessa, salvo a chiederne l'espresso assenso dal Governo, o nei casi d'urgenza dai Regj Delegati provinciali, dove ne sia dimostrata la necessità o la convenienza (1).

8. } Abrogati da disposizioni posteriori.
9. }

10. Se avvenga nell'intervallo di vacanza che maturi alcuna rata di carico prediale, o ricorra vero bisogno di spesa legittima prima di ogni possibile esazione o realizzazione di rendita sufficiente, i Subeconomi, a termini della Circolare 4 dicembre 1813, potranno usare interinalmente, in questi casi soli, di qualunque prodotto loro pervenuto da qualunque altro beneficio vacante, ed anco potranno usare di quanto possa essere di ragione degli eredi sulle rendite dell'anno cadente, o che dai medesimi sia stato pagato per titolo di riparazioni non ancora eseguite, salvo a compensarne coi primi introiti dell'anno il vacante o gl'interessati (2).

---

(1) In casi eccezionali, urgenti ed inevitabili, nei quali non siavi tempo per presentare proposte preventive all'Economato Generale, e quando nessun dubbio possa sorgere sull'ammissibilità e regolarità di una spesa, i Subeconomi potranno anticiparne lo importare, chiedendone immediatamente l'approvazione nel modo indicato nell'Art. 22 regolamento approvato col R. Decreto 26 novembre 1874.

(2) Verificandosi una mancanza di fondi presso i Subeconomi, i medesimi

11. } Abrogati da disposizioni posteriori.
12. }

13. Sarà cura dei Subeconomi di non eccedere, nell'assegnare la mercede ai Vicarj ossia Economi spirituali interinali delle parrocchie vacanti, la misura prescritta nella Circolare 11 marzo 1803, e di non anticiparne il pagamento sulle rendite vacanti prima della raccolta od esazione delle rendite stesse, onde non avvenga che si paghi talvolta oltre le rendite, e se ne porti debito sopra la rendita di altri beneficj vacanti. Dove si ecceda la suddetta misura, i Subeconomi ne sono risponsabili. Però nel caso singolare che la rendita legittimamente presunta sia mancata per infortunio od altro qualunque accidente impreveduto e da non potersi prevedere, i Subeconomi dovranno invocare dal Governo particolare provvedimento, ond'essere autorizzati a supplirvi colle rendite vacanti di altri beneficj.

14. Abrogato da disposizioni posteriori.

15. Nel caso che un beneficio per qualunque siasi causa rimanga in amministrazione tutoria oltre il periodo di un anno, e che si preveda non prossima la provvista, i Subeconomi dovranno prima di quell'epoca presentare il conto d'amministrazione al cadere dell'anno economico, indicandone collo stato generale del beneficio la quantità e somma precisa delle esazioni fatte e realizzate in danaro, e dei pesi sostenuti nell'anno precedente e da sostenersi nell'anno seguente, per averne la superiore approvazione (1).

16. Se mai avvenisse che alcuno de' Subeconomi non abbia assunta nel corso dell'anno amministrazione di sorta, o che avendo assunta la custodia di qualche beneficio vacante, non abbia fatto alcun introito delle rendite correnti, dovrà egli egualmente informarne il Governo, onde mancando per di lui parte ogni presentazione di conti, non debba essere notato di negligenza.

---

devono chiedere una suppeditazione agli Economi Generali Art. 28 del Regolamento contabile approvato col R. Decreto 26 novembre 1874.

(1) Anche perdurando la vacanza oltre un anno, non è più necessaria la presentazione del conto preventivo, bastando quello annuale di amministrazione prescritto dalle Istruzioni del 1833, e la rinnovazione del conto speciale modello III prescritto dal Regolamento contabile 26 novembre 1874.

17.
18. } Abrogati da disposizioni posteriori.
19.

20. Quanto alle pratiche e forme colle quali si debba dai Subeconomi assumere in vacanza la custodia dei beneficj ed investire delle temporalità beneficiarie i nuovi provvisti, dovrà d'ora in avanti osservarsi quanto segue:

21. L'atto di prendere in custodia i beneficj vacanti o posti in sequestro per nozione economica, a termini dell'art. 9 del Decreto 30 giugno 1804, dovrà d'ora in avanti eseguirsi dal Subeconomo senza intervento nè rogito di Notaro, nello stesso modo che all'articolo 8 dello stesso Decreto è stato stabilito pei casi nei quali si debbano assumere in amministrazione tutoria i patrimonj di cappellanie mercenarie o di legati che hanno apposita dotazione non aventi però nel vero e stretto senso il carattere di beneficj. L'atto si farà con processo verbale alla presenza di due testimonj. Per questo atto l'onorario del Subeconomo è circoscritto alla sola dieta di lire ital. 4. 60, austr. 5. 29, oltre le spese accessorie in occasione della visita da farsi in luogo col Perito per le necessarie ispezioni di tutela amministrativa, a termini delle Istruzioni generali.

22. Si premette all'investimento del nuovo provvisto la descrizione delle case e dei fondi del beneficio coll'opera di Perito approvato, onde in ogni tempo, a termini degli articoli V, VII e VIII delle Istruzioni generali, si possa dare debito ai beneficiati ai quali si consegnano, se avessero permesso colpevolmente o recato pregiudizio ai patrimonj rispettivi. Ciò s'intende quanto ai beneficj che hanno la dote tutta od in parte in fondi stabili, od avvi almeno casa d'abitazione.

23. L'investimento del provvisto nelle temporalità beneficiarie continua per ora a farsi con pubblico istromento per rogito di Notaro, dove cogli altri allegati indicati all'art. XIV delle Istruzioni generali si unisce anche l'atto di consegna da premettersi, come si è detto all'articolo antecedente (1).

---

(1) A termini del N. 2 dell'Art. 1314 del Codice Civile italiano, potendosi

24. Essendo ora disusate le antiche formalità di possesso reale e corporale, ed essendo vietate ai Subeconomi le dimostrazioni riferentisi all'esercizio delle facoltà spirituali che i beneficiati assumono in forza della canonica istituzione, non è necessario che l'atto d'investimento si faccia nel luogo dov'è posta la sede del beneficio. Per comodo quindi delle parti e per risparmio di spesa l'atto ne sarà celebrato nel luogo di residenza del Subeconomo o del Notaro, secondo che il Subeconomo, d'accordo colle parti, giudicherà meglio, salvo a potersi celebrare nel luogo dov'è posto il beneficio, se le parti il richiedono, o se di comune accordo ne sia dimostrata per circostanze particolari la convenienza.

25. Dell'istromento di possesso cogli allegati ne saranno poste a carico del provvisto due sole copie, l'una da consegnarsi al medesimo onde sia custodita nell'archivio parrocchiale, l'altra da rassegnarsi dal Subeconomo al Governo (1).

26. Dove si tratti di parrocchie o vicarie mercenarie e di coadiutorie di semplice ufficio, si esclude la formalità del possesso, a termini del sopra citato articolo VIII del Decreto 30 giugno 1804 (2). In questi casi l'onorario del Subeconomo è circoscritto alla semplice dieta di lire ital. 4. 60, austr. 5. 29. Però, se vi hanno case e fondi da consegnarsi, vi si osserva egualmente ogni cautela di assicurazione, di perizia e di consegna, come si pratica pei beneficj propriamente tali.

27. Lo stesso onorario compete ai Subeconomi per qualunque atto od intervento per assistenza alle aste, per la stipulazione di contratti, o per rappresentanza superiormente delegata per qualsivoglia causa o circostanza siccome è stato stabilito nella Circolare 7 aprile 1804 all'articolo IV. Però in queste ed altre funzioni po-

---

fare per scrittura privata le convenzioni che trasferiscono l'esercizio del diritto di usufrutto, nulla osta che gli atti d'immissione in possesso dei Nuovi provvisti, anzichè per atto notarile, seguano per semplice verbale d'ufficio, conchè vi preceda l'autorizzazione dell'Economato Generale, e vi siano uniti tutti i documenti indicati all'Art. XIV delle Istruzioni Generali.

(1) Alle copie suindicate se ne deve aggiungere una terza da depositarsi negli uffici di Registro per gli effetti della registrazione.

(2) L'escludere la formalità del possesso, deve intendersi che il possesso si dovrà conferire per verbale d'ufficio, come all'annotazione dell'Art. 23.

tranno i Subeconomi, a risparmio di spesa di viaggio e di cibaria, farsi rappresentare, escluse nondimeno le permanenti sostituzioni, e salvo a risponderne per le conseguenze, siccome egualmente è stato prima introdotto per la Circolare 3 ottobre 1803.

28. Il diritto di amministrazione al Subeconomo durante il periodo della vacanza, sia di beneficj, sia di equivalenti patrimonj, è mantenuto nella proporzione dell'8 per 100 sopra gl'introiti realmente fatti, non sopra i presunti. Ciò si permette, avendosi riguardo agl'incomodi ed alle spese non compensate altrimenti che i Subeconomi sostengono per la vigilanza tutoria sopra gli stabilimenti ecclesiastici loro confidati, pei quali titoli è stato in questa misura determinato con Decreto Governativo comunicato per Circolare 7 aprile 1804.

29. Però, allorquando un patrimonio vacante debba rimanere in amministrazione tutoria oltre il periodo intiero d'un anno, il diritto d'amministrazione per l'anno seguente è circoscritto al 5 per 100. La stessa misura del 5 per 100 è prescritta per massima al diritto de' Sindaci capitolari amministranti le prebende canonicali vacanti, ai quali non è concesso l'8 per 100 giammai.

30. Con ciò s'intendono compensate ai Subeconomi le spese di corrispondenza, di conteggio, di subalterna cooperazione, di esazione delle rendite ed ogni altra simile, inclusivamente ai viaggi in luogo che dopo il primo viaggio per le necessarie ispezioni di assicurazione e di tutela possono in appresso divenire necessarj nel periodo dell'amministrazione tutoria. Nel caso però che per circostanze particolari fosse necessaria per la tutela ed amministrazione del patrimonio spesa maggiore che non possa compensarsi col diritto proporzionale concesso ai Subeconomi, o che lo diminuisca di troppo, cotesti ne dovranno rappresentare la circostanza ai Regj Delegati provinciali, ed ottenerne la previa autorizzazione, e dovranno citarne poscia nei conti le relative concessioni, onde ne sia loro dato credito.

31. Si raccomanda ai Subeconomi d'istruire i nuovi provvisti dei doveri loro quanto alla conservazione ed al miglioramento de' patrimonj beneficiarj.

E singolarmente si vorranno avvertire di far trasportare in loro

testa nei catasti censuarj i fondi del beneficio, siccome è prescritto all'articolo IX del Decreto 10 febbrajo 1809, sotto comminatoria di multa pecuniaria in caso di mancanza (1).

E quando la congrua sia costituita, in tutto od in parte, in assegni o sussidj sullo Stato, sarà loro fatta avvertenza di presentare all'Ufficio incaricato de' pagamenti il documento della placitazione in copia autenticata dal Subeconomo, per ottenerne l'inscrizione del nome.

Inoltre dovranno essere particolarmente avvertiti che in qualsivoglia contratto d'affitto è loro vietato ogni patto di anticipazione o di riserva per compenso di miglioramento sopra il canone dell'ultimo anno, e tanto più è vietato di convenirlo a peso del beneficio in genere, o del beneficiato che ne riceva i fondi allo scadere dell'affitto. Se il beneficiato convenisse con simili patti, egli solo ed i suoi eredi avranno obbligo di mantenerli, ma il beneficio ed il beneficiato per tempo non mai.

32. Per gli onorarj de' Subeconomi, de' Notari, de' Periti, come per tutte le spese accessorie necessarie, in tutte le pratiche ed operazioni sopra descritte, dovranno d'ora in avanti strettamente osservarsi le Tariffe soggiunte a questa Norma provvisoria, derogandosi alle tariffe già prima in corso, e rendendosi risponsabili i Subeconomi se da essi o dai Notari o Periti si ecceda in pregiudizio delle parti.

---

(1) Le volture catastali sono ora prescritte dalla legge 11 agosto 1870, N. 5784, allegato G, e Regolamento 24 dicembre 1870, N. 6151.

TARIFFA

PER LE SPESE OCCORRENTI NELL'ASSUMERE IN AMMINISTRAZIONE TUTORIA E NEL RICONFERIRE I BENEFICJ VACANTI

N. B. *La tariffa è stata ridotta dalla moneta italiana alla valutazione in moneta austriaca.*

AL SUBECONOMO.

		Austriache		Italiane	
A *Le spese contrascritte saranno a carico dei rappresentanti ed eredi del beneficiato antecessore per metà, e per l'altra metà del successore.*	Onorario di semplice dieta per l'atto d'assumere l'amministrazione de' patrimonj beneficiarj ed equivalenti . . . . . lir.	5	29	4	60
	Le spese di viaggio e cibaria, quando il beneficio sia in luogo discosto dalla sua residenza, saranno regolate colla seguente misura:				
	Dove sia necessaria vettura, si compensano per ciascun giorno, compresa ogni spesa accessoria . . . . »	18	39	16	—
	Dove basti mezza giornata, la spesa è ridotta alla metà.				
	Se basti la cavalcatura in luogo di vettura, si compensano per un giorno . . . . . »	6	90	6	—
	E per mezza giornata la metà.				
	La spesa del pranzo è concessa in . »	4	60	4	—
B *Le controscritte spese sono tutte a carico del nuovo provvisto.*	Per l'onorario all'atto di dare il possesso al nuovo provvisto . . . . . »	15	79	12	—
	Nel caso che senza formalità di possesso si debba concedere con semplice atto d'ufficio l'amministrazione ed il godimento delle rendite di parrocchie, coadjutorie, cappellanie mercenarie e simili, l'onorario si limita alla sola dieta di . . . . . »	5	29	4	60
	Le spese di scritturazione si compensano a parte.				
	Se per la circostanza che il Subeconomo ed il Notaro hanno residenza in diverso Comune, l'uno o l'altro dovrà recarsi fuori della sua residenza per l'istromento di possesso al nuovo provvisto, sarà dato compenso di viaggio e cibaria, nella misura di sopra stabilita alla tariffa *A*, a quello dei due che dovrà portarsi altrove.				

AL NOTARO.

		Austriache		Italiane	
C *Le controscritte spese sono a carico del nuovo provvisto.*	Per visione di documenti, dettatura e rogito, compresa l'edizione d'una prima copia . . . . . lir.	8	62	7	50
	Per la seconda copia autentica . . . »	2	30	2	—
	Per l'inscrizione dell'atto nel repertorio . . . . . »	—	86	—	75
	Per la tassa da pagarsi all'archivio notarile . . . . . »	—	57	—	50
	Per la scrittura della matrice, degli allegati inscritti e delle due copie, per ogni foglio a due facciate scritte in carattere ben formato, di linee 30 per ogni facciata e di lettere 40 almeno per ogni linea . . . . . »	—	44	—	38
	La carta bollata si compensa a parte secondo il valore e numero dei fogli.				
	Se il Notaro debba recarsi presso il Subeconomo fuori della sua residenza alla distanza di oltre un miglio, gli compete inoltre a titolo di accesso e di dieta l'onorario di . »	5	29	4	60

AL PERITO.

D *Le contrascritte spese sono a carico del nuovo provvisto.*	Per ogni dieta di ore 6 impiegate sul luogo per rilevare lo stato e la descrizione dei fondi e delle case da consegnarsi al nuovo provvisto . »	5	29	4	60
	Dettatura della relazione . . . . . »	2	64	2	30
	Scrittura tanto originale quanto copia, ancorchè contenga conti di due pagine, per ogni foglio di due facciate come sopra, oltre il compenso della carta bollata . . . . . »	—	44	—	38
	Per autenticazione del dettato, ancorchè consultivo . . . . . »	1	53	1	33
E *Le controscritte spese sono a carico del beneficiato antecessore e degli eredi, oltre le diete per l'operazione del bilancio, se gli sia stata fatta consegna col possesso.*	Per le stime dei deterioramenti e delle riparazioni dei fondi e delle case, oltre le diete come sopra, si pagano per ogni lire cento fino alle lire tremila . . . . . »	—	40	—	35
	E ritenendosi che per nessun calcolo di maggior somma la spesa debba eccedere giammai le lire 88,22 (It. lire 76,23), si aggiungono per tassa proporzionale dalle lire tremila in avanti, per ogni cento lire . . . . . »	—	22	—	19

	Austriache		Italiane	
Quando il Perito debba portarsi fuori della propria residenza per le operazioni suddette alla distanza di oltre due miglia, gli sarà dato compenso ogni giorno in . . . . . »	6	90	6	—
E per mezza giornata la metà.				
Pel pranzo, se l'operazione sia compita in un giorno . . . »	4	60	4	—
Se l'operazione importi di trattenersi sul luogo anche la sera per uno o più giorni, il compenso per tutti i pasti insieme sarà per ciascun giorno di . . . . . »	6	90	6	—
Quando il Perito, per rilevare lo stato delle riparazioni, si associa al Subeconomo non gli compete particolare indennizzazione di viaggio.				

XIII.

CIRCOLARE 1.° luglio 1817, sopra il dovere di far adempiere durante la vacanza de' beneficj i pesi di messe e di altre funzioni.

Per agevolare secondo le religiose intenzioni di S. M. l'adempimento degli obblighi annessi alle pie fondazioni, il Governo determina che nella vacanza de' beneficj e delle cappellanie d'ogni sorta i Subeconomi assumendone l'amministrazione non sieno più oltre obbligati a riportarne perciò il previo assenso Governativo, ma debbano, a termini delle fondazioni stesse ed in proporzione delle rendite realizzate e con certezza realizzabili, provvedere di pieno diritto per la celebrazione delle messe ed altre funzioni sacre alle quali risulteranno obbligati i rispettivi patrimonj (1).

Soltanto nei casi particolari dove insorga dubbiezza o difficoltà, sia quanto all'obbligo, sia quanto alla possibilità ed al modo dell'adempimento, se ne farà rapporto all'I. R. Governo, che si riserva di provvedere, presi all'uopo i concerti cogli Ordinarj (2).

---

(1) Dovranno però sempre osservarsi le norme del Regolamento 26 novembre 1874 circa la richiesta dell'ordine di pagamento.

(2) Vedi Circolare 12 giugno 1824, nonchè la economale 25 novembre 1865, N. 11177, che limita l'adempimento degli oneri ad *ratam fructum*, nel caso che i redditi del beneficio non fossero sufficienti ad adempiersi nella loro integrità. In proposito all'adempimento degli oneri di messe il dispaccio del Ministero di G. G. e Culti 26 giugno 1882, N. 9548, diretto all'Economato Generale di Milano, ha sancito il principio, che quando nei conti di amministrazione dei beneficî vacanti si verifichino giacenze per oneri di messe rimasti inadempiuti, l'Economato, conformemente alla pratica fin qui seguita, ed alle disposizioni vigenti in Lombardia, abbia a prendere gli opportuni concerti cogli Ordinarî diocesani per l'adempimento delle ommesse celebrazioni.

XIV.

CIRCOLARE 27 dicembre 1817, sopra il non doversi dai Subeconomi permettere nella vacanza de' beneficj alcuna operazione che non sia necessaria o prescritta.

Perchè l'amministrazione de' Subeconomi nell' intervallo delle vacanze de' beneficj non pregiudichi in nessun modo i diritti e gl' interessi de' beneficj stessi e di quelli che vanno ad esserne provvisti, si avverte che non sono permesse ai medesimi sopra i fondi beneficiarj se non se le operazioni le più necessarie ed urgenti di ordinaria amministrazione.

Dovranno quindi astenersi i Subeconomi da tutte quelle operazioni che possono riservarsi al nuovo beneficiato.

Quindi non potranno essi fare nuovi affitti, fuori de' casi che scadano gli affitti anteriori, e che la rinnovazione sia urgente ed indispensabile. Ed anco in questi casi gli affitti si limiteranno al più breve termine possibile. Nè mai si rinnoverà, e meno si farà di nuovo, nemmeno per asta pubblica, affitto novennale senza la previa autorizzazione e la successiva approvazione degl' II. RR. Delegati (1).

Egualmente è vietato ai Subeconomi l' eseguire alcun taglio di bosco o *scalvamento* di piante sui fondi de' beneficj, sebbene ciò fosse regolare pel tempo.

Del pari è loro vietato il vendere la foglia dei gelsi od altro frutto o genere qualunque prima della maturanza.

In qualunque caso che circostanze straordinarie possano consigliare cosa non conforme a queste norme, si dovrà prima riportarne l' assenso degli II. RR. Delegati.

I Subeconomi saranno risponsabili alla pubblica tutela ed ai nuovi provvisti se contro i diritti e gli interessi de' beneficj e de' bene-

---

(1) L' approvazione per gli affitti fino al novennio è ora riservata all' Economato Generale. Vedasi l' annotazione a pag. 9.

ficiati si saranno permesse operazioni arbitrarie e contrarie alle istruzioni generali ed a queste particolari.

XV.

CIRCOLARE 13 gennajo 1818, sopra il condono da potersi invocare in favore de' coloni poveri nel caso d'infortunj accadu nella vacanza de' beneficj.

Accadendo talvolta che i Subeconomi si trovino nell'impossibilità di esigere nella vacanza de' beneficj l'integrità de' fitti maturati per l'impotenza dei coloni derivata bene spesso dagl'infortun di grandini, brine e simili, il Governo volendo per una parte avere ai coloni que' riguardi che sogliono avere in simili circostanze i proprietarj, e per l'altra non volendo lasciar luogo ad arbitrarie agevolezze pregiudizievoli agl'interessi della tutela e dei beneficiati, avverte che d'ora in avanti i Subeconomi, prima di chiudere i conti e d'innoltrarli alla superiore Autorità, dovranno avere riscosso od equivalentemente assicurato ogni fitto in modo che la riscossione non ne resti dubbia; ovvero se circostanze particolari la rendano impossibile in tutto od in parte, o possano consigliare una totale o parziale remissione, debbano prima invocarne con motivi giustificati le competenti dichiarazioni o determinazioni dagl'II. RR. Delegati. Quindi nel presentare i conti dell'anno, se il beneficio continua ad essere vacante, o nel fornire gli elementi alla ripartizione delle rendite percette, se il beneficio sia riconferito, dovranno citarne la relativa ordinanza (1).

---

(1) Vedasi l'art. 8 del Regolamento 14 aprile 1828 contenuto nel presente volume.

XVI.

CIRCOLARE 18 aprile 1818. Norme per determinare i diritti de' Coadjutori in vacanza delle parrocchie.

Sopra alcuni dubbj di pratica presentati dalla Direzione generale di Contabilità, il Governo ha emesse le seguenti dichiarazioni, che giova siano conosciute ed osservate dai Subeconomi:

1.° I Coadjutori di semplice ufficio, allorquando sono con apposita delegazione chiamati alle funzioni di Economo spirituale o Vicario in cura vacante, ottengono un supplimento al loro trattamento coadjutorale sulla congrua parrocchiale vacante.

Però il detto supplimento non dovrà eccedere lire ital. 23. 02, austr. 26. 46, e dovrà circoscriversi in modo che fra il trattamento coadjutorale ed il supplimento non si oltrepassi la mensualità di lire italiane 76. 72, austriache 88. 18. In vece i Coadjutori titolari che succedono di pieno diritto nelle funzioni parrocchiali, quando manca il Parroco, questi non hanno diritto a supplimento.

Possono però dimandarlo per equo riguardo allorquando il trattamento coadjutorale sia al disotto di lire ital. 537, austr. 617. 24. In questi casi è riservato al Governo il concederlo.

2.° Qualunque questua permessa ai Parrochi per consuetudine, siccome sarebbe la questua detta volgarmente del *Passio* (perchè conseguente alla recita pubblica del testo evangelico della passione di Nostro Signore), non importando obbligazione nei parrocchiani che sogliono contribuirvi in quella misura che credono, si novera fra gli emolumenti straordinarj. Si dee quindi eseguire da chi regge la parrocchia nelle epoche prefisse alla questua relativa di diversi generi, ed il prodotto rispettivo ne appartiene a chi lo raccoglie, non avuto riguardo alla circostanza accidentale della recita che potesse essere stata fatta da un altro mancato di vita o promosso.

XVII.

ESTRATTO dell' Appendice alla Norma Provvisoria 31 maggio 1816 per l' amministrazione dei beneficj vacanti. Disposizione governativa emanata il 4 agosto 1818.

N. B. Si è ommesso quanto è stato abrogato per effetto di posteriori disposizioni.

. . . . . .

5. I Subeconomi avranno cura nell' atto di possesso in vacanza ed in quello del possesso conferito di avvertire tanto l' antecessore beneficiato o gli eredi del defunto, quanto il nuovo provvisto dell' obbligo che ai medesimi incumbe di fornire con metodo chiaro e regolare tutte le notizie degli introiti e pagamenti da essi fatti. Le quali notizie poi si rendono necessarie altresì nel caso che un Subeconomo relativamente all' assunta amministrazione non avesse fatto alcun introito o pagamento durante la vacanza del beneficio.

. . . . . .

8. Il prodotto derivante dalla questua detta volgarmente del *Passio* non si comprenderà nei conti d' amministrazione, poichè a termini dell' art. 2 della succitata Circolare (1), appartiene a chi la raccoglie.

XVIII.

CIRCOLARE 13 marzo 1821 che prescrive ai Subeconomi di dipendere dal Giudice quando occorre di vendere gli effetti mobiliari dei defunti beneficiati per le spese di risarcimento.

Essendo detto all' art. 8 delle Istruzioni 14 settembre 1819 che non prestandosi gli eredi dei beneficiati ad eseguire i risarcimenti

---

(1) La Circolare citata è la precedente del 18 aprile 1818.

verso il beneficio vacante posti regolarmente a loro debito, i Subeconomi debbano farli eseguire d'ufficio cogli effetti sequestrati secondo le disposizioni dell'art. 5, gioverà che i Subeconomi medesimi sieno avvertiti non potersi procedere giammai alla vendita di simili effetti per l'uso relativo senza dipendenza dal Giudice di successione.

Una tale dipendenza riesce indispensabile, poichè rispetto all'asse ereditario non può nel caso figurare il beneficio se non se come un creditore privilegiato che in forza di un regolamento amministrativo ha diritto di essere risarcito sopra gli effetti che il Subeconomo è autorizzato ad assicurare per guarentigia del debito (1).

Della premessa dichiarazione ella renderà avvertiti i Subeconomi per loro norma all'evenienza.

XIX.

CIRCOLARE 1.° aprile 1822 sopra l'epoca nella quale comincia il diritto dei nuovi provvisti a godere le rendite beneficiarie, e sopra l'epoca nella quale ne debbano ottenere la amministrazione.

In conseguenza delle disposizioni della Circolare 29 marzo 1817 e dell'appendice 4 agosto 1818, quanto all'applicazione delle rendite de'beneficj vacanti ed alla divisione delle rendite stesse cessa l'oggetto pel quale all'art. 6 della Norma provvisoria 31 maggio 1816 era stata mantenuta la disciplina prima prescritta per impedire il simultaneo godimento di due beneficj nel caso di promozione da un beneficio all'altro. Ed in conseguenza di quelle disposizioni si rende in vece necessaria una nuova disciplina d'ordine che agevoli ai Subeconomi l'adempimento di quanto ad essi è prescritto per presentare il conto delle rendite percette in vacanza al cadere dell'anno economico.

Il Governo quindi determina come segue:

---

(1) Vedasi a tale proposito l'annotazione (5) a pag. 4.

1.° D'ora in avanti l'epoca del godimento dei nuovi provvisti dovrà di pieno diritto e senza eccezione ritenersi cominciata dal giorno della placitazione politica, a termini dell'art. 4 delle Istruzioni 31 maggio 1808. Ed allo stesso modo dovrà da quel giorno intendersi di pieno diritto cessato nei promossi ad altro beneficio il godimento del beneficio precedente.

2.° Ritenuto che il diritto al godimento delle rendite beneficiarie comincia dal giorno della placitazione, l'investimento formale delle temporalità beneficiarie avrà luogo quando, eseguite le pratiche prescritte dalle Istruzioni generali, si possa l'atto corredare cogli allegati richiesti all'art. 14 di dette Istruzioni. Sia poi che l'investimento consegua nell'anno stesso nel quale cade la provvista, sia che venga differito, la riscossione dei generi e delle rendite riferibili all'anno stesso è riservata al Subeconomo finchè egli possa chiudere i conti dell'anno e presentarli per la liquidazione e ripartizione da farsi dalla Direzione Generale di Contabilità. Che se, passato il gennajo seguente (epoca prescritta alla presentazione de' conti) (1), rimanessero da esigersi alcuni crediti dell'anno decorso ed alcuni pagamenti da eseguirsi, questi si comprenderanno nell'apposito allegato D. (2) delle rimanenze attive e passive, siccome è segnato nel modello relativo annesso all'Appendice 4 agosto 1818, al quale dovranno così per questa, come per ogni altra dimostrazione conformarsi esattamente i Subeconomi.

3.° Durante il periodo dell'anno, per le rendite del quale è riservata ai Subeconomi l'esazione come sopra (3), dovranno egualmente i Subeconomi soddisfare alle inerenti passività; ed anco potranno concedere ai provvisti sia un'anticipazione in denaro, sia una determinata quantità di generi maturati nell'intervallo, previa

---

(1) L'epoca prescritta per la presentazione dei Conti è stata successivamente potratta fino al mese di aprile. (Vedi Circolare 31 maggio 1831). Se pertanto in questo frattempo si verificassero riscossioni o pagamenti riguardanti l'anno precedente i Subeconomi potranno comprenderli nei Conti dell'annata.

(2) L'allegato D. dell' Appendice 4 agosto corrisponde alla Distinta IV del modello dei Conti d'Amministrazione annesso alle Istruzioni del 1833.

(3) Vedi il disposto della Circolare 30 marzo 1825 pei benefici la cui dote è interamente costituita da Rendita dello Stato.

valutazione convenuta espressamente nella misura del prezzo corrente in giornata, semprechè la somma od il valore relativo non ecceda la competenza del provvisto in ragione di tempo e di giorno; ritenendosi i Subeconomi risponsabili di quanto avessero concesso al nuovo provvisto oltre la competenza che fosse per essere in appresso al medesimo assegnata nella liquidazione o ripartizione (1).

Di queste determinazioni dovrà farsi comunicazione ai Subeconomi ed ai Sindaci capitolari per loro direzione e norma.

E saranno essi in conseguenza avvertiti che siccome nel modello *C*, per gli atti di possesso da conferirsi soggiunto alle Istruzioni generali del 14 settembre 1819, furono segnate le clausole da inserirsi nel caso di vacanza di un beneficio residenziale avvenuta per la promozione del beneficiato, così d'ora in avanti avranno cura che vi sieno fatte le modificazioni analoghe alle presenti disposizioni. Omettendosi quindi tutto ciò che riguarda la dichiarazione supposta nel detto modello a termini dell'art. 6 della Norma provvisoria, si farà l'enunciazione della massima generale quanto alle cessazione ed al principio del godimento col giorno della placitazione (2).

Inoltre quanto al paragrafo che nel ripetuto modello incomincia: *dichiara pure,* ecc.: si ometteranno le parole *al quale effetto* sino al fine, sostituendosi in seguito con articolo distinto, che la riscossione delle rendite dell'anno sarà continuata dal Subeconomo secondo la riserva prescritta dalla presente determinazione.

Nel resto si ritengono ferme le discipline prescritte nell'Appendice 4 agosto 1818, quanto al doversi esigere dal beneficiato antecessore o da chi lo rappresenta le notizie sugl'introiti e pagamenti fatti nell'anno durante il godimento dell'antecessore medesimo.

---

(1) Vedi il disposto dell'Art. 7 del Regolamento 14 aprile 1828, che stabilisce la ritenuta di un decimo sulle competenze al provvisto.

(2) Nel modello citato per l'atto di possesso e riportato in fine alla Parte Prima vennero già introdotte le modificazioni portate dalle disposizioni attualmente in vigore.

XX.

CIRCOLARE 18 febbrajo 1824, sopra il modo di combinare l'esercizio delle funzioni commesse ai Subeconomi quanto agli effetti ereditarj de' defunti beneficiati coll'esercizio della giurisdizione competente all'Autorità giudiziaria.

Le *Istruzioni generali* de' Subeconomi prescrivendo all'articolo V che questi nell'assumere il possesso de' beneficj vacanti *prendono sotto sequestro i frutti, mobili e scorte ancorchè fossero di ragione dell'erede del defunto beneficiato,* abbastanza avevano fatto intendere che un tale sequestro era tutt'altra cosa che l'apposizione del sigillo sulla sostanza del defunto in generale che ai soli Tribunali o Pretori compete, mentre non si attribuisce ai Subeconomi giurisdizione alcuna esclusiva sugli effetti sequestrati, e meno autorità di disporne. Quindi vi è soggiunto che *l'oggetto del sequestro economico sopra i frutti raccolti dai fondi beneficiarj e sulle scorte è di servirsene in tempo di vacanza e di averne guarentigia al debito delle riparazioni.*

Egli è in conseguenza di ciò che colla Circolare Governativa 13 marzo 1821 era stato positivamente avvertito che se venisse il caso preveduto all'articolo VIII delle citate istruzioni *di dovere far eseguire d'ufficio le riparazioni cogli effetti sequestrati, se gli eredi non vi si prestino, non si potesse procedere giammai alla vendita di simili effetti per l'uso relativo senza dipendenza dal Giudice di successione.*

Ora, per togliere ogni occasione di malintelligenza o di conflitto giurisdizionale fra gli Agenti della tutela politica e l'Autorità giudiziaria, l'Eccelsa Aulica Cancelleria con ossequiato Dispaccio 15 gennajo, N. 1847-175, sopra rapporto del Governo, ha positivamente dichiarato che dietro i Regolamenti politici i Subeconomi assumono in modo soltanto provvisorio la cura della facoltà lasciata dal defunto beneficiato finchè venga deciso quale parte debba restare presso il beneficio, e quale debba essere consegnata in mano agli eredi; ciò che tanto più ad essi conviene se i Tribunali o Pre-

tori per adempiere ai doveri loro imposti dal § 28, cap. 5, sez. 2.ª, delle Istruzioni del 1785 s'inducessero essi medesimi ad affidare loro questa cura, ed essi la ricevessero.

Riguardo però ai frutti ed alle scorte l'Eccelsa Aulica Cancelleria positivamente dichiara che per la continuazione dell'amministrazione assunta dai Subeconomi resteranno presso i medesimi, in conformità del § 296 del Codice civile e del § 33 delle succitate Istruzioni de' Tribunali (1).

Quanto al compenso da farsi a chi sarà di ragione si dichiara ulteriormente che i Regolamenti sull'amministrazione e sul modo di render conto degl' intercalari de' beneficj, ossia delle rendite percette in vacanza, lo fissano, riservando sempre agli eredi d'invocarne la decisione de' Tribunali in caso che non si accontentassero della bonificazione pronunciata dall'Autorità politica.

Di queste superiori dichiarazioni, che l'Eccelsa Aulica Cancelleria avvisa di avere comunicate all'I. R. Senato Lombardo-Veneto, col quale sono state previamente concertate, ne sarà data norma ai Subeconomi, ai quali per la Circolare 12 dicembre 1823 è stato già confidato l'incarico d'intervenire in qualità di Commissarj politici all'inventario degli effetti di ragione dei defunti beneficiati.

XXI.

CIRCOLARE 12 aprile 1824, che prescrive doversi giustificare l'adempimento de' pesi di messe a carico di beneficj o legati colle annotazioni nelle vacchette da tenersi nelle sagrestie.

Essendo prescritto alla Prefettura del Monte che non si debbano pagare le rendite perpetue affette a celebrazione di messe o

---

(1) L'art. 296 del Codice Civile Austr. il quale concorda coll'art. 413 del Codice Civile vigente, considera come faciente parte dell'immobile i grani, le legne, ciò che serve al nutrimento degli animali e tutti gli altri frutti benchè già raccolti, e così pure tutti gli animali e tutti gli strumenti rurali e gli utensili appartenenti al fondo fino a tanto che sono necessari alla continuazione dell'ordinaria amministrazione economica del fondo stesso.

ad altre pratiche o funzioni di culto se le parti presentandosi per l'esazione del semestre non offrano l'attestato dell'adempimento munito di suggello del Parroco, il Governo crede necessario di ulteriormente prescrivere per la maggior esattezza che i Parrochi debbano esprimere di averne verificata la celebrazione colla ispezione delle vacchette de'rispettivi beneficj o legati.

Vorrà quindi codesta I. R. Delegazione farne pervenire l'avviso a tutti i Parrochi. Ed affinchè possano essi comodamente esaminare le vacchette de'singoli beneficj e legati, sono essi autorizzati ad esigere che tutti i celebranti nelle chiese parrocchiali o sussidiarie, ed in generale poste nel circondario delle loro parrocchie debbano lasciare presso le singole sagrestie le vacchette de'beneficj e legati ai pesi de'quali soddisfano, onde siano sempre soggette all'ispezione de'Parrochi ed anco de'Fabbricieri in quanto essi pure hanno dovere e diritto d'invigilare perchè le rendite affette a beneficj e legati vengano regolarmente applicate mediante l'adempimento dei pesi di fondazione.

Sarà poi raccomandato particolarmente ai Subeconomi d'insistere pel richiamo alle sagrestie di tutte le vacchette riferibili a qualsivoglia beneficio o legato derivante la propria rendita da beni o canoni di qualsivoglia natura, onde si possa facilmente conoscere se i pesi si adempiano dagli obbligati, e quindi risultandone mancanza, si possano chiamare al dovere i trascurati, ed invocarsi all'uopo gli opportuni provvedimenti per obbligarveli o per guarentirne altrimenti l'adempimento.

XXII.

CIRCOLARE 12 giugno 1824 che prescrive doversi invocare l'assenso degli Ordinarj ogni qual volta sia necessario di procurare la celebrazione delle messe festive a carico dei beneficj vacanti con limosina accresciuta mediante dispensa di certo numero di feriali.

Il Governo prescrivendo con Circolare 1.° luglio 1817 che nella vacanza de'beneficj dovesse continuarsi l'adempimento de'pesi di

messe e di altre funzioni sacre alle quali risultino obbligati i rispettivi patrimonj, prevedendo che potessero insorgere nei casi pratici dubbiezze o difficoltà sia quanto all'obbligo, sia quanto alla possibilità ed al modo dell'adempimento, si è riservato di provvedere particolarmente di concerto cogli Ordinarj.

Ora, fra questi casi avendovi la circostanza spesso ricorrente che le rendite realizzabili dei beneficj vacanti non bastino per farne celebrare tutte le messe per le quali sono obbligate, e che importando di assicurare le festive a comodo del popolo, non si possa ottenerlo altrimenti se non se accrescendone la limosina e riducendo in proporzione le messe feriali, il Governo prescrive che i Parrochi delle parrocchie rispettive dove sono istituiti i beneficj debbano rivolgersi all'Ordinario per averne il previo assenso regolare; ottenuto il quale e presentatone il documento al Subeconomo amministratore, questi, se nulla osti in fatto quanto alla possibilità della rendita, ne dovrà corrispondere in proporzione il pagamento al Sacerdote che le avrà celebrate, e quindi rassegnando ne' conti il documento stesso colla ricevuta del celebrante se ne darà credito nell'annotazione delle spese legittime.

XXIII.

CIRCOLARE 21 luglio 1824, sopra l'uso della carta bollata per erigere il processo verbale di assunta amministrazione di beneficj vacanti.

Essendo stato proposto al Governo il dubbio, se l'atto col quale i Subeconomi assumono in custodia i beneficj vacanti o richiamati equivalentemente in amministrazione tutoria debba erigersi in carta bollata, il Governo, sentito l'I. R. Ufficio fiscale, ha giudicato di stabilire che l'atto stesso originale, il quale serve di esemplare alla copia che si deve d'ufficio rimettere al Governo stesso, debb'essere eretto in carta bollata, siccome quello che serve di base alla diffidazione degl'inquilini, coloni, massari e contribuenti in genere al beneficio, e che segna le obbligazioni assunte dal beneficiato o dall'erede che lo rappresenta, come del depositario degli effetti, onde

è che il detto atto può essere prodotto in giudizio, e nol potrebbe altrimenti se non fosse steso in carta bollata.

La spesa relativa dovrà in conseguenza portarsi sul vacante beneficio, essendo l'atto diretto a tutelarne le ragioni.

Della stessa maniera si dovranno trascrivere in carta bollata le copie che occorresse di concedere ai particolari a proprie loro spese come documento di obbligazione, discarico, giustificazione, dimanda o difesa da potersi produrre in giudizio.

Quanto però all'esemplare che a termini delle Istruzioni generali si deve rassegnare agli atti del Governo, dovrà trascriversi in carta semplice siccome atto di corrispondenza colla superiore tutoria Autorità (1).

XXIV.

CIRCOLARE 14 gennajo 1825 che segna diverse discipline dirette ad ottenere dai Subeconomi la prontezza nella resa de' conti, e l'esattezza nell' applicazione o nell' impiego o nel deposito delle rendite intercalari.

Volendo il Governo rendere più regolare, spedita e cauta l'amministrazione dei beneficj vacanti confidata ai Subeconomi, prescrive le seguenti discipline:

I. Tutti i conti non prima resi delle amministrazioni tenute dai Subeconomi negli anni addietro dovranno essere rassegnati nel termine di sei mesi al più tardi.

II. Concesso questo intervallo a riassumere i conti che fossero da qualche anno arretrati, quanto ai conti correnti cominciando dalle amministrazioni tenute nel 1824 in avanti e così di mano in mano, si assegna come perentorio termine il mese di marzo dell'anno che segue immediatamente alla tenuta amministrazione.

III. Passati i sei mesi stabiliti alla presentazione dei conti arretrati,

---

(1) Per quanto si riferisce al bollo e registrazione dei verbali di assunta amministrazione dei beneficî vacanti, vedasi nella Parte Seconda la Circolare dell'Economato Generale 31 Ottobre 1885, art. 4.

come passato il marzo di ogni anno pei conti correnti, se alcuno de' Subeconomi non gli abbia resi, o non abbia equivalentemente giustificato il ritardo ed ottenutane dilazione, sarà facoltativo agli II. RR. Delegati, dietro gli elenchi da fornirsi alla Direzione generale di Contabilità, il destinare un ragioniere, il quale si rechi d'ufficio presso i Subeconomi posti in mora, e vi rimanga a loro spese per riassumere tutte le arretrate contabilità e presentarle colle sue osservazioni (1).

IV. Tutti i Subeconomi nell' atto di presentare i conti, sieno annuali, quando si tratti di amministrazioni continuative, sieno periodici, quando si chiudono colla provvista, dovranno presumere con approssimativo calcolo l' avanzo, senza però determinarlo; e dietro quel calcolo diviseranno e proporranno i bisogni de' beneficj o degli annessi stabilimenti ai quali secondo le norme prescritte colla circolare 29 marzo 1817 possa applicarsi (2).

V. Se in qualche caso emerga bisogno urgente prima che i conti si possano presentare, quando i Subeconomi possano rispondere dell' avanzo verificato o verificabile, potranno farne domanda estemporanea, salvo a regolarizzare ne' conti la spesa che fosse per l'urgenza in prevenzione permessa. Ciò tanto più si potrà fare quando i provvisti prima di ottenere l' amministrazione chiedendo per urgenza la concessione dell' avanzo, si offrono di anticipare la spesa e di sottostare del proprio se la sia maggiore del fondo d'avanzo che verrà poscia dichiarato nella liquidazione della Direzione generale di Contabilità.

VI. Nella presentazione dei conti d' amministrazione dovranno i Subeconomi espressamente accennare di avere già prima presentato l' atto di possesso in vacanza e lo stato attivo e passivo (3) del

---

(1) Una tale disposizione concorda col disposto dell' art. 38 del Regolamento di Contabilità approvato col R. decreto 26 novembre 1874. (Vedi nella Parte Seconda)

(2) Gli avanzi ora costituiscono gli intercalari di vacanza da versarsi nella cassa economale a termine del R. Decreto 26 settembre 1860, N. 4514.

(3) Attualmente l'elemento di confronto è il conto speciale portato dal nuovo Regolamento di Contabilità.

beneficio, senza de' quali elementi di confronto i conti non potrebbero avere una dimostrazione di regolarità.

VII. Essendosi poi osservato più volte che nella compilazione de' conti viene trascurata l'osservanza dell'art. 11 dell'Appendice alla Norma provvisoria, e che notabili differenze emergono talvolta perfino nelle rendite stabili dapprima annunciate per una tanta somma nello stato attivo e passivo, e poscia diversamente conteggiate nel rendiconto d'amministrazione, si fa uno special dovere ai Subeconomi di strettamente attenersi ai singoli modelli diramati coll'Appendice summentovata, e di far conoscere nell'accompagnatoria del conto il motivo dell'aumento o decremento di qualunque rubrica di rendita, qualora l'esposto nello stato attivo e passivo fosse andato soggetto a variazioni (1).

VIII. Gl'II. RR. Delegati trasmetteranno sollecitamente alla Direzione generale di Contabilità i conti di mano in mano che vengono presentati, limitando le proprie ispezioni ad esaminare se vi si accenni la precedente trasmissione dello stato attivo e passivo, e se vi sia soggiunta la proposizione per l'erogazione degli avanzi. Se manchino di questo corredo, ne sarà fatto richiamo, senza però ritardare la trasmissione de' conti, l'esame de' quali, finchè non sia altrimenti disposto, si riserva alla Direzione generale di Contabilità. Giungendo in appresso gli elementi mancanti, si rimetteranno in seguito al Governo (2).

IX. Importando assaissimo che non sia frapposto alcun ritardo alla trasmissione dei conti, e che ciascun conto sia rimesso con apposita accompagnatoria, non collettivamente molti con un'accompagnatoria unica, gl'II. RR. Delegati non attenderanno che ne siano presentati più molti per comprenderli in una sola spedizione; sibbene trasmetteranno partitamente ciò che loro venga partitamente rassegnato col relativo rapporto del Subeconomo. Però, dietro l'elenco che sarà loro fornito de' conti aspettati da ciascun Sub-

---

(1) Il modello per il rendiconto d'amministrazione fu successivamente modificato colle istruzioni del 1833 riportate in seguito.

(2) Per le vigenti norme i conti vengono assegnati direttamente all'Economato Generale cui spetta la revisione ed approvazione.

economo, si faranno attenti ad annotare i conti che pervengono, ed a richiamare con insistenza quelli che fossero differiti.

X. Allorquando in appresso venga comunicata agl' II. RR. Delegati la liquidazione di ciascun conto colla relativa ripartizione del fondo tra gli eredi dell' antecessore, il vacante ed il nuovo provvisto, non solo si faranno solleciti di trasmetterli per l' esecuzione ai Subeconomi, ma contemporaneamente faranno comunicazione alle parti interessate delle competenze loro assegnate, onde sappiano di doversi rivolgere ai Subeconomi per ottenere il fatto loro proprio.

XI. Confidando il Governo che i Subeconomi, fedeli nel custodire i depositi dei fondi giacenti finchè ne sia determinata la regolare erogazione ed applicazione, saranno egualmente pronti nell' eseguire le relative disposizioni superiori, si riserva nondimeno di potervi all' uopo far visitare d' Ufficio i depositi stessi quando risultino considerevoli: ed anco se per la protratta vacanza de' beneficj aventi una rendita eccedente i pesi ne risulti un cumulo maggiore di qualunque possibile prossima erogazione, si riserva di esigerne cauzione o di farne seguire deposito interinale alle casse delle II. RR. Delegazioni sotto le discipline e cautele che, sentita la Direzione generale di Contabilità, saranno nel caso pratico stabilite (1).

XXV.

CIRCOLARE 30 marzo 1825 che limita ad un semestre l' esazione commessa ai Subeconomi delle rendite de' beneficj ed ufficj inscritte per intiero in cartelle del Monte.

Sebbene colla Circolare 1.° aprile 1822 siano stati autorizzati i Subeconomi a mantenersi nell' amministrazione de' beneficj vacanti per tutto l' anno nel quale cade la provvista, onde esigerne tutte

---

(1) Vedi, circa i versamenti, l'art. 26 del Regolamento di contabilità approvato col R. Decreto 26 novembre 1874.

le rendite sulle quali deve misurarsi la ripartizione, non avuto riguardo all' epoca nella quale maturano, pure non concorrendo la stessa ragione colle rendite di Monte le quali maturano regolarmente per semestre; quindi è che per tutti quei beneficj od ufficj, la rendita de' quali è costituita per intiero in tali rendite, basterà che l' amministrazione dei Subeconomi continui fino alla scadenza del semestre nel quale è seguita la provvista, siccome già ne venne confermata con Circolare 4 settembre 1817 la pratica prudente.

E poichè l'amministrazione di simili rendite durante la vacanza non importa molta cura, vorranno i Subeconomi, attesa la circoscritta misura della rendita, limitarne l' onorario al 5 per 100, applicandovi in parte la rendita riferibile al periodo di vacanza se non vi abbiano particolari bisogni immediati.

XXVI.

CIRCOLARE 12 luglio 1826 che determina doversi aggiungere alla consegna de' fondi ed effetti beneficiarj i bonifici ed acquisti fatti con applicazione di rendite intercalari.

Potendo accadere che la consegna de' beneficj si premetta all' applicazione delle rendite intercalari ne' bisogni de' beneficj stessi, se avvenga che coi detti intercalari sia permesso di acquistare ai beneficj individui i vetri od altri infissi delle case beneficiarie, o di eseguire nelle case e ne' fondi operazioni che ne migliorino la condizione, dopo la consegna premessa dovranno i Subeconomi farne ricevere ai beneficiati in appendice ed in modificazione della prima consegna una particolare descrizione coll' indicazione della spesa fatta colle rendite de' beneficj stessi, onde ne resti documento che faccia prova della responsabilità imposta ai beneficiati di conservare gli effetti acquistati e di mantenere nello stato migliore in cui furono poste le case e le proprietà stabili del beneficio.

Di questa descrizione o consegna suppletoria un esemplare dovrà rimettersi all' archivio parrocchiale, ed un altro ne sarà rimesso al Governo, siccome all' articolo 23 della Norma provvisoria è pre-

scritto per l'atto d'investimento, del quale è parte integrante la consegna (1).

XXVII.

CIRCOLARE 19 luglio 1826 sopra il modo d'impedire possibilmente l'oppignorazione e subasta di fondi beneficiarj per differito pagamento de' carichi prediali.

Dovendosi prevenire possibilmente il caso che per trascuratezza di qualche beneficiato non pagandosi i carichi prediali, gli esattori vengano ad oppignorare ed a subastare alcun fondo di beneficio, poichè a termini dell'articolo 54 della R. Patente 18 aprile 1816 il *Cursore incaricato delle oppignorazioni per parte degli esattori è obbligato di informarne ogni volta il Podestà o l'Agente comunale*, il Governo prescrive doversi dalle Amministrazioni comunali informate avvertire sollecitamente il Subeconomo del circondario delle oppignorazioni cadute sopra fondi beneficiarj.

Quindi i Subeconomi dovranno in concorso delle Amministrazioni suddette procurare che prima di procedere alla vendita del fondo oppignorato l'esattore debba avere consumata l'esecuzione sopra le Rendite e sopra gli effetti mobiliari del beneficiato debitore, a termini degli articoli 56, 57 e 58 della citata Patente.

Che se in qualche caso si renda impossibile il garantire l'interesse dell'esattore altrimenti che mediante l'oppignorazione d'un fondo beneficiario, i Subeconomi nell'intervallo fra l'oppignorazione e la subasta si faranno premura di conoscere l'entità del debito in causa del quale è seguita l'oppignorazione, e se vedano potersi pagare con qualche altro fondo di beneficio vacante (l'erogazione del quale possa essere differita senza pregiudizio del beneficio dal

---

(1) Questa disposizione è pure applicabile al caso in cui si operassero migliorie ed innovazioni nei beni prebendali, servendosi di mezzi di patrimonio del beneficio, o di sussidi a carico dell'Economato Generale.

Vedi il disposto della nota ministeriale 19 novembre 1866, N. 18260, circa gli acquisti tuttora permessi cogl'intercalari, i quali in tutti gli altri casi sono da erogarsi nei modi indicati nel ministeriale Decreto 26 settembre 1860, N. 4514.

quale deriva o di qualche parte interessata), i Subeconomi ne useranno momentaneamente per pagare il debito e far sospendere la subasta. Dovranno però in questi casi assicurarsi che col richiamo del beneficio debitore in amministrazione tutoria il fondo sovventore possa in tempo compensarsi dell'anticipazione. Quindi ne faranno sollecito rapporto alle RR. Delegazioni invocando l'autorizzazione a richiamare effettivamente l'amministrazione del beneficio sovvenuto, e le RR. Delegazioni, se nulla osti d'altronde, potranno in nome del Governo ordinarlo, riferendone contemporaneamente al Governo per invocarne l'approvazione al provvedimento dato per urgenza.

Siccome poi la trascuratezza del pagamento de' carichi induce naturalmente sospetto di cattiva amministrazione, così dovranno i Subeconomi diligentemente informarsene, e se risulti approvata, o se altrimenti si verifichi a carico dei beneficiati alcuno dei titoli pei quali all'articolo 9 del Decreto 30 giugno 1804 si autorizza la misura economica del sequestro de' beneficj, dovranno farne rapporto agli II. RR. Delegati, e cotesti al Governo.

Altrimenti quando il debito de' carichi venga rifuso dal beneficiato o compensato colle rendite del beneficio richiamato, ne sarà di nuovo ceduta l'amministrazione, rendendosene conto al Governo.

Di queste disposizioni dovranno i delegati istruire le Amministrazioni comunali ed i Subeconomi, raccomandandone la diligente osservanza. (1)

XXVIII.

Circolare 17 settembre 1828 sopra le norme da seguirsi per determinare i doveri dei Beneficiati quanto alle riparazioni delle case e quanto ai legnami che sostengono le viti.

Essendo stato più volte richiesto il Governo di determinare se possono dispensarsi gli eredi dei defunti beneficiati dal riconsegnare

---

(1) Colla circolaredel Ministero delle Finanze 12 settembre 1874, N. 10952-8572, relativa al pagamento della tassa di manomorta, venne imposto l'obbligo ai Ricevitori del Registro di avvisare l'Economato prima di escutere i fondi prebendali per ottenere il pagamento della tassa suddetta.

Ora dovrebbe ritenersi intieramente eliminato il pericolo che i fondi be-

le case riparate quando manca la descrizione dello stato nel quale vennero loro consegnate, il Governo ha giudicato di dover dichiarare, secondo la pratica osservata costantemente, che in mancanza della descrizione stava la presunzione legittima che le case fossero consegnate in condizione sufficientemente buona per essere abitate, alla quale pratica corrisponde la massima dell'art. 518 del Codice Civile dove prescrivendosi la descrizione « delle case date in usu-
» frutto si soggiunge che, se questa venga ommessa, si presume
» che l'usufruttuario abbia ricevuto la casa in istato servibile di
» mediocre qualità con tutte le parti accessorie ed appartenenti al-
» l'usufrutto ordinario della casa medesima. »

Della stessa maniera essendo stato richiesto se gli eredi avessero diritto di ritenere di ragione del defunto i pali posti a sostegno delle viti, onde potessero richiamarli o chiederne il prezzo della cessione, il Governo ha dichiarato che essendo i pali necessarj alle viti, se non avessero altro equivalente sostegno di piante vive si dovevano considerare come pertinenti alle viti, secondo la massima segnata all'art. 294 del Codice, dove si chiamano pertinenti alla cosa principale le accessorie senza di cui la cosa principale non servirebbe ad alcun uso, o che siano destinate all'uso continuo della cosa stessa.

Potendo quindi accadere che simili dubbiezze vengano promosse in occasione del trapasso dei beneficj si portano a notizia delle II. RR. Delegazioni, e per loro mezzo dei Subeconomi, queste dichiarazioni per l'applicazione alla pratica, salvo a riferire particolarmente dove particolari circostanze richiedano direzioni e decisioni particolari.

---

neficiarî possano essere subastati ad istanza delle Finanze, allo scopo dell'esazione della tassa di manomorta, avendo la Corte di Cassazione di Roma con sentenza 28 maggio 1877 stabilita la massima, che la tassa di manomorta colpisce la rendita, e non già la sostanza dei beni mobili ed immobili dei Corpi Morali.

XXIX.

REGOLAMENTO emanato il 14 aprile 1828 per la ripartizione o per l' applicazione ovvero impiego delle rendite dei beneficj vacanti.

Inteso il Governo a prevenire la speditezza combinata colla esattezza nelle operazioni conseguenti alle Amministrazioni dei beneficj vacanti assunte dai Subeconomi colle norme segnate dalle *Istruzioni generali* 14 settembre 1819, e dagli analoghi veglianti Regolamenti quando al cadere dell'anno economico vengano a chiudersi, onde le parti private ottengano al più presto e con regolarità quanto è ad esse dovuto, e sia ugualmente garantito l' interesse dei beneficj stessi, ha determinato come segue:

1.° La ripartizione delle rendite intercalari dei beneficj, giorno per giorno colla deduzione dei pesi in proporzione fra l'antecessore beneficiato o chi lo rappresenta, il nuovo provvisto ed il beneficio secondo la massima prescritta nell'*Appendice* alla *Norma Provvisoria* in data 4 agosto 1818, è commesso d'ora in avanti ai Subeconomi sulla base del conto di amministrazione, riservatone soltanto la revisione, alla Direzione Generale di Contabilità.

2.° In conseguenza si faranno essi solleciti di compiere le riscossioni e di realizzare i generi raccolti o riscossi di ragione dei beneficj conferiti nel corso dell'anno, o di equivalentemente calcolarne il prezzo secondo le norme pratiche, onde si possa formare il conto dell'attività nitida della rendita e compilarsi quindi il progetto di ripartizione da comunicarsi alle parti interessate.

3.° La compilazione e comunicazione alle parti di questo progetto colle opportune dimostrazioni dovrà effettuarsi colla maggior sollecitudine, entro il dicembre seguente al S. Martino od al più tardi entro il seguente mese di gennajo.

4.° Disposti gli elementi della operazione suddetta, le parti interessate ne dovranno essere avvertite, onde, recandosi presso il Subeconomo possano farvi le loro osservazioni.

5.° Se le parti ne convengano, ne sarà steso processo verbale

in loro concorso, nel quale sarà segnata la loro accettazione. Se non ne convengano, si farà processo verbale egualmente, nel quale saranno segnate le eccezioni ed osservazioni delle parti stesse (1).

6.° Se nell'anno nel quale accade la vacanza di un qualunque beneficio non venga esso conferito, non dovendosi perciò ritardare l'assegno della propria competenza sulla rendita dell'anno stesso in proporzione del periodo di godimento all'antecessore od a chi lo rappresenta, ne sarà trattato con essi entro il termine e nel modo stabilito agli articoli precedenti. Quindi conferendosi successivamente il beneficio, si fa luogo a trattare separatamente della stessa maniera col nuovo provvisto. Che se il beneficio venga conferito nell'anno stesso della vacanza, ne sarà trattato egualmente con tutte le parti interessate rappresentandosi dal Subeconomo la parte del beneficio condividente. Nel caso però che le parti private non si possano comodamente riunire in congresso comune, potrà trattarsi con ciascuna separatamente. A queste trattative sarà posto per base il conto di amministrazione dell'anno sulla rendita del quale deve cadere la ripartizione onde assegnare a ciascuna delle parti condividenti la propria loro competenza.

7.° Se le parti convengano, si corrisponde a ciascuna quanto è ad essa dovuto rispettivamente secondo la ripartizione accettata, facendosi però sconto di quanto ciascuna debba al beneficio od all'altra parte per qualsivoglia titolo. Che se le parti non ne convengano, si terrà in sospeso ogni pagamento fino alla superiore decisione. E poichè la ripartizione sebbene accettata dalle parti in concorso del Subeconomo rappresentante le ragioni del beneficio dovendosi sottoporre alla revisione della Direzione centrale di Contabilità, potrebbe essere notata di qualche irregolarità, e doversi quindi modificare, si farà sul totale della rendita netta la ritenuta di un *decimo* finchè non sia conosciuto il risultato della revisione, dopo la quale si fa luogo al definitivo conguaglio fra le parti condividenti.

8.° Se le circostanze importino di fare qualche abbonamento

---

(1) In luogo del verbale di accettazione viene ora sostituita la semplice firma delle parti in calce al conto.

ai coloni od affittuarj per infortunj celesti o per impotenza dei medesimi al pagamento se ne farà proposizione alle parti private le quali se ne convengano, i Subeconomi potranno convenirne per la parte del vacante e farne deduzione colla riserva alle determinazioni delle II. RR. Delegazioni alle quali si concede l'autorità di approvare l'abbonamento.

9.° Quindi i Subeconomi colla maggior sollecitudine entro il gennaio stesso presenteranno alle II. RR. Delegazioni il conto di amministrazione nelle forme consuete, e col conto trasmetteranno il risultato delle trattative colle parti.

10.° Le II. RR. Delegazioni trasmettono il risultato di questa operazione alla Direzione generale di Contabilità per l'opportuna revisione; quindi la Direzione generale se le trovi in ogni rapporto esatte, le dichiara regolari, e se vi trovi delle inesattezze vi segna le correzioni, e se prima le occorre di avere delle notizie o degli schiarimenti, ne fa richiesta. La Direzione generale per questi oggetti corrisponde colle RR. Delegazioni, dalle quali i Subeconomi ricevono le relative comunicazioni.

NB. Si ommettono gli Art. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, provvedendo altrimenti le disposizioni poste in vigore col Decreto 26 settembre 1860, N. 4314, e il nuovo Regolamento di Contabilità per gli Economati generali e Subeconomati approvato col R. Decreto 26 novembre 1874.

18.° Il ritardo per parte dei Subeconomi alla presentazione dei conti tanto delle amministrazioni chiuse quanto delle continuate, se sia protratto oltre l'aprile dell'anno seguente, quando non venga autorizzato per giusti motivi con positivo assenso delle II. RR. Delegazioni, importa che non si debba sopra di essa amministrazione imputare a credito del Subeconomo l'onorario di amministrazione.

19.° Se mai accadesse contro ogni aspettazione che alcun Subeconomo ritardasse nondimeno oltre questo termine la presentazione del conto, e se per la natura del beneficio o per altre circostanze fosse indispensabile di ottenerlo prontamente gli II. RR. Delegati ne prescriveranno un nuovo termine perentorio non più lungo di un mese, con diffidazione che, trascorso senza effetto quel termine, sarà spedito presso il Subeconomo posto in ritardo un ra-

gioniere a sua spesa per riassumere i conti invano richiesti, a che sono essi autorizzati (1).

NB. Si ommettono gli articoli successivi per le ragioni sopraindicate.

XXX.

CIRCOLARE del giorno 31 maggio 1831 che prescrive la ritenuta dell'onorario ai Subeconomi che sono in ritardo nella resa dei conti.

Confermando il Governo ciò che per suo ordine è stato già comunicato nel 1829, alle II. RR. Delegazioni, che d'indi in avanti non sarebbe stata ammessa in favore dei Subeconomi la scusa di ritardo nella presentazione dei conti oltre il termine dell'aprile successivo all'anno amministrativo, stabilito all'art. 18 del Regolamento 14 aprile 1828, se non si avesse prima domandata ed ottenuta per giusti motivi una dilazione a certo tempo determinato, incarica le Delegazioni stesse a diffidarne di nuovo i Subeconomi, onde siano solleciti nel presentarli, o si provvedano in tempo per ottenere una congrua dilazione.

Che se vi avessero dei Subeconomi, i quali, per aver lasciato passare il tempo utile senza presentare i conti e senza chiederne dilazione, veduto di non poter più oltre ottenere l'emolumento di amministrazione, si rallentassero e differissero a presentarli senza invocarne dilazione tre mesi oltre il termine stabilito, sarà da applicarsi ai medesimi la misura prescritta al § 19 del sopracitato Regolamento, coll'invio di un ragioniere a loro spese, previa però intimazione col termine perentorio di un mese, siccome ivi è detto.

Essendo ciò stabilito per massima generale, il Governo non esclude nondimeno che, se alcun Subeconomo, distinto per esattezza e diligenza, possa giustificare la dilazione oltre l'aprile, e

---

(1) Questo Articolo combina coll'Art. 58 del Regolamento di Contabilità degli Economati Generali approvati col R. Decreto 26 novembre 1774.

l'ommissione della dimanda per proroga del termine, possa egli rappresentarne l'occorrente nella trasmissione del conto ritardato, onde la Direzione Centrale di Contabilità, siccome è stata avvertita, possa esaminare i titoli addotti ed invocarne le determinazioni superiori.

Frattanto però il Subeconomo non dovrà nel conto ritenersi l'onorario di pieno diritto perduto, e del relativo ammontare ne aggiungerà cumulo alla parte del vacante, non dovendone le altre parti condividenti profittarne, e quindi dovendo le medesime essere senza sospensione soddisfatte delle loro competenze colla deduzione dell'onorario d'amministrazione, come se il conto fosse stato in tempo presentato.

XXXI.

ISTRUZIONI

pei Subeconomi e Sindaci Capitolari
per la resa de' loro conti
emanate nel 1833 dalla I. R. Contabilità di Stato.

Presentando la materia beneficiaria per natura alquanto complicata delle difficoltà nella compilazione de' conti d'amministrazione e di riparto delle rendite de' beneficj vacanti, si è trovato opportuno, onde agevolare le operazioni ai Subeconomi e Sindaci capitolari, di compendiare alcune istruzioni in aggiunta ed a maggiore illustrazione di quelle emanate colle antecedenti disposizioni Governative e principalmente colla Norma provvisoria 31 maggio 1816 ed Appendice 4 agosto 1818, corredandole di nuovi appositi modelli.

ORDINE DEI CONTI.

§ 1.° I conti dovranno essere separati in due parti e portare la data e la firma del renditore di essi. La prima parte risguarderà il conto dell'annuale amministrazione del beneficio in vacanza o preso sotto sequestro: comprenderà la seconda il riparto, ove occorra, delle relative rendite, dei pesi e delle spese fra l'antecessore beneficiato od erede, il vacante ed il nuovo provvisto.

CONTO D'AMMINISTRAZIONE.

§ 2.° Cotesto conto sarà compilato precisamente secondo il modello *A*, esponendo giusta l'ordine delle ivi citate rubriche 1.° l'arretrato a tutto l'anno antecedente, ove ve ne sia; 2.° l'annualità ossia l'intera competenza dell'anno cui il conto si riferisce; 3.° il totale dell'arretrato e dell'annualità; 4.° l'effettivo introitato e pagato dalle parti rispettive; 5.° le restanze attive e passive a saldo.

Le cifre da esporsi nelle rubriche dell' attività e della passività del conto dovranno corrispondere alla riunione, cioè per le attività agl' introiti effettivi ed alle rimanenze attive in fin d'anno, e per le passività agli effettivi pagamenti ed alle rimanenze passive in fin d' anno da desumersi dalle specifichè I, II, III e IV.

Nelle citate distinte si avvertirà di descrivere le partite riferibili all' arretrato separatamente di quelle risguardanti l' esercizio corrente, e d' indicare con esattezza le epoche della scadenza delle singole rendite e di ciascun peso, e le epoche pure degli introiti e de' pagamenti colla distinzione, rapporto agl' introiti fatti dal nuovo provvisto, se per conto proprio o del Subeconomo, essendo tale distinzione necessaria per determinare e ripartire l' onorario d' amministrazione.

Ove non avesse a verificarsi uno o più titoli di rendita, di peso e di spesa supposti nel detto modello, verrà fatta ommissione nel conto da rendersi di quello o di que' titoli non verificati, ed ove emergesse qualche variazione nelle rendite e nei pesi stabili al confronto delle cifre esposte nello stato attivo e passivo, che debb' essere presentato subito dopo la vacanza del beneficio, giusta l' art. 1.° della Norma provvisoria, se ne addurranno i motivi in calce al medesimo conto d' amministrazione od in foglio separato.

§ 3.° Nella compilazione dello stesso conto d' amministrazione si avvertirà quanto segue:

ATTIVITÀ.

a) Qualunque sia la scadenza delle rendite, dovrà sempre calcolarsi per ciascuna di esse una intiera annualità, salvo il caso contemplato nella Governativa Circolare 30 marzo 1825, n.° 8171-1499 per que' beneficj od ufficj, la rendita de' quali è costituita per intiero sopra l' I. R. Monte dello Stato, e la di cui provvista avvenga entro il semestre in cui si è verificata la vacanza, nel qual caso, limitandosi l' amministrazione subeconomale ad un solo semestre, dovrà essere calcolata soltanto la rendita maturata nello stesso semestre.

b) Pei fitti in danaro ed in generi, pei prodotti de' fondi condotti ad economia o mezzadria, pei frutti di parte padronale, pei

livelli, legati e prestazioni in generi, e per le decime e primizie non convenzionate, qualunque sia l'epoca della riscossione o del raccolto, la decorrenza dell'annualità avrà sempre principio coll'anno economico, cioè col 29 settembre o coll'11 novembre secondo le diverse consuetudini locali, e termine col 28 settembre o col 10 novembre dell'anno successivo.

c) Per le decime o primizie convenzionate con istromento od altra scrittura portante la determinata annualità da pagarsi sia in contanti che in generi, pei livelli, legati e prestazioni in danaro, per gl'interessi de' capitali e censi la decorrenza dell'annualità ritiensi, dal giorno stabilito nel relativo documento sino a tutto il giorno antecedente a quello della decorrenza dell'annualità successiva. Suppongasi convenuta la decorrenza col 15 aprile, l'annualità avrà principio dal detto giorno e terminerà col 14 dello stesso mese dell'anno susseguente. Ove poi nel documento non fosse stabilita la decorrenza dell'annualità, questa si riterrà dalla data del documento medesimo.

d) Eccettuate le rendite noverate sotto *b* da calcolarsi ad anno economico, tutte le altre, la scadenza delle quali si verificasse in epoche anteriori al 1.° luglio, dovranno riferirsi all'arretrato; laddove quelle che scadessero dopo il 30 giugno apparterranno all'annualità corrente secondo la pratica finora osservata. Potrà quindi accadere che in un conto d'amministrazione debbasi calcolare, oltre le rendite dell'annualità corrente, una o più annualità di rendite arretrate, come si è figurato nel detto modello *A*. Che se avvenisse che un beneficiato antecessore promosso o cessato per rinunzia, od un erede di alcun investito defunto riscuotesse qualche rendita arretrata maturata dopo la verificazione della vacanza e prima che il Subeconomo ne assuma il possesso, in tal caso si dovrà nel conto calcolare, oltre l'annualità corrente, soltanto il *dietim* della rendita arretrata appurato dai pesi relativi competente al beneficio dal giorno della vacanza sino alla scadenza dell'annualità della stessa rendita arretrata.

e) Non è però applicabile la premessa massima, rapporto alle rendite perpetue sull'I. R. Monte, poichè essendo pagabili periodicamente di semestre in semestre in corrispondenza alla data della

relativa cartella, la scadenza dell'annualità dovrà in analogia al disposto colla Governativa Circolare 4 giugno 1825, N. 10451-1831 P. ritenersi in vece col semestre maturato dopo la prima metà dell'anno solare. Ciò a semplificazione de' conti, poichè altrimenti per siffatte rendite di Monte, di cui sono dotati molti beneficj, frequentissimi sarebbero i casi di dover far figurare un arretrato col corrispondente peso proporzionale. Suppongasi che la cartella porti (1) la data del 1.° febbrajo 1831, la scadenza dell'annualità, che giusta la massima sotto *d* dovrebbe verificarsi col 31 gennajo 1832, sarà ritenuta col semestre maturato a tutto luglio 1831, decorsa cioè dal 1.° agosto 1830 a tutto lo stesso luglio 1831; e nell'ipotesi che la vacanza sia seguita dopo il 31 gennajo e prima di agosto 1831, il semestre scaduto a tutto gennajo, ove fosse stato riscosso dall'antecessore beneficiato, sarà descritto nella distinta delle riscossioni fatte dal medesimo, e l'altro semestre maturato col 31 luglio a compimento della annualità verrà introdotto nella distinta delle riscossioni fatte a cura del Subeconomo.

f) Accadendo che il Subeconomo non abbia fatto nè riscossione, nè pagamento di sorta dipendentemente dalla vacanza di qualche beneficio per essersi esatte le rendite e soddisfatti i pesi e le spese del beneficiato antecessore, dovrà nondimeno il Subeconomo, ove siavi avanzo di rendita da ripartirsi, compilare il conto d'amministrazione in base degli elementi da richiamarsi dallo stesso beneficiato antecessore, e presentarlo col relativo progetto di riparto.

Al contrario, quando non vi fosse avanzo, basterà che il Subeconomo informi nel termine prescritto dal Regolamento 14 aprile 1828, che l'antecessore beneficiato abbia riscosse tutte le rendite e pagati tutti i pesi e le spese; la stessa informazione basterà in luogo della presentazione del conto quando si trattasse dell'amministrazione di un beneficio sotto sequestro, e che all'epoca del relativo processo verbale tutte le rendite di quell'anno fossero di già state riscosse dall'investito. Per gli anni successivi poi al sequestro dovrà il Subeconomo presentare i conti.

---

(1) L'esempio addotto, salva la differenza della scadenza, può applicarsi alla rendita 3 0/0 i cui interessi sono esigibili al 1.° aprile e 1.° ottobre di ogni anno.

g) Ove la casa d'abitazione del beneficiato fosse in tutto od in parte affittata, si comprenderà il relativo canone nel conto d'amministrazione; come pure dovranno in esso conto calcolarsi i prodotti dei giardini quantunque di estensione minore di pertiche tre, che sopravanzassero all' uso del Vicario spirituale, cui secondo la pratica si accordano le verdure e simili prodotti di uso famigliare.

h) I capitali restituiti, il prezzo de' fondi occupati per la costruzione di strade od altro, le frazioni di capitali non iscritte nelle nuove cartelle dell' I. R. Monte, le adeali pei contratti di livello, il prezzo delle affrancazioni di annualità perpetue od a generazioni determinate, ed in generale tutte le partite riferibili al patrimonio saranno descritte in fine del conto d' amministrazione sotto la rubrica *Introiti spettanti al patrimonio del beneficio.*

PASSIVITÀ.

i) Del pari che per le rendite come ad *a* si dovrà nel conto d' amministrazione calcolare per ciascun peso o spesa fissa un' intiera annualità qualunque sia la scadenza, avuto riguardo a quanto si è osservato sotto *d* per la distinzione dell' esercizio corrente dall' arretrato.

l) Analogamente al disposto colla Governativa Circolare 3 novembre 1821, N. 29633-4448 l' annualità pel carico prediale si computa ad anno camerale, cioè dal 1.° novembre a tutto ottobre, e quella pel carico comunale ad anno solare, cioè dal 1.° gennajo al 31 dicembre (1).

m) Ritenuto che le rendite d'un beneficio (qualunque sia la loro scadenza) devono sostenere il peso delle messe per un intiero anno solare giusta la Circolare anzidetta, la relativa annualità corrente da

---

(1) A termine delle vigenti leggi sulla esazione delle imposte le medesime devono calcolarsi ad anno solare per cui l' annata agraria che comincia coll' 11 novembre o 29 settembre di un anno e va a scadere col 10 novembre o 28 settembre dell' anno successivo deve sostenere le prediali di quest' ultimo anno.

descriversi sotto la rubrica *Legati passivi ed obblighi del beneficio* sarà computata dal 1.° gennajo dell' anno della vacanza al 31 dicembre se la vacanza è avvenuta prima dell' 11 novembre; se la vacanza seguisse nel periodo dall' 11 novembre incluso sino al 31 dicembre successivo, e che tutte le rendite di quell' anno fossero maturate non posteriormente al 10 novembre, in questo caso il beneficiato antecessore, cui competono tutte le rendite medesime, essendo tenuto a sostenere il peso delle messe sino a tutto dicembre dello stesso anno di vacanza, l' annualità corrente verrà calcolata dal 1.° gennajo al 31 dicembre dell' anno successivo alla vacanza, e la spesa che si fosse sostenuta dal Subeconomo a compimento della celebrazione delle messe gravanti l' anno solare in cui è seguita la vacanza sarà descritta nell' arretrato ed accollata poscia per intiero nel riparto allo stesso beneficiato antecessore: se poi, data la vacanza nell' anzidetto periodo dall' 11 novembre incluso sino al 31 successivo dicembre, alcuna rendita fosse maturata nel periodo dall' 11 novembre al 30 giugno, in tal caso, oltre l' annualità corrente delle messe, sarà pure calcolata nell' arretrato la quota del peso delle medesime riferibile all' anno in cui seguì la vacanza in proporzione della complessiva rendita dello stesso anno, ove si conosca, od altrimenti in proporzione della complessiva rendita del successivo anno di amministrazione, e cotesta quota di peso sarà poi ripartita fra le parti giusta l' esempio dato nel modello *B* di cui in appresso.

n) Ove si fosse ottenuto o si ottenesse indulto di messe a favore di un beneficiato antecessore od erede, od a favore pure di un nuovo provvisto, dovrà nondimeno calcolarsi nel conto d'amministrazione l' intiera annualità delle messe d' onere del beneficio, e dividersi nel conto di riparto la relativa spesa, come non fosse seguita dispensa. Dovranno però compensarsi le parti nella coadequazione sottoposta al medesimo conto di riparto coll' aggiungere alla propria competenza nitida l' importo corrispondente alle messe dispensate. Quando poi la rendita d' un beneficio depurata dai relativi pesi e spese e dall' onorario del Subeconomo non fosse sufficiente per l' adempimento di tutte le messe incumbenti allo stesso beneficio, si ritiene che verrà limitata la loro celebrazione alla mi-

sura della rendita netta in analogia al disposto dalla Circolare Governativa 1.° luglio 1817, N. 16829-2951.

o) Pei beni lavorati a mezzadria la spesa pei carichi e per le sementi si calcola nelle apposite rubriche soltanto per metà od in quella quota che secondo la pratica locale ritiensi a carico padronale, addebitandosi il rimanente ai massari nei loro conti.

Pei beni condotti ad economia detta spesa si computa per intiero. In quanto alle sementi, ancorchè la spesa si fosse sostenuta dall' antecessore beneficiato nell' anno antecedente a quello della vacanza, sarà nondimeno ritenuta fra le spese dell' amministrazione corrente e descritta nella distinta de' pagamenti fatti dallo stesso antecessore; ove poi venisse pagata dal Subeconomo, si avvertirà quanto segue; se la semente, come per esempio quella del grano turco, avrà dato il prodotto nell' anno della seminagione, la spesa verrà calcolata fra quelle di campagna dell' amministrazione corrente; se il raccolto, come per esempio parlando del frumento, si avrà nell' anno susseguente alla seminagione pel quale non continui la vacanza, la spesa della semente sarà computata a parte nel conto sotto la rubrica *Anticipazioni;* se poi la vacanza continuasse, essa spesa sarà introdotta nel conto dell' anno successivo alla seminagione nella rubrica *Spese di campagna* (1).

p) L' assegno al Vicario spirituale pel servizio prestato durante la vacanza si calcola sotto la rubrica *Spese diverse* dell' amministrazione corrente. Qualora poi il Vicario continuasse il servizio dopo la placitazione Governativa del nuovo provvisto, l' assegno relativo si calcola nella rubrica *Anticipazioni.* Cotesto assegno poi (la cui decorrenza si ritiene a mese aritmetico, cioè di 30 giorni) dovrà essere misurato e determinato giusta la Circolare Ministeriale 11 marzo 1803, N. 2396 richiamata nell' art. 13 della Norma provvisoria, con avvertenza che ove il Vicario fosse un Coadjutore titolare non gli compete assegno, ed ove fosse di semplice ufficio, l' assegno deve contenersi nei limiti prescritti dalla Circolare Governativa 18 Aprile 1818, N. 8029-1361. (2)

---

(1) Vedasi nella Parte II la Circolare Economale 25 Novembre 1864, N. 11177.

(2) Per l' onorario al Vicario Spirituale sia o meno Coadjutore in luogo rimane sempre fermo quanto avrà disposto tassativamente l'Economato Generale.

q) Le spese per riparazioni istantanee a ristauro delle case e degli edificj, e quelle di risarcimento ai fondi, che vengono rilevate nelle perizie erette in seguito all'atto del possesso di vacanza in concorso del beneficiato antecessore od eredi, incumbendo in totalità al medesimo a termini dell'art. VII delle Governative Istruzioni 14 settembre 1819, N. 11278, non si calcolano nel conto d'amministrazione ancorchè si fossero sostenute dai Subeconomi, salvo ad essi di ripeterne il pagamento direttamente dallo stesso beneficiato antecessore od erede.

Verranno calcolate nel detto conto le spese per quelle riparazioni che potessero per avventura occorrere durante l'amministrazione subeconomale da applicarsi per intiero al vacante. Nel caso però dell'amministrazione di un beneficio sotto sequestro sarà calcolata nel conto qualunque spesa per riparazioni e per risarcimento di danni.

r) Le spese per gli atti di vacanza e di conferimento non sono ammesse nel conto d'amministrazione, dovendo i Subeconomi esserne rimborsati direttamente dalle parti secondo la tariffa annessa alla Norma provvisoria. Ciò s'intende anche per le spese che occorressero ai Subeconomi per l'assistenza agl'inventarj giudiziali delle sostanze dei defunti beneficiati nella qualità di Commissarj politici delegati dalle prime Istanze in conformità della Governativa dichiarazione portata dalla Circolare 12 dicembre 1823 e successiva disposizione 19 aprile 1826, N. 10805-1919. Quando però un Subeconomo avesse dietro superiore ordine a prendere sotto sequestro l'amministrazione di un beneficio, in tal caso sarà calcolata nel conto la spesa di possesso, salvo a ripetere il rimborso della metà dal nuovo provvisto da compensarsi all'antecessore beneficiato od orede ogni volta che fosse dichiarato vacante e riconferito il beneficio, nella quale occasione poi non dovrà il Subeconomo replicare altro atto di possesso.

s) Si comprenderà nel conto d'amministrazione sotto la rubrica *Spese diverse* la spesa pel catastino o certificato di possesso de' fondi, e quella della carta bollata per l'atto di possesso di vacanza, da applicarsi per intiero al beneficio.

t) Non si comprenderanno nel conto le spese che si fossero

fatte dal beneficiato antecessore per piantagioni di viti e gelsi, e quelle pel legname a loro sostegno, giusta le Governative Disposizioni 29 agosto 1821, N. 23359-3574 e 28 agosto 1824, N. 24385-3934, e la Circolare non meno 17 settembre 1828, N. 25668-3856. Si comprenderanno però sotto la rubrica *Spese di campagna* le spese occorrenti per l'ordinaria manutenzione.

u) Si escluderà pure dal conto la spesa della carta bollata pei processi di ricognizione de' conti prescritti dall'art. 5.° del Regolamento 14 aprile 1828 e pei confessi che si rilasciano dalle parti a giustificazione de' pagamenti loro fatti dai Subeconomi, dovendo tale spesa stare intieramente a carico delle parti medesime (1).

v) Così si escluderà il caposoldo che si fosse pagato dall'antecessore benificiato per carichi ritardati: però se il caposoldo venisse pagato dal Subeconomo per difetto imputabile allo stesso beneficiato, dovrà comprendersi nel conto d'amministrazione sotto la rubrica *Spese diverse*, ed applicarsi poscia per intiero al medesimo beneficiato antecessore od eredi nel conto di riparto. Se poi il Subeconomo avesse a sostenere qualche spesa di caposoldo per ritardato pagamento di carichi maturati durante la vacanza, sarà da osservarsi se eranvi fondi disponibili o no; nel primo caso non sarà ammesso nel conto d'amministrazione il caposoldo, nel secondo lo si calcolerà nella rubrica *Carichi* come un aumento di spesa per lo stesso titolo. Sul particolare si richiama l'art. 10 della Norma provvisoria e l'art. 15 dell'Appendice, i quali articoli autorizzano i Subeconomi a valersi anco di mezzi straordinarj pel pagamento di spese urgenti, fra le quali sono a ritenersi i carichi (2).

z) Avvenendo di fare qualche deposito alle pubbliche Casse o d'investire qualche capitale ritirato o redento durante l'ammini-

---

(1) La pratica ora vigente, come si è già notato, sostituisce al processo verbale di ricognizione del conto la semplice firma degli interessati in calce al conto medesimo.

(2) Dovendo i Subeconomi a termine del vigente Regolamento di Contabilità invocare una suppeditazione quando si trovassero in deficienza di fondi non si ammetterà in nessun caso a loro scarico le multe per ritardato pagamento delle imposte.

strazione, saranno riferite le relative somme nella parte passiva in fine del conto d'amministrazione sotto la rubrica *Pagamenti spettanti al patrimonio del beneficio.*

ONORARIO D'AMMINISTRAZIONE PEI SUBECONOMI.

§ 4.° Art. 1.° Quando non occorre di far riparto di rendite per essere ritardata la provvista oltre il secondo anno d'amministrazione, o perchè si tratti di un beneficio sotto sequestro, o perchè tutta la rendita del beneficio sia erogabile nell'adempimento de' pesi inerenti per celebrazione di messe od altro, in tal caso l'onorario del Subeconomo da calcolarsi nel conto d'amministrazione si prende sulla somma da esso realmente riscossa dipendentemente dalle rendite sì arretrate che correnti (art. 28 della Norma), esclusi i capitali ed ogni altro introito riferibile al patrimonio di cui si è fatta parola sotto *h*, giusta il Dispaccio Governativo 28 maggio 1819, N. 11145-1980.

2.° Se occorre di fare riparto, l'onorario si calcola su tutta la rendita lorda esatta e da esigersi ineccepibilmente dal Subeconomo a saldo dell'anno d'amministrazione.

3.° Quando si tratta di conto finale per essersi riconferito il beneficio, ancorchè sia il caso di riparto, si calcola l'onorario soltanto sulla somma introitata dal Subeconomo dipendentemente dalle rendite di quell'anno d'amministrazione, mentre i relativi residui crediti, che per avventura sussistessero, si assegnano al nuovo provvisto ond'essere riscossi a cura di lui conseguentemente al disposto dal § 2.° della Circolare Governativa a stampa 1.° aprile 1822.

4.° Dietro le premesse massime compete ai Subeconomi giusta il disposto degli articoli 28 e 29 della Norma provvisoria, l'onorario dell'8 per 100 pel primo anno di amministrazione d'un beneficio qualunque, e l'onorario del 5 per 100 per gli anni successivi. Il primo anno d'amministrazione si computa pei Subeconomi in attività di servizio a principiare dal giorno del processo verbale dell'assunto possesso, e pei Subeconomi sostituiti dal giorno del Decreto di loro nomina quando ne assumano immediatamente le funzioni, ovvero dal giorno precisato nello stesso Decreto. Però,

ove si verificassero riscossioni per laudemj, o si trattasse di beneficj coadjutorali, la cui rendita sia costituita per intero sull'I. R. Monte, anche pel primo anno di amministrazione, compete ai Subeconomi l'onorario del solo 5 per 100 a termini del Dispaccio Governativo 27 marzo 1829, N. 7524-1172 e della già citata Circolare Governativa 30 marzo 1825, N. 8171-1499, confermata col Dispaccio 17 settembre 1828, N. 25668-3856, P.

5.° Conseguentemente all'art. 4.°, se il Subeconomo presenta il conto dopo compito il primo anno d'amministrazione, in tal caso si calcola l'onorario dell'8 per 100 soltanto sulle rendite effettivamente dal medesimo introitate entro lo stesso primo anno, e sugli introiti fatti posteriormente dal Subeconomo, sebbene riguardino rendite riferibili al medesimo primo anno d'amministrazione, si computa il solo 5.

6.° Non compete onorario al Subeconomo sulle somme che avesse a ritirare dal suo antecessore per avanzi intercalari od altri fondi presso di esso rimasti.

7.° Non si ammette pure onorario sugl'introiti dipendenti da rimborso per ispese di carichi e di campagna spettanti ai mezzadri; anzi, dovendosi come si è notato sotto *o*, esporre per dette spese soltanto la quota padronale, non dovranno essi rimborsi figurare nel conto d'amministrazione. Al contrario se i coloni fossero tenuti pagare al padrone, oltre il fitto in contanti ed in generi, qualche somma per carichi, sulla stessa somma considerata come parte di rendita da porsi in aumento del fitto onde costituirne la reale annualità si ammette in favore del Subeconomo l'onorario, come lo si ammette pure su quelle somme che gli affittuarj pagassero per carichi in conto fitto ed a comodo del locatore.

ONORARIO PEI SINDACI CAPITOLARI.

§ 5.° L'onorario pei Sindaci capitolari si limita al 5 per 100 qualunque sia l'anno d'amministrazione, giusta il citato art. 29 della Norma provvisoria. Esso onorario dovrà calcolarsi sugl'introiti soltanto della quota di rendita prebendale, di cui essi Sindaci, sono tenuti a render conto, mentre gl'introiti della parte di rendita re-

sidenziale devono distribuirsi separatamente dai Sindaci medesimi, a termini della Circolare Ministeriale 27 gennajo 1808, N. 894.

CONTO DI RIPARTO.

§ 6.° Art. 1.° Il conto di riparto sarà pure compilato giusta il modello *B*, redattosi sopra alcuni casi pratici che presentano le maggiori difficoltà nell'esecuzione. A cotesto conto dovrà sempre premettersi il prospetto delle rendite, dei pesi e delle spese già descritte nel conto di amministrazione con ordine di rubriche però diverso, dovendosi in esso prospetto riunire in colonna separata le rendite che scadono ad una stessa epoca onde farne un'unica ripartizione a risparmio di operazioni, indi descriversi le altre rendite che maturano in epoche differenti, le quali devono dividersi parzialmente ad una ad una. Egualmente collo stesso prospetto sono a sommarsi in colonna separata le spese ed i pesi gravanti particolarmente una o più rendite, ed i pesi e le spese che fossero a carico soltanto di alcuna delle parti, onde farne pure nel riparto l'applicazione a seconda; indi sono a descriversi gli altri pesi e le altre spese divisibili ad una ad una in proporzione delle rendite che ne sono affette.

2.° Le rendite di difficile riscossione od inesigibili (che per regolarità sono da calcolarsi nel conto d'amministrazione egualmente che le esigibili) non devono comprendersi nell'anzidetto prospetto. Le rendite di difficile riscossione si riportano nell'appendice al conto di riparto, giusta l'esempio dato nel modello *B*, ove ne vien fatto separato assegno alle parti pel caso siano esatte. Per le rendite poi assolutamente inesigibili si richiamano i Subeconomi all'osservanza dell'art. 8 del Regolamento 14 aprile 1828.

DIVISIONE DELLE RENDITE.

§ 7.° Le rendite si dividono giorno per giorno ossia a *dietim* (art. 1.° dell'Appendice 4 agosto 1818) fra l'antecessore beneficiato od eredi, il vacante ed il nuovo provvisto pel periodo di tempo che ad essi appartiene giusta le seguenti massime.

Art. 1.° Per l'antecessore si calcola il *dietim* dall'epoca in cui ha principio la decorrenza delle rendite secondo la loro natura notata sotto *b, c, d, e,* del conto d'amministrazione § 3.° sino a tutto il giorno della morte se trattasi di un beneficiato defunto, sino a tutto il giorno antecedente alla rinunzia se trattasi di un beneficiato rinunziante, e sino a tutto il giorno antecedente alla placitazione Governativa della bolla di canonica istituzione ad altro beneficio se trattasi di un beneficiato promosso.

2.° Pel vacante si computa il *dietim* dal giorno immediatamente successivo a quello calcolato a favore del beneficiato antecessore sino a tutto il giorno che precede la placitazione Governativa della bolla del nuovo investito, od altrimenti, quando il beneficio non sia riconferito, sino a tutto il giorno in cui scadono le annualità delle singole rendite.

3.° Pel nuovo investito il *dietim* viene calcolato dal giorno della Governativa placitazione della bolla o dell'approvazione di sua nomina (articolo 1.° della Circolare Governativa 1.° aprile 1822) (1) sino a tutto il giorno della scadenza dell'annualità delle singole rendite.

4.° Qualora vi fosse alcuna rendita che scadesse alla Pasqua di Risurrezione od in altra festa mobile, essa rendita dovrà dividersi fra le parti in proporzione del tempo decorso dall'una Pasqua o festa mobile all'altra conseguentemente all'art. 1.° dell'Appendice 4 agosto 1818, e giusta l'esempio dato nel modello *B*.

5.° Come poi nei conti si fa calcolo del mese aritmetico di trenta giorni, così accadendo la vacanza o la provvista di un beneficio nel giorno 28 febbrajo (o 29 se anno bisestile), ed avvenendo che un beneficiato soccomba od ottenga la Governativa placitazione della bolla di canonica istituzione ad altro beneficio nel giorno 31 di alcun mese, si regolerà il *dietim* a mese aritmetico: se poi un beneficiato rinunziasse nel giorno 31, la rinunzia dovrà ritenersi avvenuta il primo del mese successivo.

---

(1) Ciò è conforme anche alle disposizioni vigenti sul R. Placito.

RIPARTIZIONE DEI PESI E DELLE SPESE.

§ 8.° Art. 1.° I pesi e le spese comuni, cioè quei pesi e quelle spese che non sono applicabili in totalità ad un solo condividente, si dividono fra le parti in proporzione delle quote delle differenti rendite alle stesse parti assegnate. Alcuni pesi ed alcune spese sono divisibili in proporzioue delle totalità delle rendite, ed altri in proporzione soltanto di alcune di esse od anche di una sola rendita, come nei casi figurati nel modello *B*.

2.° Si applica in totalità al vacante la spesa della carta bollata pel processo verbale di vacanza o di sequestro, giusta la Governativa Circolare 21 luglio 1824, n.° 19429-3112, e pel certificato del possesso de' fondi, la spesa per le riparazioni occorenti durante l'amministrazione subeconomale di cui è cenno sotto *q*, § 3.°, l'assegno al Vicario spirituale pel servizio in tempo di vacanza, ed ogni altra spesa riguardante la conservazione della dote beneficiaria e gl'introiti spettanti al patrimonio del beneficio.

3.° Quelle spese da calcolarsi pel conto d'amministrazione sotto la rubrica *Anticipazioni* per le sementi ed assegno al Vicario nel servizio prestato a comodo del nuovo provvisto dopo la placitazione Governativa, delle quali è cenno sotto *o* e *p* del § 3.°, e per altri oggetti incumbenti esclusivamente allo stesso nuovo provvisto devono nel riparto applicarsi per intiero al medesimo.

§ 9.° L'onorario del Subeconomo si descrive nel conto di riparto per l'identica somma già calcolata nel conto d'amministrazione. Ove poi l'antecessore beneficiato od il nuovo provvisto dovessero rifondere al Subeconomo qualche somma a compimento della quota spettante al vacante per riscossioni da essi fatte oltre la propria competenza, in tal caso sarà altresì calcolato nel conto di riparto a favore del Subeconomo l'onorario sulla relativa rifusione nella misura dell' 8 o del 5 per 100 a seconda delle norme additate nel § 4.° Lo stesso dicasi quando il nuovo provvisto avesse a riscuotere somma maggiore della propria competenza dipendentemente anche dai crediti che fossero assegnati al medesimo da esigersi. Quando però l'antecessore od il nuovo provvisto doves-

sero rifondere al Subeconomo qualche somma a compimento della quota di spesa ad essi addebitata nel riparto, sopra tale rifusione non dovrà calcolarsi l' onorario.

§ 10.° Sarà posto a carico di ciascuna delle parti condividenti l' onorario d' amministrazione in ragione degl' introiti fatti pel loro conto dal Subeconomo.

Ove questi avesse riscosso o dovesse riscuotere somma maggiore della quota di rendita lorda assegnata nel riparto al vacante, l' onorario da porsi a carico dello stesso vacante si prende sulla medesima quota, e per l' eccedenza dell' introito a fronte di essa quota l' onorario si addebita all' antecessore beneficiato ed al nuovo provvisto in ragione di quanto fosse stato per loro conto esatto dallo stesso Subeconomo.

All' incontro quando il Subeconomo avesse riscosso o dovesse riscuotere somma minore della quota di rendita assegnata al vacante per essersi esatto e pagato dall' antecessore beneficiato e dal nuovo provvisto, o dall' uno o dall' altro somma maggiore della rispettiva loro quota di rendita e di spesa, in tal caso l' onorario a carico del vacante sarà calcolato soltanto sulla somma che effettivamente avrà esatto o dovrà esigere il Subeconomo a saldo della competenza dello stesso vacante.

§ 11.° Per l' applicazione dell' onorario d' amministrazione a carico delle parti gl' introiti del Subeconomo si ritengono fatti primieramente per conto del beneficiato antecessore, indi per conto del beneficio, poscia del nuovo provvisto.

§ 12.° Ritenuto quanto si è detto ai §§ 4.°, 10.° ed 11.° e supposto

a) che la rendita lorda di un beneficio della somma in tutto di lire 1000 venga assegnata come segue, cioè

All' antecessore beneficiato per	lir.	500. —
Al vacante per	»	220. —
Al nuovo provvisto per	»	280. —
Rendita lorda in tutto	»	1000. —

b) che la stessa rendita sia stata riscossa come segue:

Dal beneficiato antecessore per		lir.	200. —
Dal Subeconomo	nel 1.° anno d'amministrazione lir.	400. —	
	nel 2.° anno »	250. —	
		»	650. —
Dal nuovo provvisto per crediti assegnati da esigersi . . .		»	150. —
		lir.	1000. —

L'onorario dell'8 per 100 sarà calcolato a carico del beneficiato antecessore sopra lire 300 scosse per suo conto dal Subeconomo nel primo anno d'amministrazione a compimento della rendita di lire 500 al medesimo antecessore assegnata, indi a carico del vacante sulle restanti lire 100 esatte pure dal Subeconomo nel primo anno d'amministrazione per conto del beneficio.

E sarà poscia calcolato a carico del vacante medesimo l'onorario del 5 per 100 sopra lire 120 riscosse dal Subeconomo dopo il primo anno d'amministrazione a saldo della rendita di lire 220 assegnata al beneficio, indi verrà computato a carico del nuovo provvisto l'onorario pure del 5 per 100 sopra le rimanenti lire 130 esatte egualmente dal Subeconomo dopo il primo anno d'amministrazione per conto dello stesso nuovo provvisto.

§ 13.° Nel caso contemplato nell'ultima parte del § 10.°, cioè che l'onorario d'amministrazione a carico del vacante debba misurarsi soltanto sulla somma che il Subeconomo avrà effettivamente esatto o dovrà esigere a saldo della competenza del vacante medesimo, servirà d'esempio la seguente dimostrazione:

Dato che l'anzidetta rendita di lire 1000 venga egualmente assegnata nel riparto, cioè

Al beneficiato antecessore per	lir.	500. —
Al vacante per	»	220. —
Al nuovo provvisto per	»	280. —
Sommano	lir.	1000. —

E che pei pesi e per le spese, non compreso l'onorario d'amministrazione, vengano applicate ai medesimi le seguenti quote, cioè

Al beneficiato antecessore	lir.	75. —
Al vacante	»	48. —
Al nuovo provvisto	»	32. —
Totale	lir.	155. —

E supposto che le parti abbiano riscosso e pagato come segue:

a) L'antecessore beneficiato abbia riscosso lire 550, cioè lire 50 di più della propria quota di rendita . . . lir. 50. —

E pagato lire 80, cioè lire 5 oltre la sua quota de' pesi e delle spese . . . . . » 5. —

Dovrebbe l'antecessore medesimo corrispondere al Subeconomo . . . . . lir. 45. —

b) Il nuovo provvisto abbia esatto per conto proprio lire 340, cioè più della propria quota di rendita . . . . . lir. 60. —

E pagato lire 40, cioè lire 8 oltre la sua quota de' pesi e delle spese . . . . » 8. —

Dovrebbe esso nuovo provvisto corrispondere al Subeconomo . . . . . » 52. — » 52. —

Sarebbero da riceversi in tutto dal Subeconomo lir. 97. —

c) Il Subeconomo abbia effettivamente riscosso in conto della rendita spettante al vacante . . . . . » 110. —

Totale riscosso e da riscuotersi dal Subeconomo, su cui soltanto potrebbe competergli l'onorario . . . lir. 207. —

Ed abbia pagato a conto delle lire 48, quota dei pesi e delle spese applicata al vacante . . . . . » 35. —

Rinviene la competenza netta del vacante come abbasso in . . . . . lir. 172. —

Quota di rendita assegnata al vacante . . . . . lir. 220. —

Quota dei pesi e delle spese . . . . » 48. —

Competenza netta lir. 172. —

§ 14.° Accade talvolta che il beneficiato antecessore od il nuovo provvisto, avendo riscosso più di quanto sarebbe loro dovuto, devono compensarsi l'eccesso. In tal caso a semplificazione del conto, e per non aggravare le parti dell'onorario d'amministrazione, la somma da rifondersi non si fa passare per le mani del Subeconomo, ma la si assegna nella coadequazione sottoposta al conto di riparto da pagarsi direttamente dall'antecessore al nuovo provvisto, o viceversa a seconda che l'uno o l'altro ne sia il debitore. Quando però anche il Subeconomo abbia esatto somma maggiore della competenza del vacante, sicchè debba farne compenso del pari che l'antecessore ed il nuovo provvisto a quella di queste ultime due parti che ha riscosso meno della propria competenza, in questo caso dovendo farsi il compenso per una sola mano, la somma che fosse dovuta dall'antecessore o dal nuovo provvisto dovrà essere riscossa dal Subeconomo e posta a suo debito nella coadequazione, onde questi ne faccia poi il pagamento al creditore in unione alla somma più scossa da esso Subeconomo oltre la competenza del vacante, e sulla stessa somma da rifondersi dall'antecessore o dal nuovo provvisto sarà calcolato l'onorario d'amministrazione.

§ 15.° In fine del conto di riparto sarà fatto il riassunto delle attività e passività applicate alle singole parti, che servirà di prova dello stesso conto, e sarà pur fatta la coadequazione pel più o meno dalle parti medesime riscosso o pagato, e di quanto dovessero esigere o pagare, siccome è data norma nel modello *B*, modificando a seconda de' casi la disposizione e le cifre della coadequazione stessa. Quando però tutte le rendite di un beneficio maturassero ad una stessa epoca e fossero state riscosse in totalità dal Subeconomo, e tutti i pesi e le spese fossero comuni alle parti, in tal caso non occorrerà eseguire il riparto separato delle rendite, dei pesi e delle spese, ma per semplificazione si sottrarrà dal montare delle rendite la somma complessiva dei pesi e delle spese compreso l'onorario del Subeconomo, e verrà divisa soltanto fra le parti la rendita netta.

AVVERTENZE GENERALI.

§ 16.° Nei modelli *A* e *B* si è supposto il caso di un beneficio vacante per promozione di un beneficiato ad altro beneficio: quando però le vacanze derivassero dalla rinunzia o dalla morte di un beneficiato, saranno nei conti variate a seconda de' casi le relative indicazioni.

§ 17.° Restano diffidati i Subeconomi e Sindaci capitolari che, ove i conti non fossero compilati giusta le norme tracciate nelle presenti istruzioni e secondo l' ordine e la forma portata dai detti modelli *A* e *B* e relative distinte I, II, III e IV, saranno rimandati per riforma.

N. B. Si ommettono i §§ 18 e 19 in cui si dispensano i Subeconomi dal presentare i conti dei beneficì sussidiati per supplemento di congrua e quelli delle Coadiutorie di semplice ufficio costituite per intero in Certificati di Rendita Pubblica. Il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti con Disp. 19 agosto, 1862 N. 61043 determinava che i Subecocomi e Sindaci capitolari nelle Provincie di Lombardia dovranno produrre all'Economato Generale in Milano per l'opportuna revisione ed anche per la competente applicazione degli intercalari a sensi dell' art. 2 del R. Decreto 26 settembre 1860, N. 4314 i conti annuali di ogni beneficio o cappellania ecclesiastica o laicale, manuale e d' ogni legato di culto di qualsivoglia reddito cadente in loro amministrazione.

MODELLO A.

CONTO D' AMMINISTRAZIONE

per l' anno 1831 del beneficio parrocchiale sotto il titolo di S . . . . . nel Comune di . . . . . Distretto di . . . . . n.° . . . . Provincia di . . . . rimasto vacante il 31 maggio detto anno per promozione del Sacerdote N. N. alla Parrocchia di . . . . . e riconferito al Sacerdote N. N. colla placitazione Governativa 31 ottobre stesso anno 1831, n.° . . . .

AVVERTENZA

Per comodità delle parti si potrà far uso delle vecchie misure con che però si aggiunga il ragguaglio delle misure decimali.

CONTO *d'amministrazione per l'anno 1831 del bene*

Attività

	Arretrato a tutto il 1830		Annualità ossia rendita 1831		Totale		Introiti fatti		Resta atti a tu il 18
Fitti delle case . . . . . lir.	....	..	30	00	30	00	30	00	....
Fitti dei beni in contanti . . . . . »	....	..	590	00	590	00	500	00	90
Fitti dei beni in generi . . . . . »	....	..	153	00	153	00	100	00	53
Frutti di parte padronale sui fondi affittati a generi . . . . . »	....	..	55	00	55	00	55	00	....
Prodotti di fondi lavorati per economia . . . »	240	00	196	00	436	00	436	00	....
Simili a mezzadria . . . . . »	....	..	140	00	140	00	140	00	....
Decime e primizie . . . . . »	....	..	62	00	62	00	62	00	....
Livelli attivi . . . . . »	....	..	75	00	75	00	65	00	....
Legati attivi . . . . . »	....	..	20	00	20	00	20	00	....
Interessi di capitali e censi . . . . . »	600	00	600	00	1200	00	600	00	600
Rendite sull'I. R. Monte dello Stato . . . . . »	....	..	85	00	85	00	85	00	....
Assegni e prestazioni attive . . . . . »	700	00	700	00	700	00	1400	00	....
Proventi diversi ordinarj e straordinarj . . . »	....	..	50	00	50	00	50	00	....
Sommano lir.	1540	00	2756	00	4296	00	3543	00	743

Introiti spettanti al patrimonio del beneficio . . . . . lir 450 00

Totale degl'introiti fatti . . . . . » 4003 00

Riassunto *degl' intro*

Dall'antecessore come dalla distinta . . . . . .

Dal Subeconomo { in conto d'amministrazione . . . . . .
ed in conto del patrimonio . . . . . .

Dal nuovo provvisto . . . . . .

Restanze attive e passive a saldo come dalla distinta . .

rocchiale di S. . . . . del Comune di . . . . . .

Passività

	Arretrato a tutto il 1830		Annualità ossia pesi e spese 1831		Totale		Pagamenti fatti		Restanze passive a tutto il 1831	
richi prediali e sovrimposte locali . . . . lir.	....	..	140	00	140	00	140	00	....	..
ese di campagna . . . . . »	48	00	40	00	88	00	88	00	....	..
tti passivi . . . . . »	....	..	20	00	20	00	20	00	....	..
velli e decime passive . . . . . »	....	..	10	00	10	00	10	00	....	..
iparazioni . . . . . »	....	..	10	50	10	50	10	50	....	..
egati passivi ed obblighi del beneficio . . . »	29	81	200	35	230	16	230	16	....	..
ssegni e prestazioni passive . . . . . »	....	..	5	31	5	31	5	31	....	..
teressi di capitali e censi passivi . . . . . »	....	..	25	00	55	00	25	00	....	..
ese diverse . . . . . »	....	..	222	28	222	28	222	28	....	..
norario d'amministrazione . . . . . »	....	..	177	74	177	74	177	74	....	..
Sommano . . . lir.	77	81	851	18	928	99	928	99	....	..
nticipazioni di spese . . . . . »	....	..	69	13	69	13	69	13	....	..
Sommano . . . lir.	77	81	920	31	998	12	998	12	....	..

agamenti spettanti al Patrimonio del beneficio . . . . . lir.	450	00
Totale dei pagamenti fatti . . . . . »	1448	12

le' pagamenti fatti.

	Introiti		Pagamenti	
. . . . . I. lir.	1042	50	110	41
. . . . . (II.) »	1540	50	750	76
. . . . . (II.) »	450	00	450	00
. . . . . III »	970	00	136	95
Totale . . . . . lir.	4003	00	1448	12
. . . . . IV »	743	00	....	..
lir.	4746	00	1448	12

. . . . . 15 marzo . . .

Il Subeconomo N. N.

I.ª

DISTINTA *delle riscossioni e de' pagamenti fatti dall' antecessore beneficiato promosso.*

			RISCOSSIONI PER L'ARRETRATO		
			Interessi di capitali e censi.		
1830	15	Dicembre	Da Cova Ignazio pel primo semestre d' interessi dell' annualità 1830 maturati sotto questo giorno 15 dicembre sopra il capitale di lire 15000 mutatogli al 4 per 100, come da istromento 15 giugno 1828 a rogito del dott. Giuseppe Riva notajo residente in Milano . . . L.	300	00
			Assegni e prestazioni attive.		
1831	2	Maggio	Dal Comune di . . . . . per prestazione maturata alla Pasqua di Risurrezione 1831, cioè il giorno 3 aprile detto anno . . . . . »	700	00
			Somma delle riscossioni per l' arretrato . L.	1000	00
			RISCOSSIONI PER L' AMMINISTRAZIONE CORRENTE		
			Rendita sull' I. R. Monte.		
»	»	detto	Dall' I. R. Monte dello Stato pel primo semestre della rendita maturata il 30 aprile p.° p.° sopra la cartella n.°. . . . . in data 1.° maggio 1824 . . . . . »	42	50
			Totale delle riscossioni fatte dall'antecessore L.	1042	50
			Pagamenti per l' arretrato.		
			Quota del legato annuo di lire 60. 65 per messe n.° 50 sopra la totale rendita 1831 di lire 2706 descritta nel conto d' amministrazione in proporzione della parziale rendita arretrata di lire 1330 emergente dal modello *B* lire 29. 81.		

			Somme retroscritte . . . . . L.					29	81	1042	50
			PAGAMENTI PER L'AMMINISTRAZIONE CORRENTE								
			Carichi prediali e sovrimposte locali.								
1830	20	Dicembre	Al Ricevitore comunale per la prima rata dell'anno camerale 1831, come da confesso n.° 1. . . . . L.			32	65				
1831	18	Marzo	Al suddetto per la seconda rata, come da confesso n.° 2. . . . »			32	65				
			L.			65	30				
			Spese di campagna.								
1830	12	Ottobre	Per mezzo carro di concime a lir. 10. . . . . L.	5	00						
»	26	detto	Per staja 2 frumento di semente a lir. 30 . . . »	7	50						
»	28	detto	Per aratura mezza bolcogna . . . . . »	2	50						
			L.	15	00	15	00				
			Spese diverse.								
1831	2	Maggio	Carta bollata per la quitanza all'I. R. Monte . . . . . L.			—	30				
			L.			80	60	80	60		
			Totale de' pagamenti fatti dall'antecessore L					110	41		

II.ª

DISTINTA *delle riscossioni e de' pagamenti fatti dal Subeconomo.*

			RISCOSSIONI PER L'ARRETRATO							
			Interessi di capitali e censi.							
1831	30	Giugno	Da Cova Ignazio pel secondo semestre di interessi dell'anno 1830 maturati il 15 giugno 1831 . . . . . L.						300	00
			RISCOSSIONI PER L'AMMINISTRAZIONE CORRENTE.							
			Fitti delle case.							
»	11	Novembre	Da De Micheli Pietro per fitto oggi scaduto d'una porzione della casa beneficiaria . . . . . L.				30	00		
			Fitti de' beni in contanti.							
»	15	Agosto	Da Malerba Giorgio a conto del semestre di fitto scaduto a S. Lorenzo di annue lire 590 . . . . . L.	200	00					
»	11	Novembre	Dal suddetto a saldo del primo semestre ed a conto del secondo oggi scaduto, in tutto »	300	00					
			Sommano . . L.	500	00		500	00		
			Fitti de' beni in generi.							
»	2	Agosto	Da Pastori Girolamo a conto di fitto del corrente anno, cioè							
			Frumento mogg. 2 a lir. 30 . L.	60	00					
			Pollastri d'app. n.º 10 a lir. 1 »	10	00					
			Per carichi . . . . . »	30	00					
			L.	100	00		100	00		
						L.	630	00	300	00

			Somme retroscritte . . L.			630	00	300	00
			Frutti di parte padronale sui fondi affittati a generi.						
1831	25	Giugno	Da Sartorio Giovanni per importo di libbre 30 galetta a lire 3 austr. lire 90; metà di parte padronale . . . . . L.	45	00				
»	5	Ottobre	Da Valli Giuseppe per importo di libbre 100 uva di parte padronale vendutagli a lire 10 austr. al 100 . . . . . »	10	00				
			L.	55	00	55	00		
			Prodotto de' beni lavorati per economia.						
»	11	Giugno	Da Brioschi Antonio per importo di fasci 10 fieno maggengo vendutogli a lire 6 al fascio L.	60	00				
»	27	Luglio	Dal suddetto per importo di fasci 6 fieno agostano vendutogli a lire 4 . . . . . »	24	00				
»	20	Agosto	Da Formenti Luigi per moggia 1, staja 4 frumento vendutogli a lire 30 . . . . . »	45	00				
»	15	Settembre	Da Galazzi Giuseppe per fasci 5 fieno terzuolo vendutogli a lire 3.80 al fascio . . . . . »	19	00				
»	»	detto	Dal suddetto per staja 2 noci pel prezzo convenuto di . . . »	3	00				
»	4	Ottobre	Dal suddetto per libbre 200 uva del giardino vendutagli a lire 7,50 al 100 . . . . . »	15	00				
			L.	166	00	166	00		
					L.	851	00	300	00

			Somme controscritte . . . L.			851	00	300	00
			Prodotto de' beni lavorati a mezzadria.						
1831	4	Luglio	Da Arnaboldi Pietro per moggia 2 segale di parte padronale vendutagli a lire 20 al moggio . . . . . L.	40	00				
»	»	detto	Simile per moggia 2 frumento a lire 30 . . . . . »	60	00				
»	14	Ottobre	Da Cozzi Nicola per brente 2 vino a lire 19 . . . . . »	38	00				
»	»	detto	Simile per staja 1 torchiato a lire 6 la brenta . . . . . »	2	00				
			L.	140	00	140	00		
			Decime e primizie non convenzionate.						
»	20	Agosto	Da Formenti Luigi per moggia 1, staja 4 frumento di decima vendutogli a lire 30 al moggio . . . . . »	45	00				
»	»	detto	Dal suddetto per staja 4 segale di primizia corrisposta dalle famiglie del paese a lire 20 al moggio . . . . . »	10	00				
»	3	Novembre	Da Nicolini Giovanni per staja 4 miglio di primizia come sopra vendutogli a lire 14 al moggio . . . . . »	7	00				
			L.	62	00	62	00		
			Livelli attivi.						
»	4	Luglio	Da Pedroli Giovanni per livello in generi, cioè frumento moggia 1 venduto a Formenti Luigi a lire 30 al moggio . . . . . L.	30	00				
			L.	30	00	1053	00	300	00

			Somme retroscritte . . L.	30	00	1053	00	300	00
1831	4	Luglio	Segale moggia 1 venduta al suddetto a lire 20 . . . . . »	20	00				
			L.	50	00				
»	11	Novembre	Da Bernasconi Vincenzo per l'annualità del livello in contanti maturato in questo giorno 11 novembre . . . . . »	25					
			L.	75	00	75	00		
			Legati attivi.						
»	31	Dicembre	Dall' Ospitale maggiore di Milano a saldo del legato maturato nel controscritto giorno 31 dicembre . . . . . L.			20	00		
			Rendite sull' I. R. Monte.						
»	2	Novembre	Dall'I. R. Monte dello Stato pel secondo semestre maturato 31 ottobre p.° p.° della rendita della cartella n.° . . . in data 1.° maggio 1824 . . . . . »			42	50		
			Riscossioni per rendite ordinarie dell'amministrazione corrente . . . L.			1190	50	1190	50
			Proventi diversi ordinarj e straordinarj.						
»	11	detto	Da Bernasconi Vincenzo per laudemio in causa del trapasso dell' utile dominio verificatosi nel tempo della vacanza del beneficio . . . . . »					50	00
			Riscossioni fatte dal Subeconomo per rendite ordinarie e straordinarie arretrate e correnti . . . . . L.					1540	50

			Somma controscritta . . L.	. .	. .	1540	50
			Introiti spettanti al patrimonio del beneficio.				
1831	10	Dicembre	Da Poli Giovanni per importo di tre piante state atterrate dal vento sui fondi beneficiarj e vendutegli con autorizzazione 22 novembre p.° p.°, n.° 28327-4230 dell'I. R. Delegazione provinciale . . . . . L.	120	00		
»	31	detto	Dal Comune di . . . . per prezzo di fondo stato occupato nella formazione della nuova strada comunale, come da perizia approvata con Ordinanza delegatizia 30 novembre p.° p.°, n.° 30120-4720 . . . . . »	330	00		
			Introiti spettanti al patrimonio del beneficio in tutto . . . . . L.	450	00	450	00
			Totale delle riscossioni fatte dal Subeconomo . . . . . L.	. .	. .	1990	50
			Pagamenti per l'arretrato.				
			Nessumo.				
			PAGAMENTI PER L'AMMINISTRAZIONE CORRENTE.				
			Carichi e sovrimposte.				
»	18	Giugno	Per la terza rata del corrente anno camerale, come da confesso n.° 3 . . L.	36	00		
»	20	Settembre	Per la quarta ed ultima rata oggi maturata, come da confesso n.° 4 . . . »	37	80		
			Sommano . . . . L.	73	80		
			Si deducono per la quota a carico del colono mezzadro sopra scudi . . . . a centesimi . . . . . »	3	00		
			Residuano . . . . L.	70	80		

			Somme retroscritte . . . L.			70	80	1990	50
			Spese di campagna.						
1831	11	Novembre	Per n.° 14 giornate compensate ai coloni pel taglio del fieno maggengo, agostano e terzuolo, e pel raccolto del frumento, delle noci e dell'uva a centesimi 66. 2 cadauna giornata L.	9	27				
»	»	detto	Per precario d'acqua, come da confesso n.° 5 . . . . . »	9	73				
			L.	19	00	19	00		
			Fitti passivi.						
»	»	detto	Ad Ercole Bossi per fitto di una stanza che serve per riporre i generi, come da confesso n.° 6 . . . . . L.			20	00		
			Livelli e decime passive convenzionate.						
»	»	detto	A Re Pietro a saldo del livello maturato sotto questo giorno 11 novembre ed assentato sopra un fondo beneficiario, come da confesso n.° 7 . L.			10	00		
			Riparazioni.						
»	14	Luglio	Al capo mastro Giuseppe Romanone per giornate e somministrazioni di materiale occorse per alcune riparazioni istantanee oltre quelle già fatte eseguire dal promosso, come da specifica e confesso n.° 8 . . . . . L.			10	50		
			L.			130	30		

			Somme controscritte . . . L.			130	30	1990	50
			Legati passivi.						
1831	31	Dicembre	Al Sacerdote Sigismondo Anelli per limosina di n.° 100 messe celebrate a saldo del corrente anno a lire 1. 21. 3. come da confesso n.° 9 . . . . . L.			121	30		
			Assegni e prestazioni passive.						
»	»	detto	Al Parroco Vicario foraneo di . . . . Sacerdote N. N. a saldo della prestazione convenuta pagarsi sotto questo giorno 31 dicembre di libbre 3 cera a lire 1. 77 cadauna libbra a carico della rendita portata dalla cartella del Monte, come dal confesso n.° 10 L.			5	31		
			Interessi de' capitali e censi passivi.						
1832	3	Gennajo	Alla Mensa vescovile di . . . . . a saldo dell'annuo censo scaduto sotto questo giorno 3 gennajo a carico delle rendite maturate al S. Martino 1831, come da confesso n.° 11 . . . . . L.			25	00		
			Spese diverse.						
1831	2	Giugno	Carta bollata pel processo verbale di possesso assunto in vacanza L.	—	30				
»	4	detto	Al Commissario distrettuale pel certificato di possesso dei fondi beneficiarj, come da confesso n.° 12 . . . . . »	1	90				
»	2	Novembre	Carta bollata pel confesso all'I. R. Monte . . . . . »	—	30				
»	11	detto	Simile pel confesso rilasciato al livellario Bernasconi per le pagate lire 25 . . . . . »	—	30				
			L.	2	80	281	91	1990	50

			Somme retroscritte . . L.	2	80	281	91	1990	50
1831	30	Novembre	Onorario al Vicario spirituale pei servigi prestati dal primo giugno al 29 ottobre p.° p.° inclusi, che sono mesi 4 e giorni 29 a lire 44. 13 al mese, come da confesso n.° 13 . . . . . L.	219	18				
			L.	221	98	221	98		
			Anticipazioni di spese.						
»	25	Ottobre	Per staja 2 frumento di semente pel raccolto dell'anno 1832 comperato a lire 36 al moggio . . . . . L.	9	00				
»	»	detto	Carra 1 concime . . . . . »	13	00				
»	»	detto	Per aratura mezza bolcogna. . »	3	00				
			Anticipazioni per ispese di campagna . . . . . L.	25	00				
»	30	Novembre	Onorario al Vicario spirituale per servigi prestati per comodo del nuovo provvisto per un mese dal 30 ottobre al 29 novembre 1831 inclusi . . . . »	44	13				
			Sommano . . L.	69	13	69	13		
			Sommano i pagamenti fatti dal Sub.° L.			573	02		
			Onorario d'amministrazione.						
			Al Subeconomo per suo onorario in ragione dell'8 per 100 sopra lire 2190. 50 (cioè lire 1490. 50 riscosse dal medesimo, e lire 700 riscosse per suo conto dal nuovo provvisto) . . . . L.	175	24				
			L.	175	24	573	02	1990	50

			Somme controscritte . . L	175	24	573	02	1990	50
			Allo stesso per simile al 5 per 100 sopra lire 50 esatte per laudemio . . . . . »	2	50				
			Somma l'onorario d'amministrazione . . . . . »	177	74	177	74		
			Sommano L			750	76		
			Pagamenti spettanti al patrimonio del beneficio.						
1832	30	Gennajo	Depositate nella Cassa provinciale della diretta dietro Ordinanza delegativa 24 gennajo 1832, n.° . . . . . L.			450	00		
			Totale dei pagamenti fatti dal Subeconomo compreso l'onorario d'amministrazione . . . . . »			1200	76		

III.ª

DISTINTA *delle riscossioni e dei pagamenti fatti dal nuovo provvisto.*

			RISCOSSIONI PER CONTO PROPRIO		
			Prodotti di fondi lavorati per economia riferibili all' arretrato.		
1832	12	Gennajo	Sette noni della somma di lire 270 ricavata dalla legna cedua del bosco detto Nizzolaro maturo di nove anni, fatto tagliare dal nuovo provvisto, venduta in *meda* a Giovanni Grosso previa regolare perizia 3 corrente mese dell'agrimensore Felice Pulice, riferibili all' arretrato 1829 retro . . . . . L.	210	00
			Un nono delle dette lire 270 relativo all'arretrato 1830 . . . . . »	30	00
			Sommano le riscossioni riferibili all' arretrato L.	240	00
			Prodotti suddetti riferibili all' amministrazione corrente.		
»	»	detto	Un nono della detta somma di lire 270 spettante all'anno economico 1831 . . . . . »	30	00
			Somma delle riscossioni fatte dal nuovo provvisto per conto proprio . . . . . L.	270	00
			RISCOSSIONI PER CONTO DEL SUBECONOMO		
			Assegni e prestazioni attive riferibili all' amministrazione corrente.		
»	24	Aprile	Dal Comune di . . . . per prestazione maturata alla Pasqua di Risurrezione 1832, cioè il giorno 22 aprile detto anno . . . . . L.	700	00
			Totale delle riscossioni fatte dal nuovo provvisto per conto proprio e per conto del Subeconomo . . . . . L.	970	00

Avvertenza.

Il ricavo delle legne del bosco Nizzolaro si ritiene fatto dal nuovo provvisto per proprio conto, non potendo i Subeconomi a termini della Governativa Circolare 27 dicembre 1817, n.° 33978-5921 fare alcun taglio di boschi o scalvamento di piante sui fondi beneficiarj.

			Somma retroscritta delle riscossioni . . . . L.					970	00
			PAGAMENTI PER L' ARRETRATO						
			Spese di campagna.						
1831	31	Dicembre	Otto noni di lire 54 importo di n.° 36 giornate a lire 1.50 consunte nel taglio del nominato bosco e nell'*immedamento* delle legne . . . L.					48	00
			PAGAMENTI PER L'AMMINISTRAZIONE CORRENTE						
			Carichi e sovrimposte.						
»	19	detto	Al Ricevitore comunale a saldo dell'ultima rata delle sovrimposte locali del corrente anno solare 1831, come da confesso n.° 13 . . . . . L.			3	90		
			Spese di campagna.						
»	31	detto	Un nono delle suddette lire 54 pel taglio del bosco Nizzolaro »			6	00		
			Sommano . . . L.			9	90		
			Legati passivi.						
			Per limosina di n.° 50 messe state dispensate a favore del nuovo provvisto, come dall'Indulto vescovile 17 novembre 1831 approvato con Decreto Governativo 10 dicembre successivo n.°.... a lire 1.21 3 L.	60	65				
			Per l'anniversario stato adempito dallo stesso nuovo provvisto, di cui è gravato il legato attivo delle lire 20 a carico dell'Ospitale di Milano, le quali depurate di lire 1,60 per l'onorario del Subeconomo residuano . . . . . L.	18	40				
						79	05		
								88	95
			Totale dei pagamenti fatti dal nuovo provvisto . . . . . L.					136	95

IV.ª

DISTINTA *delle restanze attive e passive a tutto il 1831.*

ATTIVE

Fitti de' beni in contanti.

Da Malerba Giorgio per residuo fitto maturato al S. Martino 1831 di dubbia riscossione, di cui si è proposto separato riparto in fine del modello *B* nel caso che riesca di riscuoterlo al nuovo provvisto. dal quale devono farsi le relative pratiche ed i pagamenti alle parti della rispettiva quota . . . . . L.			90	00

Fitti de' beni in generi.

Da Pastori Girolamo a saldo del residuo fitto maturato al S. Martino 1831, cioè				
Segale moggia 2 a lire 20 . . . . . L.	40	00		
Miglio » 1 » 13 . . . . . »	13	00		
Totale fitto in generi dovuto dal Pastori che si ritiene affatto inesigibile . . . . . L.	53	00	53	00

Interessi di capitali e censi.

Da Cova Ignazio per annualità d'interessi che maturano il giorno 15 giugno 1832 di sicura esazione . . . . . L.			600	00
Totale delle restanze attive . . . . . L.			743	00

PASSIVE.

Nessuna rimanenza passiva.

NB. Oltre l'indicazione del nome e cognome de' debitori e creditori, e del titolo ed oggetto de' relativi crediti e debiti, dovranno altresì distinguersi gli anni cui si riferiscono essi crediti e debiti. Sebbene poi non figuri in questa distinta alcuna cifra di restanza passiva, si è però notata la relativa rubrica, onde sianvi descritte le partite che per avventura fossero rimaste da soddisfarsi.

MODELLO **B.**

CONTO *di riparto delle rendite, dei pesi e delle spese arretrate a tutto il 1830 e correnti 1831 del beneficio parrocchiale di . . . . . nel Comune di . . . . . rimasto vacante il 31 maggio detto anno per promozione del Sacerdote N. N. alla Parrocchia di . . . . . e riconferito al Sacerdote N. N. con placitazione Governativa 31 successivo ottobre, n.° . . . .*

PROSPETTO DELLE RENDITE, DE' PESI E DELLE SPESE

Rendite arretrate.

Sette noni a tutto il giorno 10 novembre 1829 della somma di lire 270 ricavata dalla legna cedua del bosco detto Nizzolaro L.			210	00
Un nono delle dette lire 270 riferibile all' arretrato 1830 . . . . . L.	30	00	30	00
			240	00
Assegni e prestazioni attive maturate il giorno 3 aprile 1831 . . . . . »	700	00	700	00
Interessi de' capitali e censi maturati il giorno 15 giugno 1831 . . . . . »	600	00	600	00
(a) . . . . . L.	1330	00		
Sommano le rendite arretrate, come al conto d'amministrazione L.			1540	00

Rendita dell' anno 1831.

Fitti: delle case . . . . . L.	30	00	
Fitti: de' beni in contanti, già escluse lire 90 di dubbia riscossione, come alla distinta IV.ª . . . . . »	500	00	
Fitti: de' beni in generi, già dedotte lire 53 inesigibili, come alla detta distinta . . . . . »	100	00	
Frutti di parte padronale sui fondi affittati a generi . . »	55	00	
Prodotti de' fondi lavorati per economia . . . . . »	196	00	
Prodotti de' fondi lavorati a mezzadria . . . . . »	140	00	
Decime e primizie . . . . . »	62	00	
Livelli attivi . . . . . »	75	00	
Sommano le rendite maturate al S. Martino . . . . L.	1158	00	

Somme retroscritte . . . . . L.	1158	00	1540	00
Legati attivi maturati il giorno 31 dicembre 1831 . . . . »	20	00		
Interessi di capitali e censi maturandi il giorno 15 giugno 1832 . . . . . »	600	00		
Rendita sull'I. R. Monte dello Stato maturata il giorno 31 ottobre 1831 . . . . . »	85	00		
Assegni e prestazioni attive maturate alla Pasqua di Risurrezione, cioè il 22 aprile 1832 . . . . . »	700	00		
Proventi diversi ordinarj e straordinarj, cioè laudemio per trapasso di un livello avvenuto durante la vacanza »	50	00		
Totale delle rendite 1831 riscosse e da riscuotersi che risulta al disotto di lire 143 della cifra di lire 2706 esposta nel conto d'amministrazione a motivo della deduzione delle due partite di cui sopra, l'una di dubbia esazione, l'altra inesigibile . . . . . L.	2613	00	2613	00
Sommano . . . . . L.			1453	00
Introiti spettanti al patrimonio del beneficio.				
Importo di tre piante state atterrate dal vento L.	120	00		
Prezzo di fondo beneficiario stato occupato nella formazione della nuova strada comunale . . . . »	330	00		
L.	450	00	. . . .	450 00
Totale attivo arretrato e corrente esatto e da esigersi . . . . . L.			4603	00
Pesi e spese arretrate.				
Otto noni di lire 54 spese pel taglio del bosco Nizzolaro riferibili per sette noni al 1829 retro, e per un nono all'anno 1830 . . . . . L.	48	00		
Quota delle lire 60. 65 limosina di n.° 50 messe di legato riferibili all'anno 1830, come alla distinta I.ª del conto d'amministrazione . . . . . »	29	81		
Sommano i pesi e le spese riferibili all'arretrato . . . . L.	77	81		

Somme controscritte . . . . . L.			. .	. .	77	81	4603	00
Pesi e spese dell' anno 1831.								
Carichi prediali e sovrimposte locali . . . . . »			140	00				
Spese di campagna . . . . . »			40	00				
Fitti passivi . . . . . »			20	00				
Livelli e decime passive . . . . . »			10	00				
Interessi di capitali e censi passivi . . . . . »			25	00				
Carta bollata servita pel confesso del livello compresa nelle lire 222. 28 esposte sotto la rubrica spese diverse del conto d' amministrazione . . . »			—	30				
Sommano i pesi e le spese a carico delle rendite maturate al S. Martino . . . . . L.			235	30				
Legato passivo delle messe n.° 100 a carico della rendita maturante alla Pasqua di Risurrezione, cioè il giorno 22 aprile 1832 . . . . . »			121	30				
Simile delle altre messe n.° 50 a carico di tutta la rendita di lire 2563 . . . . . »			60	65				
Simile dell' anniversario a carico del legato attivo di lire 20 . . . . . »			18	40				
Assegni e prestazioni passive a carico della rendita dell' I. R. Monte . . . . . L.	5	31						
Carta bollata a carico come sopra per le quitanze semestrali di detta rendita di Monte compresa nelle spese diverse d' amministrazione . . . . . »	—	60						
L.	5	91	5	91				
Somma de' pesi e delle spese comuni 1831 . . . . . L.	. .	. .	441	56				
Carta bollata servita pel processo verbale di vacanza compresa nelle dette spese diverse d' amministrazione . . . . . L.	—	30						
Certificato di possesso di fondi beneficiarj compreso nelle spese suddette . . . . . »	1	90						
Riparazioni istantanee . . . . . »	10	50						
Onorario al Vicario spirituale pei servigi prestati nell' intervallo della vacanza, cioè per mesi 4 e giorni 29 dal 1.° giugno al 29 ottobre 1831 inclusivi in ragione di								
L.	12	70						

Somme retroscritte . . L.	12	70	441	56	77	81	4603	00
lire 44. 13 al mese compreso nelle dette spese diverse . . . . . »	219	18						
Somma delle spese 1831 a tutto carico del beneficio . . . . . L.	231	88	231	88				
Onorario d' amministrazione del Subeconomo all'8 per 100 sopra lire 2190. 50, cioè lire 1490. 50 riscosse dal medesimo come alla distinta II.ª, e lire 700 esatte dal nuovo provvisto per conto dello stesso Subeconomo come alla distinta III.ª . . »	175	24						
Idem al 5 per 100 sopra le altre lire 50 riscosse pure dal Subeconomo pel laudemio . . . . . »	2	50						
Idem sopra lire 138. 31 che il Subeconomo dovrà riscuotere dal nuovo provvisto a saldo della competenza del beneficio, come dalla coadequazione . . . . . »	11	06						
Totale onorario d'amministrazione divisibile fra le parti, come al seguente riparto . . . . . L.	188	80	188	80				
Anticipazioni di spese, cioè:								
Onorario al Vicario spirituale pei servigi prestati per un mese a comodo del nuovo provvisto dal 30 ottobre al 29 novembre 1831 inclusi . . . . . L.	44	13						
Spese di semente e seminagione pel raccolto dell'anno 1832, come alla distinta II.ª . »	25	00						
Somma delle spese a tutto carico del nuovo provvisto . . . . . L.	69	13	69	13				
Pesi e spese 1831 in tutto . . . . . L.			931	37	931	37		
NB. Questa somma risulta maggiore di lire 11. 6 al confronto dell'annualità di lire 920. 31 emergente dal conto d'amministrazione per essersi qui compensato al Subeconomo l'onorario anche sulle lire 138. 31 ch'egli deve riscuotere dal nuovo provvisto giusta il caso contemplato nel § 9 delle istruzioni.								
Totale passivo arretrato e corrente . . . . . L.					1009	18		

RIPARTO

AL PROMOSSO.

Rendite arretrate.

Sette noni delle lire 270 ricavo delle legne cedue riferibili alla rendita arretrata a tutto il 1829 . . . . . L.	. .	. .	210	00
Un nono simile riferibile alla rendita arretrata dell'anno 1830 . . . . . »	30	00		
Le prestazioni attive maturate alla Pasqua di Risurrezione, cioè il giorno 3 aprile 1831, riferibili alla rendita 1830 . . . . . »	700	00		
Dietim di mesi 11 e giorni 16 dal 15 giugno 1830 al 31 maggio 1831 inclusi sopra lire 600 d'interessi riferibili al 1830 maturati il 15 giugno 1831 . . . . . »	576	66		
L.	1306	66	1306	66
Rendite arretrate spettanti al promosso . . . . . L.	. .	. .	1516	66

Rendite correnti.

Dietim sulle rendite di lire 1158 maturate al S. Martino 1831 per mesi 6 e giorni 20 dall'11 novembre 1830 a tutto maggio 1831 inclusi . . . . . L.	643	34		
Simile delle lire 20 legati attivi per mesi 5 dal 1.° gennajo a tutto maggio 1831 inclusi . . . . . »	8	33		
Simile delle lire 85 rendita sull'I. R. Monte per mesi 7 dal 1.° novembre 1830 a tutto maggio 1831 inclusi . »	49	58		
Simile delle lire 700 di prestazioni attive maturande alla Pasqua di Risurrezione 22 aprile 1832 per mesi 1 e giorni 28 decorsi dall'antecedente Pasqua 3 aprile 1831 a tutto maggio in proporzione di anni 1 e giorni 29 intervallo da una Pasqua all'altra . . . . . »	107	12		
Sommano . . . . . L.	808	37	808	37
Totale delle rendite arretrate e correnti competenti al promosso . . . . . L.			2325	03

Somma retroscritta . . . . . L.	. .	. .	2325	03
Pesi e spese.				
Otto noni della spesa fatta pel taglio del bosco Nizzolaro come al prospetto . . . . . L.	48	00		
Quota delle lire 29. 81 peso delle messe riferibile alle rendite arretrate dell'anno 1830 in proporzione delle lire 1306. 66 assegnate come sopra al promosso sulla rendita del detto anno . . . . . »	29	29		
Simile delle lire 235. 30 che gravitano sulle rendite maturate al S. Martino 1831, come al detto prospetto, in proporzione delle assegnate lire 643. 34 . . . . . »	130	72		
Simile delle lire 121. 30 legato di messe a carico delle prestazioni attive maturande il 22 aprile 1832 in proporzione delle assegnate lire 107. 12 . . . . . »	18	56		
Simile delle lire 60 65 gravanti tutte le rendite ordinarie 1831 in proporzione delle lire 808. 37 assegnate . »	19	13		
Quota delle lire 18. 40 gravitanti sul legato attivo di lire 20 in proporzione delle assegnate lire 8 33 . . . . . »	7	66		
Simile delle lire 5. 91 a carico della rendita sull'I. R. Monte in proporzione delle assegnate lire 49. 58 . . . »	3	4		
(b) Onorario d'amministrazione in ragione dell'8 per 100 sopra lire 1282. 53 riscosse dal Subeconomo per conto del promosso . . . . . »	102	60		
Sommano i pesi e le spese a carico del promosso . L	359	41		
Competenza nitida del promosso medesimo . . . . . »	1965	62		
L.	2325	03		
AL BENEFICIO.				
Rendite arretrate.				
Dietim di giorni 14 dal 1.° al 14 giugno 1831 inclusi sopra lire 600 interessi di capitali riferibili al 1830 . . L.	. .	. .	23	34
Rendite correnti.				
Simile di mesi 4 e giorni 29 dal 1.° giugno al 29 ottobre detto anno 1831 inclusi sopra la rendita maturata al S. Martino di lire 1158 . . . . . »	479	28		
Simile pel detto tempo sopra il legato attivo di lire 20 »	8	28		
	487	56		

Somme controscritte . . . L.	487	56	23	34
Dietim di mesi 4 e giorni 15 dal 15 giugno al 29 ottobre 1831 inclusi sopra lire 600 interessi di capitali maturandi il 15 giugno 1832 . . . . . »	225	00		
Simile di mesi 4 e giorni 29 dal 1.° giugno al 29 ottobre 1831 inclusi sopra la rendita dell'I. R. Monte di lire 85 . . . . . »	35	18		
Simile pel detto tempo sopra le prestazioni attive di lire 700 maturande alla Pasqua di Risurrezione 22 aprile 1832 in proporzione d'anni 1 e giorni 19 decorsi da una Pasqua all'altra . . . . . »	275	20		
Rendite 1831 spettanti al beneficio . . . . . L.	1022	94	1022	94
Sommano le rendite arretrate e correnti spettanti al beneficio L.			1046	28
Si aggiungono per proventi straordinarj, cioè pel laudemio . . »			50	00
Totale delle rendite ordinarie e straordinarie spettanti al beneficio . . . . . »			1096	28
Più gl'introiti spettanti al patrimonio del beneficio, cioè				
Per le tre piante . . . . . L.	120	00		
Pel prezzo di fondo stato occupato in opere stradali »	330	00		
Sommano . . . . . L.	450	00	450	00
Totale complessivo delle rendite ordinarie e straordinarie e degl'introiti spettanti al patrimonio del beneficio . . . . . »	. .	. .	1546	28
Pesi e spese.				
Quota delle lire 29. 81 peso delle messe riferibile alla rendita arretrata 1830 in proporzione delle lire 23. 34 assegnate come sopra al beneficio . . . . . L.	—	52		
Simile delle lire 233. 30 gravanti le rendite maturate al S. Martino 1831 in proporzione delle assegnate lire 479. 28 . . . . . »	97	39		
Simile delle lire 121. 30 a carico delle prestazioni attive 1831 maturate il 22 aprile 1832 in proporzione delle assegnate lire 275. 20 . . . . . »	47	69		
	145	60		

Somme retroscritte . . . . . L.			145	60	1546	28
Quota delle lire 60. 65 che gravitano sopra tutte le rendite ordinarie 1831 in proporzione delle lire 1022. 94 »			24	21		
Simile delle lire 18. 40 gravanti il legato attivo di lire 20 in proporzione delle lire 8. 28 . . . . . »			7	62		
Simile delle lire 5. 91 a carico della rendita dell'I. R. Monte di lire 85 in proporzione delle lire 35. 18 . . . »			2	45		
Spese a tutto carico del beneficio come retro . . . . . »			231	88		
(c) Onorario d'amministrazione del Subeconomo sopra lire 1046. 28 all'8 per 100 . . . . . L.	83	70				
Idem al 5 per 100 sopra le lire 50 rendita straordinaria pel laudemio . . . . . »	2	50				
L.	86	20	86	20		
Pesi e spese in tutto a carico del beneficio . . . . . L.			497	96		
Competenza nitida del beneficio medesimo . . . . . »			1048	32		
L.			1546	28		

AL NUOVO PROVVISTO.

Rendite correnti.

Dietim della rendita maturata al S. Martino 1831 di lire 1158 per giorni 11 dal 30 ottobre al 10 novembre 1831 inclusi . . L.	35	38
Simile del legato attivo di lire 20 per mesi 2 e giorni 1 dal 30 ottobre a tutto dicembre 1831 inclusi . . . . . »	3	39
Simile delle lire 600 d'interessi per mesi 7 e giorni 15 dal 30 ottobre 1831 al 14 giugno 1832 inclusi . . . . . »	375	00
Simile delle lire 85 rendita dell'I. R. Monte per un giorno, cioè il 30 ottobre 1831 . . . . . »	—	24
Simile delle lire 700 per prestazioni attive maturande alla Pasqua di Risurrezione 1832 per mesi 5 e giorni 22 dal 30 ottobre 1831 al 21 aprile 1832 inclusi in proporzione d'anni 1 e giorni 19 decorsi da una Pasqua all'altra . . . . . »	317	68
Sommano le rendite competenti al nuovo provvisto . . . L.	731	69

Somma controscritta . . . . . L.	. .	. .	731	69

Pesi e spese.

Quota della lire 235. 30 gravanti le rendite maturate al S. Martino 1831 in proporzione delle lire 35. 38 assegnate come sopra al nuovo provvisto . . . . . »	7	19		
Simile delle lire 121. 30 a carico delle prestazioni attive in proporzione delle assegnate lire 317. 68 . . . . . »	55	05		
Simile delle lire 60 65 a carico di tutte le rendite ordinarie 1831 in proporzione delle assegnate lire 731. 69 »	17	31		
Simile delle lire 18. 40 gravanti il legato attivo di lire 20 in proporzione delle assegnate lire 3. 39 . . . . . »	3	12		
Simile delle lire 5. 91 gravanti la rendita dell'I. R. Monte di lire 85 in proporzione delle assegnate lire — 24 . »	—	01		
Anticipazioni di spese a tutto carico del nuovo provvisto come retro . . . . . »	69	13		
Pesi e spese in tutto a carico del nuovo provvisto . . L	151	81		
Competenza nitida del medesimo nuovo provvisto . . . »	579	88		
L.	731	69		

RIASSUNTO

		Attività		Passività	
Al promosso . . . . . L.		2325	03	359	41
Al beneficio . . . . . »		1546	28	497	96
Al nuovo provvisto . . . . . »		731	69	151	81
	L.	4603	00	1009	18

COADEQUAZIONE

PROMOSSO.

Suo credito.

Competenza nitida come alla ripartizione . . . . . L.			1965	62
Pagamenti da esso fatti come alla distinta I.ª . . . . . »			110	41
Sommano . . . . . L.			2076	03

Somma retroscritta . . . . . L.			. .	. .	2076	03
Suo debito.						
Ha riscosso come alla distinta I.ª . . . . . L.			1042	50		
Riceverà dal Subeconomo all'atto del processo di ricognizione di questo conto pei nove decimi della residua sua competenza di lire 1053.53 a termini dell'art. 7 del Regolamento 14 aprile 1828 . . . . . L.	930	18				
Idem per l'altro decimo a saldo dopo che il conto sarà riconosciuto dall'I. R. Contabilità centrale »	103	35				
Somma la competenza residua . . . . . L.	1033	53	1033	53		
Ritornano come sopra . . . . L.			2076	03		
SUBECONOMO.						
Suo debito.						
Ha riscosso per rendite ordinarie e straordinarie come alla distinta II.ª . . . . . L.			. .	. .	1540	50
Riscuoterà dal nuovo provvisto la parte di rendita ch'egli ha esatto per conto del Subeconomo medesimo come alla distinta III.ª . . . . . »			700	00	700	00
(d) *Idem* a saldo della competenza del beneficio . . . . . »			138	31	138	31
Somma della rendita ordinaria sulla quale gravita l'onorario del Subeconomo a carico delle parti . . . . . L.			. .	. .	2378	81
Riscuoterà pure dal nuovo provvisto in rifusione delle spese sostenute per suo conto dallo stesso Subeconomo, *x* come alla dimostrazione *x* in fine del presente conto su cui non compete onorario al Subeconomo medesimo . . . . . »			14	86	14	86
Somma in tutto da pagarsi dal nuovo provvisto al Subeconomo . . . . . L.			853	17		
				L.	2393	67
Ha riscosso pure il Subeconomo per introiti spettanti al patrimonio del beneficio, come alla distinta II.ª . . . . . »					450	00
Totale delle riscossioni fatte e da farsi dal Subeconomo . L.					2843	67

Somma controscritta . . . . . L.			. .	. .	2843	67
Suo credito.						
Ha pagato effettivamente a saldo de' pesi e delle spese, come alla distinta II.ª . . . . . »			573	02		
Pagherà al promosso come alla sua partita . . . . . »			1033	53		
Onorario d'amministrazione del Subeconomo in tutto . »			188	80		
Sommano . . . . . L.			1795	35		
Competenza nitida del beneficio { Presso il Subeconomo . . . L.	598	32				
Depositate nella Cassa provinciale della diretta . . . . . »	450	00				
L.	1048	32	1048	32		
L.			2843	67		
(e) Nuovo provvisto.						
Suo debito.						
Ha riscosso per proprio conto, come alla distinta III.ª . . . . . L.					270	00
Simile per conto del Subeconomo, come alla distinta medesima »					700	00
Sommano . . . . . L.					970	00
Riscuoterà a saldo degl'interessi che maturano il giorno 15 giugno 1832, come alla distinta IV.ª . . . . . »					600	00
Totale riscosso e da riscuotersi dal nuovo provvisto . . . L.					1570	00
Suo credito.						
Competenza nitida come al riparto . . . . . L.			579	88		
Ha pagato come alla distinta III.ª, compreso l'importo de' legati passivi in parte adempiti da esso nuovo provvisto ed in parte dispensati a suo favore . . . . . »			136	95		
Sommano . . . . . L.			716	83		
Dovrà rifondere al Subeconomo, come a quella partita »			853	17		
L.			1570	00		

APPENDICE

Ripartizione delle lire 90 dovute dall' affittuale Giorgio Malerba, come alla distinta IV.ª, nell' ipotesi che il nuovo provvisto possa effettuarne la riscossione.

Somma maturata di S. Martino 1831					L. 90	00
AL PROMOSSO.						
Dietim di mesi 6 e giorni 20 dall' 11 novembre 1830 a tutto maggio 1831 inclusi . . . . . L.			50	00		
AL BENEFICIO.						
Dietim di mesi 4 e giorni 29 dal 1.° giugno al 29 ottobre 1831 inclusi . . . . . L.	37	25	37	25		
Si deducono per diritto d' amministrazione del Subeconomo al 5 per 100 sulle dette lire 37. 25 »	1	86				
Residua somma di ragione del beneficio . L.	35	39				
AL NUOVO PROVVISTO.						
Dietim di giorni 11 dal 30 ottobre al 10 novembre inclusi . . . . . L.			2	75		
L.			90	00		

AVVERTENZE.

(a) Si sono descritte in colonna separata le tre partite costituenti la somma di lire 1330 ritenute riscosse per lire 1000 dal promosso come alla distinta I.ª, per lire 300 dal Subeconomo come alla distinta II.ª, e per lire 30 dal nuovo provvisto come alla distinta III.ª onde avere il dato di ripartire la quota del peso arretrato pel legato di messe calcolata in lire 29. 81.

(b) Sottraendosi dalla rendita lorda, che viene assegnata nel riparto all' antecessore beneficiato od eredi ed al nuovo provvisto, la somma che essi medesimi hanno riscossa per proprio conto, ne emerge la cifra su cui calcolare a loro carico ed a favore del Subeconomo l' onorario giusta il § 10 delle istruzioni.

Rispetto al presente caso del promosso deducendosi dalla quota di rendita assegnatagli nel riparto di . . . . . L.			2325	03
La somma da esso riscossa come alla distinta I.ª di. . . . . »			1042	50
Risultano le esazioni fatte per di lui conto dal Subeconomo, sulle quali fu calcolato l'onorario a carico dello stesso promosso L.			1282	53
(c) Competendo poi al Subeconomo l'onorario sopra tutta la rendita ordinaria assegnata al beneficio nel riparto di . . . . . »			1046	28
La somma totale su cui fu calcolato l'onorario come dalla seguente dimostrazione ascende a . . . . . L.			2328	81
Il Subeconomo ha riscosse oltre le lire 50 pel laudemio come alla distinta II.ª. . . . . L.	1490	50		
E furono riscosse per di lui conto dal nuovo provvisto come alla distinta III.ª. . . . . »	700	00		
Sommano . . . . . L.	2190	50		
(d) Assegnate al Subeconomo da esigersi dal nuovo provvisto a saldo della competenza del beneficio . . . . . »	138	31		
Totale come sopra . . . L.	2328	81		
(e) Il nuovo provvisto non può essere in questo caso caricato dell'onorario d'amministrazione, poichè il Subecomo non ha riscossa alcuna somma per di lui conto, avendo anzi il nuovo provvisto esatto di più della propria quota di rendita come in appresso.				
La quota di rendita assegnata al nuovo provvisto nel riparto monta a . . . . . L.	. .	. .	731	69
Ha riscosso per proprio conto come alla distinta III.ª. »	270	00		
E gli si assegnarono da riscuotere come alla coadequazione . . . . . »	600	00		
Totale riscosso e da riscuotersi per proprio conto dal nuovo provvisto . . . . . L.	870	00	870	00
Eccedenza da rifondersi dal nuovo provvisto al Subeconomo a saldo della competenza del beneficio . . . . . L.			138	31
Cui aggiunte le riscosse dallo stesso nuovo provvisto per conto del Subeconomo medesimo . . . . . »			700	00
L.			838	31

Somma retroscritta . . . . . L.	838	31
E le spese meno pagate dallo stesso nuovo provvisto come alla sottoposta dimostrazione *x* . . . . . L.	14	86
Ne risulta la total somma che il nuovo provvisto dovrà corrispondere al Subeconomo come alla coadequazione . . . . . L.	853	17
(x) La quota delle spese esposte nel riparto a carico del nuovo provvisto monta a . . . . . L.	151	81
Le spese effettivamente sostenute dal medesimo come alla distinta III.ª da sottrarsi ascendono a . . . . . »	136	95
Residuano le spese meno pagate dal nuovo provvisto state soddisfatte per suo conto dal Subeconomo . . . . . L.	14	86

XXXII.

Circolare del giorno 30 Giugno 1838 intorno alle pretese di compenso per parte degli eredi de' beneficiati in causa di migliorie rilevate all' atto dell' intervento di nuovi provvisti.

A prevenire ogni contesa verso gli affittuari dei fondi beneficiarii è stato prescritto all' art. 31 della Norma Provvisoria doversi avvertire i beneficiati nell' atto del loro investimento che in qualsivoglia contratto d' affitto è loro vietato ogni patto d' anticipazione o di riserva per compenso di miglioramenti sopra il canone dell' ultimo anno, dichiarandosi che se il beneficiato convenisse con simili patti; egli solo ed i suoi eredi avranno obbligo di mantenerlo, e quest' avvertenza è stata segnata nel modello dell' atto d' investimento fornito in appendice alle istruzioni generali sotto la lettera *C* (1).

Ora a prevenire altre questioni che possono insorgere fra gli eredi dei beneficiati ed i successori in conseguenza al bilancio se avvenga che ne risulti debito di riparazioni agli edifici delle quali è fatto dovere agli eredi dalle regole generali del diritto e da una particolare disposizione Sovrana comunicata con circolare 22 Dicembre 1824, e che l' erede vi opponga in isconto il miglioramento equivalente o maggiore dei fondi, sarà da aggiungervi apposita avvertenza nell' atto dell' investimento, che non si potrà giammai ammettere questo compenso, mentre le riparazioni sono indispensabili per la conservazione e l' uso degli edifici, laddove i miglioramenti non sono se non se un atto ultroneo consigliato dal dovere di ciascun beneficiato che riceve il beneficio coll' espressa condizione di migliorarlo e non deteriorarlo, secondo la formola consueta segnata nei regolamenti canonici, ed adottata dai regolamenti civili (2).

---

(1) Il modello *C* dell' atto di investitura viene riportato in fine alla Parte Prima del presente volume.

(2) Vedasi nella Parte Seconda la circolare Ministeriale 19 Novembre 1866, N. 18260 D. 2 risguardante le migliorie ai fabbricati di pertinenza beneficiaria.

XXXIII.

Circolare del 1.° febbrajo 1839 sulla pertinenza dei vivai dei gelsi esistenti sopra fondi beneficiari.

Proposto il dubbio circa alla pertinenza de' vivai de' gelsi sui fondi beneficiari, allorchè per morte, rinunzia o promozione d' un investito si renda il beneficio vacante, poichè per la destinazione al trapianto o alla vendita i gelseti non potrebbero qualificarsi di boschi, nè i teneri allievi pareggiarsi agli alberi o frutti che l' art. 295 del Codice Civile ritiene come parte della sostanza immobile; e poichè alla massima sancita dagli art. 519 e 643 del citato Codice quanto alla divisione dei frutti tra il proprietario e l' usufruttuario una massima tutta particolare è stata sostituita all' Appendice 4 agosto 1818 alla Norma provvisoria 31 maggio 1816, secondo la quale i frutti beneficiarii qualunque ne sia la natura, si dividono con eguale ripartizione a misura di tempo, il Governo trova di dichiarare che nei contingibili casi debba osservarsi questa norma; e quindi saranno da avvertirsi i Subeconomi di dover assegnare all' antecessore o suoi eredi la quota del prezzo che possa attribuirsi agli allievi de' gelseti, salvo a farne oggetto di convenzione fra gli antecessori ed i nuovi provvisti se i primi consentano di cederli, e gli altri di accettarli contro compenso; nel quale componimento debba essere compresa la parte del vacante.

MODULI

portati dalle Istruzioni 6 gennajo 1783 colle modificazioni riconosciute opportune per effetto delle disposizioni attualmente in vigore.

MODULO A

di processo verbale nel caso di vacanza di un Beneficio avente sostanze stabili, rendite, ecc.

L'anno . . . . . .
Regnando . . . . . .
Pervenuta a notizia di me infrascritto Subeconomo la vacanza del Beneficio *(si indicherà il titolo, la sede, il Comune, e a chi appartiene la nomina)* . . . . . avvenuta per . . . . . *(qui si indicherà il giorno della morte dell' Investito se la vacanza avviene per morte; la data della placitazione governativa alla Bolla di nomina dell' investito ad altro Beneficio, se la vacanza avviene per promozione, e la data della annessa rinuncia e della relativa accettazione da parte dell'Ordinario Diocesano se la vacanza avviene per rinuncia)* mi sono portato in questo luogo di . . . . . ad assumere in custodia sotto la mano regia le sostanze e rendite appartenenti al detto Beneficio ed assumere l'amministrazione secondo i veglianti regolamenti avendo assunto a tale effetto gli infrascritti due testimoni.

Dietro le cognizioni risultanti dagli stati precedenti avendo riconosciuto che la dote del suddetto Beneficio consiste in tutto *(o in parte)* in beni stabili ne ho fatto perciò chiamare *(od equivalentemenle avvertire per iscritto)* i rispettivi coloni ed affittuarî dei beni e delle case, ecc., ed ho, loro diffida di dovere da oggi in avanti riconoscere questa amministrazione fino a nuova provvista.

Avvertenza. Se vi saranno livellarî o debitori di censi legati od altre prestazioni si esprimerà di essersi data o trasmessa l'opportuna diffidazione ai medesimi; e quando vi siano beni affittati in tutt'altro territorio, si dovrà pure diffidarne gli affittuarî ed annunciarne la diffida.

Se il beneficio è fornito della casa abitata dall'antecessore si farà rilevare nell'atto che viene eseguito il sequestro conservativo dei mobili a termine dei regolamenti, così pure si farà rilevare che viene eseguito (quando ve ne abbiano) il sequestro delle scorte e dei generi e ciò per assicurare i diritti del Beneficio e del successore, finchè non vengano adempite dall'antecessore o dai di lui eredi le obbligazioni loro incombenti. E si accennerà la elezione del depositario dei mobili ed effetti suddetti che dovrà firmarsi al processo verbale.

Quando dagli eredi o dal vivente antecessore si presti idonea sicurtà in luogo del sequestro dei mobili se ne farà l' opportuno rilievo nel processo verbale a cui si unirà l' atto di sicurtà.

Si esprimerà poi che l' antecessore beneficiato (nel caso di rinuncia o promozione) o gli eredi del defunto beneficiato (nel caso di morte) si obbligano di fornire tutte le notizie degli introiti e dei pagamenti fatti rispettivamente nell' anno in cui si è reso vacante il Beneficio.

Si riserverà infine il Subeconomo di formare successivamente lo stato attivo e passivo dell' ente secondo il prescritto dei regolamenti e la nota delle scritture quando non possa ciò eseguire nell' atto stesso, come pure di far eseguire entro breve termine gli atti peritali di Riconsegna e Bilancio e la nota delle riparazioni.

Il Subeconomo accennerà altresì la persona alla quale viene affidata la custodia degli atti dello Stato civile, che dovrà essere per massima il Sacerdote incaricato della reggenza della parrocchia.

MODULO B

di processo verbale nel caso di vacanza di un beneficio non avente Dotazione di beni stabili.

L' anno . . . . . .

Regnando . . . . . .

Essendo pervenuta a notizia di me infrascritto Subeconomo la vacanza . . . . . *(si aggiunga il titolo, la sede del Beneficio o Cappellania, a chi appartiene la nomina, la causa della vacanza e la data come nel Modello precedente)* ed avendo rilevato dagli stati antecedenti *(o da informazioni)* che la dote del suddetto Beneficio *(o Cappellania)* non ha alcuna sostanza stabile ma consiste unicamente in *(livelli, censi o rendita dello Stato)* mi sono fatto dovere di diffidare senza verun ritardo come feci con lettera del giorno . . . . . il debitore *(o i debitori)* dei livelli, censi, ecc., affinchè mi siano corrisposte le rendite appartenenti al detto beneficio *(o Cappellania)* fino a nuova provvista. *(Nel caso che la dote consista in soli Certificati di rendita dello Stato si ommetterà quanto riguarda la diffida e si sostituirà la dichiarazione di aver ritirato presso di sè i Certificati che verranno descritti nello stesso verbale).*

N. B. Si accennerà di essersi richiamate dagli eredi del defunto o dal rinunciante le carte scritture e documenti di pertinenza del Beneficio.

Per assumere il Beneficio non avente beni stabili dovendosi dal Subeconomo evitare a risparmio di spese di portarsi nel luogo dove ha sede il Beneficio si dovrà far cenno nel processo verbale quando occorresse pell' interesse dell' ente di portarsi sopra luogo.

MODULO C

per l' istromento di possesso da conferirsi.

N. B. Il presente modulo, ommesso quanto riflette alla presenza del notajo, verrà adottato anche nel caso in cui il possesso venga conferito con semplice atto Subeconomale.

L' anno milleottocento . . . giorno di . . del mese di . . . Regnando . . . . . .

Avanti il Sig. . . . . R. Subeconomo dei Benefici Vacanti di . . . . . e di me pubblico Notajo residente in . . . . nonchè alla presenza dei testimonî abbasso nominati si è presentato il Reverendo Sacerdote N. N. nuovo provvisto del Beneficio . . . . . il quale ha esibito la Bolla *(Vescovile, o Pontificia)* in data . . . . . munita del Regio *(Placito o Exequatur)* in data . . . . nonchè il Decreto in data . . . . del R. Economato Generale dei Benefici Vacanti di Lombardia e Provincie Parmensi che autorizza il conferimento di possesso delle temporalità di detto Beneficio. Invitato detto Sacerdote a prestare il giuramento prescritto dagli ordini vigenti ed ammonito della di lui importanza ha previamente giurato e giura alla presenza come sopra e di parola in parola come segue: « *Giuro e prometto sopra i Santi Evangelî ubbi-* « *dienza alle leggi dello Stato e fedeltà al Re; similmente prometto* « *che non terrò alcuna intelligenza, non interverrò in alcun consi-* « *glio e non prenderò parte in alcuna unione sospetta dentro o fuori* « *del Regno che sia pregiudizievole alla pubblica tranquillità* (1). »

In seguito a che il predetto Subeconomo vista la suddetta Bolla e relativo Decreto di Regio *(Placet o Exequatur)* che si allega in fine al presente per allegato N. 1, visto il Decreto del R. Economato Generale inserto per allegato N. 2 che autorizza il conferimento al sunnominato Sacerdote del materiale possesso delle temporalità della Pre-

---

(1) Il Consiglio di Stato nell'adunanza 6 Novembre 1863 interpellato dal Ministero di Grazia e Giustizia e Culti relativamente al giuramento da prestarsi dai beneficiati ecclesiastici nell'atto che vengono immessi in possesso delle temporalità del Beneficio ha espresso parere: I. che non si abbia ad estendere l'obbligo del giuramento ai beneficiati di tutte le provincie del Regno. II. Che riguardo alle provincie dove quest' obbligo vige si abbiano a mantenere le formole esistenti, e così in Lombardia quella stabilita dal concordato del 1804, salve le varianti reclamate dai mutamenti di dominio per l'indicazione del Governo cui è dovuta fedeltà, e salva per le provincie Lombarde la soppressione dell'ultima parte che concerne un obbligo di denuncie. In seguito a tale parere il Ministero ordinò con Nota 14 Novembre 1863 N. 794 che abbia ad essere conservato l'obbligo del giuramento ai Vescovi ed ai Parroci nella Lombardia colla formola e modificazioni sopraindicate, e che gli altri beneficiati abbiano da continuare ad andarne esenti. In quanto però al giuramento dei Vescovi fu in seguito provveduto alla sua abolizione coll'Art. 15 della Legge 13 Maggio 1871 per le guarentigie del Sommo Pontefice.

benda sovraccennata, tenuto presente che giusta le vigenti disposizioni le rendite beneficiarie decorrono a favore del titolare dalla data del Decreto di Regio Placito *(o Exequatur), ha conferito e conferisce* al più volte nominato Sacerdote N. N. il vero e reale possesso e godimento delle temporalità annesse al suddetto Beneficio e di tutti i beni e ragioni al medesimo appartenenti.

In conseguenza del quale rilascio di possesso il Reverendo Sacerdote N. N. dichiara e confessa di avere ricevuto dal suddetto Signor Subeconomo tutte le scritture e documenti riguardanti il suddetto Beneficio, come dalla Nota da inserirsi in fine sotto il N. 3, unitamente allo stato attivo e passivo da inserirsi pure in fine sotto il N. 4.

N. B. Se vi avessero effetti mobiliari o scorte vive o morte di ragione del Beneficio si accennerà che si consegnano a termini dell'inventario che verrà inserito colla perizia del valore attribuito ai singoli articoli nello stato attuale. Se vi hanno certificati di rendita dichiarerà che li consegna all' investito il quale li ritira; oppure che si riserva di consegnarli alla fine della gestione Subeconomale.

Dichiara pure lo stesso investito di attenersi al conto di liquidazione e di riparto delle rendite e spese che verrà eretto dal Subeconomo ed approvato dal R. Economato Generale, continuando per tutto l'anno in corso l' amministrazione del Beneficio a mani del Subeconomo stesso. Lo stesso investito Sacerdote N. N. sotto obbligo di sè e suoi beni tutti ha promesso e promette per sè e suoi eredi, che saranno nella successiva vacanza di questo Beneficio restituite tutte le suddette scritture e qualunque altra di pertinenza del Beneficio suddetto che sarà a lui per pervenire durante il proprio godimento; così pure *(qualora ve ne fossero)* che saranno restituiti i mobili e le scorte vive e morte di ragione del Beneficio, promettendo inoltre di mantenere conservare e difendere i beni tutti e le ragioni dello stesso Beneficio, e che saranno le case e i beni riconsegnati lodevolmente riparati e non deteriorati giusta gli obblighi incombenti ai possessori dei beni ecclesiastici, dovendo perciò ritenersi lo stato dei beni rilevato dal pubblico perito N. N. in data . . . . da inserirsi in fine per allegato N. 6.

A sensi del disposto della Circolare Governativa 30 giugno 1838 viene edotto il nuovo investito che se nel bilancio in caso di vacanza risultasse un debito di riparazioni agli edifici non si potrà giammai ammettere a compenso le migliorie operate ai fondi perchè le riparazioni sono indispensabili per la conservazione e l' uso degli edifici laddove i miglioramenti non sono che un atto spontaneo consigliato dal dovere che ha ciascun beneficiato che riceve il beneficio colla espressa condizione di migliorarlo e non deteriorarlo. Resta poi avvisato il nuovo Investito che per il disposto del dispaccio ministeriale 19 no-

vembre 1866, N. 18260 tutte senza eccezione le parti accessorie ed appartenenti all' usufrutto ordinario fisse ed infisse, annesse e connesse migliorate ed anche fatte di nuovo debbansi dal Beneficiato cessante riconoscere acquisite al Beneficio senz'obbligo di compenso od indennità di sorta, fuorchè nel caso in cui il Beneficiato stesso abbia domandato ed ottenuto una dichiarazione di ammissibilità a compenso prima di intraprendere l' opera, ovvero nel caso che il cessante o chi per esso comprovino di aver con danaro proprio rilevato dall' antecessore che poteva disporne alcuni determinati effetti, i quali però sulla facoltativa richiesta del Subeconomo dovranno essere ceduti al Beneficio contro pagamento da farsi cogli intercalari di vacanza del Beneficio stesso.

Viene pure reso edotto lo stesso investito che a sensi del R. Decreto 22 marzo 1866, N. 2832 non può procedere ad atti e contratti di qualunque specie interessanti il patrimonio del Beneficio, quali sono: vendite, permute, concessioni di enfiteusi o di rendita, affrancazioni volontarie di censi e canoni, costituzioni di servitù passive, o rinuncie a servitù attive, transazioni, atterramenti di piante d' alto fusto, costituzioni di ipoteca, consensi alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie e le locazioni di beni immobili eccedenti il termine di nove anni; per dare effetto ai quali atti e contratti dovrà conseguire l'autorizzazione governativa da invocarsi secondo le formalità volute dal suaccennato R. Decreto e per mezzo del R. Economato Generale.

Si avverte altresì il nuovo Investito che è tenuto a sottoporre al Subeconomo per l' approvazione dell' Economato Generale i contratti d' affitto che sebbene non eccedenti il novennio sono superiori alla durata di un anno. Nel caso di non intervenuta approvazione l' Economato Generale e il Beneficiato successore non saranno obbligati a riconoscere il contratto in corso.

Viene pure fatto avvertenza che in qualsivoglia contratto di affitto è al medesimo Investito vietato ogni patto di anticipazione o di riserva per compenso di miglioramento sopra il fitto dell' ultimo anno, diffidandolo perciò che qualora convenisse con simili patti egli solo od i suoi eredi avranno l' obbligo di mantenerli ma non mai il Beneficio od il Beneficiato successore.

È fatto obbligo all' Investito predetto di assicurare e mantenere assicurati tutti indistintamente i fabbricati del Beneficio Parrocchiale di . . . . . e di esibire a richiesta le prove dei relativi premî annuali assumendosi esso investito tutta la responsabilità per i danni che ne potrebbero derivare al Beneficio nel caso di incendio di un edificio prebendale non assicurato.

È fatto allo stesso investito l' obbligo di rifondere anche durante l' investitura i danni e le spese per i verificati deterioramenti al patrimonio beneficiario esclusa ogni pretesa di compenso per miglioramento qualsiasi che cede a favore del Beneficio.

È fatto altresì obbligo allo stesso di tenere in evidenza un registro dal quale possa in ogni tempo constare dello stato del patrimonio prebendale e della amministrazione, e dovrà inoltre esibire al verificarsi dei singoli casi le prove di avere a tempo opportuno rinnovate le iscrizioni ipotecarie a favore degli enti beneficiari e così pure curerà la intestazione a favore del Beneficio degli stabili e quant' altro appartenendogli si troverà altrimenti intestato.

Si ricorda poi al Sacerdote . . . . che a termini degli art. 80 e 85 della legge 13 settembre 1874, N. 2076 è fatto obbligo all' investito del Beneficio di denunciare il passaggio dell' usufrutto dei beni, entro il termine di mesi quattro computabile dal giorno del *Regio Placito* (o *Exequatur*) e di pagare entro due mesi successivi alla scadenza la relativa tassa (1).

Si ricorda parimenti allo stesso Investito che egli è tenuto nel termine stabilito dalle vigenti leggi censuarie di far trasportare a proprie spese al suo nome e partita all' ufficio del censo od a qualunque fosse duopo, l' estimo tanto dei fondi che delle case od altro di pertinenza della prebenda, venendo a ciò espressamente autorizzato dal R. Subeconomo.

(Si farà poi avvertenza se i fabbricati vengono consegnati riparati e in istato di ordinaria manutenzione. Nel caso abbisognassero di riparazioni per le quali non vi siano somme giacenti per farle eseguire, lo si farà constare nell' atto a scarico della responsabilità dell' Investito, e si descriverà infine per allegato N. 9 la Nota delle riparazioni).

Le spese del presente atto e delle relative copie autentiche l' una per l' Investito (da depositarsi nell' archivio Parrocchiale) l' altra per il R. Economato Generale, nonchè di altra copia per l' ufficio di Registro sono a carico dello stesso Investito.

E di tutto quanto sopra lo stesso Subeconomo ha ingiunto a me Notajo di farne pubblico atto.

Seguono gli allegati.

Fatto, etc. . . . . presenti gli infrascritti testimoni, etc.

---

(1) Circa la decorrenza del termine per la denuncia dell' usufrutto veggasi in fine al Volume la Circolare 22 luglio 1885 della Direzione Generale del Demanio.

MODULO D

di processo verbale pel rilascio delle rendite di Benefici, Cappellanie, Coadiutorali e Coadiutorie di semplice Ufficio non aventi annessi beni stabili, o la sola casa canonica ed orto.

N. B. Il Subeconomo potrà praticarvi quelle modificazioni che fossero richieste dalla speciale natura dei redditi o da particolari circostanze.

L'anno . . . . . .
Regnando . . . . . .
Essendo stata comunicata a me infrascritto Subeconomo la patente dell'Ordinario Diocesano di . . . . *(o la Bolla Pontificia)* in data . . . . portante la nomina del Sacerdote N. N. al Beneficio . . . . munita del R. Placito *(o Exequatur)* con Decreto . . . . ed essendomi stato pure comunicato il Decreto in data . . . . col quale il R. Economato Generale di Lombardia e Provincie Parmensi autorizza ad immettere con semplice atto d'ufficio il detto Sacerdote nel possesso delle temporalità inerenti al predetto Beneficio; quali documenti e Decreti si uniscono in fine al presente per allegato.

Si è presentato a me infrascritto il Sacerdote . . . . . e mi ha richiesto il rilascio delle rendite e sostanze di detto Beneficio, in vista di che ho dichiarato di immetterlo nel possesso delle temporalità tutte inerenti al Beneficio stesso le quali consistono come segue:

Attività

(si descrivano i cespiti di rendita) . . . . . .

Passività

(si descrivano i pesi). . . . . .

Rendita netta

L'investito predetto accetta il detto Stato patrimoniale del Beneficio obbligandosi a conservarlo e difenderne le ragioni e i diritti; e dichiara di ritirare *(oppure: si riserva di ritirare alla fine della gestione Subeconomale)* i Certificati di Rendita di cui sopra *(nel caso siavi al Beneficio annessa la casa e giardino si aggiungerà quanto segue:)*

La consistenza della casa ed orto appare dalla descrizione rilevata dal Perito N. N. in data . . . . che si unisce in fine per allegato.

L'investito ed accettante come sopra si obbliga di conservare il fabbricato in istato lodevole nel caso di futura vacanza, di migliorarlo e non deteriorarlo e di rinunciare per sè ed eredi a qualsiasi pretesa di compenso per migliorie e in generale di adempiere a tutti gli obblighi incombenti ai possessori di Benefici Ecclesiastici.

Ho reso poi avvertito il predetto Sacerdote che il diritto alla sua quota di rendita decorre dalla data del R. Placito, *(o Exequatur)* e che non può pretendere acconti prima che siansi realizzate le riscossioni, nè fino all'approvazione del conto di riparto da parte del R. Economato Generale potrà pretendere giusta le vigenti norme, più dei nove decimi della sua quota presuntiva.

Seguono gli allegati e cioè: Bolla munita del R. Placito (od Exequatur) *Decreto del R. Economato Generale autorizzante l'immissione in possesso. Descrizione del fabbricato ed orto prebendale.*

Fatto a . . . . . .

MODULO E

STATO ATTIVO E PASSIVO

del beneficio parrocchiale *sotto il titolo di* S. Giorgio *nella chiesa di* S. Giorgio *situata in* Mariano, *distretto di* Mariano, *n.º* XXVI, *provincia di* Como, *di* libera collazione *(o di* patronato N. N.), *rimasto vacante il giorno* 30 giugno 1819 *per la* morte (*o* promozione) *del sacerdote* Giovanni Battista Consalvi *alla parrocchia di N. N.*

STATO ATTIVO E PASSIVO DEL BENEFICIO *parrocchiale* ERET
NEL COMUNE DI *Mariano*, DISTRET

ATTIVO	Allegati.	Rendita annu in lire italiane	
Fitti: delle case	A.	lir. 100	–
Fitti: dei beni in contanti	B.	» 1616	8
Fitti: dei beni in generi	C.	» 1131	–
Ricavo de' frutti di parte patronale sui beni affittati a generi	D.	» 413	1
Prodotti de' beni lavorati a mezzadria	E.	» 833	–
Prodotti de' beni lavorati per economia	F.	» 910	–
Prodotti di decime e primizie	G.	» 200	–
Livelli attivi	H.	» 339	–
Legati attivi	I.	» 40	–
Interessi de' capitali attivi	L.	» 180	–
Censi attivi	M.	» 35	–
Assegni diversi (1)	N.	» 70	–
Totale della rendita	.	lir. 5867	9
Si detraggono i controscritti pesi e spese	.	» 1719	7
Rimane la rendita netta	.	lir. 4148	2

NB. *Se vi saranno rendite in estero Stato, s' indicheranno separatamente in questo prospetto, e si uniranno i corrispondenti e distinti allegati da compilarsi col metodo prescritto.*

Se il beneficio è parrocchiale, si notificheranno per osservazione i prodotti della questua, volgarmente detta del Passio, *ed inoltre i proventi straordinarj per emolumenti di stola, e finalmente il numero delle anime che costituisce la popolazione della parrocchia.*

(1) Dopo i censi attivi si potrà classificare la rendita sul Debito Pubblico.

LA CHIESA DI S. *Giorgio* SOTTO IL TITOLO DI S. *Giorgio*
Mariano, *N. XXVI*, PROVINCIA DI COMO.

PASSIVO	Allegati.	Pesi e spese annue in lire italiane		
ichi prediali e sovrimposte locali (1)	O.	lir.	624	96
arazioni	P.	»	130	—
se di campagna	Q.	»	350	—
elli passivi	R.	»	290	—
ati, prestazioni ed assegni passivi	S.	»	131	75
eressi de' capitali passivi	T.	»	75	—
si passivi	U.	»	35	—
ti passivi	V.	»	50	—
Se il beneficio non è parrocchiale, si aggiunge:				
Obblighi incumbenti al beneficio secondo la tassa in corso				
messe n.° 30 a lir. 1. 10 compresa la manuenzione . . . lir. 33 —				
ecc. . . . » — —				
ecc. . . . » — —		»	33	—
Totale dei pesi e delle spese . . .	. .	lir.	1719	71

B. *Si aggiungeranno le osservazioni che possono occorrere sulla qualità particolare e natura del beneficio, e specialmente se il beneficiato ha l' obbligo di assistere alle sacre funzioni, di fare la scuola* gratis *ai fanciulli del luogo e simili; qualora poi il beneficio sia coadjutorale, s' indicherà se è titolare o di semplice ufficio. In seguito ai carichi prediali si esporranno le imposte per manomorta e ricchezza mobile; quota di concorso e il premio per assicurazione incendî.*

l Comune di *Mariano* il 1.° *agosto* 1819.

N. N., Subeconomo.

(1) In seguito ai carichi prediali si esporranno le imposte per manomorta e ricchezza mobile; quota di con-
o, e il premio per assicurazione incendî.

A.

FITTI DELLE CASE

Da *Francesco Cattaneo* affittuario della casa situata in *Mariano*. censita scudi 313, affittatagli per anni *nove,* che scaderanno col giorno di *S. Michele* 1824, per annue lir. 100, da pagarsi metà a *Pasqua,* e metà a *S. Michele* di ciascun anno, come da investitura semplice del giorno 13 *giugno* 1815 . . . . . lir. 100. —

N B. *S' indicherà per osservazione il verosimile annuo fitto della casa goduta dal beneficiato ed il prodotto del giardino in quella misura che non ecceda le pertiche* 3, *poichè nel caso che il perticato fosse maggiore, il prodotto che deriva dal di più delle pertiche* 3 *sarà da calcolarsi e descriversi nell' allegato* F. Prodotti de' Beni lavorati per economia.

AVVERTENZA. — *In questo modello si figura la scadenza col* S. Michele; *però quando sia convenuta in epoca diversa, s' indicherà quella che risulta dalla rispettiva investitura. Codesta avvertenza servirà per tutte le altre indicazioni esposte nei successivi allegati sì attivi che passivi, e stampate per maggior chiarezza in carattere corsivo.*

B.

FITTI DE' BENI IN CONTANTI

Da *Malerba Giorgio* affittuale della possessione detta *Cantalupa,* di pertiche 300 con casa, censita scudi 6410. 3. 3 e situata in *Mariano,* affittatagli per anni *nove,* che scaderanno al *S. Martino* 1826, per l' annuo fitto di lir. 1500, da pagarsi metà a *S. Lorenzo,* e metà a *S. Martino* di ciascun anno, oltre le infrascritte appendici da corrispondersi ai tempi convenuti secondo la pratica, coll' obbligo del pagamento delle imposte prediali e sovrimposte, oltre il fitto convenuto e senza patto di ristoro per qualunque infortunio celeste, come da istromento d' investi-

tura del giorno 1.° *agosto* 1817 rogato dal notajo *dott. Francesco Bevilacqua* . . . . . lir. 1500. —

Appendici	Riso *mogg.* 2 —	Il prezzo si calcola sull'adeguato di un novennio.	lir. 70. —		
	Anitre *n.°* 4 —		» 6. 60		
	Ova *dozz.e* 4 —		» 3. 20		
	Pollastri *n.* 4 —		» 3. —		
	Capponi *n.°* 4 —		» 6. —		
	Lino *pesi* 1 —		» 18. —		
	Butirro *libb.* 5 —		» 10. —		
			lir. 116. 80	»	116. 80
				lir.	1616. 80

N B. *Qualora l'affittuale abbia l'obbligo del pagamento dei carichi da scontarsi sul fitto annuo, ne sarà data indicazione nella relativa partita.*

C.

FITTI DE' BENI IN GENERI

Da *Girolamo Pastori* massaro di pertiche 150 con casa da massaro situata in *Mariano,* censita scudi 1800, affittatagli per anni *nove,* di *tre* in *tre,* che scaderanno col *S. Martino* 1829, pel fitto in contanti e de' sottonotati generi da corrispondersi alle consuete epoche dei rispettivi raccolti, riservata la foglia de' gelsi, che si ritiene di ragione del locatore; e quanto all'uva, da dividersi per metà, come da investitura del giorno 30 *giugno* 1817.

In contanti per fitto di casa e prati				lir. 140. —	
Formento *moggia* 40 — a lir. 20 —			lir. 800. —		
Segale » 10 — a » 15 —			» 150. —		
Miglio » 2 — a » 12 —			» 24. —		
(a)					
			lir. 974. —	» 974. —	
Appendici . .	Ova *doz.* 4		lir. 2. —		
	Pollastri n.° 5		» 5. —		
	Capponi » 5		» 10. —		
			lir. 17. —	» 17. —	
				lir.	1131. —

(a) Qualora il massaro o pigionante sia tenuto al pagamento per porzione de' carichi, si aggiungerà, dopo i generi, la quantità convenuta e la relativa somma.

D.

RICAVO DE' FRUTTI DI PARTE PATRONALE SOPRA I BENI AFFITTATI A GENERI

Foglia (per adeguato di un novennio) *cent.* 45. 43, in ragione di lir. 5 al cento	lir.	227. 15
Uva (per adeguato come sopra) *cent.* 15 a lir. 12. 40 al cento .	»	186. —
	lir.	413. 15

E.

PRODOTTI DE' BENI LAVORATI A MEZZADRIA

Da *Cipolla Egidio* che lavora pert. 100 terreno, censito scudi 900, e posto nel luogo di *Carletto,* frazione del comune di *Canzo,* come da investitura del giorno 1.° *luglio* 1815 per anni *sei,* che scaderanno al *S. Martino* 1821,

In contanti per fitto di casa . . . . . :	lir.	40. —
Porzione di carichi convenuta da pagarsi per metà, e quindi sopra scudi 450 nella misura di cent. 18	»	81. —
	lir.	121. —

Per la metà de' generi (la di cui quantità e prezzo si calcola col ragguaglio di un novennio).

Galette	*libbre*	30 — in ragione di lir. 3 *la libbra*	lir.	90. —
Frumento	*moggia*	5 — a lir. 20	»	100. —
Segale	»	2 — a » 15	»	30. —
Miglio	»	2 — a » 12	»	24. —
Melica	»	1 — a » 8	»	8. —
Melgone	»	4 — a » 15	»	60. —
Vino . .	crodello	*brente* 15 — a lir. 20	»	300. —
	torchiato	» 10 — a » 10	»	100. —
			»	712. —
			lir.	833. —

N B. *Si farà annotazione se il mezzadro sia obbligato di concorrere in qualche parte alle spese di campagna, nel qual caso s' indicherà la qualità delle spese ed in qual misura debba concorrere.*

F.

PRODOTTI DE' BENI LAVORATI PER ECONOMIA

Dal campo di pert. 50, censito scudi 300, denominato la *Lovetta,* e dalla vigna di pert. 10, censita scudi 64, detta la *Gioannina*, situati nel comune di *Chiuduro*,

Galette	*libbre*	23 a	lir. 3 la *libbra*	lir.	69. —
Frumento	*moggia*	8 —	» 20 al *moggio*	»	160. —
Segale	»	4 —	» 12 »	»	48. —
Melgone	»	9 —	» 18 »	»	162. —
Miglio	»	4 —	» 10 »	»	40. —
Vino	crodello	*brente* 6 —	a lir. 20	»	120. —
	torchiato	» 2 —	a » 10	»	20. —
				lir.	619. —

Dal prato di pert. 14, censito scudi 89, denominato il *Pragrasso*, e situato nel comune di *Lardera*,

Fieno	maggengo	*fasci* n.° 40 —	a lir. 4	lir.	160. —
	agostano	» 22 —	» 3	»	66. —
	terzuolo	» 15 —	» 3	»	45. —
Erba quartirola				»	14. —
				»	285. —
				lir.	904. —

Dal bosco di pert. 4, censito scudi 6, denominato il *Laghetto,* e situato come sopra,

Prodotto di legna che sull'adeguato di un novennio si calcola per verosimile in . . . . . » 6. —

lir. 910. —

NB. *La quantità de' generi ed il prezzo relativo si calcola sull' adeguato di un novennio.*

G.

PRODOTTI DI DECIME O PRIMIZIE

Dal Comune di *Mariano* per decima convenuta in danaro da pagarsi il 31 *dicembre* di ciascun anno, la quale procede da *(a)* come da istromento 13 *febbraio* 1770 rogato dal notajo *Gaetano Bentivoglio* . . . . . lir. 60. —

Da *Cristoforo Stoppa* per decima sui generi che si raccoglieranno dal fondo denominato la *Nosetta,* situato in detto comune di *Mariano,* risultante dall'atto di convenzione del giorno 2 *agosto* 1780.

Segale	*moggia* 1	Il prezzo sarà da calcolarsi sull' adeguato del novennio.	lir.	15. —	
Formento	» 2		»	40. —	
Miglio	» 1		»	15. —	
Vino	*brente* 2		»	40. —	
			lir.	110. —	» 110. —

Da *diversi contribuenti* per perizia d'*uva* e *miglio* . . . . . » 30. —

lir. 200. —

(a) *S'indicherà il titolo da cui procede la convenzione, e se la decima fosse originariamente convenuta in generi, saranno parimente da indicarsi.*

H.

LIVELLI ATTIVI

Da *Bonifacio Cova* livellario di una casa situata in *Iseo* per l'annuo canone di lire 100 da pagarsi metà a *Pasqua,* e metà a *S. Michele* di ciascun anno, come da istromento del giorno 21 *ottobre* 1750 rogato dal notajo *Giovanni Boniperti* . . . . . lir. 100 —

Da *Anselmo De Pietri* livellario de' beni denominati la *Passarera,* in tutto di pert. 90, situati nel comune di *Mariano,* per l'annuo canone di lire 200 in contanti da pagarsi metà a *S. Giovanni,* e metà a *S. Martino* di ciascun anno, oltre gl'infrascritti generi da corrispondersi ai tempi consueti, come da istromento del giorno 14 *luglio* 1740 rogato dal notajo *Piccoli Carlo,*

In contanti			lir.	200. —	
Formento	*moggia* 1	— a lir. 20	»	20. —	
Segale	» 1	— » 15	»	15. —	
Capponi	*n.°* 2	— » 2	»	4. —	
			lir.	239. —	» 239. —

lir. 339. —

I.

LEGATI ATTIVI

Da *Perego Giacomo* per legato disposto dal fu *Saverio Bona,* da pagarsi al *S. Michele* di ciascun anno per l'obbligo di soddisfare in detto giorno all'adempimento di un *ufficio con messa in canto,* come da testamento del giorno 4 *giugno* 1780 rogato dal notajo *Muzio Marco* . . . . . lir. 40.—

L.

INTERESSI DE' CAPITALI ATTIVI

Da *Vittorio Bertolè* per interessi sopra il capitale di lir. 2000 sovvenutogli sotto la speciale ipoteca della *casa* situata in *Codelago* per anni *dieci,* che scaderanno *il giorno* 30 *settembre* 1825, e sotto l'interesse del cinque per cento da pagarsi *di semestre in semestre,* cioè al 30 *marzo* e 30 *settembre* di ciascun anno, come da istromento del giorno 30 *settembre* 1815 rogato dal notajo *dott. Luigi Martinengo* . . . . . lir. 100.—

Dall'I. R. Monte dello Stato per l'annua rendita perpetua di lir. 80 procedente dalla cartella segnata n.° 1755, che si paga di semestre in semestre, cioè il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno . . . . . » 80.—

lir. 180.—

N B. *Si farà annotazione di que' capitali che fossero vincolati per l'adempimento di legato od altro, ecc.*

M.

CENSI ATTIVI

Da *Luigi Codelago* per annuo censo costituito sopra il capitale di lir. 1000 al 3 $^1/_2$ per cento, da pagarsi il giorno 24 *aprile* di ciascun anno, assentato sopra *una casa situata in Milano,* come da istromento del giorno 28 *luglio* 1796 rogato dal notajo *Angelo Cariboni* . . . . . lir. 35.—

N B. *Dopo questa categoria troverebbe posto opportuno la rendita sul Debito Pubblico.*

N.

ASSEGNI DIVERSI

Dal Comune di *Mariano* per assegno da pagarsi al 31 *dicembre* di ciascun anno, come da istromento del giorno 23 *gennajo* 1783 rogato dal notajo *dottor Carlo Erba* . . . . . lir. 40.—

Dalla Chiesa parrocchiale di *S. Lorenzo in Cantù* per assegno da pagarsi in *due rate*, cioè nel giorno 30 *aprile* e nel giorno 30 *ottobre* di ciascun anno, come da investitura di convenzione del giorno 28 *ottobre* 1695 . . . . . » 30.—

lir. 70.—

NB. *Qualora il beneficio sia parrocchiale, si descriverà in questo allegato l'assegno governativo di congrua a carico del Fondo pel Culto.*

O.

CARICHI E SOVRIMPOSTE

Per la casa situata in *Cantù*, censita scudi 313, in ragione di cent. 18 per ogni scudo d'estimo, compresa la sovrimposta locale . lir. 56.34

Per le pertiche 150 terreno con casa massarizia nel comune di *Mariano*, censite scudi 1800 . . . . . » 324.—

Per le pertiche 100 terreno lavorato a mezzadria nel luogo di *Carletto*, frazione del comune di *Canzo*, censite scudi 900 . . . » 162.—

Per le pertiche 78 terreno lavorato per economia, situato nel comune di *Chiuduro* e *Lardera*, censite scudi 459 . . . . . » 82.62

lir. 624.96

NB. *Se pei beni affittati a danaro l'affittuale ha l'obbligo del pagamento dei carichi da scontarsi sul fitto annuo, si comprenderanno in quest'allegato col metodo suindicato.*

P.

RIPARAZIONI

Per le annuali riparazioni sopra la casa situata in *Cantù* (si calcolano sull'adeguato d'un novennio) . . . . . lir. 10. —
Per le case, ponti, edificj d'acqua sulla possessione situata nel comune di *Mariano* . . . . . » 100. —
Per la casa da massaro situata nel detto comune . . . . . » 20. —

lir. 130. —

N B. *S'indicherà per osservazione la verisimile spesa delle riparazioni annuali occorrenti alla casa e giardino goduti dal beneficiato.*

Q.

SPESE DI CAMPAGNA RIFERIBILI AI FONDI LAVORATI PER ECONOMIA

Per manutenzione de' gelsi e delle viti (si calcola sull'adeguato di un novennio) . . . . . lir. 30. —
Per le giornate occorrenti alla coltivazione de' fondi e pel raccolto de' generi . . . . . » 200. —

lir. 230. —

Al camparo *Pirola* per l'assistenza, ecc.
In contanti . . . . . lir. 40. —
Melgone *moggia* 4 — a lir. 15 . . . . . » 60. —
Vino *brente* 2 — a » 10 . . . . . » 20. —

» 120. —

lir. 350. —

N B. *In questo allegato si descriveranno pure le spese occorrenti sui fondi lavorati a mezzadria, però per quella somma soltanto che spetta alla parte patronale.*

R.

LIVELLI PASSIVI

A *Re Carlo* per livello sopra la casa situata in *Mariano* annue lir. 80 da pagarsi nel giorno di *S. Michele* di ciascun anno, come da istromento del giorno 20 *luglio* 1769 rogato dal notajo *Luca Anselmo* . . . . . lir. 80. —

A *De Gaspari Bartolomeo* sopra beni di pert. 100 posti nel comune di *Pasturo* annue lir. 150 che si pagano nel giorno di *S. Martino* di ciascun anno, come da istromento del giorno 29 *aprile* 1701 rogato dal notajo *Wachter Ambrogio* . . . . . » 150. —

A *Pedroli Giuseppe* per livello d'once 4 d'acqua che si estrae dalla roggia *Lorina* annue lir. 60 da pagarsi in *due rate*, cioè nel giorno 25 *marzo* e nel giorno 8 *settembre* di ciascun anno, come da istromento del giorno 1.° *dicembre* 1808 rogato dal notajo *Berlendis Marco* . . . . . » 60. —

lir. 290. —

S.

LEGATI, PRESTAZIONI ED ASSEGNI PASSIVI

A *De Petri Lucio* per legato disposto da *Crippa Giovanni* sopra una casa situata in *Mariano* da pagarsi il giorno di *S. Michele* di ciascun anno, come da testamento del giorno 31 *gennajo* 1650 rogato dal nótajo *Anselmo Buonadei* . . . . . lir. 20. —

Per l'*ufficio e messa in canto* da soddisfarsi nel giorno 24 *giugno* di ciascun anno per legato disposto da *Bernascone Vincenzo*, come da testamento del giorno 15 *dicembre* 1800 rogato dal notajo *Usnelli Bernardo* . . . . . » 24. —

Per messe n.° 50 del legato disposto da *Anelli Pietro*, assentato sopra i beni situati nel comune di *Mariano*, come da testamento del giorno 14 *maggio* 1540 rogato dal notajo *Arrivabene Agostino* » 57. 50

Alla Chiesa parrocchiale del comune di *Mariano* per annua prestazione convenuta a termini della Circolare 27 dicembre 1809 da pagarsi in contanti *in fine* di ciascun anno . . . . . » 30. 25

lir. 131. 75

NB. *Se il beneficio è parrocchiale, si descriverà in questo allegato anche l'assegno che fosse a carico del beneficio in favore di qualche Coadjutore, a termini della Circolare* 18 *aprile* 1810, *indicando l'atto di fondiaria od il relativo documento da cui deriva il peso dell'assegno.*

T.

INTERESSI DE' CAPITALI PASSIVI

A *Viola Raffaele* per interessi convenuti da pagarsi *annualmente* il giorno 30 *agosto* in ragione del 5 per 100 sul capitale di lir. 1500 sovvenuto al beneficio dietro superiore abilitazione del giorno 15 *luglio* 1812, n.° 12470, da convertirsi nelle *spese di fabbrica della casa d'abitazione del beneficiato,* come da istromento del giorno 10 *settembre* 1812 rogato dal notajo *Bonifacio Rejna* . . . lir. 75. —

U.

CENSI PASSIVI

A *Buocheri Taddeo* per censo sopra il capitale di lir. 1000 in ragione del 3 ½ per cento, assentato sopra i beni situati nel comune di *Mariano,* da pagarsi nel giorno di *S. Martino* di ciascun anno, come da istromento del giorno 15 *aprile* 1699 rogato dal notajo *dott. Girolamo Stroffa* . . . . . lir. 35. —

V.

FITTI PASSIVI

A *Nepomuceno Fischer* per fitto d'once 2 d'acqua che si estrae dalla roggia detta la *Cavallera,* e che serve per l'irrigazione dei fondi situati in *Mariano,* da pagarsi in *due rate,* cioè il giorno 23 *giugno* ed il giorno 23 *dicembre* di ciascun anno, come da investitura del giorno 14 *luglio* 1812 . . . . . lir. 30. —

Ad *Ercole Bossi* per fitto di una stanza *in cui riporre i generi, della quale è mancante la casa del beneficiato,* da pagarsi nel giorno di *S. Martino* di ciascun anno, come da investitura del giorno 11 *novembre* 1818 . . . . . » 20. —

lir. 50. —

N B. *Se per comodo delle parti si voglia continuare ad indicare i pesi e le misure antiche sarà duopo siano pure indicati i corrispondenti pesi e misure portati dal sistema metrico-decimale.*

PARTE SECONDA

I.

R. DECRETO 26 settembre 1860, N. 4314 col quale vengono istituiti gli Economi generali per l'esercizio del Sovrano diritto di possesso e amministrazione dei beneficj vacanti.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Considerando che per massima antica e costante della Nostra Monarchia e di tutti gli Stati cattolici i frutti de' beneficj vacanti costituiscono una regalia, onde la sovranità civile è investita del diritto di assumere il possesso dei detti beneficj, e di amministrarne ed applicarne i proventi;

Considerando che cotesto diritto è sempre stato esercitato, sebbene con varietà di misura e di forma, come nelle antiche Nostre Provincie, così nelle altre alle medesime aggregate pel libero loro voto, eccettuate le sole Romagne, in quanto per l'unione dell'autorità spirituale col dominio temporale vi andavano confusi i diritti essenzialmente distinti della Chiesa e dello Stato;

Considerando che siffatto diritto in riguardo alla regia Nostra prerogativa, alle instituzioni del Regno, all'ordine pubblico ed al bene stesso della Chiesa deve essere uniformemente esercitato in tutte le provincie dello Stato ed anche perchè le Cause religiose e pie si vantaggino egualmente dei detti frutti dei beneficj vacanti, che sempre, secondo la specchiata pietà dei Nostri Maggiori furono alle medesime Cause applicati;

Per queste considerazioni;

Visto l'articolo 18 dello Statuto (1);

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Il regio diritto di possesso e d'amministrazione dei beneficj vacanti sarà uniformemente esercitato in tutto lo Stato senza divario fra beneficj maggiori o minori, e senza distinzione veruna circa la natura de' beneficj medesimi.

Il rilascio de' beni a nuovi investiti dovrà essere preceduto sempre dal Regio placito.

Art. 2.

I frutti de' beneficj vacanti, detratte le spese di amministrazione e detratto un equo assegno da corrispondersi al nuovo investito proporzionato al tempo della vacanza e non maggiore mai della rendita di un anno (2), saranno applicati a migliorare la condizione dei parrochi e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di ristauro delle chiese povere e ad altri usi di carità.

Art. 3.

L'amministrazione dei beneficj vacanti sarà tenuta da Economi Generali, che verranno da Noi nominati. Essi dipenderanno dal Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici, alla cui approvazione dovranno alla fine di ogni anno rassegnare i conti della loro gestione.

---

(1) L'Art. 18 dello Statuto stabilisce: « I diritti spettanti alla podestà Civile in materia beneficiaria o concernenti alla esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero saranno esercitati dal Re. »

(2) Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti con Circolare 17 Aprile 1869, N. 68 *bis*-3398 circa l'applicazione dell'Art. 2 del presente decreto ha dichiarato che l'equo assegno non è obbligatorio nè costituisce un diritto dell'investito ma è una mera liberalità e come tale non può essere concessa se non esclusivamente dal Ministero.

Art. 4.

Gli Economi Generali avranno sotto di sè dei Subeconomi nelle varie Diocesi, che saranno nominati dal Nostro Guardasigilli.

Gli Economi Generali terranno l'amministrazione dei beneficj vacanti di più Provincie, i Subeconomi quella dei beneficj vacanti di una sola Diocesi, o di più Mandamenti compresi in una Diocesi medesima.

Agli Economi Generali sarà specialmente commessa l'amministrazione delle Mense vescovili vacanti.

Un apposito Regolamento determinerà le attribuzioni degli Economi Generali e dei Subeconomi, e la sede dei primi.

Art. 5.

Nelle antiche Nostre Provincie, nella Lombardia, nella Toscana, e nelle Provincie Parmensi sono mantenute, finchè non sia altrimenti provveduto, tutte le norme e pratiche che vi sono in vigore circa l'amministrazione dei beneficj vacanti.

Vi saranno però introdotte le disposizioni degli articoli 1 e 2.

Art. 6.

Nelle Provincie Modenesi e nelle Romagne saranno poste in vigore, circa l'assunzione di possesso dei beneficj vacanti, e circa la loro amministrazione, le norme e pratiche stabilite nelle antiche Nostre Provincie con quelle modificazioni che saranno espresse in apposito Regolamento.

Art. 7.

Il Nostro Guardasigilli è incaricato di provvedere alla compilazione dei succitati Regolamenti, e di curare la piena esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito dal Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 settembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. Cassinis.

II.

R. DECRETO 16 gennajo 1861, N. 4608 con cui si approva il Regolamento per l'esecuzione del R. Decreto 26 settembre 1860.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visti gli articoli 4 e 7 del Nostro Decreto 26 settembre 1860, N. 4314;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia, Giustizia ed Affari Ecclesiastici;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

ARTICOLO UNICO.

È approvato l'unito Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro di Grazia, Giustizia ed Affari Ecclesiastici, per l'esecuzione del predetto Nostro Decreto 26 settembre 1860.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il 16 gennajo 1861.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. CASSINIS.

REGOLAMENTO

ad esecuzione del Decreto Reale 26 settembre 1860, N. 4314.

DEGLI ECONOMI GENERALI.

ART. 1.

Il Regio diritto di possesso e di amministrazione dei beneficj vacanti è esercitato da Economi Generali, nominati dal Re sulla proposta del Ministro di Grazia, Giustizia ed Affari Eccclesiastici.

Art. 2.

Essi concentrano in sè l'amministrazione di tutti i beneficj vacanti di ogni genere nelle Provincie a cui sono preposti, e la reggono secondo le norme e le pratiche che vi sono, o vi saranno stabilite.

Il loro officio si estende all'amministrazione e conservazione delle temporalità colpite dalla disposizione dall'art. 21 della legge 30 ottobre 1859 sulla composizione e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato. (1)

Art. 3.

È egualmente affidata agli Economi Generali la cura d'invigilare sull'amministrazione dei beneficj pieni d'ogni genere, delle chiese e delle pie istituzioni annesse alle medesime, affinchè non accadano irregolarità, o malversazioni, e siano osservati esattamente gli ordini ed i regolamenti che in tale materia sono, o saranno posti in vigore nelle diverse Provincie.

Art. 4.

Gli Economi Generali invigilano che nessun beneficiato sia messo in possesso della prebenda beneficiaria, ove non abbia previamente ottenuto il Regio placito, a sensi dell'art. 1.° del Decreto Reale 26 settembre 1860, e secondo i modi in pratica nelle diverse Provincie.

La concessione e quindi la presentazione del R. placito non sarà necessaria quando sia intervenuta la concessione del R. *exequatur*.

Gli Economi Generali si faranno presentare copia autentica o del R. placito, o del R. *exequatur*, e la conserveranno nei loro atti.

Art. 5.

I Giudici di Mandamento, i Sindaci e in genere tutti i pubblici funzionarj che per ragione dei loro officj possono aver notizia della vacanza d'un beneficio, o dell'assunzione di esso per parte di chi non avesse riportato il R. *exequatur* o il R. placito, dovranno denunziare il fatto o all'Economo Generale della Provincia, o al Subeconomo della Diocesi o del Mandamento.

Art. 6.

La disposizione del succitato art. 21 della legge 30 ottobre 1859 si

---

(1) L'Art. 21 della legge 30 ottobre 1859 stabilisce quanto segue: « *Può inoltre il Consiglio se ne è richiesto pronunciare sui sequestri di temporalità e sugli atti provvisionali di sicurezza generale.* »

« *In caso di urgenza può sugli atti provvisionali pronunziare la sezione di Grazia e Giustizia ed affari Ecclesiastici.* »

Tale disposizione concorda coll'Art. 10 della legge sul Consiglio di Stato, *Allegato D* della legge 20 marzo 1865, N. 2248.

applicherà al caso di chi si immettesse nel possesso d'un beneficio senza avere ottenuto il R. *exequatur* o il R. placito.

Art. 7.

Ove gli Economi Generali, o i Subeconomi incontrassero resistenza, od opposizione ad esercitare i loro officj, e specialmente ad assumere il possesso dei beneficj vacanti, ed altresì dei pieni nei casi espressi nei surriferiti articoli 2 e 3, potranno ottenere sia dal Pubblico Ministero, sia dai Giudici locali il necessario appoggio legale, anche coll'uso dei mezzi coattivi.

Art. 8.

Gli Economi Generali hanno speciale incarico dell'amministrazione delle Mense vescovili vacanti: essi possono però conferirla sotto la loro responsabilità ad amministratori od agenti locali.

Art. 9.

Gli Economi Generali raccolgono i frutti netti di tutti i beneficj vacanti delle Provincie da loro dipendenti, li custodiscono e li tengono a disposizione del Ministro di Grazia, Giustizia ed Affari Ecclesiastici, per l'applicazione indicata dall'art. 2 del Decreto Reale 26 settembre 1860.

Art. 10.

Gli Economi Generali devono compilare ogni anno un bilancio attivo e passivo della loro amministrazione, da presentarsi nel mese di novembre al Ministro di Grazia, Giustizia ed Affari Ecclesiastici.

Art. 11.

Essi devono altresì rassegnare ogni anno al predetto Ministro un rendiconto della loro gestione ed una relazione sui bisogni della loro Provincia economale, in cui indicheranno a quali usi potrebbero essere più particolarmente applicati i frutti disponibili dei beneficj vacanti da loro amministrati, secondo le norme stabilite nel sopradetto art. 2 del Decreto Reale 26 settembre 1860.

Art. 12.

Gli Economi Generali devono tenere presso di sè un elenco di tutti i beneficj d'ogni genere esistenti nelle Provincie a cui sono preposti, in cui sia espressa la rendita loro con la specificazione degli oggetti che la costituiscono, ed a cui siano uniti, ove sia possibile, i relativi atti e documenti di fondazione ed erezione, anche in carta libera.

Un tale elenco servirà loro ad esercitare efficacemente la vigilanza di cui è detto al sovrascritto articolo 3.

Art. 13.

Ove agli Economi Generali consti di qualche irregolarità, o malversazione nell'amministrazione d'un beneficio, o di qualche inosservanza degli ordini e dei regolamenti veglianti in tale materia, sarà lor cura di promuovere gli opportuni provvedimenti di conservazione, di cautela, e di repressione, invocando altresì, ove occorra, l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Art. 14.

Gli Economi Generali corrispondono col Ministro di Grazia, Giustizia ed Affari Ecclesiastici e con ogni altra pubblica Autorità per gli affari attinenti all'esercizio delle loro funzioni.

Art. 15.

Ci sarà un Economo Generale in Torino per le antiche Provincie continentali del Regno, in Milano per le Provincie Lombarde, in Firenze per le Provincie Toscane, in Bologna per le Provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria, in Parma per le Provincie Parmensi, in Modena per le Provincie Modenesi, e in Cagliari per la Sardegna (1).

Art. 16.

Gli Economi Generali di Torino, di Bologna, di Modena e di Cagliari si atterranno nella loro amministrazione alle norme e pratiche in vigore nelle antiche Provincie continentali del Regno.

Art. 17.

Gli Economi Generali di Milano, di Firenze e di Parma si atterranno nella loro amministrazione alle norme e pratiche mantenute in vigore nella Lombardia, nella Toscana e nelle Provincie Parmensi.

Art. 18.

Presso gli Economi Generali potranno essere instituiti Uffizj di Segreteria e di Tesoreria ove ne sorga il bisogno.

---

(1) Attualmente gli Economati Generali stati modificati nella loro giurisdizione territoriale sono sette in tutto il Regno e cioè: Torino per le antiche provincie continentali e la Sardegna, Milano per la Lombardia e provincie Parmensi, Venezia per le provincie Venete, Bologna per le provincie delle Romagne, delle Marche e Modenesi, Firenze per le Provincie Toscane, per l'Umbria e la Provincia Romana avente Delegazione Economale sedente in Roma; Napoli per le provincie napoletane; Palermo per la Sicilia.

Art. 19.

Gli Economi Generali e gli Impiegati dei detti Uffizj non si considerano come Impiegati dello Stato.

I loro stipendj e gli assegni per le spese d'uffizio rimangono a carico dei fondi di ciascun Economato generale, e saranno determinati dal Ministro di Grazia, Giustizia ed Affari Ecclesiastici in relazione al bilancio di ciascuna Provincia economale.

Art. 20.

Nulla è innovato per ora quanto all'Economato Generale di Torino, agli Impiegati che vi sono addetti e ai loro stipendi ed emolumenti.

DEI SUBECONOMI.

Art. 21.

I Subeconomi esercitano nelle Diocesi o nei Mandamenti a cui sono preposti, e sotto la dipendenza degli Economi Generali, quegli officj che sono loro assegnati secondo le norme e pratiche vigenti, o secondo apposite e speciali istruzioni.

Art. 22.

Essi vengono nominati sovra proposta degli Economi Generali dal Ministro di Grazia, Giustizia ed Affari Ecclesiastici fra i sacerdoti e i laici più noti per probità, dottrina e perizia d'affari.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 23.

Nelle antiche Provincie continentali del Regno sono per ora conservate le norme e pratiche vigenti che determinano gli officj, le attribuzioni, gli emolumenti e le sedi dei Subeconomi e degli Impiegati da loro dipendenti.

Nulla è innovato per ora circa gli usi gallicani nelle Diocesi in cui sono tuttora in vigore.

Art. 24.

Coteste norme e pratiche saranno introdotte nelle Provincie delle Romagne, nelle Modenesi e nella Sardegna con quelle modificazioni che verranno espresse in istruzioni apposite, e che saranno richieste dalle circostanze, o dimostrate ulteriormente opportune dall'esperienza.

Art. 25.

Le sedi dei Subeconomati dipendenti dagli Economi Generali di Bologna, Modena e Cagliari saranno ulteriormente fissate.

Art. 26.

Nulla è innovato per ora alle norme e pratiche che determinano gli officj, le attribuzioni, gli emolumenti e le sedi dei Subeconomi nella Lombardia. Essi però nell'esercizio delle loro funzioni dipenderanno esclusivamente dall'Economo Generale di Milano.

Art. 27.

Nella Toscana gli Uffizj d'Economia stabiliti in ciascuna Diocesi terranno luogo dei Subeconomi e saranno mantenuti con le norme e pratiche vigenti, ma dipenderanno dall'Economo Generale di Firenze.

Art. 28.

Nelle Provincie Parmensi i Consigli delle Opere parrocchiali terranno luogo dei Subeconomi e saranno mantenuti con le norme e pratiche vigenti, ma dipenderanno dall'Economo Generale di Parma (1).

Torino, 16 gennajo 1861.

Visto per ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia, Giustizia ed Affari Ecclesiastici
G. B. CASSINIS.

---

(1) Tale articolo rimane abrogato col R. Decreto 17 dicembre 1874 che istituì i Subeconomi nelle provincie Parmensi.

III.

CIRCOLARE 5 marzo 1861, N. 61, Divisione II del Ministero di Grazia e Giustizia intorno alle attribuzioni rispettive dei Governatori delle Provincie Lombarde e dell'Economo Generale dei beneficj vacanti.

A cessare qualsiasi dubbio che in sequela al Regolamento sancito col Decreto Reale 16 gennajo p.° p.° N. 4608, potesse sorgere circa le attribuzioni rispettive dei Governatori delle Provincie Lombarde e dell'Economo Generale dei beneficj vacanti, si reputa opportuno fare in proposito le dichiarazioni seguenti:

1.° I Governatori delle Provincie Lombarde conservano tutte le attribuzioni assegnate loro per la trattazione degli affari ecclesiastici dall'articolo 2 del Decreto Reale 22 Marzo 1860, N. 4013, ad eccezione di quelle che si riferiscono all'amministrazione dei beneficj vacanti, alla vigilanza sopra i Subeconomi e alla relativa corrispondenza coi medesimi.

2.° All'Economo Generale per le Provincie Lombarde competono le attribuzioni espresse negli articoli 2, 3, 4, 8 e 9 del Regolamento approvato col Reale Decreto 16 gennaio 1861, N. 4608.

3.° La vigilanza che nel detto articolo 3 gli è affidata sull'amministrazione dei beneficj pieni d'ogni genere, delle chiese e delle pie instituzioni annesse alle medesime, sarà da lui esercitata secondo le norme e pratiche vigenti nelle Provincie Lombarde, ritenuto che ove gli emergano irregolarità, malversazioni od inosservanza degli ordini e regolamenti in vigore, dovrà rivolgersi per le opportune disposizioni ai Governatori o a questo Ministero, secondo la rispettiva competenza.

4.° Le Fabbricerie, le Corporazioni religiose, i Seminarj e in genere tutte le instituzioni pie che non hanno carattere di beneficio, non dipendono punto dall'Economo Generale.

5.° Ogni volta che, secondo le norme e pratiche vigenti, sia richiesto l'intervento dei Subeconomi ad atti d'attribuzione dell'Au

torità governativa, i Governatori la domanderanno per mezzo dell'Economo Generale.

I signori Governatori e il signor Economo Generale si compiaceranno di recare queste dichiarazioni a notizia gli uni degli Intendenti di Circondario, e l'altro dei Subeconomi.

Il Ministro
G. B. Cassinis.

IV.

CIRCOLARE 11 aprile 1861, N. 609 del Ministero di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici diretta all' Economato Generale di Milano colla quale si danno schiarimenti sulla precedente Circolare 5 marzo 1861, N. 64.

Essendosi promosso qualche dubbio intorno all' applicazione delle norme espresse nella Circolare 5 marzo 1861, N. 64, Divisione II circa le attribuzioni rispettive dei Governatori e dell'Economo Generale dei benefizj vacanti delle Provincie Lombarde; il sottoscritto si dà premura di soggiungere alla medesima alquanti schiarimenti che serviranno a sciogliere i dubbi promossi e a determinare una sicura interpretazione così della Circolare anzidetta come del Regolamento sancito col Decreto Reale 16 gennajo 1861, N. 4608.

Innanzi tratto è da ricordare che il Diritto pubblico interno dello Stato stabilisce un divario fra la materia beneficiaria e tutti gli altri affari Ecclesiastici in cui la podestà civile può e deve avere ingerenza.

L'articolo 18 dello Statuto dispone che i diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria (oltre quelli concernenti all'esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero) saranno esercitati dal Re; onde si deriva che tutto ciò che concerne questa materia può essere regolato ed innovato con semplici Decreti Reali senza alcun intervento del Potere Legislativo, poichè circa questa materia il potere Legislativo si concentra nella

persona del Re. Ed appunto in ordine al citato Art. 18 dello Statuto poterono essere pubblicati il Decreto Reale 26 settembre 1860, N. 4314 che determinò l'uniforme esercizio in tutto lo Stato del Diritto Regio di possesso e d'amministrazione dei beneficj vacanti, e il successivo 16 gennajo del corrente anno N. 4608 che approvò il Regolamento in esecuzione del precedente.

Invece tutti gli altri affari Ecclesiastici cadono sotto le disposizioni di legge, le quali non possono essere innovate se non coll'intervento del potere Legislativo, e in codeste provincie cadono sotto le disposizioni delle leggi speciali che vi furono mantenute in vigore.

Posta l'accennata distinzione non può sorgere incertezza sull'applicazione delle norme stabilite negli articoli 1 e 2 della Circolare 4 marzo 1861, N. 64. La materia beneficiaria entra nella competenza esclusiva dell'Economo Generale dei benefizj vacanti. Tutti gli altri affari Ecclesiastici entrano nella competenza dei Governatori.

L'esclusiva competenza attribuita all'Economo Generale sulla materia beneficiaria porta con sè che sia al medesimo commessa la vigilanza sui beneficj pieni di cui è cenno all'Art. 3 dell'anzidetta Circolare, ed altresì la trattazione di qualsivoglia pratica concernente l'entità e l'interesse di un beneficio che esca dai limiti dell'ordinaria amministrazione dei Titolari od investiti del medesimo. Perciò si devono ritenere attribuite all'Economo Generale l'approvazione delle permute degli stabili di un beneficio, l'approvazione degli affitti degli stabili stessi, l'autorizzazione all'atterramento di piante non oltre il valore di lire trecento, ed altre pratiche consimili.

Quanto poi alla vigilanza commessa all'Economo Generale sull'amministrazione delle chiese e delle pie istituzioni annesse alle medesime di cui è pur cenno nel detto Art. 3 è da ritenersi che si restringa all'accertare que' fatti di irregolarità o di malversazione o d'inosservanza degli ordini e dei regolamenti in vigore di cui l'Economo Generale può aver notizia nell'esercizio delle sue funzioni, intorno ai quali converrà che egli invochi le opportune disposizioni o da questo Ministero o dai Governatori secondo la ri-

spettiva competenza, appunto perchè si tratta di oggetti che non appartengono alla materia beneficiaria propriamente detta. Intorno a che riesce ovvio che l'Economo Generale pigli indirizzo dalla considerazione dell'interesse della Chiesa e dello Stato, mentre a questo Ministero ed ai Governatori non potranno che tornare di grande utilità i ragguagli che su tali oggetti saranno loro somministrati da un funzionario a cui verrà agevole per la natura del suo Ufficio di attingere alle fonti d'informazione le più sicure.

Per ciò che riguarda le Fabbricerie vuolsi aver per fermo che nulla è innovato nelle Leggi e nei regolamenti in vigore di codeste Provincie. Perciò i Subeconomi continueranno ad avere le attuali loro attribuzioni circa le medesime, e ad esercitarle nell'interesse dell'amministrazione governativa provinciale, non potendosi se non per mezzo d'una disposizione legislativa introdurre alcuna variazione nelle norme e pratiche vigenti.

Si mantien fermo ciò che è stabilito nell'Art. 5 della surriferita Circolare circa la domanda dell'intervento dei Subeconomi ad atti di attribuzione dell'Autorità Governativa, per mezzo dell'Economo Generale, così in ordine a quanto è determinato nell'Art. 26 del Regolamento approvato col Reale Decreto 16 gennajo 1861, N. 4608, come in ordine alla convenienza che i Subeconomi, anche nell'esercizio di tal parte dei loro Uffici appajano o siano posti sotto la dipendenza e la vigilanza del loro Capo gerarchico, onde non può che essere giovato il pubblico servizio. Nè già s'intende che i Governatori debbano domandar l'intervento dei Subeconomi per mezzo dell'Economo Generale nel caso d'ogni singolo atto relativo alla medesima pratica: bensì che l'abbiano da domandare nell'iniziamento di ciascuna pratica speciale.

Il sottoscritto confida che gli esposti schiarimenti basteranno a determinare l'applicazione delle norme espresse nella Circolare 5 marzo prossimo passato, e prega i signori Governatori di recarli a notizia degl'Intendenti di Circondario, e il signor Economo Generale a notizia dei Subeconomi.

Il Ministro

F. G. B. Cassinis.

V.

CIRCOLARE 25 giugno 1861, N. 2465 dell' Economato Generale con cui si prescrivono alcune norme circa i periti d' Ufficio.

Una recente Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia avverte che in conseguenza della nuova Legge organica sui Lavori pubblici 20 novembre 1859, N. 3754, questo Economato Generale d'ora innanzi non potrà avere ricorso agli Uffizi tecnici dello Stato per l'ispezione e giudizio degli elaborati che nell'interesse degli stabilimenti Ecclesiastici gli venissero presentati, se non nel caso che interessino il bilancio dello Stato, come sarebbe a cagione d'esempio quando le opere, i contratti, le perizie risguardassero beneficj di Regio Patronato o sussidiati dallo Stato.

Questa superiore determinazione condusse il sottoscritto a studiare non tanto il modo di supplire alla tal quale guarentigia che il voto degli Ingegneri dello Stato presentava alla sua amministrazione, quanto quello di renderla meno necessaria; e il migliore di tutti gli parve la buona scelta di operatori valenti e fidati, cui demandare i lavori tecnici che risguardano gli stabilimenti Ecclesiastici.

Di ciò pienamente convinto il sottoscritto crede di dover prescrivere quanto segue:

1.° Ciascun Subeconomato avrà il suo perito d'Ufficio nominato dall'Economo Generale su di una terna che i signori Subeconomi gli presenteranno entro il termine di quindici giorni dalla data della presente.

2.° Le operazioni d'Ufficio saranno sempre affidate dai Subeconomi al rispettivo loro Perito come sopra nominato, il quale nell'eseguirle osserverà esattamente quanto è prescritto dai regolamenti massime a guarentigia degli interessati.

3.° In tutti gli altri casi è lecito ai titolari, alle parti contraenti, agli amministratori ricorrenti il servirsi del perito che più loro piacerà, salvo però a questo Generale Economato di ordinare

quando lo creda, che il lavoro tecnico sia a loro spese riveduto dai periti d'Ufficio (1).

4.° In via ordinaria, e tranne speciali casi, i lavori tecnici eseguiti dai periti d'Ufficio non saranno assoggettati per parte di questo Economato Generale a revisione (2).

Il R. Economo Generale
ROBECCHI.

VI.

CIRCOLARE 17 agosto 1861, N. 3994 dell'Economato sullo stesso argomento della precedente.

Da varii signori Subeconomi vennero fatte a proposito della Circolare di questo Generale ufficio 25 giugno p. p., N. 2462, alcune riflessioni, delle quali tenendo il debito conto il sottoscritto dichiara:

1.° Che col designare questa o quell'altra persona all'Ufficio di perito presso i R. Subeconomati Egli non intende conferirle alcun diritto sia ad essere mantenuta in Ufficio per un tempo qualsiasi, sia ad escludere nel Distretto l'opera di altri Periti.

2.° Che in conseguenza tanto questo Economato Generale, quanto i signori Subeconomi possono ogni volta che l'interesse delle Cause Pie lo consigli, servirsi dell'opera di quel Perito, che giudicheranno in ispeciali casi, più conveniente.

3.° Che i signori Periti dovranno strettamente attenersi, per ciò che riguarda le loro competenze, alla tariffa annessa alla norma provvisoria 31 maggio 1816.

Di queste dichiarazioni vorrà la S. S. dare comunicazione al Perito d'Ufficio pel suo Distretto Subeconomale.

Il R. Economo Generale
ROBECCHI.

---

(1) Vedi la Circolare Economale che segue sullo stesso argomento.
(2) Gli stati descrittivi degli stabili e gli atti di consegna e bilancio che

VII.

DECRETO Ministeriale 19 agosto 1862, N. 61043 col quale si dispone che la resa dei conti di gestioni beneficiarie di qualunque natura deve farsi dai Subeconomi e Sindaci Capitolari all' Economato Generale.

Visto l'Art. 1.° del Regolamento approvato col R. Decreto 16 gennajo 1861, N. 4608 con cui è disposto che il regio diritto di possesso e di amministrazione dei beneficj vacanti è esercitato dagli Economi Generali;

Visto il successivo Art. 3 del detto regolamento con cui è affidata agli Economi Generali la cura di invigilare sulla amministrazione delle pie istituzioni di culto annesse alle chiese;

Visto finalmente l'Art. 21 del regolamento medesimo con cui è determinato che i Subeconomi esercitano nei mandamenti a cui sono preposti, e sotto la dipendenza dell'Economo Generale, gli uffici che son loro assegnati secondo le norme e pratiche vigenti e secondo apposite e speciali istituzioni;

Il sottoscritto Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti derogando al § 19 delle Istituzioni del 1833 per la resa dei conti dei Subeconomi e dei Sindaci Capitolari determina che i Subeconomi e Sindaci Capitolari nelle provincie di Lombardia dovranno produrre all'Economato Generale in Milano per la opportuna revisione ed anche per la competente applicazione degli intercalari a sensi dell'Art. 2 del R. Decreto 26 settembre 1860, N. 4314 i conti annuali di ogni beneficio o cappellania ecclesiastica o laicale manuale e d'ogni legato di culto di qualsivoglia reddito cadente in loro amministrazione.

Il Ministro
RAFFAELE CONFORTI.

---

vengono redatti in occasione della vacanza o riconferimento dei beneficj devono sempre sottoporsi alla revisione dell'Economato Generale.

VIII.

CIRCOLARE 7 settembre 1862, N. 7623 dell'Economato Generale ai Subeconomi risguardante la pubblicazione delle edittali di vacanza dei beneficj ritenuti patronali.

Con Decreto 4 corrente mese, N. 66583, Divisione IV, il Ministero di Grazia e Giustizia e Culti ha disposto che d'ora innanzi abbia a cessare qualunque inserzione delle Edittali di vacanza dei beneficj, Cappellanie e Legati di Culto ritenuti Patronali nei fogli Ufficiali, dichiarando dover bastare all'esecuzione di quanto in proposito è prescritto dalla Circolare 23 dicembre 1829 tuttora vigente la pubblicazione dei prescritti avvisi di vacanza e di invito ai Patroni per cura dell'Autorità competente nel Capoluogo della Provincia, e nel Comune ove trovisi eretto il beneficio, o costituita la Cappellania od il Legato.

In conseguenza di che mentre il sottoscritto invita la S. S. a soddisfare alle spese delle inserzioni già eseguite per conto delle Cause Pie da Lei amministrate, La avverte che d'ora innanzi non sarà ammessa nei conti nessuna spesa per inserzioni di Edittali nei Fogli Ufficiali.

Il R. Economo Generale
ROBECCHI.

IX.

CIRCOLARE 27 settembre 1862, N. 8109 dell'Economato Generale ai Subeconomi con cui si dichiarano i sussidi parrocchiali di congrua esonerati dai pesi di Messe.

Il Ministero di Grazia, Giustizia e Culti ha con Dispaccio 24 andante, IV Divisione, N. 70813, dichiarato, che accordando ai Parroci poveri gli annui assegnamenti normali a supplemento di congrua non intende imporre ai Parroci sussidiati altri obblighi oltre agli inerenti all'ufficio parrocchiale; e che quindi i ridetti Parroci

debbono ritenersi esonerati affatto dalla celebrazione che in passato veniva loro imposta di una Messa per ogni dieci lire di sussidio, giusta il prescritto dalla Delegatizia Circolare 11 Giugno 1816, N. 6862-62.

Il sottoscritto Economo, nel mentre affrettasi di comunicare alla S. S. la suespressa Ministeriale dichiarazione, la interessa a darne partecipazione conforme a tutti i Parroci sussidiati dal suo Mandamento, facendo loro ad un tempo sentire, come cotale determinazione costituisca una prova novella delle benevole sollecitudini del R. Governo per questa veramente benemerita parte del Clero.

Il R. Economo Generale
ROBECCHI.

X.

CIRCOLARE 16 dicembre 1862, N. 93221, del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti diretta agli Economi Generali e Prefetti del Regno portante provvedimento circa l'epoca da cui debba cominciare il godimento delle temporalità dei beneficj.

Sul dubbio promosso circa il tempo in cui debba cominciare pei nuovi investiti di un beneficio il godimento delle temporalità o rendite del medesimo ed in ispecie delle case beneficiarie;

Visto il capoverso dell'Art. 1.° del Decreto Reale in data 26 settembre 1860, N. 4314 ove è detto che *il rilascio dei beni a nuovi investiti dovrà essere preceduto sempre dal Regio Placito,*

Il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti

DICHIARA:

1.° Il diritto a godere delle temporalità o rendite di un beneficio non si acquista dai nuovi investiti se non se dal giorno del conseguito Regio Placito;

2.° I nuovi investiti non potranno per conseguenza prima di

tal giorno essere immessi od in qualsivoglia modo entrar nel godimento delle case beneficiarie;

3.° Ogni disposizione o consuetudine contraria è abrogata.

Gli Economi Generali dei beneficj vacanti e i Prefetti delle Provincie del Regno in cui fu pubblicato e messo in vigore il Decreto Reale 26 settembre 1860, provvederanno per l'eseguimento delle disposizioni occorrenti in conformità a questa dichiarazione.

Il Ministro
G. Pisanelli.

XI.

CIRCOLARE 28 luglio 1863, N. 7380 dell'Economato Generale con cui si partecipa ai Subeconomi che il Ministero delle Finanze non ritiene i Subeconomi come funzionarj obbligati dalla Legge di Registro alla tenuta del Repertorio.

Con nota 22 luglio 1863, N. 38985-4477, Divisione III, diretta al Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, il Ministero delle Finanze ha riconosciuto che, per le speciali Leggi da cui è regolata in Lombardia l'Amministrazione dei beneficj vacanti, non sono i Subeconomi da ritenersi come Funzionarj obbligati dall'Art. 65 della Legge sulle tasse di registro alla tenuta del Repertorio.

Siccome poi gli atti dei detti Subeconomi, sieno questi fatti da loro o semplicemente col loro concorso o senza il ministero del Notajo, non si possono considerare per riguardo alla Legge di Registro che come atti privati, così ove sieno contemplati per una tassa fissa o proporzionale dalla Legge, dovranno venire sottoposti alla registrazione nei termini prescritti dagli articoli 28 e 29 della Legge medesima.

Tanto lo scrivente notifica ai Regi Subeconomi a loro norma.

Il R. Economo Generale
Robecchi.

XII.

CIRCOLARE 23 novembre 1863, N. 11177, dell'Economato Generale relativa all'adempimento degli Oneri di Culto dei beneficj vacanti.

Verificandosi non di rado il caso che alcuni Subeconomi, tenendo calcolo di attività in restanza, facciano adempiere gli Oneri di Culto di un beneficio in Amministrazione con fondi di altri benefizj, o proprii, in attesa alla liquidazione delle attività suddette, ed avvenendo sovente che queste poi, per impotenza dei debitori o per altro titolo, si rendano inesigibili e vengansi così a creare al beneficio indebite passività.

Il sottoscritto a togliere questo inconveniente, dichiara:

1.° Quando le rendite di un beneficio sono insufficienti a coprire di Oneri di Culto stabiliti nella fondiaria, questi si adempiono *ad ratam.*

2.° Dovranno essere erogate nell'adempimento degli Oneri di Culto le sole rendite nitide esatte.

3.° Si porteranno in restanza passiva nei conti d'amministrazione quegli Oneri di Culto che non si sono potuti adempiere colle rendite esatte, solo quando si potrà contrapporre una restanza attiva esigibile che non sia inferiore agli Oneri stessi.

4.° Avvenendo che debba eliminarsi una restanza attiva, si dovrà eliminare del pari un equivalente Onere di Culto.

5.° Fuori dei casi indicati ai N. 3 e 4 le gestioni annuali dei benefizj restano invariabilmentte chiuse alla fine dell'anno cui si riferiscono, e giammai si potranno adempiere gli Oneri di Culto in restanza colle rendite dell'anno susseguente.

Il R. Economo Generale
ROBECCHI.

XIII.

R. DECRETO 26 giugno 1864, N. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge 5 giugno 1850, N. 1037.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge 5 giugno 1850, N. 1037, nonchè i RR. Decreti 12 luglio 1850, N. 1062, 22 giugno e 27 novembre 1862, N. 731 e 1007;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposizione dei Nostri Ministri di Grazia e Giustizia e de' Culti e degli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

Le domande di autorizzazione necessarie agli stabilimenti e corpi morali a tenore della legge 5 giugno 1850 (1) per acquistare stabili o per accettare donazioni tra vivi e disposizioni testamentarie verranno presentate, col corredo di tutti i documenti relativi, al Procuratore Generale del Re presso la Corte d'Appello del Distretto od al Prefetto della Provincia, dove o già esiste o dovrà essere riconosciuta la esistenza dello stabilimento o corpo morale, secondo

---

(1) La legge 5 giugno 1850 stabilisce: *Articolo unico* — « Gli Stabilimenti e Corpi morali siano ecclesiastici o laicali non potranno acquistare stabili senza essere a ciò autorizzati con Regio Decreto, previo il parere del Consiglio di Stato. Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle. » — Questa legge fu pubblicata nella Lombardia con R. Decreto 11 Marzo 1860, N. 4003.

che si tratti di instituti ed opere di culto, oppure di Provincie e Comuni, di opere pie laicali od altre instituzioni qualunque.

Art. 2.

La domanda di autorizzazione dovrà esser fatta per parte di chi rappresenti lo stabilimento o corpo morale, previa regolare e motivata deliberazione in proposito, oppure, se ancora non abbia legale esistenza o rappresentanza l'ente morale, dall'esecutore testamentario, dal donante o dall'erede gravato dalla prestazione del legato, o finalmente dal Comune, o da chiunque altro cui interessi la ordinata instituzione o fondazione.

Art. 3.

Il Procuratore Generale ed il Prefetto esaminata la domanda, raccolte le opportune informazioni e sentiti anche dove trattasi d'atto di ultima volontà, coloro ai quali sarebbe devoluta la successione, trasmetteranno rispettivamente la domanda stessa, e i documenti che vi hanno tratto, con apposito rapporto al Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti, al Ministero dell'Interno o a quell'altro che v'abbia speciale ragione di competenza, dai quali verranno promosse le deliberazioni del Consiglio di Stato o le successive Sovrane risoluzioni.

Se la donazione o la disposizione testamentaria, per ragione di dipendenza dello stabilimento o corpo morale che vi ha diritto o per lo scopo a cui è diretta, sia luogo a competenza di diversi Ministeri, la risoluzione Sovrana dovrà esser provocata dopo preventivi accordi o concerti tra questi ultimi.

Art. 4.

Pendente il procedimento per ottenere la Sovrana autorizzazione, gli Amministratori degli stabilimenti e corpi morali eretti od erigendi, dovranno fare tutti gli atti che tendono a conservarne i diritti.

Art. 5.

L'acquisto dei beni stabili di un debitore, fatto dagli stabilimenti e corpi morali per via di aggiudicazione o di subasta non andrà soggetto alla necessità di autorizzazione preventiva a senso della legge 5 giugno 1850.

Però il seguito acquisto dovrà entro il termine di un mese, secondo le varie competenze, essere notificato al Prefetto della Provincia od al Procuratore Generale del Distretto, dove ha sede lo stabilimento o corpo morale, da chi lo rappresenti per quei provvedimenti che paresse opportuno di dare in ordine all'acquisto medesimo.

Art. 6.

I Notai ed altri pubblici Uffiziali che abbiano notizia di alcune delle disposizioni contemplate allo art. 1.° del presente Regolamento: ed i Ricevitori del registro, ai quali sia fatta denuncia di atti contenenti qualche pia liberalità, dovranno entro il termine di giorni 30 dalla seguita apertura e pubblicazione del testamento o dalla avvenuta denuncia darne avviso a chi rappresenti lo stabilimento o corpo morale e, se questo ancora non esista legalmente secondo la rispettiva competenza al Procuratore Generale del Distretto od al Prefetto della Provincia dove dovrebbe avere sede il nuovo corpo morale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il 26 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. Peruzzi.

G. Pisanelli.

XIV.

CIRCOLARE 21 febbrajo 1866, N. 2345, Divisione I del Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Tasse e Demanio riguardo alle rettifiche delle intestazioni catastali degli enti ecclesiastici.

È stata dimostrata la convenienza di affidare la tutela dei beni appartenenti a benefizj ecclesiastici vacanti, ai Subeconomi locali nei casi di domande *per rettifica della intestazione catastale* di detti beni.

E questo Ministero, presi i debiti accordi con quello di Grazia e Giustizia e dei Culti ha considerato, che i Subeconomi dei benefizj vacanti sono puramente e semplicemente i delegati dell'Economo Generale, al quale è dalla legge attribuita la sorveglianza dei benefizj, delle Chiese, e di altre pie istituzioni, e che convenga massimamente nell'interesse dello Stato di estendere cotesta vigilanza ad ogni sorta d'instituzioni di Culto.

Pertanto il sottoscritto ha creduto di determinare, siccome determina con la presente, che sia fatto divieto agli Agenti governativi incaricati della censuazione del catasto di accogliere le domande *per rettifiche delle intestazioni catastali* dei beni, dei quali si parla, senza il preventivo consentimento del rispettivo Economo Generale quando si tratti di beni afferenti a benefizj Ecclesiastici vacanti, e della Direzione od Amministrazione della Cassa Ecclesiastica, ovvero degli altri Agenti a ciò delegati, per tutti gli altri beni appartenenti un tempo a corporazioni ed Enti Ecclesiastici soppressi.

Cotesta Direzione nel ricevere la presente nota circolare vorrà comunicarla a tutti gli Agenti Catastali, che le dipendono e curare che vengano da loro puntualmente eseguite le norme che in essa si contengono (1).

Pel Ministro
FINALI.

---

(1) A maggior schiarimento di questa Nota Circolare il Ministero stesso

XV.

R. DECRETO 22 marzo 1866, N. 2832 con cui si prescrivono le norme per ottenere l'autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazioni di beni mobili ed immobili appartenenti agli enti ecclesiastici.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 434 del Codice Civile che prescrive i beni degli istituti ecclesiastici non potersi alienare senza l'autorizzazione governativa;

Viste le deliberazioni del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1.

Le istanze di autorizzazione governativa per gli atti e contratti di qualunque specie costituenti alienazioni di beni mobili ed immobili, che appartengono a qualsiasi istituto ecclesiastico del Regno, devono essere presentate all'Economato Generale del Distretto dove ha sede il Corpo morale contraente, per parte di chi ne abbia l'amministrazione.

---

delle Finanze ha dichiarato successivamente con Nota 31 marzo 1866, N. 4907, che non solamente debba essere vietato di accogliere le domande di rettifiche delle attuali intestazioni catastali pei beni afferenti a beneficj Ecclesiastici vacanti senza il preventivo consentimento dell'Economo Generale, ma eziandio si debba questo divieto estendere alle rettifiche delle attuali intestazioni qualora trattandosi di beni di conventi, di chiese, di beneficj, di cappellanie, e di tutte le altre istituzioni di Culto, ancora riconosciute in diritto, non consti del consentimento dell'accennato Economo Generale.

A tali atti e contratti appartengono le vendite, le permute, le concessioni di enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o canoni, le costituzioni di servitù passive o le rinuncie a servitù attive, le transazioni, gli atterramenti di piante di alto fusto, le costituzioni d'ipoteca, i consensi alla cancellazione d'iscrizioni ipotecarie (1), le esazioni ed impieghi dei capitali, e le locazioni di beni immobili eccedenti il termine di nove anni.

Art. 2.

L'Economato Generale rimetterà con avviso motivato l'istanza al competente Procuratore Generale del Re, il quale a sua volta, raccolte le necessarie informazioni in merito, la trasmetterà al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti accompagnata da apposito parere e da tutti i documenti correlativi.

Art. 3.

Sopra tale rapporto il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti provvederà alla concessione o al diniego della chiesta autorizzazione.

Art. 4.

La deliberazione del Ministero dovrà essere preceduta dal voto del Consiglio di Stato quando per motivate ragioni di urgenza o di evidente utilità vogliasi la dispensa dai pubblici incanti per ven-

---

(1) Con Disp. 30 aprile 1866, N. 7375-7381, Divisione II, il Ministero in risposta al quesito propostogli dall'Economo Generale di Milano ha dichiarato che tanto l'Economato in caso di beneficio vacante, quanto l'investito in caso di beneficio pieno, possono senza osservanza di formalità alcuna voluta dal Decreto 22 marzo 1866 acconsentire alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie accese a garanzia dei fitti di stabili beneficiarj allo scadere del contratto relativo. E ciò in considerazione che tali ipoteche furono iscritte a garanzia dei frutti che si percepiscono o dal beneficiato o dall'Economato per l'esercizio del diritto di regalìa, nè la cancellazione delle medesime (che in tale ipotesi è atto di semplice amministrazione) riesce per modo alcuno a danno o a vantaggio della dotazione patrimoniale alla cui conservazione mirano essenzialmente ed unicamente l'Art. 434 del Codice Civile e il R. Decreto 22 marzo 1866 sopracitato.

dita di beni mobili od immobili di un valore eccedente le lire 500.

Dovrà eziandio precedere il voto del Consiglio di Stato quando si tratti di vendita ai pubblici incanti di beni per un valore capitale eccedente le lire 8000, oppure di alcuno degli altri atti o contratti indicati allo alinea dell'Art. 1.° che riguardino un valore eccedente la somma suaccennata.

Art. 5.

È delegata ai Procuratori Generali, sentito l'avviso conforme dell'Economato Generale, la facoltà di autorizzare la vendita, previo esperimento dell'asta pubblica, di beni, e lo atterramento di piante di alto fusto per un valore non eccedente le lire 500, come pure di autorizzare, entro i limiti della somma sopradesignata, gli altri atti e contratti indicati allo alinea dell'Art. 1.°

Art. 6.

Ogni procedimento o disposizione anteriore contraria alle norme sancite nel presente Nostro Decreto rimane abrogata, tranne che nelle Provincie Meridionali, dove avranno tuttavia pieno vigore in argomento le disposizioni dei RR. Decreti del 1.° dicembre 1833 per i casi ivi previsti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 22 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE.

De Falco.

XVI.

CIRCOLARE 31 ottobre 1866, N. 10540 dell'Economato Generale riguardante l'obbligo delle denuncie di passaggio d'usufrutto dei beneficj per l'applicazione della legge sulle tasse di registro.

Si ricorda ai signori Subeconomi che col Decreto Luogotenenziale 14 luglio 1866, N. 3121, sulle Tasse di Registro, è imposta sui passaggi di usufrutto che hanno luogo per la presa di possesso di benefizj o cappellanie, sotto qualsiasi titolo e denominazione, una tassa che dall'Art. 112 della parte II, della Tariffa annessa al Decreto, è stabilita nel 2 per cento sulla metà del valore dei beni di qualunque natura che costituiscono la dotazione del beneficio o cappellania;

Che agli Art. 80 e 85 del Decreto è fatto obbligo agli investiti del beneficio o cappellania di denunziare il passaggio dell'usufrutto in loro Capo entro il termine di quattro mesi computabili dal giorno del preso possesso, e di pagare entro due mesi successivi alla scadenza del termine sopradetto la tassa;

Che l'Art. 8 del Decreto Luogotenenziale 18 agosto 1866, N. 3886, contenente disposizioni per l'applicazione delle Tasse di Registro impone ai signori Subeconomi l'obbligo di rimettere nei primi dieci giorni di gennajo e di luglio di ciascun anno ai Direttori delle Tasse e del Demanio del Distretto la nota delle prese di possesso dei benefizj ecclesiastici avvenute nel semestre precedente (la nota da presentarsi nel gennajo 1867, comprenderà quelle sole prese di possesso che ebbero luogo dal 1.° dello spirante mese, epoca in cui andò in vigore il Decreto).

Nel ricordare ai signori Subeconomi questi obblighi, e invitarli ad adempiere esattamente a quello che li riguarda, lo scrivente li richiede: 1.° di far presente a tutti coloro che dal primo di questo mese sino al ricevere della presente fossero stati immessi in possesso di qualche benefizio o cappellania l'obbligo della denunzia e del pagamento della Tassa; 2.° di volere inserire in tutti gli atti

di conferimento di possesso che avranno luogo d'ora innanzi il disposto dei sopraccitati Art. 80 e 85 del Decreto 14 luglio 1866 (1).

Il R. Economo Generale
ROBECCHI.

XVII.

NOTA Ministeriale 19 novembre 1866, N. 18260, Divisione II, diretta all'Economato Generale di Lombardia riflettente le migliorie ai fabbricati di pertinenza beneficiaria. Diramata ai Subeconomi e Sindaci Capitolari con Circolare Economale 23 novembre stesso anno.

In esaurimento al rapporto 10 novembre corrente, N. 10777, mi tengo in debito di dichiarare, per opportuna norma generale, come e per la ragione di essere tutti i beneficiati tenuti a migliorare il beneficio, e pel disposto colla Circolare 30 giugno 1838, debbansi tutte, senza eccezione, le parti accessorie ed appartenenti allo usufrutto ordinario, fisse ed infisse, annesse e connesse, migliorate ed anche fatte di nuovo dal beneficiato cessante, riconoscere acquisite al beneficio senz'obbligo di compenso od indennità di sorta, fuorchè nel caso in cui il beneficiato stesso abbia domandato ed ottenuto una dichiarazione di ammessibilità a compenso prima di intraprendere l'opera, ovvero nel caso che il cessante, o chi per esso, comprovino di avere rilevato dallo antecessore che poteva disporne col proprio denaro, alcuni determinati effetti, i quali dovranno però sulla facoltativa richiesta del Subeconomo essere ceduti al beneficio contro pagamento da farsi cogli intercalari di vacanza del beneficio stesso.

Pel Ministro
CASTELLI.

---

(1) Vedasi in fine alla presente raccolta la circolare 22 luglio 1885, N. 92392-17392, D. 3, della Direzione Generale del Demanio e Tasse colla quale è disposto che il termine per la denuncia del passaggio d'usufrutto dei beneficiati decorre dalla data del R. Placito anzichè dalla data del formale possesso.

XVIII.

CIRCOLARE 11 dicembre 1866, N. 11731 dell'Economato Generale colla quale si inculca ai beneficiati l'obbligo di assicurare contro i danni degli incendj i fabbricati del beneficio.

È frequente il caso di beneficiati, i quali dimentichi del dovere che hanno di conservare il patrimonio loro consegnato, omettano la assicurazione dei fabbricati dai danni degli incendj, e debbano poi ricorrere a mezzi di patrimonio pel necessario loro ripristino.

A prevenire questo disordine, in conformità al disposto del Dispaccio 23 novembre ultimo scorso, N. 18131, Divisione II del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, si prescrive:

1.° Che in tutti i contratti d'affitti di Stabili beneficiarj sia imposta la condizione che il Conduttore sotto la sua responsabilità debba far assicurare e mantenere assicurati tutti i caseggiati compresi nel contratto dai danni degli incendj;

2.° Che in tutti gli Istromenti di possesso sia espressamente fatto ai beneficiati obbligo di assicurare dall'incendio i fabbricati del beneficio, e di esibire a richiesta le prove del pagamento dei relativi premj annuali;

3.° Che venga inculcato a tutti gli attuali beneficiati lo esaurimento delle pratiche per l'assicurazione degli incendj degli edifici di pertinenza beneficiaria con richiamarli allo adempimento del dovere che, per Canonico e per Civile diritto, loro incombe di provvedere alla conservazione e miglioramento della dote beneficiaria, avvertendoli della grave responsabilità cui soggiacerebbero nel caso di incendio di alcun edificio del loro beneficio non assicurato.

Il R. Economo Generale
ROBECCHI.

XIX.

CIRCOLARE 19 settembre 1868, N. 7309, dell'Economato Generale circa l'applicazione della legge 15 agosto 1867, riguardo ai Legati pii e fondazioni per oggetto di culto.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti, e quello delle Finanze, a soluzione di alcuni dubbj cui dà luogo la pratica applicazione della Legge 15 agosto 1867, N. 3848, hanno d'accordo stabilito fra le altre la seguente massima:

LEGATI PII E FONDAZIONI PER OGGETTO DI CULTO.

ARTICOLO I, N. 6.

« I legati pii e le fondazioni di Culto i quali non sieno enti morali per sè stanti ed autonomi, ma sieno invece oneri di altri enti morali conservati, sieno questi istituiti per oggetto di Culto, per oggetto di Beneficenza o per altro qualsiasi scopo, non debbono considerarsi come aboliti. »

Il Regio Economo Generale
ROBECCHI.

XX.

CIRCOLARE 26 febbrajo 1870, N. 1934, dell'Economato Generale portante decisione ministeriale che dichiara non soggetti alla tassa di manomorta gli assegni a supplemento di congrua che si pagano agli investiti dei Beneficj parrocchiali.

In seguito a giudicato della Corte di Cassazione di Torino, 3 aprile 1867, in Causa DEVILLA, per cui sono ritenuti esenti da *tassa di manomorta* gli assegni o sussidj individuali precariamente distribuiti agli investiti de' benefizj parrocchiali, o cappellanie, a seconda dei loro bisogni, perchè si è riconosciuto che questi as-

segni non sono da annoverarsi fra le proprietà patrimoniali permanenti e perpetue della manomorta, il Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio), interpellato da quello di Grazia e Giustizia e dei Culti, ha fatto conoscere che « se gli assegni, de' quali è parola, vengono accordati dall'Amministrazione del Fondo per il Culto ai Parroci, e debbano cessare quando i relativi benefizj abbiano raggiunta o superata rispettivamente la rendita netta di lire cinquecento (come è della natura dei Supplementi di Congrua), pare che, atteso il carattere meramente personale e temporaneo degli assegni medesimi, possano ritenersi esenti da tassa di manomorta » (1).

Di questa Ministeriale dichiarazione sarà la Signoria Sua compiacente rendere avvertiti i Parroci di codesto Distretto Subeconomale che vi sono interessati.

Il Regio Economo Generale
ROBECCHI.

XXI.

NOTA 20 aprile 1870, N. 5600, del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti che dichiara essere state le Coadjutorie d'Ufficio esistenti nelle Provincie Lombarde dichiarate esenti dalla tassa di passaggio d'usufrutto.

In relazione alla Nota 30 dicembre ultimo scorso N. 10039, di V. S., lo scrivente si reca a debito di parteciparle che il R. Mi-

---

(1) Questa risoluzione del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio fu diramata alle Intendenze di Finanza con Circolare 16 settembre 1870, N. 10506-6986, D. 3. — In essa Circolare è detto che « questa risoluzione che, per gli assegni della specie, è conforme in massima a quella adottata dalla Amministrazione delle imposte dirette colla Circolare 1.° giugno 1868 N. 40-27 rispetto alla imposta sui redditi di ricchezza mobile avrebbe il suo fondamento nei principj della Legge e nel fatto che gli assegni per supplemento di congrua hanno in queste provincie carattere di assegno personale ai Parroci e non fanno perciò reddito patrimoniale delle parrocchie rispettive. »

Vedasi sullo stesso argomento la Circolare Economale 18 giugno 1878, N. 16.

nistero delle Finanze ammette che le disposizioni dell'Art. 5 della legge 14 luglio 1866, N. 3121, e 112 dell'annessavi tariffa non siano applicabili alle Coadjutorie d'Ufficio esistenti nelle Provincie Lombarde e che il Ministero medesimo ha quindi impartite le analoghe istruzioni ai suoi agenti (1).

Pel Ministro
FERRERI.

---

(1) Le istruzioni relative a tale determinazione furono dal Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio) impartite alle Intendenze di Finanza con Nota 3 marzo 1870, N. 24672-1664.

La decisione presa riguardo alla esenzione delle Coadjutorie d'Ufficio dalla tassa di passaggio d'usufrutto parte dal concetto che le medesime non hanno nome nè natura di beneficio nè di Cappellania o di quegli altri enti che sotto qualsiasi titolo o denominazione presentino però i caratteri di Beneficio, mentre il vero carattere di dette Coadjutorie è quello di assegni stabiliti a favore di chi presta i suoi servigi come Coadjutore alla tale o tal altra parrocchia; esse sono tanto di fatto come di diritto amovibili ad *nutum* del Vescovo, e i titolari ne percepiscono le rendite, in quanto e per il tempo che ne adempiono l'ufficio. Per tali ragioni nel conferimento di questo genere di Coadjutorie non ha luogo la canonica istituzione ma una semplice delegazione a fungere l'Ufficio di Coadjutore al Parroco. Dato questo principio è facile argomentare il motivo su cui si è basata la risoluzione del Ministero delle Finanze. Infatti l'Art. 112, della legge 14 luglio 1866, (al quale corrisponde l'Art. 115, della tariffa annessa alla legge di Registro 13 settembre 1874,) colpisce le prese di possesso dei beneficj, cappellanie ecc. come *passaggi di usufrutto;* l'usufrutto importa il *diritto* di godere vita durante delle cose di cui altri ha la proprietà; tale diritto i Coadjutori d'ufficio amovibili, come si è detto, *ad nutum* del Superiore Ecclesiastico, non l'hanno e non lo possono avere; sarebbe quindi ingiusto che per questo titolo fossero tassati al pari di chi va in possesso di un beneficio che si definisce *jus perpetuum*, ecc.

XXII.

NOTA 15 Aprile 1871, N. 12621-3151, D. 3, del Ministero delle Finanze Direzione Generale del Demanio e delle Tasse alla Intendenza di Finanza in Milano, nella quale riporta la decisione del Consiglio di Stato che dichiara le Coadjutorie d'Ufficio esenti dalla tassa di manomorta.

Inerentemente alla decisione presa al riguardo delle Coadjutorie d'Ufficio nei rapporti colla tassa di registro, colla Nota 3 marzo 1870, N. 24672-1664, anche il sottoscritto riteneva che tali istituzioni considerate per sè stesse dovessero ritenersi esenti dalla tassa di manomorta.

Poteva per altro dubitarsi se questa tassa non fosse altrimenti esigibile sopra le rendite dei beni assegnati alla Coadjutoria medesima siccome facente parte integrante del patrimonio delle parrocchie rispettive.

Ma il Consiglio di Stato interpellato sulla quistione, considerando che le Coadjutorie non sono enti morali ma semplici assegnamenti per uffici temporanei, che questi assegni non entrano a formar parte del patrimonio delle parrocchie nè delle fabbricerie dal momento che vengano fatte all'infuori d'ogni ingerenza dell'una o dell'altra, nell'adunanza 21 marzo ultimo scorso, ha espresso parere che gli assegni medesimi non possono assoggettarsi alla tassa di manomorta.

Il Direttore Generale
SARACCO.

XXIII.

REGIO DECRETO del 25 giugno 1871, N. 320 (serie seconda) contenente le disposizioni generali circa l' Exequatur *ed il* Regio Placet.

Visto l'Art. 18 dello Statuto;

Visti gli articoli 16 e 18 della legge 13 maggio 1871, N. 214 (serie seconda) per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni dello Stato colla Chiesa (1);

Sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia, Giustizia e dei Culti;

---

(1) Si crede opportuno riportare per intiero il *Titolo Secondo* della legge 13 maggio 1871 per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice, che tratta della *Relazione dello Stato colla Chiesa:*

Art. 14. — È abolita ogni restrizione speciale allo esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico.

Art. 15. — È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazìa apostolica in Sicilia ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizj maggiori.

I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

I benefizj maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

Nella collazione dei benefizj di patronato Regio nulla è innovato.

Art. 16. — Sono aboliti l'*Exequatur* e *Placet* Regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche.

Però fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'Art. 18 rimangono soggetti all'*Exequatur* e *Placet* Regio gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizj maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli nstituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

Art. 17. — In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse autorità, appartiene alla giurisdizione civile.

Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali, se costituiscono reato.

Art. 18. — Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno.

Art. 19. — In tutte le materie che formano oggetto della presente legge cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria alla legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non sia altrimenti provveduto con la legge speciale di cui negli art. 16 e 18 della citata legge 13 maggio 1871, N. 214 (serie seconda) saranno soggetti all' Exequatur gli atti e le provvisioni della Santa Sede che riguardano la destinazione dei beni Ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori o minori eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

Ove le provvisioni e gli atti siano emanati dagli Ordinari Diocesani saranno soggetti al R. Placet.

Art. 2.

Nelle provviste beneficiarie si comprendono le collazioni dei Benefizj anche di Patronato Regio e le provvisioni che conferiscono con l' esercizio di un ufficio ecclesiastico il diritto di amministrare la dote del Benefizio o di goderne in tutto od in parte i frutti o di percepire su di essi un assegno.

Art. 3.

Il R. Exequatur sarà concesso o negato con Decreto Reale sulla proposta del Guardasigilli Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Le facoltà di concedere il R. Placet è delegata al Procuratore Generale presso la Corte d' appello del luogo in cui sono posti il Beneficio o i beni ecclesiastici.

Il Procuratore Generale dovrà non pertanto riferire al Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti ed attendere le sovrane determinazioni:

1.° Quando si tratti di nominare a dignità o canonicati;

2.° Quando si tratti di nomine a Benefizj o Cappellanie corali

nelle chiese metropolitane e vescovili, fino a che questi non siano ridotti al numero definito dall' Art. 6 della legge 15 agosto 1867, N. 5848.

3.° Quando si tratti di destinazioni di beni ecclesiastici per un valore eccedente lire cinquecento.

4.° Quando sia di avviso che il Regio Placet debba essere negato.

Art. 5.

Gli investiti di un Benefizio non saranno ammessi al Possesso del medesimo prima che il loro titolo sia munito del Regio Exequatur o del Regio Placet.

Dalla data della concessione dell' Exequatur o del Placet, il nominato al beneficio avrà diritto ai frutti, agli assegni, ed alle temporalità dello stesso.

Dalla data medesima avranno effetto le provvisioni che concernano destinazione di beni ecclesiastici.

Art. 6.

Le norme per la concessione dell' Exequatur e del Placet sono determinate dal Regolamento annesso al presente Decreto firmato d' ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli.

Art. 7.

Tutte le disposizioni ed usanze contrarie al presente Decreto ed annesso regolamento sono abrogate.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del Sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. De Falco.

REGOLAMENTO

per la esecuzione del Regio Decreto del 25 giugno 1871.

Art. 1.

Tutte le Bolle, Decreti, Brevi, Rescritti e provvisioni della Santa Sede e parimente tutte le Bolle, Rescritti, Decreti e provvisioni degli Ordinarj Diocesani concernenti destinazione di beni ecclesiastici o collazione di Beneficj maggiori o minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie, per avere esecuzione devono essere muniti i primi, di Regio *Exequatur* ed i secondi di Regio *Placet.*

Lo stesso avrà luogo per gli atti d'investitura alle nomine di Patronato Regio e per le provvisioni che conferiscono con l'esercizio di un ufficio ecclesiastico il diritto d'amministrare la dote d'un beneficio o di goderne in tutto o in parte i frutti, ovvero di percepire su di esso un assegno.

Art. 2.

Chiunque intenda far uso di una provvisione della Santa Sede, concernente alcuno degli oggetti indicati nell'articolo precedente, dovrà presentarla in originale al Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti e chiedere con apposito ricorso in carta da bollo la concessione del Regio *Exequatur.*

La provvisione ed il ricorso potranno pure essere presentate al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del luogo dove si vuole eseguirla, perchè li rimetta al Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti.

Art. 3.

Il Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti esaminati gli atti e raccolti i documenti che crederà necessari, promuoverà le Sovrane determinazioni sentito il parere del Consiglio di Stato.

La concessione dell'*Exequatur* si farà con Decreto Reale, che sarà trasmesso al Procuratore Generale, e da questo comunicato agli interessati.

Se l'*Exequatur* viene negato si tratterrà presso il Ministero l'originale della provvisione e si restituirà il ricorso con la seguente annotazione:

« Non si fa luogo al chiesto *Exequatur.* »

Art. 4.

Chiunque intenda far uso di una provvisione degli Ordinari Diocesani

la quale concerna alcuno degli oggetti indicati nell'Art. 1.°, dovrà presentarla in originale al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del luogo in cui sono posti il beneficio o i beni ecclesiastici, e chiedere con apposito ricorso in carta da bollo la concessione del Regio *Placet*.

Il Procuratore Generale, esaminati gli atti e raccolti i documenti che crederà necessari, concederà o negherà il Regio *Placet* secondo le norme dei seguenti articoli.

Art. 5.

Il Procuratore Generale, prima di provvedere sulla domanda di Regio *Placet*, dovrà fare relazione al Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti, ed attendere le superiori determinazioni:

1.° Quando si tratti di nomine a dignità o Canonicati;

2.° Quando si tratti di nomine a benefizj o cappellanie corali nelle Chiese Metropolitane e Vescovili, fino a che questi non siano ridotti al numero definito dell'Art 6. della Legge 15 agosto 1867, N. 3848, e dall'Art. 8 della legge dell'11 Agosto 1870. Allegato *P*.

3.° Quando si tratti di destinazione di beni ecclesiastici per un valore eccedente lire cinquecento;

4.° Quando sia di avviso che il Regio *Placet* debba essere negato.

Egli trasmetterà in questi casi al Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti i Rescritti o Decreti degli Ordinari diocesani, il ricorso degli interessati, i documenti relativi, ed un suo ragionato parere, nel quale esprimerà se avvisi doversi il Regio *Placet* concedere o negare.

Art. 6.

Nei casi indicati nell'articolo precedente il Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti potrà richiedere nuove informazioni. Promuoverà quindi le Sovrane determinazioni che saranno comunicate al Procuratore Generale.

Ove sia d'avviso doversi negare il Regio *Placet*, sarà sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 7.

Fuori dei casi contemplati nell'Art. 5, il Procuratore Generale impartirà il Regio *Placet* senza bisogno di precedente relazione al Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti. Potrà non pertanto riferirne al Ministero e chiedere le sue istruzioni, qualora ravvisi qualche circostanza che gli sembri meritevole dell'esame del Ministro medesimo.

Art. 8.

Le domande pel Regio *Placet* alle nomine di Economi Curati o Vicarj spirituali, che vi sieno soggette ai termini del secondo paragrafo del-

l'Art. 1.°, potrannno essere presentate al Procuratore del Re del luogo ove è posto il benefizio (1).

Il Procuratore del Re, entro cinque giorni, raccoglierà le necessarie informazioni, e ne farà rapporto al Procuratore Generale al quale trasmetterà il ricorso, il rescritto di nomina e i relativi documenti.

Il Procuratore Generale provvederà con la massima sollecitudine sulla domanda.

Art. 9.

Nei casi in cui il Procuratore Generale concederà il Regio *Placet* senza aver chiesto le superiori determinazioni, la concessione sarà scritta al margine o al piede della provvisione nella forma seguente: « Visto il Rescritto dell'Ordinario di.... (se ne indicherà l'oggetto). In virtù di Regia Delegazione, si concede il Regio *Placet.* »

Nei casi in cui il Procuratore Generale avrà chieste le superiori determinazioni, dopo le parole « In virtù di Regia Delegazione » si aggiungerà: « ed in conformità delle superiori determinazioni; » ed ove siano state ingiunte clausole, riserve, condizioni o limitazioni, saranno queste indicate nella concessione.

Se il Regio *Placet* vien negato, si tratterrà presso l'Uffizio del Procuratore Generale il Rescritto o Decreto Vescovile, e si restituirà il ricorso con la seguente annotazione: « Non si fa luogo alla concessione del chiesto *Placet.* »

Art. 10.

A tutte le concessioni di Regio *Exequatur,* o di Regio *Placet,* sarà sempre apposta la clausola: « salve le leggi dello Stato e le ragioni dei terzi. »

Art. 11.

Se alcuno creda aver diritto di fare opposizioni alla concessione del Regio *Exequatur* o del Regio *Placet,* dovrà presentarle con ricorso in carta da bollo, corredato dei relativi documenti, all'Autorità delegata a provvedervi. Questa ne terrà il conto che sarà di ragione, salvo sempre, nei casi di quistioni giuridiche, il ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12.

Ogni concessione del Regio *Exequatur* o del Regio *Placet* sarà dal

---

(1) Con Nota 26 agosto 1865, N. 15276, il Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti ebbe a dichiarare che non sono soggetti a Regio *Placito* gli incarichi dati per il servizio spirituale delle Parrocchie in sostituzione dei Parroci che conservano il beneficio e che per causa e ragione legittima sono assenti dalla loro residenza o impediti.

Procuratore Generale partecipata agli interessati, al Prefetto e all'Economo Generale dei benefizj vacanti della Provincia, al Pretore ed al Sindaco del Comune in cui il beneficio o i beni ecclesiastici sono posti.

L'esazione dei diritti per le concessioni dell'*Exequatur* o del *Placet* si eseguirà secondo le norme stabilite dalla legge sulle concessioni governative del 26 luglio 1868, N. 4521, e del relativo regolamento del 18 agosto 1868, N. 4559.

Art. 13.

Alla fine di ogni quadrimestre i Procuratori Generali invieranno al Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti uno stato dei Rescritti o Decreti degli Ordinarj Diocesani, ai quali è stato concesso o negato il Regio *Placet,* con indicazione succinta del loro oggetto e delle clausole con cui il *Placet* sia stato concesso.

Art. 14.

Fino all'attuazione nelle Provincie della Venezia e di Mantova della legge sull'ordinamento giudiziario del Regno, le attribuzioni demandate ai Procuratori Generali saranno quivi esercitate dai Prefetti delle Provincie.

Art. 15.

Gli atti attualmente in corso d'istruzione e non ancora risoluti, saranno definiti secondo le presenti disposizioni.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
G. De Falco.

XXIX.

CIRCOLARE 25 gennajo 1873, N. 783 dell'Economato Generale con cui si richiamano i Subeconomi all'osservanza del disposto delle istruzioni 11 settembre 1819, circa la ricognizione degli atti di riconsegna e bilancio da parte degli interessati.

È frequente il caso che per la mancanza di intervento dei beneficiati promossi, rinunziatarj o degli eredi dei defunti alle operazioni peritali avvengono in seguito contestazioni sulle risultanze dei Bilanci dei miglioramenti o deterioramenti operati durante l'usufrutto.

Ad evitare un tale inconveniente il sottoscritto trova di dover richiamare i signori Subeconomi alla osservanza del disposto dell'Art 7 delle Istruzioni 14 settembre 1819, avvertendoli che non saranno assunti in esame gli elaborati peritali se non verranno contemporaneamente prodotte a questo Ufficio:

1.° La prova dell'avviso dato agli interessati per intervenire alle operazioni peritali,

2.° La dichiarazione se o meno essi siano intervenuti,

3.° Le osservazioni che per avventura fossero state fatte alle risultanze del Bilancio.

Si accuserà ricevuta della presente.

Il R. Economo Generale
ROBECCHI.

XXX.

R. DECRETO 17 dicembre 1874, N. 2310, che istituisce diversi Subeconomati nelle Provincie di Parma e Piacenza.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'Art. 18 dello Statuto;

Visto l'Art. 5 del Nostro decreto 26 settembre 1860, N. 4314, e l'Art. 4 dell'altro Nostro Decreto 22 novembre 1866, N. 3337;

Nell'intento di rendere uniforme in tutto il Regno l'esercizio del Nostro diritto di regalia sui frutti dei beneficj vacanti;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo.

ART. 1.

Col 1.° gennajo 1875 saranno instituiti nelle Provincie di Parma e Piacenza numero dieci Uffizj subeconomali per l'esercizio del Regio diritto di possesso e di amministrazione dei beneficj vacanti, sotto la immediata dipendenza dell'Economato Generale di Milano

giusta lo annesso Quadro firmato d'ordine Nostro dal Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 2.

Col giorno stesso cesserà l'ingerenza fin qui esercitata nelle surriferite provincie dalle Opere parrocchiali tanto nell'amministrazione dei beneficj vacanti come nella tutela di quelli provvisti.

Art. 3.

I Funzionarj proposti ai detti Uffizj Subeconomali osserveranno le norme e le pratiche di amministrazione vigenti sulla materia nelle Provincie della Lombardia ed invigileranno altresì sulla amministrazione dei beneficj pieni, maggiori e minori d'ogni specie, delle chiese e delle pie istituzioni annesse alle medesime, che non siano d'indole laicale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma a dì 17 dicembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

Vigliani.

QUADRO

dei Subeconomati da istituirsi nelle Provincie di

Parma e Piacenza.

Numero d'ordine	Sede del Subeconomato	Preture comprese nel Distretto del Subeconomato
1	Parma	Parma, san Donato, san Pancrazio, Colorno Langhirano, Traversetolo.
2	Corniglio	Corniglio
3	Fornovo	Fornovo, Calestano
4	Borgotaro,	Borgotaro, Berceto, Bedonia
5	Borgo san Donnino	Borgo san Donnino, Busseto, Fontanellato Noceto, Pellegrino Parmense, San Secondo Parmense, Soragna, Zibello.
6	Piacenza	Piacenza, Castel san Giovanni, Rivergaro, Ponte dell'Olio, Pontenure.
7	Borgonovo	Borgonovo, Agazzano, Pianello.
8	Bettola	Bettola, Ferriere.
9	Lugagnano	Lugagnano, Bardi.
10	Fiorenzuola	Fiorenzuola, Carpaneto, Castellarquato, Cortemaggiore, Monticelli.

XXXI.

CIRCOLARE del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti 9 dicembre 1874, Div. 4, N. 19947-514 portante le Norme per l'affrancamento e la impostazione delle corrispondenze ufficiali degli Economati Generali dei benefizj vacanti e dei dipendenti Subeconomati.

In seguito ad accordi presi colla Direzione Generale delle Poste, si è da questo Ministero disposto che l'affrancamento e la impostazione delle corrispondenze ufficiali degli Economati Generali dei benefizj vacanti e dei dipendenti Subeconomati debbano essere regolati secondo le norme seguenti.

Art. 1.

Le corrispondenze ufficiali spedite dagli Uffizj suddetti dovranno essere affrancate con francobolli ordinarj e consegnate a mano agli Uffizj postali.

Sono corrispondenze ufficiali:

Quanto agli Economati Generali, quelle da essi spedite alle Amministrazioni centrali dello Stato, ai Procuratori Generali, Procuratori del Re e Pretori, ai Prefetti, Sotto-Prefetti e Sindaci, alle Intendenze di finanza ed Ufficj del Registro, ed alle Curie Diocesane;

Quanto ai Subeconomi, quelle dirette agli Economati Generali; ai Prefetti, Sotto-Prefetti e Sindaci, ai Procuratori del Re, Pretori e Conciliatori, alle Intendenze di finanza ed Uffici del Registro.

Art. 2.

Le anzidette corrispondenze saranno accompagnate da una distinta in doppio esemplare colle seguenti indicazioni:

a) Designazione dell'Uffizio speditore;

b) Indirizzo } di ciascuna corrispondenza;
c) Ammontare dei francobolli }

d) Somma complessiva del valore dei francobolli in cifre e in tutte lettere senza cancellature o rettificazioni;

e) Data della spedizione;
f) Firma dello speditore.

Art. 3.

L'Uffiziale postale, cui saranno presentate tali corrispondenze, le riscontrerà colla distinta, e trovandole regolari applicherà il proprio visto ed il bollo di uffizio a date sui due esemplari della distinta medesima, uno dei quali restituirà al mittente, mentre l'altro dovrà essere custodito nell'Uffizio di posta fino che ne sia autorizzata la distruzione.

Art. 4.

In caso di discrepanza fra le corrispondenze e la distinta, l'Uffizio postale farà annotazione in calce a quest'ultima, indicando il valore dei francobolli applicati realmente alle corrispondenze spedite.

Art. 5.

Le distinte firmate dagli Uffiziali postali dovranno essere prodotte a corredo dei rendiconti tanto degli Economati Generali come dei singoli Subeconomati, in prova delle spese sostenute per l'affrancamento delle loro corrispondenze ufficiali, e serviranno altresì di documento agli Economati Generali per ripetere il rimborso delle spese di affrancamento per le corrispondenze necessarie alla definizione degli affari trattàti nello esclusivo interesse dei terzi, nel numero dei quali non sono da comprendersi gli Uffizj governativi.

La presente Circolare sarà per cura degli Economi Generali dei benefizj vacanti diramata ai dipendenti Uffizj subeconomali.

Pel Ministro
G. Costa.

XXXII.

CIRCOLARE 17 dicembre 1874, N. 3 dell'Economato Generale concernente le Norme da seguirsi dai Subeconomi per essere rimborsati delle spese postali.

Vista la Circolare 9 dicembre 1874, N. 19947-514 del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti relativa all'affrancamento e alla impostazione delle corrispondenze ufficiali, il sottoscritto trova opportuno di far presente quanto segue:

1.° Nei conti di Amministrazione, che verranno presentati per la liquidazione, non saranno ammesse altre spese di affrancamento che quelle attinenti alla corrispondenza ufficiale con questo Economato occorrente nel tempo in cui perdura l'amministrazione del beneficio. Non saranno quindi acconsentiti i rimborsi delle spese postali incontrate per corrispondere coi proprj incaricati locali nell'Amministrazione dei beneficj, o colle parti in genere.

Per queste rimane fermo il disposto dell'Art. 30 della Norma provvisoria 31 maggio 1816.

Le spese poi che entrano nei conti saranno ripartite fra i condividenti in proporzione delle rendite rispettivamente assegnate.

2.° I Subeconomi dovranno richiedere un congruo deposito per garantire il rimborso delle spese postali, ogni qualvolta vengano loro prodotte istanze per autorizzazioni governative e per qualsiasi pratica non afficiente l'Amministrazione di un beneficio sottoposto a mano regia.

Il deposito verrà restituito quando, esaurita la pratica, siano state rimborsate le spese postali anticipate dal R. Economato Generale e dai Subeconomi.

3.° Per tuttociò che ha attinenza alle fabbricerie sarà cura dei Subeconomi di promuovere le superiori deliberazioni delle R. Prefetture, non essendo di pertinenza di questo Economato Generale

il dare istruzioni o provvedere comecchessia ai rimborsi delle spese postali inerenti agli affari delle fabbricerie stesse.

Favorirà accusar ricevuta della presente e degli uniti stampati.

Il R. Economo Generale
CELESIA.

XXXIII.

DECRETO Reale 26 novembre 1874 col quale viene approvato e messo in esecuzione un nuovo regolamento per la tenuta della Contabilità degli Economati Generali e Subeconomati dei Beneficj vacanti.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Nell'intento di rendere uniformi presso i Nostri Economati dei benefizj vacanti le norme di contabilità stabilite finora da regolamenti diversi, e di introdurre, mercè la compilazione degli stati patrimoniali, dei bilanci e dei conti e l'osservanza di procedimenti contabili analoghi a quelli in vigore per l'amministrazione dello Stato, un efficace controllo nella conservazione dei patrimonj rispettivi, e nella regolare esazione ed erogazione delle rendite degli Economati stessi e degli enti dai medesimi amministrati;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e sarà messo in esecuzione col 1.° gennajo 1875 l'annesso Regolamento per la tenuta della contabilità degli Economati Generali e Subeconomati dei benefizj vacanti, visto d'ordine Nostro dal Guardasigilli Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti.

L'anzidetto Nostro Guardasigilli è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma addì 26 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.

ESTRATTO del Regolamento di Contabilità degli Economati Generali e dei Subeconomati dei benefizj vacanti.

Avvertenza. Si è creduto opportuno di includere in questa raccolta il solo capitolo riflettente la Contabilità dei Subeconomi pei quali specialmente è destinato il presente manuale. Si ommettono i moduli accennati nel regolamento venendo i medesimi forniti direttamente dall'Economato Generale.

CAPO II.

DELLA CONTABILITÀ DEI SUBECONOMI.

Art. 12.

Per ciascun Ente tenuto in amministrazione dai Subeconomi deve essere dimostrato lo stato patrimoniale, le riscossioni ed i pagamenti, e lo ammontare del prodotto netto.

Art. 13.

Appena assunto il possesso e la gestione di Enti vacanti, o comunque posti sotto la Amministrazione economale, i Subeconomi aprono per ciascun Ente un *conto speciale,* conforme al modulo III.

Su questo conto speciale deve descriversi la consistenza patrimoniale attiva e passiva dell'Ente amministrato, e vengono poi annotati e tenuti in evidenza le riscossioni ed i pagamenti che si verificheranno nel periodo della gestione.

Art. 14.

Sul conto speciale, di cui all'articolo precedente, dovranno pure descriversi le case di abitazione dei titolari, che si considereranno come infruttifere quando lasciate ad uso di Economi curati o comunque non suscettibili di reddito per parte dell'Economato nella temporanea sua gestione.

Si descriveranno pure, quando non siano dati in consegna ad Economo curato o ad altri che per qualsivoglia ragione rappresenti il titolare mancante, le chiese, i mobili, gli arredi sacri ed altri beni di simile natura senza assegnare ai medesimi nella apposita colonna rendita alcuna.

Art 15.

Un esemplare del conto speciale anzidetto dovrà trasmettersi all'Eco-

nomato generale nel termine di quindici giorni da quello in cui sarà stata assunta l'amministrazione dell' Ente cui riflette.

Art. 16.

Per tutte le riscossioni dei subeconomi saranno rilasciate quietanze staccate da un *registro bollettario* a madre e figlia, conforme al modulo IV.

Questo registro sarà numerato e vidimato per ciascuna facciata dall' Economato generale, o da chi ne fa le veci, e dovrà rinnovarsi di anno in anno.

Tutte le riscossioni dovranno, all' atto stesso in cui si effettuano, riportarsi eziandio sul conto speciale dell' Ente a cui si riferiscono.

Art. 17.

Il registro bollettario delle riscossioni dovrà somministrarsi dagli Economati generali ai Subeconomi per il primo gennajo di ciascun anno al più tardi.

Presso ciascun Subeconomo deve sempre esistere un solo registro bollettario; e verificandosi il caso che ne occorrano più esemplari entro l'anno, gli Economati generali, dietro richiesta dei Subeconomi, ne faranno la spedizione, con che i subeconomi stessi, nell' atto di ricevere il nuovo bollettario, procedano alla chiusura del vecchio, quand' anche non fosse esaurito, e lo trasmettano in giornata all' Economato.

Art. 18.

Per le riscossioni in genere e derrate di beni in economia o di prestazioni in natura verrà indicato il giorno, in cui si effettuano, la quantità e qualità tanto sulla *madre*, quanto sulla *figlia* delle bollette da rilasciarsi al debitore, ma non verrà portata alcuna somma in colonna nel registro generale di riscossione.

Effettuandosi poi la vendita di detti generi e derrate sarà staccata altra bolletta per il prezzo relativo con riferimento a quella precedente, e lo stesso prezzo sarà allibrato in colonna. La *figlia* di questa seconda bolletta verrà però tenuta dal subeconomo e prodotta in giustificazione della eseguita vendita nel conto trimestrale.

Art. 19.

La vendita di generi e di derrate non potrà dai Subeconomi essere ritardata oltre giorni quindici da quello della seguita consegna, nè il prezzo dovrà mai essere minore del valore segnato dalla mercuriale dell'ultimo mercato del luogo in cui si effettua la vendita.

Per protrarre la vendita oltre l' accennato termine, o per effettuarla a prezzo inferiore della base stabilita dall' accennata mercuriale, i Subeco-

nomi dovranno richiedere speciale autorizzazione dell'Economato generale con motivato rapporto.

Art. 20.

Ciascuna quietanza del registro bollettario di riscossione dovrà sempre indicare l'Ente a cui la riscossione si riferisce, la natura del cespite, la rata riscossa e le altre notizie richieste dal modulo.

Art. 21.

I Subeconomi non potranno effettuare alcuna spesa per conto degli Enti amministrati se non se sopra *ordini di pagamento* dell'Economato generale.

Art. 22.

L'Economato generale deve tenere per ciascun Subeconomo un *registro a madre e figlia*, conforme al modulo V, *degli ordini di pagamento delle spese degli Enti amministrati.*

Tutte le spese necessarie per gli Enti amministrati verranno distintamente per natura e per ciascun Ente proposte dai Subeconomi all'Economato generale da cui dipendono coi documenti giustificativi.

L'Economato generale, riconosciuta regolare la proposta, rilascerà, staccando dal registro anzidetto, apposito ordine di pagamento e lo trasmetterà al Subeconomo proponente colla restituzione dei documenti prodotti.

Art. 23.

In casi eccezionali, urgenti ed inevitabili, nei quali non siavi tempo per presentare proposte preventive all'Economato generale, e quando nessun dubbio possa sorgere sull'ammissibilità e regolarità di una spesa, i Subeconomi potranno anticiparne lo importare, chiedendone immediatamente l'approvazione nel modo indicato all'articolo precedente.

Art. 24.

I Subeconomi sono responsabili delle multe, dei danni, degli interessi e di tutte le conseguenze derivanti da ritardati o mancati pagamenti per incuria o dimenticanza nel trasmettere in tempo utile le relative proposte.

Lo importare della contabilità al riguardo incontrata sarà dagli Economati generali ritenuto alla fine dell'anno sul premio di esazione spettante ai Subeconomi responsabili.

Art. 25.

Gli ordini di pagamento rilasciati dagli Economati generali e soddisfatti dai Subeconomi verranno da questi descritti sul conto speciale del-

l'Ente cui si riferiscono, osservando la disposta distinzione fra spese fisse e spese eventuali.

Gli stessi ordini verranno quindi coi documenti a corredo prodotti nelle contabilità trimestrali.

Art. 26.

Il sopravanzo delle riscossioni sui pagamenti dovrà essere versato all'Economato generale, da cui il Subeconomo dipende, ogni qualvolta ecceda nel complesso della gestione subeconomale la somma di lire mille, ed in ogni caso una volta per trimestre; nè dovrà mai ommettersi o ritardarsi per causa di spese impegnate o per qualsivoglia altro pretesto. È fatta eccezione solamente per la seconda quindicina del mese di dicembre di ciascun anno, nella quale i Subeconomi non dovranno eseguire alcun versamento.

Sarà per altro in facoltà dell'Economato generale di autorizzare di volta in volta una deroga alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 27.

I versamenti anzidetti saranno eseguiti mediante vaglia del tesoro da quei Subeconomi che hanno sede in un capo-luogo di provincia, e mediante vaglia postale da quelli la cui sede ne fosse lontana.

I detti vaglia saranno immediatamente trasmessi all'Economato generale, il quale ne rilascerà distinte ricevute ai Subeconomi.

I Subeconomi che risiedono nella stessa città, nella quale si trova l'Economato generale, potranno versare direttamente nella cassa del medesimo.

Art. 28.

Verificandosi il caso di mancanza di fondi presso i Subeconomi per far fronte a spese obbligatorie ed improrogabili, gli Economati generali potranno accordare con regolari mandati le occorrenti suppeditazioni, delle quali i detti Subeconomi saranno addebitati nel conto trimestrale (parte IV del modulo VI).

Tali suppeditazioni saranno descritte nello stesso conto trimestrale (parte V), e saranno tenuti indipendenti dalla contabilità della ordinaria amministrazione di ciascun Ente.

Art. 29.

Entro i primi cinque giorni dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennajo di ciascun anno i Subeconomi dovranno compilare e trasmettere in doppio esemplare agli Economati generali il *conto delle riscossioni, dei pagamenti e dei versamenti del trimestre* precedente, secondo il modulo VI.

Art. 30.

Devono unirsi al conto trimestrale gli ordini di pagamento ed i documenti giustificativi delle spese del trimestre per ciascun Ente.

Devono pure unirsi le ricevute dei vaglia e le quietanze del Cassiere dell'Economato generale ottenute nel trimestre per versamenti di sopravanzi di gestione.

Art. 31.

Insieme al conto dell'ultimo trimestre di ciascun anno i Subeconomi dovranno trasmettere agli Economati generali il *registro bollettario di riscossione* adoperato nell'anno scaduto.

Questo registro sarà conservato presso gli Economati generali.

Art. 32.

L'Economato generale, ricevuto il conto trimestrale di cui all'Art. 29 e riscontratane la esattezza, riporta le riscossioni ed i pagamenti sul doppio del conto speciale che esso ritiene giusta le disposizioni dell'Art. 15, e quindi ne ritorna un esemplare al Subeconomo munito di decreto di approvazione.

Gli ordini di pagamenti coi documenti giustificativi si conserveranno presso l'Economato generale.

Art. 33.

I Subeconomi devono regolare i conti delle competenze del titolare o degli eredi del titolare dell'Ente amministrato per i frutti maturati e non percetti per il periodo anteriore alla vacanza; come pure devono in seguito alla immissione in possesso del nuovo provvisto regolare col medesimo lo stesso conto per i frutti riferibili al periodo della vacanza ed attribuibili, sebbene non per anco riscossi, all'azienda economale.

Art. 34.

Il riparto delle rendite e delle spese tra i Subeconomi e gl'interessati sarà eseguito colle norme attualmente vigenti in ciascun distretto economale, rilasciando agli interessati una copia della liquidazione approvata dall'Economo generale.

Art. 35.

I rimborsi al precedente titolare, od a' suoi eredi, od al nuovo provvisto dovranno comprendersi tra i pagamenti ed effettuarsi colle norme sovra prescritte per le spese da farsi dai Subeconomi.

Similmente il ricupero e la restituzione di somme dai medesimi dovranno figurare tra le riscossioni.

Art. 36.

Se all'epoca della dismissione della amministrazione di un Ente in seguito alla nomina del nuovo titolare, avvenga che l'Economato risulti in credito per frutti maturati e non riscossi nel periodo della vacanza, il Subeconomo continuerà nella gestione dell'Ente stesso fino a che non abbia riscosse le competenze economali, salvo il caso in cui il nuovo titolare non prescelga di soddisfare lo importare, o di prestare una cauzione o malleveria.

Art. 37.

Saldate le competenze economali, il Subeconomo chiude il conto speciale dell'Ente amministrato e lo trasmette prontamente all'Economato generale, il quale, riscontratane la esattezza confrontandolo col conto che esso ritiene, cogli ordini di pagamento, colle contabilità trimestrali e col prodotto dei versamenti, lo restituisce al Subeconomo rilasciandogli finale approvazione e liberazione della tenuta speciale gestione.

Art. 38.

Nel caso di trascurato adempimento da parte dei Subeconomi delle pratiche prescritte dal presente Regolamento, sono autorizzati gli Economi generali ad inviare nella sede del Subeconomato, a spese del Subeconomo negligente, un Ispettore o Commissario per l'assestamento della contabilità.

XXXIV.

CIRCOLARE 23 dicembre 1874, N. 20333-519, del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti riguardante ancora le Corrispondenze ufficiali degli Economati generali dei benefizj vacanti e dei dipendenti Subeconomati.

Facendo seguito alla Circolare N. 514 del dì 9 corrente, colla quale furono da questo Ministero prescritte le norme per l'affrancamento e la impostazione delle corrispondenze ufficiali degli Economati generali dei benefizj vacanti e dei dipendenti Subeconomati, e nello scopo di vieppiù estendere le guarentigie colla Circolare medesima stabilite, lo scrivente crede opportuno di dichiarare che non è vietato tanto agli Economati generali quanto ai Subeconomati *di corrispondere con qualunque altro pubblico funzionario o*

agente speciale del proprio Uffizio non designato nella detta Circolare, quando ciò sia richiesto nello interesse dell' Amministrazione, previe sempre le formalità accennate nella Circolare stessa. Solo è da avvertire che non possono considerarsi come ufficiali, nè comprendersi quindi nelle distinte prescritte dalla surriferita Circolare le corrispondenze spedite dai Subeconomi agli agenti da essi fiduciariamente incaricati della riscossione delle rendite subeconomali.

Prego gli Economi generali dei benefizj vacanti di voler diramare queste istruzioni ai dipendenti Ufficj subeconomali.

Pel Ministro
G. Costa.

XXXV.

CIRCOLARE 1.° febbrajo 1875, N. 5, dell' Economato Generale ai Subeconomi delle Provincie Parmensi portante alcune Norme onde agevolare ai medesimi l' eseguimento del compito loro demandato.

Accompagnando copia del R. Decreto 17 dicembre 1874, N. 2310, col quale sono istituiti i Subeconomati in codeste Provincie, il sottoscritto trova opportuno di tracciare alcune Norme onde agevolare ai signori Subeconomi l'eseguimento del compito loro demandato.

Anzitutto vorranno avvertire che il loro principale attributo è quello d'amministrare le rendite dei beneficj vacanti e di sorvegliare sull'Amministrazione dei beneficj pieni d'ogni genere, dipendendo esclusivamente dall'Economato Generale per tutto quanto abbia attinenza a tale materia; la vigilanza poi che dall'Art. 3 gli è commessa sulle Chiese e Pie Istituzioni annesse alle medesime, che non siano d'indole laicale, è da ritenersi ristrettiva all'accertamento di irregolarità o di inosservanza degli ordini e regolamenti in vigore onde renderne intese a mezzo di questo Ufficio le RR. Prefetture a cui compete provvedere sulla materia, lasciando del resto che le Opere Parrocchiali dieno passo a seconda delle Norme per loro stabilite a tutte le pratiche che non riflettano la materia *beneficiaria* propriamente detta.

Premessa questa avvertenza indispensabile a delineare i limiti delle attribuzioni dei Subeconomati testè istituiti, il sottoscritto indica quali principalmente siano le operazioni alle quali debbano i signori Subeconomi senza indugio dar mano.

1.° Richiameranno dalle Opere Parrocchiali da essi dipendenti l'Archivio, i documenti e gli atti tutti che riflettono i beneficj esistenti nella loro sede, non essendo essi più necessarj alle Opere Parrocchiali suindicate, e tornando indispensabili ai Subeconomi per la tutela od Amministrazione che viene loro conferita.

2.° Si faranno esibire dai singoli beneficiati i loro atti di possesso allo scopo principalmente di rilevare se per avventura siano avvenute irregolarità nei conferimenti delle relative temporalità.

3.° Assumeranno l'Amministrazione dei beneficj, nelle forme volute, ogni qualvolta loro consti o la vacanza dei medesimi o l'irregolare passaggio di essi a mano dei titolari, e in quest'ultimo caso all'intento soltanto di provvedere alla regolare consegna delle temporalità a chi di ragione.

4.° Dalla data del *R. Placito* che dà il diritto ai beneficiati a fruire delle rendite, i Subeconomi potranno conoscere l'epoca alla quale risale la vacanza di ciascun beneficio; rileveranno quindi se le Opere Parrocchiali abbiano esibite all'Autorità competente le contabilità relative all'epoca della vacanza, ed abbiano conseguentemente versati gli avanzi di amministrazione ed ottenuta l'assolutoria del loro operato. In caso negativo si faranno rendere conto da chi di ragione delle rendite percette durante la vacanza. Importando che questa disposizione abbia sicuro effetto, i signori Subeconomi limiteranno il loro scrutinio all'esame delle contabilità riflettenti le vacanze avvenute dopo la istituzione dell'Economato Generale in codeste Provincie che data dal R. Decreto 26 settembre 1860.

5.° Resta inteso che la presa di possesso dei beneficj vacanti o di quelli che vennero ceduti ai titolari senza regolare conferimento, dovrà seguire colle Norme indicate dalle istruzioni 14 settembre 1819.

6.° Informeranno l'Economato Generale del risultato di ogni loro operazione, avvertendo di riferire con altrettanti rapporti separati quanti sono gli affari ed i beneficj di cui si farà argomento.

7.° Nell'esposizione delle loro competenze si atterranno alla acclusa tariffa.

Si uniscono per Norma le istruzioni qui vigenti, delle quali i signori Subeconomi si faranno carico e daranno ricevuta.

Il R. Economo Generale
CELESIA.

APPENDICE ALLA CIRCOLARE PREMESSA.

TARIFFA degli Onorarj e delle Competenze spettanti ai RR. Subeconomi tratta dalle norme vigenti in Lombardia e fatta la riduzione della moneta e misura austriaca in moneta e misura italiana.

ONORARIO.

L'onorario d'Amministrazione si computa sulla somma dal Subeconomo effettivamente riscossa, dipendentemente dalle rendite sì arretrate che correnti, escluse le restanze, i capitali ed ogni altro introito patrimoniale.

L'onorario è dell'8 per 0/0 il primo anno d'amministrazione; del 5 per 0/0 per gli altri anni successivi.

Il primo anno si calcola dal giorno della presa d'amministrazione o dal giorno dell'assunto uffizio Subeconomale.

COMPETENZE E SPESE.

1.° Per gli atti di vacanza.

Dieta per l'atto di vacanza ovvero verbale	L.	4. 60
Stesa ed autentica dello stato Attivo e Passivo	»	3. 63
Compenso per spese di viaggio oltre tre chilometri . . .	»	16. —
Dieta di sopraluogo	»	4. 60
Spesa di pranzo per giorno	»	4. —
Alloggio per giorno	»	2. —

Scritturazione compensata in cent. 38 ogni foglio a due facciate.

Quando la distanza è minima di tre chilometri, a luogo del compenso per le spese di viaggio, si computa al Subeconomo una dieta di L. 4. 60, per essersi portato fuori del proprio ufficio.

Queste spese stanno per giusta metà a carico del cessato e del nuovo provvisto, nè devono figurare nei conti da rassegnarsi all'Economato esse vengono rifuse direttamente dalle parti.

2.° Per gli atti di possesso.

Onorario all'atto di dare il possesso . . . . . L. 12. —
Scritturazione, come nell'atto di vacanza.
Viaggi, spese di pranzo e d'alloggio e diete, quando il conferimento avviene fuori d'ufficio, si calcolano come nell'atto di vacanza.
Queste spese sono a carico del nuovo provvisto.

3.° Competenze per gli atti semplici d'ufficio e consegne supplettorie.

Onorario per la stesa dell'atto L. 4. 60, a carico del beneficiato o della persona a favore della quale si stende l'atto.
Scritturazione, come sopra.

4.° Per altri titoli.

Onorario di L. 4. 60 per assistenza ad aste, ad istrumenti di affitto, di vendita, di affrancazione, di compere, di mutui, di reimpieghi, e in genere per ogni atto od intervento, o per rappresentanza superiormente delegata per qualsivoglia causa o circostanza.
Le spese borsuali si compensano a parte. Così pure le spese di viaggio, vitto ed alloggio, ove il Subeconomo debba recarsi fuori di paese e sempre sulle basi suaccennate. Queste spese e competenze stanno rispettivamente a carico degli affittuari, rilevatari, compratori, affrancanti e terzi in genere.

5.° Per le Fabbricerie ed Opere Parrocchiali.

Le spese di viaggio, diete, competenze per consegne supplettorie, vitto, ecc., si applicano anche a carico delle Fabbricerie ed Opere Parrocchiali, nella misura sovraccennata.
Quando sia chiamato ed autorizzato l'intervento dei Subeconomi ad atti di attribuzione prefettizia, essi hanno diritto ad analoghe competenze in ragione delle loro prestazioni.

XXXVI.

CIRCOLARE 23 giugno 1876, N. 13, dell'Economato Generale ai Subeconomi colla quale si danno alcune Norme per la contabilità Subeconomale.

Dalla revisione dei conti d'amministrazione risulta che non raro avviene che i cessati investiti, o chi per essi, avendo esatto in conto dell'annata di godimento promiscuo una somma eccedente le loro competenze, devono di tale eccedenza rimborsare il Subeconomo.

Delle esazioni della fatti-specie i signori Subeconomi sono tenuti a caricarsi tanto sul libro bollettario delle riscossioni, quanto nella parte attiva dei conti trimestrali, perchè questi rimborsi devono necessariamente erogarsi o nel pagamento delle passività del beneficio o nel pagamento della quota spettante al nuovo provvisto o finalmente devono essere versati in questa cassa quali intercalari.

Nei primi due casi i signori Subeconomi ne ottengono lo scarico mediante gli ordini di pagamento, e nell'ultimo caso ne ottengono lo scarico mediante quitanza di cassa, e quindi ne segue che ove essi non si dessero carico di questi rimborsi si incorrerebbe nell'inconveniente che ne avrebbero lo scarico senza averne il carico.

Similmente cade in acconcio l'avvertire che molte volte avviene che dietro richiesta dei Subeconomi vengono loro rilasciati ordini di pagamento per spese di campagna: come per esempio per acquisto di zolfo per le viti, di semenza di bachi, ecc., che quantunque stiano per metà a carico dei coloni devono anticiparsi per intiero dai Subeconomi, i quali poi vengono rimborsati dai coloni stessi della metà che sta loro a carico.

Ora i Subeconomi restano autorizzati a portare in iscarico nei rendiconti l'intiera somma portata dall'ordine e da loro anticipata ma in corrispettivo essi devono caricarsi tanto sul bollettario, quanto

nella parte attiva dei rendiconti della metà spesa che viene loro rimborsata dai coloni.

Per le norme attualmente in vigore sta a carico del cessato investito o di chi per esso una metà delle spese del verbale di presa di possesso, escluso il diritto di registro e bollo che deve sopportarsi dalla vacanza, nonchè quelle pel rilievo delle riparazioni; e stanno a carico del futuro investito l'altra metà delle spese dell'atto di presa di possesso e quelle per la riconsegna degli stabili.

Cionondimeno molte volte questo Economato per cause anormali indipendenti dalla volontà dei Subeconomi, e specialmente per miserabilità dei cessati investiti e per il prolungarsi della vacanza oltre l'anno, è obbligato a rilasciare gli ordini di pagamento per queste spese, di cui i Subeconomi si scaricano nella parte passiva, spese eventuali, dei rendiconti trimestrali.

Ad ottenere quindi regolarità nella compilazione di questi ultimi occorre che i Subeconomi si carichino tanto sul bollettario, quanto nella parte attiva dei rendiconti stessi, delle quote che posteriormente alla domanda dell'ordine di pagamento venissero a poter conseguire sia dai cessati investiti, sia dai futuri, e riportarli nei rispettivi conti speciali.

Altro punto su cui si deve fermare l'attenzione di quest'Economato è la contabilizzazione dei pagamenti fatti dai Subeconomi in conto sussidj da soddisfarsi sui fondi di questa cassa; per cui si crede utile il dettare le seguenti Norme:

Nella parte quinta dei conti trimestrali non devono esser comprese che le somministranze di fondi o suppeditazioni che si fanno per far fronte alle spese dei beneficj in amministrazione; quelle suppeditazioni invece che si fanno per pagare i sussidj concessi da questo Economato dovranno figurare a parte VI.

Tanto delle une quanto delle altre i Subeconomi sono tenuti a darsene carico nel bollettario delle riscossioni. A rimborsarli delle somme pagate per sussidj vengono loro rilasciate quitanze su questa cassa *per restituzione di suppeditazioni* fino a concorrenza delle somme loro suppeditate, ed altre quitanze *in conto intercalari* per le somme che i Subeconomi avessero pagato oltre i fondi loro somministrati.

Le quitanze della prima specie dovranno figurare nel rendiconto a parte VI in iscarico della suppeditazione, le quitanze invece della seconda specie dovranno figurare a parte III fra i versamenti.

È ovvio poi l'accennare che non occorrerà rilasciare quitanze della seconda specie nei casi in cui i Subeconomi chiedessero la restituzione delle somme pagate in conto sussidj in eccedenza delle somme loro suppeditate.

Con soddisfazione si è rilevato che molti Subeconomi si attengono già a queste Norme, cionondimeno ad ottenerne da tutti l'esatta osservanza si crede bene di loro diramare la presente, di cui si prega accusare ricevimento, che, a scanso di spese postali potrà farsi in margine alla prima nota che per qualsiasi motivo hanno a rassegnare a questo Economato Generale.

Il R. Economo Generale
CELESIA.

XXXVII.

CIRCOLARE 23 gennajo 1877, dell'Economato Generale ai Subeconomi circa la vigilanza sui monumenti nazionali di natura ecclesiastica onde evitare che si metta mano a ristauri senza l'approvazione ministeriale.

Venne dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti con Nota 19 corrente, N. 564, D. 4, Sez. 2, trasmesso allo scrivente un elenco dei monumenti medioevali esistenti in ciascuna delle Provincie del Regno con incarico del Ministero della Pubblica Istruzione al quale ne è affidata la vigilanza e conservazione di ordinare rigorosamente che ai monumenti Ecclesiastici in esso elenco indicati non si proceda mai a nessun ristauro o riaddattamento senza la previa approvazione del Ministero stesso. Lo scrivente nel trascriverle in calce alla presente quella parte dei suddetti monumenti compresi nella di Lei giurisdizione Subeconomale e che sono di natura ecclesiastica la interessa vivamente a nome del Ministero a tener

sempre viva la sorveglianza sui monumenti di cui trattasi perchè sia assicurata l'osservanza dei surriferiti intendimenti del Ministero della Pubblica Istruzione nell'interesse e nel decoro del paese.

Il R. Economo Generale
CELESIA.

ELENCO DEI MONUMENTI Medioevali Ecclesiastici esistenti nelle provincie di LOMBARDIA e PARMENSI.

(*NB.* Tale elenco venne dichiarato non ancora definitivo).

Provincia di Milano — *(Città):* Cattedrale — Sant'Ambrogio — San Gottardo in Palazzo Reale — San Maurizio al Monastero Maggiore — Santa Maria delle Grazie e Refettorio dell'ex-Convento — San Lorenzo — Sant'Eustorgio — San Satiro — San Celso — Santuario di Santa Maria presso San Celso — Chiesa di San Vincenzo in Prato — San Marco — San Sepolcro — Santa Maria della Passione — Santa Maria Incoronata — San Simpliciano — San Paolo — Seminario — San Pietro in Gessate — *(Provincia):* Abbazia di Viboldone — Certosa di Carignano — Abbazia di Chiaravalle — Duomo di Monza — Santa Maria in Strada di Monza — Chiesa e Battistero di Agliate — Chiesa e Battistero di Arzago — Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Gallarate — Abbadia di Sesto Calende — Santuario di M. V. presso Saronno — Chiesa di Santa Maria in Piazza in Busto Arsizio — Chiesa di San Magno in Legnano — Chiesa Parrocchiale di Morimondo. — *(Città di Lodi):* Cattedrale — B. V. Incoronata — San Francesco — San Lorenzo — Chiesa dei SS. Apostoli in Lodi Vecchio — Chiesa Parrocchiale di San Colombano al Lambro.

Provincia di Bergamo — *(Città):* Duomo e Battistero — Cappella Colleoni — Chiesa di Sant'Agostino — Santa Maria Maggiore — *(Provincia):* Santa Giulia in Bonate sotto — Chiesa di San Giorgio d'Almenno — Chiesa di San Tomaso vulgo Tomè di Almenno.

Provincia di Brescia — *(Città):* Basilica di San Salvatore con Crypta (ora caserma di Santa Giulia) — Chiesa di Santa Maria del Salario — Chiesa di Santa Maria dei Miracoli — Mausoleo Martinengo nella Chiesa del SS. Corpo di Cristo — Duomo vecchio detto la Rotonda con chiesa sotterranea — Ex-Convento di San Barnaba (sala con affreschi attribuiti a Zoppo il Vecchio) — *(Provincia):* Tomba Aldofredi in Iseo —

Chiesa di Santa Maria della Neve in Pisogne — Chiesa di Santa Maria Annunziata — Chiesa di San Antonio in Breno — Pieve primitiva di Cemmo — Chiesa di San Giovanni in Edolo — Chiesa della Madonna del Restello in Erbanno — Chiesa di San Ercolano in Maderno.

Provincia di Como — *(Città)*: Cattedrale — Sant'Abbondio — San Fedele, San Carpoforo in Camerlata — *(Provincia)*: SS. Pietro e Calocero al monte di Civate — Santa Maria del Tiglio in Gravedona — Chiesa Parrocchiale e Battistero di Castiglione Olona — Battistero e Basilica di San Vincenzo in Galliano — Battistero di Lenno — Chiesa e chiostro in Piona — Chiesa di San Giovanni in Varese.

Provincia di Cremona — *(Città)*: Cattedrale — Battistero — Sant'Agata — Sant'Agostino San Michele — San Pietro — Santa Margherita — Santa Maria Maddalena — San Luca nell'Oratorio del Cristo risorto — San Sigismondo presso Cremona — *(Provincia)*: Chiesa di San Giovanni Decollato in Pieve Terzaghi.

Provincia di Mantova — Sant'Andrea — San Sebastiano — Cattedrale — Santa Barbara — San Francesco — Chiesa detta di Grandaro — Chiesa di San Benedetto Po.

Provincia di Pavia — *(Città)*: Basilica di San Michele Maggiore — Cattedrale — Basilica soppressa di San Michele in ciel d'oro — Santa Maria del Carmine — Basilica di San Salvatore ora soppressa — *(Provincia)*: Certosa di Pavia — Oratorio di San Lazzaro nei Corpi Santi — San Lanfranco nei Corpi Santi.

Provincia di Parma — *(Città)*: Cattedrale e Battistero — Chiesa e Monastero di San Giovanni Evangelista — Stanza nel monastero di San Paolo — Madonna della Steccata — Chiesa dell'Annunziata — Chiesa delle Cappuccine — *(Provincia)*: Parrocchiale di Berceto — Parrocchiale di Fornovo — Badia di Torchiara — Battistero di Serravalle — Cattedrale di Borgo San Donnino.

Provincia di Piacenza — (*Città*): Cattedrale — Chiesa della Madonna di Campagna — Sant'Antonio — San Francesco — Affresco del Lomazzo nel già Monastero di Sant'Agostino — Chiesa di Sant'Agostino — Chiesa e Monastero di San Sisto — Chiesa di Santa Brigida — (*Provincia*): Badia e Chiesa di Chiaravalle — Chiesa Parrocchiale di Cortemaggiore — Chiesa dei Francescani in Cortemaggiore — Chiesa di Castellarquato.

XXXVIII.

CIRCOLARE 18 giugno 1878, N. 16, dell'Economato Generale diretta ai Subeconomi e ai Parroci e riguardante la tassa di ricchezza mobile e di manomorta sugli assegni di congrua dei Parroci delle Provincie Lombarde e Venete, e sull'obbligo di denunciare agli Ufficj del Registro per gli effetti della tassa di manomorta le variazioni nei patrimonj e redditi beneficiarj.

§ 1.° — Il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Imposte Dirette), ha con nota del 23 maggio u. s., N. 43007/7250, diretta al Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti, dichiarato che dalle notizie fornite da quest'ultimo ha tratta la convinzione che le congrue, che dall'Amministrazione del Fondo pel Culto si pagano ai Parroci delle Provincie Lombardo-Venete, sono a considerarsi un reddito personale dei Parroci in corrispettivo dei servizj ecclesiastici da essi prestati, e non una dotazione del Beneficio Parrocchiale.

Conseguentemente la prelodata Direzione Generale delle Imposte Dirette si riserva di disporre che tali congrue e supplementi di congrua siano a cominciare dall'esercizio 1879 classificati alla Categoria *C;* alla quale devono essere iscritti i redditi personali, con che però sia dai Parroci, che ricevono questi assegnamenti, prodotta nel prossimo mese di luglio la scheda di rettificazione, senza della quale dovrebbe considerarsi come confermato il reddito tassato pel 1878, sia pel suo ammontare, sia per la sua classificazione.

Ciò stante, l'Economo Generale sottoscritto, nel mentre è lieto di portare ciò a conoscenza dei signori Parroci, il cui beneficio trovasi sussidiato a titolo di supplemento di congrua, ed ai signori Subeconomi che amministrano beneficj vacanti posti nelle stesse condizioni, li invita ad informarsi dall'Agenzia delle tasse da cui dipendono se le congrue suddette siano state classificate nella Categoria *C* oppure nella Categoria *A*. Nel primo caso nulla occorrerà di fare, nel secondo invece dovranno produrre all'Agente delle tasse,

come è detto più sopra, entro il mese di luglio, la scheda di rettifica, onde a cominciare dal 1879 la congrua che viene corrisposta dal Fondo pel Culto venga classificata in Categoria *C*.

L'utilità poi che gli assegni anzidetti anzichè nella Categoria *A* sieno classificati nella Categoria *C* consiste in ciò che i redditi di Categoria *A* sono tassati al 13,20 per 0/0 per intiero, mentrechè i redditi di Categoria *C* lo sono soltanto per cinque ottavi.

Si avverte inoltre che la prefata Direzione Generale delle Imposte Dirette, nel considerare come personali gli assegni di congrua che si pagano dall'Amministrazione del Fondo pel Culto, ha fatto eccezione per quelli che la stessa paga come succeduta ad Enti Ecclesiastici soppressi in soddisfacimento di oneri che gravitavano il patrimonio degli Enti medesimi.

§ 2.° — Con quest'occasione il sottoscritto rammenta ai signori Parroci ed ai signori Subeconomi il disposto nella lettera 16 settembre 1870, N. 105506-6986, del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio, diretta all'Intendenza di Finanza di Milano, in forza della quale venne deciso che le congrue e supplementi di congrua suddetti non sono a valutarsi come redditi soggetti a tassa di manomorta; per cui ove fossero stati per inavvertenza tassati i signori Parroci e Subeconomi, ne chiederanno la esenzione con apposita nuova denuncia da presentarsi all'ufficio del Registro da cui dipendono. Si osserva che quantunque le disposizioni di cui nei paragrafi 1.° e 2.° della presente concernino soltanto le Parrocchie Lombardo-Venete, le stesse però sembrano applicabili per analogia alle Parrocchie Parmensi ove le congrue hanno un identico carattere, come emerge dal Decreto Ducale 11 novembre 1856 e 28 novembre 1857.

§ 3.° — Il sottoscritto finalmente rammenta tanto ai signori Parroci quanto ai signori Subeconomi la gravissima responsabilità cui andrebbero incontro ove, traducendosi in legge il progetto di conversione dei beni parrocchiali, i beneficj da loro usufruiti od amministrati in cause di inesatte denuncie di manomorta avessero a conseguire una rendita sul Debito Pubblico minore di quella cui avrebbero avuto diritto se la denuncia fosse stata fatta regolarmente.

I signori Parroci quindi, ed i signori Subeconomi, esaminino

le denuncie di manomorta dei beneficj da loro rispettivamente goduti od amministrati, ed ove vengano in cognizione che vi fu variazione sia nel patrimonio che nel reddito, si affrettino a presentare agli ufficj del Registro le opportune denuncie di variazione, le quali comincieranno ad aver effetto o col 1.° gennajo 1879 o col nuovo triennio a seconda che si riferiscano al patrimonio od al reddito tassabile.

I signori beneficiati accuseranno ricevuta della presente ai signori Subeconomi, e questi all'Economato Generale, al quale indicheranno se gl'investiti abbiano ricevuta la presente.

Il R. Economo Generale
CELESIA.

XXXIX.

CIRCOLARE 21 maggio 1879, N. 805-822 del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti diretta ai signori Procuratori Generali, Prefetti ed Economi Generali prescrivente le norme da seguirsi nel rinvestimento in Rendita pubblica dei capitali degli Enti ecclesiastici.

Pei rinvestimenti in Rendita pubblica dei capitali degli Enti ecclesiastici posti sotto la dipendenza di questo Ministero si è sino ad ora seguito il sistema di far versare il capitale nelle mani del giurisdizionale Subeconomo, dal quale è trasmesso al Prefetto della provincia, od all'Economato generale dei benefizj vacanti per l'acquisto della Rendita e pel tramutamento di essa in titoli nominativi. Però, l'esperienza avendo dimostrato che da tale sistema derivano non lievi inconvenienti, essendosi anche recentemente avuti a deplorare disperdimenti e sottrazioni di somme, questo Ministero, d'intelligenza coi Ministeri del Tesoro e dell'Interno, ed analogamente alle disposizioni da tempo in vigore pei rinvestimenti dei capitali delle Opere Pie, è venuto nella determinazione di adottare le seguenti norme:

1.° I capitali, di cui gli Enti di culto debbono eseguire il tra-

mutamento in Rendita pubblica, saranno versati nella cassa della Tesoreria provinciale, la quale rilascerà corrispondente vaglia del Tesoro secondo le disposizioni in vigore;

2.° Gli amministratori dell'Ente uniranno il vaglia del Tesoro ad una scheda compilata secondo l'annesso modulo e trasmetteranno poi la scheda con il vaglia, insieme ad altri documenti che fossero necessarj, alla Prefettura della provincia, od all'Economato generale dei benefizj vacanti;

3.° I Prefetti o gli Economi generali muniranno la scheda del *visto*, e questa col vaglia invieranno al Ministero del Tesoro (Direzione generale del Tesoro) che provvederà all'acquisto e all'intestazione della rendita.

Ad assicurare poi meglio l'integrità dei capitali di pertinenza degli Enti ecclesiastici essendo mezzo efficace il cercare di limitare od impedire il passaggio del denaro da una in altra mano senz'altra garanzia che la responsabilità personale degli amministratori, o di chi possa essere delegato ad esigerlo, le SS. LL., nel riferire sulle domande di autorizzazione risguardanti i contratti d'interesse dei ripetuti Enti, vorranno nei singoli casi esprimere l'avviso sulla opportunità di prescrivere che il versamento nella cassa della Tesoreria provinciale della somma da pagarsi si eseguisca a cura del debitore, per consegnare all'Ente creditore, in luogo del denaro, il corrispondente vaglia del Tesoro, ovvero quando il capitale sia da impiegarsi altrimenti che in rendita pubblica che il debitore non possa validamente pagare se non col vincolo del reimpiego e depositando il danaro in una cassa pubblica.

In questa occasione lo scrivente stima altresì opportuno di richiamare l'attenzione delle SS. LL. sul fatto che i Conservatori delle ipoteche spesse volte si rifiutano di procedere a cancellazioni, trasferimenti e riduzioni di iscrizioni ipotecarie nell'interesse di Enti ecclesiastici perchè non è abbastanza specificata l'iscrizione sulla quale cade il provvedimento, ponendo per tal modo il Ministero nella necessità di tornare più volte sul medesimo affare. Ad evitare che tale inconveniente abbia a rinnovarsi, vorrano le SS. LL. da ora innanzi astenersi dal dar corso ad alcuna istanza per cancellazione, riduzione o trasferimento di ipoteca se non sia al-

legata la relativa nota ipotecaria, o quanto meno nell'istanza non sieno esattamente indicati la data ed i numeri dell'ipoteca intorno a cui si richiede il provvedimento ministeriale per guisa da evitare ogni dubbiezza od equivoco.

Piaccia alle SS. LL. di attenersi alle suespresse Norme, delle quali cureranno di dar comunicazione alle autorità dipendenti od agli amministratori degli Enti di culto perchè dal canto loro vi si uniformino.

Si attende un cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro
TAJANI.

COMUNE di _____ CIRCONDARIO di _____ PROVINCIA di _____

RICHIESTA per l'acquisto di Rendita sul Debito Pubblico consolidato (1) *da intestare a favore del sottonotato Corpo morale.*

Num. progr.	DENOMINAZIONE del Corpo morale	DA CHI è amministrato	SOMMA disposta per l'acquisto delle Rendite	NUMERO E DATA del Vaglia del Tesoro che rappresenta la somma da impiegare	Osservazioni
					(2)

Visto, nulla osta
(6) 187 (3) 187
Il Prefetto o l'Economo Generale (8)
(7) (4) (5)

(1) Se consolidato 5 per 0/0 o 3 per 0/0.
(2) Si potrà accennare se occorre qualche speciale operazione oltre l'acquisto p. e. inclusione di assegni provvisorj o riunione di altri titoli di Rendita, trasferimento.
(3) Data della richiesta.
(4) Firma del Rappresentante il Corpo morale.
(5) Sigillo dell'Amministrazione del Corpo morale.
(6) Data della vidimazione del Prefetto od Economo Generale.
(7) Firma del Prefetto od Economo Generale.
(8) Sigillo della Prefettura od Economato Generale.

XL.

CIRCOLARE 10 gennajo 1880, N. 17, dell'Economato Generale colla quale si danno alcune prescrizioni pei conti di amministrazione e per gli atti di immissione in possesso.

Il sottoscritto è venuto nella determinazione di dare ai signori Subeconomi, nell'interesse del servizio, le seguenti prescrizioni:

1.° Nei conti di amministrazione, perchè possano approvarsi, dovranno indicarsi di fronte a ciascuna partita riscossa il numero e la data di bollettario.

2.° Ultimata l'approvazione di detti conti che si attenderanno nel termine prescritto dall'art. 2.° della Circolare 14 gennajo 1825 sotto pena di applicare gli Art. 18 e 19 del Regolamento 14 aprile 1828, i Subeconomi trasmetteranno per la revisione un prospetto di dare ed avere per intercalari, onde in seguito all'approvazione di esso, possano saldare i debiti che per tale titolo avessero verso l'Economato.

3.° Negli atti di immissione in possesso, pei capitali e rendite mobiliari di qualunque specie, escluse le congrue che si pagano dall'Amministrazione del fondo pel culto, si dovrà sempre indicare la data ed il rogito del titolo costitutivo.

4.° Agli Economi spirituali godenti la Rendita netta del beneficio, dovrà trattenersi il cinque per cento a favore dell'Economato Generale per spese di amministrazione, salvo il caso che la Rendita netta fosse così tenue da meritare uno speciale riguardo. In tale contingenza però i Subeconomi prima di prendere alcun provvedimento, provocheranno con motivato rapporto l'opportuna disposizione Economale. La presente, di cui si gradirà ricevuta, avrà la sua esecuzione col primo del corrente mese, per quelle disposizioni che non fossero state precedentemente osservate.

Il R. Economo Generale
CELESIA.

XLI.

CIRCOLARE 15 febbrajo 1881, N. 18, del R. Economato Generale colla quale si danno alcune istruzioni ai Subeconomi pel retto andamento del servizio segnatamente in materia contabile.

Non tutti i signori Subeconomi spiegano nel servizio loro affidato, e segnamente nella parte contabile, quella sollecitudine, precisione ed accuratezza che sono necessarie perchè l'Amministrazione, procedendo colla voluta rettitudine, dia i frutti che giustamente se ne debbono attendere.

Nell'intento quindi di apportarvi il desiderato miglioramento, si reputa conveniente il diramare le seguenti istruzioni:

Art. 1.

Quando la vacanza di un beneficio perduri oltre un anno, i Subeconomi nel gennajo di cadaun esercizio debbono spedire all'Economato il conto speciale, modello 3, prescritto dall'Art. 13 del Regolamento Contabile 26 novembre 1874, procurando di compilarlo con quella esattezza che richiede un così importante elaborato che deve compendiare in modo il più attendibile tutte quante le sostanze dell'Ente cui riguarda cogli oneri relativi. E perchè lo stesso abbia poi sempre a corrispondere coi consuntivi e coi rendiconti trimestrali di cui deve essere la base, si dovranno notificare all'Economato, man mano che occorrono, tutte quante le variazioni da arrecarsi agli stessi sia che riflettano l'attivo che il passivo.

Intanto, essendo mestieri che col corrente anno siffatta prescrizione abbia pieno effetto, si invitano i signori Subeconomi a far pervenire entro il 15 marzo p. v. un esemplare dei conti speciali per tutti i beneficj in loro amministrazione per l'esercizio 1881. In questo incontro si avvertono che nello appostare a parte II.ª i legati passivi gravanti il patrimonio beneficiario, debbono sempre indicare la rendita su cui gravano ed esporli nelle colonne 4, 7,

8 al netto delle seguenti spese, quando però la rendita che ne è affetta debba interamente erogarsi nell'adempimento dei medesimi:

Del 13,20 °/₀ per trattenuta, se il legato è inerente ad una rendita sul Debito Pubblico; della tassa di ricchezza mobile pagata all'Esattore, se colpisce una rendita mobiliare tassata ed iscritta sui ruoli; della tassa fabbricati e delle riparazioni occorse al fabbricato, se è inerente a redditi edilizj; della tassa terreni, se a redditi di beni rustici. Oltre di queste spese dovrà sempre dedursi l'onorario d'amministrazione nella misura competente al Subeconomo, non che la tassa di manomorta del 4,80 °/₀ e la quota di concorso nella debita proporzione quante volte l'Ente ne sia imposto. Si richiama pure l'attenzione dei signori Subeconomi sulle appostazioni della colonna 13, parte I.ª e II.ª del conto speciale predetto riguardante le riscossioni e spese fatte dai cessati investiti del beneficio, le quali debbono sempre dare il preciso loro importo.

Art. 2.

Essendo occorso rilevare che non tutti i Subeconomi compilano il conto di diritto che deve essere rappresentato dalle colonne 21 a 24, parti I.ª e II.ª del rendiconto trimestrale, si richiamano all'osservanza di tale loro obbligo.

Art. 3.

Anche per gli ordini di pagamento non si eseguiscono troppo precisamente le disposizioni dell'Art. 21 del Regolamento Contabile, chiedendosi talvolta gli ordini stessi in base a ricevute di spese già soddisfatte. Ciò non può assolutamente ammettersi, per cui anche a tale riguardo si raccomanda l'esatta osservanza del citato articolo, avvertendo che in difetto dovranno sopportarsi dai Subeconomi tutte le spese non riconosciute dovute o credute eccessive, segnatamente quelle di campagna che debbono limitarsi alle strettamente necessarie.

E qui si riconosce utile il dichiarare che le spese di registrazione dei contratti verbali d'affitto, debbonsi porre a carico dei fittavoli.

Art. 4.

Dai versamenti in conto intercalari o d'altre rendite spettanti all'Economato, che si effettuano nella Cassa Economale, i Subeconomi residenti fuori capoluogo di provincia, non dovranno, come usa taluno, detrarre la tassa del vaglia postale, dovendo di questa chiedere il rimborso nei modi prescritti della Circolare 17 dicembre 1874, N. 3.

Art. 5.

Nello iscrivere le rendite a bollettario si avrà cura di indicare chiaramente il nome e cognome, paternità e residenza del debitore, la natura della rendita e la imputazione della medesima.

Per le rendite provenienti da vendita di generi, si rammenta l'Art. 18 del predetto Regolamento, aggiungendo che la quantità dei generi dovrà essere non solo designata in misura o peso del paese, ma eziandio in misura o peso secondo il sistema decimale.

Il bollettario dovrà portare la firma del Subeconomo sopra ogni bolletta madre, ed essere chiuso, se esaurito od al termine dell'esercizio, con indicazione in tutte lettere del suo importo totale susseguito da data e firma.

Art. 6.

Per poter invigilare sull'eseguimento dell'Art. 19 del citato Regolamento, i signori Subeconomi che hanno in amministrazione beneficj aventi rendite ad economia o mezzadria, fitti o livelli in generi, trasmetteranno ogni anno l'estratto delle mercuriali da cui sono regolati i prezzi dei generi, facendosele rilasciare dai Comuni da cui dipendono i beneficj, e quando i Comuni suddetti non abbiano mercati, da quelli più vicini a questi ultimi in cui esista mercato. Devonsi quindi prevenire i signori Subeconomi che se i generi saranno venduti al disotto del prezzo di mercato senza il preventivo assenso dell'Economato, il minore ricavo verrà loro addebitato.

Art. 7.

Occorre talvolta di dover respingere ricevute di spese pagate a persone che non rappresentano i veri creditori, come pure di rilevare pagamenti fatti ad eredi di creditori senza che consti legalmente di tale loro qualità.

Ad ovviare un inutile carteggio ed una sospensione nell'approvazione dei conti, in cui sono compresi tali pagamenti irregolari, si previene che nessun pagamento può farsi se non che ai veri creditori, od a chi per essi munito di regolare mandato per atto notarile.

Detto atto dovrà unirsi alla ricevuta di pagamento, in originale se in brevetto, in copia autentica se l'originale è custodito da notajo o pubblico archivio. Si previene pure che i pagamenti fatti agli eredi di qualche creditore dovranno essere giustificati dai titoli prescritti dall'Art. 334 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con Regio Decreto 4 settembre 1870, N.° 5852 che sono i seguenti:

Trattandosi di successione testata, estratto d'atto di morte, copia del testamento ed attestazione giudiziale da cui risulti che il testamento non è impugnato e che gli eredi con esso nominati sono legittimi; trattandosi di successione intestata, estratto d'atto di morte e certificato di notorietà da cui risulti che non vi è testamento e chi e quanti sono gli eredi a cui si deve fare il pagamento. Tale attestato di notorietà deve essere rilasciato dal competente Pretore e può farsi dal Sindaco del Comune a cui appartengono gli eredi quando trattisi di credito non eccedente le L. 50 (1).

Art. 8.

La non generale e retta applicazione della legge sul bollo 13 settembre 1874, N. 2077 deve formare oggetto di speciali avvertenze.

---

(1) Vedi l'appendice I in fine al volume, all'articolo *Contabilità Generale dello Stato.*

Osservasi in primo luogo che le marche da bollo a centesimi 5 applicate alle ricevute ordinarie del valore di 10 o più lire non possono scambiarsi coi francobolli postali di pari importo, ciò costituendo contravvenzione alla citata legge, e che debbonsi annullare unicamente colla sovrapposizione della firma del percipiente, come ebbe a stabilire la Suprema Corte di Cassazione di Roma con sentenza in data 16 maggio 1879, inserta nelle Massime del registro anno 1880, N. 5378.

In secondo luogo si fa presente l'obbligo di non dar corso a domande dirette a questo Ufficio se le stesse non siano stese in carta bollata a centesimi 60, a senso dell'Art. 20, N. 15 della ripetuta legge, a meno che non si trattasse di domande di sussidj che possono farsi in carta libera, giusta l'Art. 21, N. 14 della legge stessa.

Si avverte pure che i documenti legalizzati nella firma dai Sindaci, vanno soggetti ad una marca di concessione governativa da L. 1.20, giusta la legge 19 luglio 1880, N. 5536, allegato F, e che quelli che ne siano mancanti dovranno respingersi.

Art. 9.

Si fa inoltre preghiera perchè le lettere siano intestate da carattere spiccato onde a prima vista si possa scorgere da che Subeconomato provengono, ed a tale effetto è da desiderarsi che tutti i signori Subeconomi si provveggano di carta stampata, oppure di un bollo a secco con cui potere imprimere alle lettere l'indicazione del Subeconomato.

Si attenderà un cenno di ricevuta della presente.

Il R. Economo Generale
Celesia.

XLII.

CIRCOLARE 30 giugno 1881, N. 20, colla quale dall'Economato Generale si prescrivono ai Subeconomi alcune norme per la gestione contabile.

In appendice alla Circolare 15 febbrajo u. s., N. 18 si prescrive quanto segue:

1.° Le variazioni ai conti speciali si dovranno partecipare colla nota di accompagnamento dei rendiconti trimestrali.

2.° La Circolare manoscritta 14 agosto 1880, N. 9273, è abrogata, ed i signori Subeconomi dovranno come pel passato, uniformarsi strettamente all'Art. 21 del Regolamento di contabilità per quanto riguarda le richieste d'ordini di pagamento, e, per quanto riflette i frutti dei capitali esatti da corrispondersi agli investiti, alla Ministeriale 27 agosto 1880, N. 2369-935, unita per copia.

3.° I conti, sia d'amministrazione, che speciali o trimestrali che si ritornano corretti da questo Generale Ufficio per essere riprodotti, si dovranno restituire tali e quali, senza essere sostituiti da altri rifatti.

4.° Tutte le esazioni fatte per conto dei Subeconomi dagli Economi Spirituali o dai Nuovi Provvisti dovranno caricarsi a bollettario, essendo il Subeconomo l'unico responsabile verso l'Amministrazione di tali esazioni. Le spese dagli stessi sostenute dovranno formare oggetto di regolari ordini di pagamento come se fossero state soddisfatte dai Subeconomi, e ciò salvo l'assestamento dei conti particolari fra di essi ed i Subeconomi sia pel dare che per l'avere. Dietro il suesposto è ovvio il dichiarare che nei conti d'amministrazione non dovranno più figurare nè esazioni, nè spese come fatte dai nuovi provvisti o dagli Economi Spirituali.

5.° Delle restanze attive e passive alla fine di cadaun esercizio i Subeconomi dovranno sempre dire per ciascuna di esse i motivi del non conseguito appuramento e le pratiche fatte per ri-

tenerlo, avvertendo che per quelle restanze attive che non si fossero esatte nell'anno per mancanza di procedimento per parte dei Subeconomi, si darà addebito ai medesimi a senso del combinato disposto degli Articoli 59, del Regolamento 25 novembre 1874, e 211 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, approvato con R. D. 4 settembre 1870, N. 5852 (1).

6.° I Subeconomi che ritardino i versamenti oltre il termine prescritto dall'Art. 26 del Regolamento di Contabilità incorreranno, giusta l'Art. 249, del citato Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato per ogni giorno di ritardo in una multa eguale all'interesse in ragione dell'1 per 0/0 al mese sulle somme non versate, e se il ritardo al versamento sia maggiore di giorni 5 potranno inoltre essere sospesi ed in caso di recidiva destituiti.

Il R. Economo Generale
CELESIA.

XLIII.

CIRCOLARE Ministeriale 10 agosto 1881, N. 1005-14044 relativa alle malversazioni per parte dei Subeconomi dei Beneficj vacanti.

Non sono stati pur troppo rari i casi, nei quali o per cessazione dall'Ufizio, o in seguito di reclamo dei terzi, o per altre cause si sono venute a scoprire mancanze e sottrazioni di denaro a carico dei Subeconomi dei beneficj vacanti; e non poche volte si è dovuto constatare che non solo non furono tali fatti prontamente riferiti a questo Ministero, ma che mercè bonarie trattative, non autorizzate superiormente da qualche Economato si sia cercato di ottenere il risarcimento dai debitori.

Questo Ministero non può permettere che si ricorra a simili espedienti, i quali, come si è dovuto deplorare, non hanno altro

(1) L'art. 211 del Regolamento citato corrisponde all'art. 221 del nuovo Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R. Decreto 4 maggio 1885.

effetto che quello di sottrarre i colpevoli alla responsabilità che loro incombe e di diminuire le garanzie e la libertà d'azione dell'amministrazione.

Qualunque indebita condiscendenza verso i depositari del pubblico denaro è un abuso contrario alle norme prescritte, e causa di danno non lieve per l'amministrazione.

Il sottoscritto quindi deve invitare le SS. LL. ad esercitare con ogni maggior energia la vigilanza sulla gestione dei dipendenti Subeconomi ed a richiedere la più esatta e stretta osservanza delle disposizioni che regolano la materia per impedire che i fatti deplorati avvengano, e che gli autori di essi sfuggano ad alcune delle conseguenze del loro operato. Ed ove risulti di qualche irregolarità le SS. LL. non dovranno trascurare di portarla immediatamente a notizia di questo Ministero, provocando in linea amministrativa gli occorrenti provvedimenti disciplinari e dando corso senza esitazione agli atti necessari acciò, quando ne sia il caso, si possa promuovere l'azione penale contro le persone che debbono rispondere del fatto.

Pel Ministro
RONCHETTI.

XLIV.

CIRCOLARE 2 marzo 1882, N. 24, dell'Economato Generale diretta ai Subeconomi riflettente i depositi per cauzioni d'affitto dei fondi beneficiarj.

Le SS. LL. restano avvisate, che d'ora innanzi questo Economato Generale, in ottemperanza ad analoga disposizione del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti in data 25 febbrajo 1882, N. 150-2517, non accetterà più in deposito libretti della Cassa di risparmio ed altri valori, a titolo di cauzione di fitto dei fondi beneficiarj, dovendosi le cauzioni stesse prestare mediante deposito delle corrispondenti somme nella Cassa dei Depositi e Prestiti, a termini della legge 17 maggio 1863, N. 1270.

Questi depositi *obbligatorj* dovranno farsi *direttamente* dagli af-

fittuari nella Tesoreria della Provincia ove sono siti i beni affittati, e nelle domande relative (per le quali esistono speciali moduli su carta bollata da Cent. 60, in vendita presso gli Uffici di registro) essi chiederanno che nelle polizze venga indicato che tali depositi, in un agli interessi relativi, non si potranno restituire che dietro consenso del beneficiato, o dell'Autorità tutoria in caso che il Beneficio si trovi sotto mano regia.

Di tale disposizione si dovrà fare espressa menzione nel contratto d'affitto, accennando che l'esecuzione del medesimo resta vincolata alla condizione della consegna all'Economato Generale della Polizza della Cassa dei Depositi e Prestiti.

Nulla resta innovato circa le cauzioni che si danno mediante ipoteca.

Il R. Economo Generale
CELESIA.

XLV.

CIRCOLARE 6 marzo 1882, N. 25 dell'Economato Generale sopra alcune variazioni nel modulo dei rendiconti trimestrali.

La parte 6.ª degli attuali stampati per conti trimestrali non presentava tutti i necessari controlli contabili, per cui il sottoscritto venne nella determinazione di modificarla.

Nel rassegnare alla S. V. alcuni esemplari del nuovo modello da unirsi *in doppio* al rendiconto di ciascun trimestre, si dichiara che a Col. 3, 4, 5, 8, 9 ed 11 i capitali dovranno esporsi uno per uno, mentre per le Col. 6, 7, e 10 basterà il totale importo dei capitali stessi per ognun beneficio.

Quei Sig. Subeconomi che non avranno capitali per cui rendere conto, basterà che diano un cenno negativo colla lettera d'accompagnamento del rendiconto trimestrale.

Il R. Economo Generale
CELESIA.

XLVI.

CIRCOLARE 19 luglio 1882, N. 26 dell' Economato Generale colla quale si prescrive che i Verbali di deliberamento d'asta devono sottoporsi a registrazione.

La locale Intendenza delle Finanze con Nota 30 p. p. Giugno, N. 23981, Sez. II.ª ebbe a stabilire che tutti i processi verbali anche li intermediarj d'asta e di delibera di appalti sono soggetti a registrazione come contemplati per una tassa fissa dallo Art. 88 della tariffa annessa alla legge sulle tasse di registro.

In conseguenza tutti i verbali di delibera tanto di 1.° quanto di 2.° e 3.° deliberamento sono soggetti a registrazione, ma siccome a sensi dell'Art. 73 della legge il termine utile alla registrazione non decorre che dal giorno della approvazione che per regola generale viene data cumulativamente col contratto d'appalto, così tutti i verbali sovra detti potranno presentarsi alla registrazione unitamente all'atto di riduzione in contratto del deliberamento entro i 20 giorni dalla sua approvazione.

Tale superiore decisione affrettasi il sottoscritto di comunicare a scanso di contravvenzioni.

Il R. Economo Generale
CELESIA.

XLVII.

CIRCOLARE 15 settembre 1882, N. 11763 dell'Economato Generale riflettente i depositi presso i Subeconomi dei titoli e valori spettanti agli Enti Ecclesiastici.

Alle SS. LL. non è consentito di conservare in cassa altri titoli e valori all'infuori di quelli che provengono dai frutti dei beneficj amministrati, per cui il sottoscritto, in ottemperanza a ministeriali disposizioni ricevute, invita le SS. LL. di astenersi dal-

l'accettare in deposito denaro, titoli di rendita ed altri valori di pertinenza di Enti Ecclesiastici, sempre quando il deposito non sia richiesto in conformità dei regolamenti, od in forza di una particolare disposizione dell'Autorità Superiore.

Il R. Economo Generale
CELESIA.

XLVIII.

CIRCOLARE 9 novembre 1882, N. 1351 dell'Economato Generale portante decisione Ministeriale sul modo di comportarsi dei Subeconomi verso le Cause Pie di beneficenza in amministrazione dei Parroci pro tempore.

Il Ministero di G. e G. e dei Culti con Dispaccio 31 ottobre 1882, N. 4588, ha determinato quanto segue:

I Subeconomi nel prendere possesso dei Beneficj vacanti assumeranno pure l'amministrazione di quelle Pie Cause di beneficenza che in virtù delle tavole di fondazione vengono amministrate dal Parroco pro tempore.

Esaminata poi la natura delle dette Cause Pie, occorrerà distinguere quelle che hanno una esistenza loro propria, e sono governate dalla legge 3 agosto 1862, da quelle che non hanno una entità autonoma, ma sono confuse col Beneficio Parrocchiale di cui può dirsi che costituiscano un onere.

La gestione delle Cause Pie della prima specie dovrà essere lasciata all'Economo Spirituale, salvo ad avvertirne il Comune per quella sorveglianza che è ad esso attribuita dalla Legge sulle Opere Pie.

La gestione delle Cause Pie della seconda specie spetta invece ai Subeconomi, i quali anzichè occuparsi direttamente dell'adempimento delle inerenti opere di beneficenza, ne incaricheranno l'Economo Spirituale, passando al medesimo le relative rendite, ed esigendo poscia le opportune giustificazioni delle fatte erogazioni, per esibirle a questo Economato Generale nel rendiconto della tenuta gestione.

Il R. Economo Generale
CELESIA.

XLIX.

CIRCOLARE 4 dicembre 1882, N. 27, dell' Economato Generale riflettente l' amministrazione dei beneficj dopo il Placet *alla nomina dei nuovi provvisti.*

È occorso rilevare che taluni dei Sig. Subeconomi e Sindaci Capitolari cedono ai nuovi provvisti l' intera amministrazione delle temporalità ancorchè non siano immessi in possesso, sebbene le vigenti direttive prescrivano che l' amministrazione stessa debba restare a loro mani a tutto l' anno in cui seguì l' immissione in possesso del nuovo provvisto.

Questo sistema porta a delle conseguenze dannose, fra cui basta accennare quella derivante dagli indugi e rifiuti che indi si oppongono dai provvisti a ricevere il possesso formale, mentre i medesimi continuando a tenere quello di fatto, cagionano talvolta danni alla dote beneficiaria senza che si possano poi bene accertare, in mancanza di consegna per parte loro.

Altre volte poi l' inconveniente si spinge ad un punto peggiore e succede che un beneficiato dopo aver avuto per varj anni il possesso di fatto, lasci il beneficio e contesti i danni arrecati al patrimonio del Beneficio con pretesto di non doverli riconoscere per non aver avuti in consegna i beni.

A far cessare questo stato di cose affatto irregolare, si prescrive:

1.° Che i Sig. Subeconomi e Sindaci Cap. debbano tenere l' amministrazione fino a tutto l' anno in cui ebbe luogo il possesso formale dei nuovi provvisti;

2.° Che debbano rendere fino a detta epoca i conti d' amministrazione;

3.° Che per quei beneficj che finora ebbero il lamentato trattamento, debbano coll' atto di possesso del nuovo provvisto produrre una di costui dichiara attestante d' aver percette direttamente tutte le rendite a tutto l' anno del possesso e sostenute tutte le spese (1).

---

(1) Nei casi in cui il formale possesso viene conferito dopo l' anno in cui fu concesso il Regio *Placet* e l' *Exequatur* alla nomina di un beneficiato è sem-

Si avverte che non potrà ammettersi l'onorario a favore di quelli Amministratori per cui colpa il provvisto avesse ritardato uno o più anni a ricevere il possesso, dovendo questo di regola aver luogo nell'anno istesso in cui il provvisto ottiene il civile riconoscimento.

Il R. Economo Generale
CELESIA.

L.

CIRCOLARE 13 dicembre 1882, N. 28 dell' Economato Generale sulla tenuta delle Casse Subeconomali e loro verifiche.

È occorso rilevare che non tutti i Signori Subeconomi, attenendosi alle regole fondamentali di contabilità, conservano riuniti e separati dai loro averi particolari tutti quanti i fondi di pertinenza dell'amministrazione, di guisa che recandosi nei loro Uffici i Delegati Economali od altro funzionario all'uopo incaricato, non si può far precedere alla formazione dei conti la verifica e situazione della Cassa.

Ciò costituisce una grave mancanza, e nel segnalarla alle SS. LL. si prescrive quanto segue.

1.° Ogni Subeconomo dovrà tener rigorosamente riuniti e conservati tutti i fondi della gestione subeconomale, sia provenienti da rendite che da capitali;

2.° Al presentarsi negli Uffici Subeconomali di un Delegato Economale, dovrà subito verificarsi la cassa in presenza del Subeconomo. Del risultato, dei valori rinvenuti e titoli di spesa, il rappresentante dell'Economato farà constare da apposita situazione in tre esemplari firmati da esso e dal Subeconomo, di cui uno verrà

---

pre in facoltà del Subeconomo di consegnare al nuovo provvisto, insieme al possesso anche l'amministrazione, rimanendo così dispensato dal produrre il Rendiconto dell'annata, purchè produca all'Economato Generale la dichiarazione dello stesso nuovo provvisto che si tiene responsabile per tutti i pagamenti e spese riflettenti la gestione beneficiaria dell'anno. Tale massima è addottata dall'Economato Generale al quale il Subeconomo deve rivolgersi nei singoli casi per la dispensa della produzione del Conto.

tosto spedito all'Economato, l'altro sarà trattenuto dal Subeconomo ed il terzo dallo stesso rappresentante. Prolungandosi la permanenza in Ufficio del Delegato, ove questi lo ravvisi conveniente, potrà rinnovarsi la situazione di Cassa.

3.° La non regolare tenuta della Cassa darà luogo ai provvedimenti che del caso, e per gli ammanchi all'applicazione del Codice Penale a senso della Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti 10 agosto 1881 inserta nel Bollettino Ufficiale di detto Dicastero, dell'anno 1881, N. 81.

Il R. Economo Generale
CELESIA.

LI.

CIRCOLARE 31 ottobre 1883, N. 29 colla quale l'Economato Generale dà alcune norme ai Subeconomi circa l'applicazione delle leggi di Registro e Bollo agli Atti e Registri delle Amministrazioni Subeconomali.

Nell'intento di regolare l'applicazione delle Tasse di Registro e Bollo agli Atti e Registri delle Amministrazioni Subeconomali, sentita la Direzione Generale del Demanio e delle Tasse per quei casi che presentavano incertezza, si crede opportuno di diramare le seguenti norme:

ART. 1.

Bollettarj di riscossione.

Debbonsi presentare prima di farne uso al competente Ufficio di Registro per l'applicazione su ciascuna bolletta d'una marca da bollo a Centesimi 10 da annullarsi col bollo a calendario dell'Ufficio stesso.

Per le bollette rilasciate alle parti che eseguiscono i pagamenti i Subeconomi ripetono dalle parti stesse l'importo della marca. Per quelle invece che si rilasciano all'Amministrazione del Fondo per il Culto, e per le altre riflettenti giri di cassa o carichi di rendita

pubblica, richiedono in fine d'anno l'ordine di pagamento dell'importo della marca caricandolo nelle debite proporzioni ai Beneficj amministrati come si pratica per le spese postali.

L'applicazione di questa Tassa di bollo è conforme al disposto dell'Art. 20, N. 8 della Legge 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.ª).

Art. 2.

Atti di immissione in possesso.

Questi Atti si stendono su carta bollata da L. 1.20, e sono esenti da Registro in termine fisso, cioè non è per loro obbligatoria la registrazione *(Nota della Direzione Generale del Demanio 5 corrente mese, N. 139919-19919, Divisione 3.ª, Sez. 1.ª).*

Nell'intento però di conservarli e di dar loro la data certa, si consiglia ai Signori Subeconomi di sottoporli alla registrazione. In tal caso la Tassa di Registro dovuta sarà la fissa minima di L. 1.20, oltre tante altre tasse fisse da L. 1.20 quanti sono gli allegati dell'Atto. Esso poi si trattiene in originale nell'Archivio subeconomale ed all'Investito se ne rilascia copia autentica.

Giova osservare che gli allegati dell'Atto di possesso sono soggetti al bollo fisso di L. 1.20 ad eccezione della perizia descrittiva degli stabili e della perizia delle riparazioni per le quali è prescritto il bollo d'origine in ragione della dimensione della carta (1).

(Art. 20, N. 30 e 40 della Legge sul bollo avanti citata).

Art. 3.

Consegne suppletorie.

Le consegne suppletorie sono al pari dell'Atto di possesso esenti da Registro, ma debbonsi scrivere su carta filigranata col bollo da L. 1. 20. Esse pure si conservano originalmente nell'archivio subeconomale come appendice all'Atto di immissione in possesso.

---

(1) Riguardo al bollo cui sono soggetti gli elaborati tecnici vedi le due circolari che fanno seguito alla presente.

Occorrendo però di consegnare Certificati di rendita o Libretti della Cassa di Risparmio provenienti da impiego di capitali, da vendite o da qualsiasi altro mutamento patrimoniale, la consegna dovrà farsi senza forma di verbale e per semplice ricevuta, con annotazione della provenienza del Certificato o del Libretto.

Tale ricevuta è esente da qualsiasi tassa governativa ed emolumento subeconomale.

(Nota della Direzione Generale del Demanio e Tasse del 19 gennajo 1883, N. 172247-26247).

Art. 4.

Verbali di vacanza.

Debbonsi scrivere su carta bollata da L. 1. 20 e sono esenti da registrazione.

Devono però essere registrati nel termine di venti giorni dalla loro data quando contengano obbligazioni o garanzie date dai beneficiati, loro eredi o terze persone a favore del Beneficio o dell'Amministrazione Economale: in tal caso la relativa spesa starà a carico dell'Antecessore o dei suoi eredi. E quando la presa di possesso sia da qualche interessato contestata, è pure prudente cosa dare al verbale la data certa mediante registrazione col pagamento della tassa fissa di L. 1. 20.

In ogni altro caso i Signori Subeconomi si asterranno dal fare registrare detti verbali.

(Nota della Direzione Generale del Demanio e Tasse citata al N. 2).

Art. 5.

Quitanze su mandati inferiori a L. 30.

Sugli ordini di pagamento inferiori a L. 30 non si applica da chi li firma per quitanza la marca da Centesimi 5.

(Normale inserta al N. 3, foglio 25 del Bollettino del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, anno 1882).

Art. 6.

Approvazione degli Atti di Bilancio.

L'Atto con cui la parte approva il bilancio devesi stendere sopra un foglio di carta bollata a L. 1. 20 e sottoporre alla registrazione entro giorni 20 dalla sua data.

Gli elaborati peritali quindi saranno soggetti al bollo in ragione della dimensione della carta su cui sono scritti e non dovranno essere firmati che dall'Ingegnere o Perito che li compilò.

Non occorre la ricognizione, di cui sopra, per parte dei debitori, se questi pagano contemporaneamente il loro debito. A loro carico stanno le spese di bollo e registro.

Le ricevute che i Signori Subeconomi rilasciano per debito di bilancio si stendono sulle bollette bollate come al N. 1, e si sottopongono a registrazione entro venti giorni dalla loro data a spese, beninteso, dei debitori.

(Art. 20 e 43, Legge 13 settembre 1874, N. 2076).

Art. 7.

Copia degli Atti Subeconomali rilasciati all' Economato Generale.

Possono stendersi in carta libera, purchè nell'autentica sia dichiarato che si rilasciano all'Economato Generale per esclusivo uso interno d'Ufficio.

(Nota della Direzione Generale del Demanio e Tasse citata al N. 2).

Art. 8.

Nomine di Periti negli Atti di vacanza.

Essendo occorso di rilevare che taluni Subeconomi nel verbale di vacanza nominano il Perito o l'Ingegnere per la redazione degli Atti di riconsegna e bilancio, si avvertono che per evitare Tasse di Registro tale nomina dovrà farsi non coll'Atto suddetto, ma con apposita lettera d'Ufficio diretta al Perito od Ingegnere, come prescrivono le vigenti discipline.

Art. 9.

Copie ad uso di registrazione degli Atti che si redigono dai Subeconomi.

Debbono stendersi in carta bollata a L. 0. 30, essendo detti Atti da considerarsi come privati e non compresi nel N. 4, Art. 19 della Legge sul bollo 13 settembre 1874, N. 2077.

L'uso della carta da cent. 30 per le anzidette copie è stabilito dal medesimo Articolo della Legge al precedente N. 2.

Art. 10.

Domande dirette all'Economato Generale.

Le petizioni dirette al R. Economato per affari di sua competenza debbonsi scrivere su carta con bollo da Cent. 60: quelle invece che trattano affari pei quali debba pronunciarsi il Ministero vòglionsi scritte su carta con bollo da L. 1. 20 (1).

Non avranno quindi corso quelle non munite di competente bollo.

(Art. 20, N. 15 e 32 della Legge sul bollo sopra ricordata).

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente Circolare.

Il Regio Economo Generale
Celesia.

LII.

CIRCOLARE 12 giugno 1884, dell'Economato Generate ai Subeconomi portante alcune risoluzioni in materia delle Tasse di Registro e Bollo.

Si portano a conoscenza delle SS. LL. le seguenti risoluzioni in materia di registro e bollo circa gli atti di consegna dei beneficj Ecclesiastici.

---

(1) Sono esenti da bollo le domande di sussidio. Vedasi Circolare Economale 15 febbrajo 1881, art. 8.

Dette consegne non sono soggette a registrazione obbligatoria. (Nota della Direzione Generale del Demanio e tasse all'Intendenza di Finanza di Mantova, in data 15 marzo u. s., N. 32195-5195).

Per riguardo al bollo, anche quando si inseriscono negli atti d'immissione in possesso, basta che abbiano scontato la tassa voluta dall'Art. 20, N. 40, della vigente legge, in ragione della dimensione della carta.

Tale tassa ha le seguenti graduazioni, e si sconta con l'applicazione di marche da bollo:

Fino a decimetri quadrati 14	L. 0, 60
Da 14 a 20	» 1, 20
Da 20 a 30	» 2, 40
Per ogni maggior dimensione	» 4, 80

(Nota della Direzione Generale predetta alla Intendenza di Finanza di Bergamo in data 29 maggio u. s.)

L'Economo Generale
CELESIA.

LIII.

CIRCOLARE 25 febbrajo 1885, N. 2403, dell'Economato Generale ai Subeconomi riguardante le Tasse di bollo sugli Atti peritali di riconsegna degli immobili beneficiarj.

Colla circolare di quest'Economato Generale in data 12 giugno 1884, N. 31, venne indicata la misura della tassa di bollo cui vanno soggetti gli atti di descrizione degl'immobili beneficiarj, che servono di consegna ai Nuovi Provvisti, e che s'inseriscono negli atti d'immissione in possesso de'medesimi.

Il disposto in detta circolare rimane fermo, ma in seguito ad una nota della Direzione Generale del Demanio in data 3 febbrajo 1885, N. 8056-1056, diretta all'Intendenza di Finanza di Brescia il sottoscritto avverte le SS. LL. che detti elaborati tecnici non dovranno essere firmati che dall'Ingegnere o Perito, che li ha redatti.

L'accettazione degli stessi per parte dei nuovi provvisti dovrà

farsi mediante analoga dichiarazione nel verbale d'immissione in possesso.

Questa disposizione trae origine dal fatto che la detta Direzione Generale del Demanio nella nota suindicata ha deciso che gli atti di descrizione o consegna anzichè soggetti al Bollo in ragione della dimensione della carta, dovrebbero scriversi in carta bollata da L. 1. 20 quando fossero firmati dalle parti.

Tanto ad opportuna norma delle SS. LL. ed a scanso di eventuali multe per contravvenzione alle leggi sul bollo.

Il R. Economo Generale
CELESIA.

LIV.

CIRCOLARE 1.° luglio 1885, N. 20-58380 della Direzione Generale del Fondo per il Culto portante le norme per la liquidazione degli assegni ai Parroci aventi un reddito prebendale inferiore a 400 lire.

Alle Intendenze di Finanza, agli Ispettori e Ricevitori del Registro e Demanio ed agli Ispettori Provinciali del Fondo per il Culto.

È stato approvato nel bilancio del Fondo per il Culto per lo esercizio 1885-86 il nuovo stanziamento di lire 300,000 per sovvenire i parroci che abbiano un reddito prebendale minore delle lire 400 annue.

Il concetto che indusse all'approvazione di tale stanziamento venne spiegato nella relazione della Commissione parlamentare del bilancio presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 28 maggio 1885.

L'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, ha imposto al Fondo per il Culto di pagare ai parroci un supplemento di assegno che, compresi i prodotti casuali, abbiamo un reddito minore di lire 800 annue, ma ha pure stabilito che a ciò provveda a misura dei fondi disponibili. La legge poi non ha detto che il Fondo per il Culto accorra a quell'obbligo tutto di un tratto, nè oggidì finanzia-

riamente lo potrebbe; ma non è impedito: anzi è plausibile, che accorra al bisogno gradatamente e che incominci per quanto è possibile a soccorrere le condizioni più disagiate. Di qui la ragione e lo scopo del primo fondo ora stanziato per sovvenire intanto i parroci più bisognosi che hanno meno di lire 400 annue.

La stessa Commissione ha pure segnalato il modo di procedimento per la revisione dei redditi prebendali da esercitarsi sui legali accertamenti per la commisurazione della tassa di manomorta stabiliti in contradditorio o sulle denunzie degli investiti coll'aggiunta di tenue partita calcolata in media nella somma fissa di lire 30 annue per ciascuna parrocchia da tener luogo dei prodotti casuali.

Nelle discussioni parlamentari, coll'autorevole intervento del Ministro Guardasigilli, vennero inoltre opportunamente raccomandate le maggiori garanzie nella distribuzione del fondo stanziato per tutela così dell'economia del Fondo per il Culto come delle ragioni dei singoli interessati, rimettendo all'uopo le concessioni partitarie al giudizio ed all'approvazione del Consiglio di amministrazione del Fondo per il Culto.

Premessi questi cenni per conveniente intelligenza, importa segnare il compito conseguente per uniforme e precisa osservanza:

1.° Gli investiti di benefici parrocchiali con reddito prebendale minore di lire 400 annue e che ritengano aver diritto all'assegno supplementare sul bilancio del Fondo per il Culto, dovranno farne regolare domanda od alla Direzione generale del Fondo per il Culto od all'Intendenza di Finanza della rispettiva Provincia:

2.° A ciascuna domanda dovrà essere unito il prospetto delle rendite e delle spese compilato sul modulo 253 che si distribuisce dall'amministrazione.

3.° I documenti che dovranno giustificare la dimanda e che dovranno prodursi dal ricorrente sono i seguenti:

Per la parte attiva: *A)* Copia dell'ultima denunzia dei redditi per applicazione della tassa di manomorta.

B) Copia dell'ultima denunzia per l'applicazione della tassa sui redditi di ricchezza mobile.

Per la parte passiva: *C)* Le pezze giustificanti la cifra delle

imposte annuali colla distinzione dell'importare delle imposte erariali, di quelle provinciali e comunali.

D) I documenti comprovanti i debiti ipotecari.

4.° Inoltre il ricorrente dovrà presentare la bolla di sua nomina alla parrocchia, munita del relativo *placito* od *exequatur* in originale od in copia autentica, ed un certificato del Sindaco comprovante il numero delle anime della parrocchia.

5.° Le Intendenze di finanza, ricevendo le domande completate coi documenti suaccennati, dovranno col mezzo dei dipendenti uffici finanziari accertare la esattezza delle notizie indicate agli interessati tanto per riguardo alle rendite che per riguardo alle spese tenendo presenti le discipline vigenti circa l'accertamento dei redditi per l'applicazione della tassa di manomorta e specialmente le disposizioni dell'Art. 2 del Reale Decreto 13 settembre 1874, N. 2078, e facendone apposita dichiarazione sul modulo anzidetto.

6.° Eseguito tale controllo e fattone risultare nel modo indicato dal prospetto modulo 253, le Intendenze di Finanza trasmetteranno tutti gli atti anzidetti alla Direzione generale del Fondo per il Culto dalla quale riceveranno notizia della deliberazione del Consiglio di amministrazione se negativa, oppure del relativo decreto di concessione dell'assegno supplementare dovuto, dopo che sarà stato ammesso e registrato dalla Corte dei conti.

7.° Ricevuta tale notizia, le Intendenze di finanza ne daranno senza indugio partecipazione agli interessati con avvertenza che alle debite scadenze riceveranno il pagamento delle rate di assegno loro accordate che sarà effettuato a semestri posticipati.

Prego le Intendenze di Finanza dichiararmi ricevuta delle presente, assicurandomi di averne disposta la puntuale osservanza.

Il Direttore generale

EUGENIO FORNI.

LV.

CIRCOLARE 22 luglio 1885, N. 92392-17392, D. 3, della Direzione Generale del Demanio e Tasse circa la decorrenza del termine per la presentazione della denunzia delle prese di possesso dei Beneficj Ecclesiastici.

È stata ripetutamente sollevata la questione se la denunzia dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei beneficj e delle cappellanie debba prodursi nei quattro mesi dalla nomina dall'investito convalidata dal regio *placet* ovvero dalla materiale consegna delle temporalità dell'ente.

Ora a tale riguardo, sentita anche la Regia Avvocatura erariale generale, il Ministero ha considerato che la legge di registro, agli articoli 71, 80, 84, e così l'annessa tariffa all'articolo 115, dove dispone per il passaggio dell'usufrutto dei benefizj o delle cappellanie, si riferisce sempre alla presa di possesso di questi enti da parte dell'investito, e non anche alla materiale presa di possesso dei relativi beni.

Per altra parte, la legge stessa obbliga alla produzione della denunzia ed al pagamento della tassa, così nei casi di trasferimento dei beni, come nella contingenza di passaggio d'usufrutto, tutti coloro che sono in possesso di un legittimo titolo pel quale in essi ha luogo il trasferimento o il passaggio, senza punto preoccuparsi se quel trasferimento o quel passaggio siano anche materialmente avvenuti (1).

---

(1) La tassa che si paga dai beneficiati pel passaggio di usufrutto corrisponde al 2 per cento oltre i due decimi sulla metà del valore dei beni, oppure sul quarto secondo che l'investito ha meno o più di 50 anni. Vedasi l'Art. 115 della Tariffa annessa alla legge di Registro 13 settembre 1874, N. 2076, e vedasi pure la Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio 3 settembre 1874, N. 135731-10491. — Ai passaggi di usufrutto che hanno luogo nei conferimenti di beneficj e cappellanie si applica la disposizione dell'Art. 49 della legge di Registro relativa alle successioni cadenti sopra beni

Indi la conseguenza che, tanto per la lettera della legge suddetta quanto per lo spirito di essa, il termine di quattro mesi per produrre la denuncia del passaggio d'usufrutto a sensi dell'articolo 80 della legge di registro, decorre dalla presa di possesso del benefizio o della cappellania: dal giorno, cioè, in cui lo investito, ottenuto il regio *placet* alla sua nomina, viene ecclesiasticamente e civilmente immesso nello esercizio del suo ministero, e per conseguenza con diritto al godimento delle rendite relative.

Viene così confermata in più concreti termini la risoluzione contenuta nella terza e quarta parte della normale N. 177, pag. 835, del bollettino demaniale 1877, con avvertenza che i ricevitori in occasione della riscossione delle tasse sulle concessioni di *exequatur* e di regio *placet,* dovranno ad ogni buon fine prevenire gli investiti dell'obbligo della denunzia di passaggio d'usufrutto nel termine di sopra scritto.

---

già colpiti dalla tassa di successione entro il periodo di quattro mesi. Ed è quindi da ritenersi che entro il quadrimestre in cui siansi verificati più conferimenti a favore di uno stesso beneficiario questi deve una tassa da pagarsi sul Beneficio che in definitivo gli rimane entro i quattro mesi. (Normale 173, anno 1880, Ministero delle Finanze). Diverso è il caso in cui la traslazione ad altro beneficio avvenga dopo il quadrimestre giacchè l'obbligo della denunzia incombe imprescindibilmente all'investito tanto pel primo quanto pel secondo beneficio e la tassa deve essere commisurata sulla integralità di amendue le prebende, siccome ha pure ammesso la Corte di Cassazione colla sentenza in causa Natali inserta nel Bollettino Ufficiale, Normale 159, pag. 857, Vol. IV, anno 1880.

APPENDICE I

INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI LEGGI CHE OCCORRE DI CONOSCERE

PER LA REGOLARE TRATTAZIONE DEGLI AFFARI

IN MATERIA BENEFICIARIA

Codice Civile del Regno d'Italia, in data 25 giugno 1865, andato in vigore il 1.° gennajo 1866. È da notarsi che in Lombardia prima di questo vigeva il Codice Civile Austriaco in data 1.° giugno 1811. Nelle Provincie Parmensi era in vigore il Codice Civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla in data 23 marzo 1820.

Codice di Procedura Civile del Regno d'Italia in data 25 giugno 1865, andato in vigore il 1.° gennajo 1866.

Legge comunale e provinciale in data 20 marzo 1865, N. 2248, A, e regolamento 8 giugno 1865, N. 2321. È specialmente a tenersi presente l'Art. 237 della legge che dichiara obbligatorie pei Comuni le spese per la conservazione degli edifici servienti al Culto Pubblico, nel caso d'insufficenza di altri mezzi per provvedervi. La Giurisprudenza poi sembrerebbe essersi assodata nel senso che si abbiano a comprendere fra tali edifici anche le case canoniche.

Legge sui Lavori Pubblici in data 20 marzo 1865, N. 2248, F, della quale maggiormente interessano le disposizioni riguardanti le proprietà che costeggiano le strade. Tale argomento è anche trattato dal R. Decreto 15 novembre 1868, N. 4697, sulla polizia stradale.

Strade comunali obbligatorie. — Legge 30 agosto 1868, N. 4613, e regolamento 11 settembre 1870, ed altro 16 aprile 1874, N. 1906.

Espropriazione per utilità pubblica. — Nella legge 25 giugno 1865, N. 2359 meritano speciale attenzione le disposizioni concernenti.

A. Il termine di giorni quindici concesso ad ogni interessato per reclamare contro la domanda, che fosse stata presentata per far dichiarare un'opera di utilità pubblica.

B. Il termine pure di quindici giorni per reclamare contro il piano particolarizzato di esecuzione;

C. La procedura a eseguirsi nel caso che non si voglia accettare il prezzo amichevolmente offerto dalla Ditta espropriante.

D. Il diritto competente agli espropriati di ottenere la retrocessione degli stabili, che non fossero stati occupati, pel prezzo da convenirsi amichevolmente, o giudizialmente, ed in ogni caso da non eccedere l'indennità di espropriazione, a meno che dall'espropriante non fossero state eseguite nei fondi espropriati opere che ne aumentino il valore.

Si dovrà poi tenere presente il disposto nella circolare del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti in data 4 febbrajo 1885, N. 45-1126, colla quale viene fatto obbligo di presentare i contratti della fattispecie interessanti i benefici al R. Economato Generale, il quale ne riferirà alla competente R. Procura Generale.

È pure da tenersi presente la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in data 23 dicembre 1884, N. 18, diretta ai Signori Prefetti del Regno, che è del tenore seguente:

. . . . . .

Giusta quindi le suaccennate considerazioni ed in conformità del parere manifestato in proposito dal Consiglio di Stato, il Ministero dà ai tre proposti quesiti la soluzione seguente.

1.° Che anche nei casi di espropriazione per conto dello Stato, i Prefetti non siano tenuti a provvedere a norma dell'Art. 55 della legge 25 giugno 1865, se non sopra istanza dei privati aventi interesse; ma presentata tale istanza, debbano richiedere d'ufficio i documenti necessarj ad accertare la libertà del fondo espropriato, specialmente gli estratti dei registri censuarj ed i certificati ipotecarj.

2.° Che quando l'espropriazione segua per conto di altri che dello Stato, l'ordinanza Prefettizia pel deposito della somma d'indennità debba comprendere accessoriamente anche la somma necessaria per le spese dei documenti che occorrano a comprovare la libertà del fondo, secondo la determinazione da farsene dal Prefetto a suo prudente criterio.

3.° Che l'onere delle spese, e quindi del deposito per l'espropriante debba limitarsi in relazione a quei soli documenti che siano necessarj per l'esecuzione del disposto dell'Art. 55 della legge, supposta la piena libertà del fondo espropriato; ma siano invece da ritenersi a carico dell'espropriato, o da chi per lui fa istanza per lo svincolo dell'indennità, le cure, le spese, e la produzione di tutti gli atti che occorrono per la rimozione degli ostacoli che impediscono il pagamento.

. . . . . .

A termini della normale contenuta nel Bollettino Demaniale, a pagina 107, anno 1885, la domanda che si fa alla Cassa dei Depositi e Prestiti per ottenere il pagamento dell'indennità di espropriazione deve redigersi in carta libera.

Opere Pie. — Molti beneficj hanno annessi dei Legati Pii di Beneficenza, per la regolare amministrazione dei quali, oltre l'osservanza della circolare economale 9 novembre 1882, N. 13541, sarà bene di conoscere la Legge sulle Opere Pie in data 3 agosto 1862, N. 753, e regolamento 27 novembre 1862, N. 1007, specialmente per quanto riguarda la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonchè il pagamento delle spese, e lo storno di somme da un capitolo all'altro della parte passiva.

Legge Catastale. — La Legge sul catasto dei terreni e dei fabbricati è in data 11 agosto 1870, N. 5784, allegato *G*, e Regolamento 24 dicembre 1870, N. 6151.

È da tenersi specialmente presente che il termine per la produzione all'Agenzia delle Tasse della domanda per ottenere la voltura catastale è di sessanta giorni, e decorre dalla scadenza di quello stabilito per la registrazione dell'atto traslativo, o per la denuncia della successione che dà luogo al trapasso.

Alla domanda deve essere unito il titolo in forza del quale ha luogo il trapasso di proprietà o possesso, ed il certificato di denunciata successione quando il passaggio ha luogo per causa di morte.

Quando però il passaggio di proprietà avviene per atto pubblico *inter vivos*, spetta al Notaro che lo ha ricevuto di chiedere la voltura catastale.

Tale obbligo spetta pure al Cancelliere quando il trapasso ha luogo in forza di sentenza.

Legge Forestale 20 giugno 1877, N. 3917, e Regolamento 10 febbrajo 1878, N. 4293. — Sono da tenersi presenti le disposizioni relative all'obbligo di chiedere l'autorizzazione all'Autorità Forestale prima di procedere a tagli di piante ed a disboscamenti di terreni siti in zone, che fossero soggette al vincolo forestale.

Oltre tale autorizzazione sarà pure necessaria pei beneficj quella da provocarsi per mezzo del R. Economato Generale, a termini del R. Decreto 22 marzo 1866, N. 2832.

Imposta sui redditi di richezza mobile. — Legge 23 giugno 1877, N. 3903; — Legge 24 agosto 1877, N. 4021; — Regolamento 24 agosto 1877, N. 4022.

Sono esenti da tale imposta i canoni enfiteutici, i livelli e le rendite fondiarie che importano condominio.

Imposta sui terreni. — Legge 14 luglio 1864, N. 1831. — R. Decreto 26 luglio 1865, N. 2455.

Legge 29 novembre 1885, N. 3497, Serie III, colla quale venne sospesa la riscossione di uno dei decimi aggiunti all'imposta erariale sui terreni, del quale è proposta l'abolizione coll'art. 21 del disegno di legge 25 novembre 1885, N. 373.

Imposta sui fabbricati. — Legge 26 gennajo 1865, N. 2136. — Legge 11 agosto 1870, N. 5784. — Regolamento 24 agosto 1877, N. 4024.

Le case coloniche o costruzioni rurali, sono esenti dall'imposta fabbricati, essendo invece soggette alla tassa fondiaria in ragione dell'area che occupano, ed insieme ai terreni del cui catasto fanno e debbono far parte.

(Massimario della Cassazione di Roma. Anno 1883).

Tasse di Registro. — Legge 8 giugno 1874, N. 1947. — Legge 13 settembre 1874, N. 2076. — Regolamento 25 settembre 1874, N. 2127. — Legge 11 gennajo 1880, N. 5430. — Legge 29 giugno 1882, N. 835.

Il termine per la presentazione all'Ufficio del Registro degli atti soggetti a tale formalità, è di giorni 20, a decorrere però dalla data della partecipazione della loro approvazione superiore, quando siano subordinati alla medesima.

È poi importante di tener presente, che quando dal Governo viene impartita ai Beneficiati od ai Subeconomi l'autorizzazione governativa ad addivenire ad un qualche contratto da stipularsi sulle basi di una scrittura preliminare, tale contratto definitivo dovrà essere fatto e registrato assieme al preliminare di scrittura, entro il termine di giorni venti, decorribili dalla partecipazione ufficiale del Decreto di autorizzazione sotto pena d'incorrere nella multa per ritardato pagamento.

I Subeconomi hanno l'obbligo di presentare entro i primi dieci giorni di gennajo e luglio di ciascun anno all'Intendenza di Finanza la nota degli atti d'immissione in possesso stipulati nel semestre precedente.

Vedasi la Circolare della Direzione Generale del Demanio 22 luglio 1885 inserta nella presente raccolta, e nella quale è stabilito il termine per la denuncia degli usufrutti dei Beneficj.

Tasse di Bollo. — Legge 13 settembre 1874, N. 2077. — Regolamento 25 settembre 1874, N. 2128. — Legge 11 gennajo 1880, N. 5430. — Legge 29 giugno 1882, N. 835.

Le copie degli atti ricevuti dai Subeconomi, le quali, per gli effetti della registrazione, si depositano negli ufficj di registro in occasione della registrazione degli originali, potranno farsi in carta da bollo da cent. 30, essendo tali atti da considerarsi come privati, non avendo i Subeconomi il carattere di Funzionarj Governativi.

Affrancazioni di censi, canoni, livelli, legati, ecc. — Dette affrancazioni in confronto dei Beneficj creditori si fanno a norma della Legge 24 gennajo 1864, N. 1636 e Regolamento 31 marzo 1864, N. 1725.

È da osservarsi che a termini dell'Art. 13 della legge i beneficiati non hanno d'uopo della superiore autorizzazione per acconsentire alle affrancazioni; ma ciò non ostante sogliono richiedere il nulla osta per parte dell'Economato Generale, cui comunicano gli atti relativi e la liquidazione del corrispettivo che viene offerto dai debitori. In tal modo essi si pongono al coperto della responsalità in cui incorrerebbero, nel caso che accettassero un corrispettivo inferiore al dovuto.

Per determinare il corrispettivo delle affrancazioni delle enfiteusi temporanee di cui all'Art. 3 della legge gioverà la tavola annessa alle istruzioni 26 dicembre 1869, emanate dalla Divisione Generale del Demanio e e delle Tasse.

Nel caso che un Beneficio fosse debitore verso il Demanio, il Fondo pel Culto, ed annessa amministrazione dell'Asse Ecclesiastico di Roma, di qualche canone, livello, ecc., potrà per affrancarsene, valersi delle facilitazioni accordate colla legge 20 gennajo 1880, N. 5253.

Quando però fosse scaduto il termine utile concesso per godere di tali facilitazioni, ritornerebbe ad essere applicabile il disposto nella legge 23 giugno 1873, N. 1437, in forza della quale, quando trattasi di annualità inferiori a L. 100, dovute al Demanio, od al Fondo pel Culto, è fatta facoltà agli affrancanti di liberarsi dal loro debito mediante pagamento di una somma corrispondente al valore della rendita pubblica dovuta a termini delle leggi anzidette.

Manomorta. — La tassa di manomorta è regolata dalla legge 13 settembre 1874, N. 2078. Essa è del 4, 80 per 0/0 sulla rendita netta dei Beneficj.

Le variazioni nella rendita si fanno entro il mese di dicembre dell'ultimo anno del triennio, onde abbiano effetto nel triennio successivo. A quest'uopo si osserva che il triennio scade col 1885, per cui il reddito accertato nel 1885 non si potrà più variare per tutto il triennio che scadrà col 31 dicembre 1888. Le denuncie di variazione, che venissero presentate entro tale termine, avranno effetto a cominciare dal 1.° gennajo 1889 e così di seguito.

Le variazioni invece che avvengono nell'asse del patrimonio dovranno

denunziarsi entro il mese di dicembre dell'anno nel quale sono avvenute perchè abbiano effetto nell'anno susseguente.

Asse Ecclesiastico. — R. Decreto 7 luglio 1866, N. 3036, portante la soppressione delle Corporazioni Religiose, la conversione dei beni delle Chiese, l'istituzione dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, la soppressione della Cassa Ecclesiastica, e l'imposizione della quota d'annuo concorso.

Interessa specialmente ai Subeconomi di conoscere la disposizione relativa alla *quota d'annuo concorso* motivo per cui si crede utile di trascrivere qui sotto l'Art. 31 che la riguarda.

. . . . . .

Sarà imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati, e sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi una quota di concorso a favore del Fondo pel Culto nelle proporzioni seguenti:

1.° Benefizj parrocchiali, sovra il reddito netto di qualunque specie o provenienza, eccedente le L. 2000 in ragione del 5 per 0/0 fino alle L. 5000, in ragione del 12 per 0/0 dalle L. 5000 fino alle L. 10000; ed in ragione del 20 per 0/0 sovra ogni reddito netto maggiore;

2.° Seminarj e Fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente L. 10000 in ragione del 5 per 0/0; dalle L. 15000 fino alle L. 25000 in ragione del 10 per 0/0, e finalmente in ragione del 15 per 0/0 per ogni reddito maggiore;

3.° Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le L. 10000; in ragione della metà sopra la somma eccedente le L. 20000; in ragione dei due terzi sopra la somma eccedente le L. 30000; e del totale eccedente le L. 60000;

4.° Abbazie, benefizj canonicali e semplici, opere di esercizj spirituali, santuarj e qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto non compreso nei paragrafi precedenti, sopra il reddito netto, di qualunque specie o provenienza, eccedente le L. 1000, nella proporzione indicata al n. 1 di questo articolo.

Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di concorso saranno seguite le basi, i modi e le norme delle Leggi e dei Regolamenti relativi alla tassa di manomorta.

Legge 15 agosto 1867, N. 3848, per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.

In forza di detta legge vennero soppressi tutti i beneficj non aventi cura d'anime, ad eccezione dei Canonicati delle Chiese Cattedrali; i quali non saranno provvisti oltre al numero di dodici, compreso il Beneficio Parrocchiale e le Dignità od Ufficj capitolari, e delle Cappellanie ed altri benefizj di dette Chiese, che non saranno provvisti oltre al numero di sei.

Legge 11 agosto 1870, N. 5784, Allegato P. che esplicitamente dichiara soggetti a conversione i beni delle Chiese, dei Capitoli cattedrali,

ad eccezione degli edifici ad uso di culto, abitazione dei Rettori, Coadjutori, ecc., e sopprime la tassa del 30 per cento sulle Chiese a cominciare del 1.° Gennajo 1871.

Legge 19 giugno 1873, N. 1492, Serie II, che estende alla provincia di Roma le leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici. Di detta legge importa specialmente conoscere l'Art. 25 che stabilisce quanto segue:

In tutto il Regno a cominciare del 1.° gennajo 1873, la tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dall'Art. 18 della legge 15 agosto 1867 sarà applicata soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le L. 800 pei canonicati, e le L. 500 per gli altri beneficj e cappellanie, sì conservati che soppressi delle Chiese Cattedrali.

Gli assegni dovuti dalla Amministrazione del fondo per il Culto a norma dell'Art. 3 della legge 15 agosto 1867, agli investiti e partecipanti degli Enti religiosi soppressi, saranno soggetti alla detta tassa straordinaria soltanto sulla somma eccedente annue L. 500.

Per gli effetti di questo articolo il reddito di ciascun Ente si intende costituito, non solo dai frutti della dotazione ordinaria della Prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche ad ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della Chiesa per adempimento di legati pii o per altri titoli, e dovrà risultare da documento confermato da una deliberazione capitolare compilata nei modi che verranno prescritti da apposito Regolamento.

Per costituire l'annuo reddito sul quale si deve fare la ritenuta del 30 per cento, si dovrà anche tener conto dei redditi di altri beneficj o Cappellanie di cui il canonico o il beneficiario sia investito.

La disposizione di questo Articolo non sarà applicabile ai canonicati il cui annuo reddito ecceda le L. 1600 ed agli altri benefici semplici o cappellanie il cui reddito eccede le L. 800.

Nulla è innovato al disposto dell'Art. 18 della legge 15 agosto 1867 nei rapporti fra il Fondo del Culto ed il Demanio.

Contabilità generale dello Stato. — Regolamento approvato col R. Decreto 4 Maggio 1885, N. 3074, in esecuzione del testo unico di legge per l'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità Generale dello Stato.

Le disposizioni che maggiormente interessano sono le seguenti:

A. Quelle contenute all'Art. 73 e seguenti (riportate testualmente nell'Appendice II del presente volume) che segnano le norme a seguirsi per gli incanti; ivi però non è contemplato il caso del deliberatorio che non si presta alla esecuzione del contratto. A tale lacuna provvedono gli Art. 689 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

I Subeconomi poi dovranno curare di tenersi sempre al corrente delle massime che si osservano dall' Amministrazione Demaniale nel tassare i contratti di delibera a favore di persone da nominare e le relative dichiarazioni delle persone nell' interesse delle quali si è adita l'asta, potendo una semplice mancanza di formalità aggravare le parti o l'Amministrazione beneficiaria di doppia tassa di registro.

B. Quelle relative al pagamento di somme agli interessati, quando questi siano interdetti, inabilitati, o rappresentati dagli eredi. Tali disposizioni sono contenute negli Art. 336 e seguenti che si crede opportuno di qui trascrivere testualmente:

. . . . . .

Art. 336. Nei casi di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione e morte di un creditore, gli ordini di pagamento devono essere rilasciati in capo del rappresentante, del tutore o curatore, o degli eredi. Quando alcuni degli eredi fossero maggiori di età, altri minori o interdetti, i mandati sono spediti a favore dei primi e del tutore o curatore dei secondi.

A corredo dei mandati, oltre ai documenti giustificativi che la natura della spesa può richiedere, deve essere unito l'atto che provi le qualità di rappresentante, tutore, curatore e erede del creditore.

Ove si debbano successivamente spedire altri ordini di pagamento in capo a rappresentanti, tutori, curatori, procuratori od eredi, si fa menzione del primo ordine al quale sono uniti gli atti presentati.

Art. 337. La qualità di rappresentante, tutore o curatore si prova colla copia autentica dell'atto di nomina.

La qualità di eredi testamentarj si prova:

1.° Colla copia autentica e coll'estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

2.° Con un'attestazione giudiziaria di notorietà, da cui risulti quale testamento sia tenuto valido e senza apposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto erede, e se vi abbiano eredi legittimi o necessari oltre quelli contemplati nel testamento;

3.° Coll'atto di morte del creditore, rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile.

La qualità di eredi intestati si prova:

1.° Con un atto di notorietà ricevuta dal pretore o dal notajo, da cui risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione.

2.° Coll'atto di morte come sopra.

Art. 338. Ove gli eredi testamentarj siano creditori verso lo Stato di somma non eccedente al lordo lire 100, basterà si producano l'atto di notorietà e quello di morte.

Se la somma non eccede lire 50, gli eredi tanto per testamento quanto ab intestato potranno produrre un atto o certificato di notorietà rilasciata dal Sindaco, anzichè dal pretore o dal notajo.

Art. 339. Per le successioni che si aprono all'estero, la qualità ereditaria è provata secondo le forme della rispettiva legislazione, ed i documenti giu-

stificativi spediti in modo autentico dovranno avere il visto degli agenti diplomatici e consolari del Regno d'Italia, e la ricognizione della firma dei medesimi per parte del ministero degli affari esteri.

Art. 340. Nei casi di successione testamentaria od intestata, e quando sia presentato un atto legale che attribuisca specificamente le rispettive quote agli aventi diritto alla successione, possono essere spediti ordini di pagamento parziali a favore di ciascuno di essi, non ostante che una sola fosse la somma dovuta al creditore defunto.

APPENDICE II

PROCEDIMENTI PER GL'INCANTI E PER LE LICITAZIONI A TRATTATIVE PRIVATE

Estratto dal regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, N. 3074.

Sezione I. Procedimento per gl'incanti.

Art. 73. Quando si debbono fare contratti con formalità d'incanto, l'Ufficio presso il quale si deve procedere alla stipulazione, fa pubblicare l'avviso d'Asta. L'Ufficiale delegato a ricevere i contratti deve intervenire agli incanti per autenticare i processi verbali.

Art. 74. L'avviso d'asta si pubblica almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto e di quello per la successiva aggiudicazione. Tanto l'uno quanto l'altro giorno dovranno essere feriali.

È in facoltà del ministro competente di ridurre questo termine fino a cinque giorni, quando l'interesse del servizio lo richiegga.

Le ragioni della riduzione debbono essere indicate nel decreto di approvazione del contratto.

Art. 75. L'avviso d'asta deve indicare:

1.° L'Autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve seguire;

2.° L'oggetto dell'asta;

3.° La qualità, ed ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;

4.° Il termine prefisso al loro compimento se trattisi di lavori, il tempo e luogo della consegna per le forniture e quelle del pagamento per le vendite e per gli affitti;

5.° Gli Uffizj presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;

6.° I documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni da giustificare per poter essere ammessi all'asta;

7.° Il modo con cui seguirà l'asta;

8.° Il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e le tesorerie nelle quali sarà ricevuto;

9.° Se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta ad offerte di ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Art. 76. Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei Comuni dove esistono gli effetti mobili, o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli dove debbono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori.

Quando il valore dei contratti raggiunga la somma di L. 8000, gli avvisi debbono inserirsi, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto, nel Bollettino Ufficiale della Provincia in cui avrà luogo l'asta, salvo le abbreviazioni di cui all'Art. 74.

Quando il valore dei contratti raggiunga L. 40.000, gli avvisi devono inoltre inserirsi, almeno 16 giorni prima del giorno fissato per l'incanto, nella Gazzetta Ufficiale del Regno, salvo le abbreviazioni di cui sopra; e devono del pari essere pubblicati nelle città principali del Regno e nei comuni vicini al luogo dove esistono i mobili o gli immobili da vendere o da affittare, ovvero ove si devono eseguire i lavori, i trasporti o le forniture. Le pubblicazioni ed inserzioni suddette sono necessarie per la regolarità dei contratti.

Quando l'amministrazione lo giudichi necessario, le pubblicazioni possono essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti.

La pubblicazione ed affissione degli avvisi d'asta si fa alla porta dell'Ufficio nel quale devono tenersi gl'incanti, e negli altri luoghi destinati alla affissione degli atti pubblici.

Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire gratuitamente la pubblicazione e l'affissione summentovate.

I certificati della seguita pubblicazione ed affissione debbono trovarsi in mano dell'Uffiziale che presiede all'asta allorchè questa vien dichiarata aperta.

Art. 77. Quando trattisi di lavori d'arte o di nuove costruzioni, l'aspirante deve giustificare la sua idoneità con la presentazione d'un attestato, rilasciato dal prefetto o sotto prefetto infra 6 mesi anteriori alla data in cui è tenuta l'asta, e che assicuri aver l'aspirante dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di lavori pubblici o privati. Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneità, e presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, ed alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione delle opere, l'Amministrazione può ammetterlo all'incanto.

Art. 78. Quando nelle condizioni dei contratti che durano più anni, si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantità della materia da somministrare, ovvero che abbia i mezzi necessarj per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agli incanti soltanto coloro i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta Ufficiale del Re-

gno, abbiano provato di avere i requisiti necessarj per l'adempimento di questa condizione (1).

Art. 79. Sono escluse dal fare offerte, per tutti i contratti, le persone che nell'eseguire altre imprese si sieno rese colpevoli di negligenza o di mala fede, tanto verso il Governo quanto verso i privati.

L'esclusione dovrà risultare da un atto del Ministero da cui dipende il servizio pel quale è avvenuto il fatto suaccennato, e che sarà comunicato anche agli altri Ministeri.

Art. 80. Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'autorità che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta. Passata un'ora senza che si presentino offerte di due concorrenti, o di uno nel caso indicato al comma *a)* dell'art. 87, ne fa constare in un processo verbale, che trasmette al Ministero competente per le ulteriori disposizioni.

Art. 81. Non si può procedere ad aggiudicazioni se non si hanno offerte almeno di due concorrenti, salvo il caso previsto dal comma *a)* dell'art. 87.

Art. 82. Allorchè si deve procedere ad un secondo incanto, nei nuovi avvisi d'asta si avverte che si fa luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

In mancanza di oblatori al secondo incanto, l'Uffiziale che presiede può ricevere un'offerta privata per sottoporla alla deliberazione del Ministro competente, ovvero per aggiudicare l'appalto se ne ha ricevuta facoltà.

Art. 83. Aperta l'asta, l'Autorità che presiede chiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto dell'incanto; fa dar lettura delle condizioni del contratto, dà conoscenza dei disegni, modelli e campioni, se ve ne hanno, e quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni predette e de' capitoli d'oneri.

Nelle aste tenute secondo la lettera *a* dell'art. 87 possono essere omesse le formalità indicate nel presente articolo.

Art. 84. Se l'incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto, sarà continuato nel primo giorno seguente, non festivo.

Art. 85. Durante l'asta non si riceve alcuna offerta condizionata.

Art. 86. L'asta si tiene a candela vergine o per mezzo di offerte segrete, secondochè le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso allo Stato e sia stato disposto dal ministro competente o dall'uffiziale delegato.

Nel primo caso l'incanto viene aperto sul prezzo prestabilito. Nel secondo caso, il *maximum* od il *minimum,* cui si possa arrivare nell'aggiudicazione, è previamente stabilito dal ministro o dall'uffiziale da esso incaricato, in una scheda segreta chiusa con sigillo speciale.

Questa scheda viene deposta dall'autorità che presiede all'asta, alla presenza degli astanti, sul banco degli incanti, all'atto dell'aprirsi l'adunanza; e deve restare sigillata sino dopo ricevute e lette le offerte de' concorrenti.

Art. 87. Quando l'interesse dell'Amministrazione lo richiegga, il ministro competente può anche determinare che l'asta abbia luogo;

---

(1) Art. 6 della legge 17 febbrajo 1884, n. 2016.

a) mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato all'Autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

b) Col mezzo di pubblico banditore, quando trattasi di alienare i beni mobili di cui al n. 2, dell'art. 40, o delle vendite dei cavalli di riforma, e di residui di fabbricazioni o di costruzioni e di manufatti negli opifizj dello Stato.

Nelle aste colla forma indicata alla lettera *A* gli offerenti esprimono nella loro offerta il prezzo, da confrontarsi poi con quello indicato nell'avviso di asta a norma del successivo art. 90; e l'aggiudicazione può essere dichiarata definitiva al primo incanto.

Nelle aste a mezzo di pubblico banditore la gara è a viva voce, e dura fintantochè il presidente dell'asta non fa dare il segnale di aggiudicazione dal banditore. In questa specie di asta l'aggiudicazione è definitiva al primo incanto.

Art. 88. Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che fecero offerte eguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi fra loro debba essere l'aggiudicatario.

Art. 89. Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si sieno avute offerte, si dovrà accendere la quarta e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte. Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra è prescritto, si estingue ed è consumata senza che, si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimase accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente. Le offerte devono essere fatte nella ragione decimale, da determinarsi nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede all'atto dell'apertura della medesima.

Art. 90. Se l'asta si fa ad offerte segrete a mente dell'art. 86, ciascun offerente rimette in piego chiuso all'Autorità che vi presiede la sua offerta, presentando a parte e contemporaneamente la ricevuta dell'eseguito deposito. La detta Autorità, subito che ha ricevute tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, apre i pieghi in presenza de' concorrenti, legge ad alta ed intelligibile voce le offerte, e quindi prende cognizione del prezzo stabilito nella scheda segreta. Se dal confronto fatto le risulti che questo prezzo sia stato migliorato o almeno raggiunto dai concorrenti, l'Autorità stessa aggiudica il contratto al migliore offerente, non palesando nè indicando il prezzo stabilito nella scheda. In caso contrario, e solo allora, essa dichiara l'incanto di nessuno effetto, e comunica ai concorrenti il *maximum* od il *minimum* scritto nella scheda. Le offerte possono essere ritirate, se l'asta non fu per anco dichiarata aperta. Dopo l'apertura dell'asta, l'offerta non può più essere ritirata, ma lo stesso offerente può presentarne altre prima che sia cominciata la

lettura di quelle già presentate. Se l'asta si fa a mente del comma *a)* dell'art. 87, l'Autorità che presiede all'asta addiverrà, nel giorno ed ora stabiliti, alla apertura in pubblica seduta dei pieghi ricevuti, ed ove sia stato dichiarato che l'aggiudicazione è definitiva al primo incanto delibererà l'appalto al migliore offerente, seduta stante, stendendone processo verbale.

In quest'asta è accettabile l'offerta più vantaggiosa che sia incondizionata, e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta. E se non si fossero ricevute offerte, l'incanto sarà dichiarato deserto, e si potrà procedere all'appalto a trattativa privata alle stesse condizioni e prezzi stabiliti per l'incanto.

Se invece sia stato dichiarato che l'aggiudicazione non è definitiva al primo incanto, si procederà nei modi prescritti dai primi quattro capoversi di questo articolo.

Nel caso di provviste di generi speciali, per cui sia utile nell'interesse dello Stato procedere ad unica asta, e non dare pubblicità a' prezzi d'incanto, il ministro potrà disporre, che tenendosi l'asta colle forme indicate alla lettera *A*, dell'art. 87, le pervenute schede di offerta siano aperte, contrassegnate e autenticate da pubblici ufficiali, preposti all'asta in numero almeno di tre. Essi, previo il giudizio sulla validità delle offerte, pronunzieranno, se vi ha luogo, sulla aggiudicazione della provvista al miglior offerente, senza che sia data pubblica lettura delle singole offerte, nè fatta alcuna comunicazione della scheda ministeriale e del prezzo di aggiudicazione; salvo le altre convenienti cautele che si crederà di prescrivere, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 91. Nelle aste tenute nei modi indicati al primo comma dell'art. precedente, l'Amministrazione può prescrivere in casi speciali che le offerte a schede segrete si ricevano simultaneamente in più luoghi da indicarsi negli avvisi d'asta. Nel giorno e nell'ora stabiliti negli avvisi medesimi, le Autorità delegate ricevono le offerte ed aprono i pieghi che le contengono in presenza dei concorrenti, compilandone processo verbale. Indi trasmettono le offerte al funzionario delegato a presiedere agli incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna delle offerte ricevute o pervenutegli col prezzo stabilito nella scheda, aggiudica il contratto al migliore offerente, ovvero dichiara l'incanto di nessun effetto. In questo secondo caso, il *maximum* o il *minimum* scritto nella scheda sarà fatto comunicare ai concorrenti non presenti, per mezzo delle stesse autorità che ne ricevettero e trasmisero le offerte.

I concorrenti possono anche far pervenire le proprie offerte, unitamente alla prova dell'eseguito deposito, all'ufficio appaltante col mezzo della posta ed a loro proprio rischio.

Pei casi speciali di appalti di opere o provviste ordinate dalla Amministrazione dei lavori pubblici il cui importare ecceda L. 100,000, s'intendono conservate in vigore le disposizioni del R. Decreto 3 maggio 1863, n. 1269, in quanto non siano contrarie alle norme generali del presente regolamento.

Qualunque sia la forma degli incanti, le offerte fatte con telegramma non sono valide.

Art. 92. Gli accorrenti all'Asta possono presentarsi muniti di regolare e autentico atto di procura speciale rilasciata da altra persona, sia che tale atto riguardi un solo e determinato appalto, sia che si riferisca a qualunque altro

appalto per forniture dello Stato. In questo caso le offerte, l'aggiudicazione ed il contratto s'intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario.

La procura è unita in originale al verbale d'incanto se è stata rilasciata in originale. Se invece l'originale della procura è stato ritenuto dal notajo, come gli altri atti ordinari a norma della legge notarile, la persona che intende valersene deve esibirne una copia autentica, da unirsi agli atti.

I mandati di procura generale non sono validi per la ammissione alle aste.

Possono anche essere fatte offerte per conto d'una terza persona con riserva di nominarla, purchè l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agl'incanti, e il deposito a garanzia dell'offerta sia a lui intestato.

Ove l'aggiudicazione abbia luogo a chi fece l'offerta per persona da dichiarare, se ne fa speciale menzione nel verbale d'incanto, e l'offerente può dichiarare la persona all'atto della aggiudicazione, ovvero entro il termine di giorni tre a decorrere da quello del deliberamento, e non ostante che l'aggiudicazione resti subordinata all'approvazione superiore per conto dell'Amministrazione.

Se la persona dichiarata è presente al momento della aggiudicazione, la dichiarazione è da essa accettata, apponendo la sua firma sul verbale d'incanto.

Se la persona dichiarata non è presente, o la dichiarazione per parte dell'offerente non è fatta al momento dell'aggiudicazione, deve la persona dichiarata presentarsi entro i tre giorni per accettare e firmare la sua dichiarazione.

Non sono valide le dichiarazioni per le persone indicate all'art. 79, e per quelle che non hanno la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti. Quando l'offerente non faccia, nel termine utile, la dichiarazione, o la persona dichiarata non accetti o non abbia i requisiti voluti per concorrere all'asta, l'offerente è considerato per gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.

Art. 93. Terminata l'asta, si stende un processo verbale in cui si descrivono le operazioni fatte, e vi si uniscono le offerte ricevute. Lo sottoscrivono l'Autorità che presiedette all'asta, l'aggiudicatario se presente, due testimoni, l'uffiziale pubblico che l'autentica, e nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 105, anche l'impiegato demaniale che v'intervenne. Si uniscono pure al processo verbale un esemplare dell'avviso d'asta ed i giornali in cui fu inserito. Al tergo dell'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato il verbale, apporrà una dichiarazione indicante i luoghi nei quali l'avviso fu pubblicato, desumendoli dai certificati pervenuti a norma dell'art. 76. Nel caso di offerte a schede segrete ricevute simultaneamente in più luoghi, se non sia presente l'aggiudicatario, si trasmetterà il processo verbale di aggiudicazione all'autorità che ricevette e trasmise l'offerta per far notificare al domicilio eletto dall'aggiudicatario il fatto dell'avvenuta aggiudicazione. Nelle aste secondo il comma *a* dell'art. 87, il deliberatario, se presente, sottoscriverà il verbale d'aggiudicazione definitiva ed in sua assenza gliene sarà fatta notificazione come sopra è detto.

Art. 94. I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono di regola ricevuti dalle tesorerie del Regno debitamente autorizzate ed indicate nell'avviso d'asta. Possono pure in casi speciali essere ricevuti da chi presiede all'asta.

Chiusi gl' incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari per essere passati alla cassa Depositi e Prestiti. Per i contratti d' una durata non maggiore di tre mesi i depositi possono rimanere nella tesoreria ove furono effettuati, a titolo di deposito provvisorio infruttifero, sino alla completa esecuzione del contratto. Se i depositi fossero eseguiti presso l' ufficio appaltante, questo deve versarli nella più prossima tesoreria all' effetto medesimo. Per i depositi relativi ad aste di conto dell' amministrazione demaniale, saranno osservate le speciali disposizioni in vigore.

Art. 95. Negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d' asta, e negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti, si deve pubblicare nel più breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l' ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali), entro il quale si può migliorare il prezzo di aggiudicazione, e gli ufficj ai quali dev' essere presentata l' offerta.

Passato codesto periodo non può essere accettata verun altra offerta.

La detta pubblicazione può essere tralasciata quando si tratti di appalto l' importanza del quale non ecceda L. 6000, o quando particolari ragioni ne dimostrino la convenienza.

Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo di aggiudicazione è almeno di 15 giorni a contare da quello dell' avvenuta aggiudicazione e s' intende scaduto al suonare dell' ora stabilita.

Il ministro competente può ridurlo fino a cinque giorni con decreto motivato da comunicarsi alla Corte dei conti, unitamente a quello di approvazione del contratto. L' offerta d' aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione e dev' essere presentata all' ufficio in cui si è proceduto all' asta accompagnata dai documenti e dal deposito prescritti nell' avviso d' asta.

L' Uffizio deve spedire all' offerente una dichiarazione indicante il giorno e l' ora in cui venne presentata l' offerta.

Art. 96. Le offerte di miglioramento sono presentate all' Ufficio appaltante. Possono anche essere presentate agli altri Uffici designati nell' avviso di cui al precedente articolo. Questi trasmettono le offerte ricevute a chi presiede all' asta, insieme co' documenti comprovanti l' eseguito deposito. A parità di offerte pervenute in tempo debito la sorte decide quale fra di esse sia da accettarsi.

Nel ricevere le offerte di miglioramento gli uffici predetti si regolano come al comma ultimo dell' articolo precedente pel rilascio della dichiarazione di ricevuta. Le offerte possono essere presentate in piego chiuso ovvero in foglio aperto.

Art. 97. Presentandosi in tempo utile un' offerta ammissibile, si pubblica, secondo le norme indicate negli articoli precedenti e dopo scaduti i fatali, altro avviso d' asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo dell' ottenuta migliore offerta, col metodo dell' estinzione delle candele o di partiti sigillati, come verrà determinato e pubblicato nell' avviso.

A questa nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti, eccetto quanto riguarda la scheda segreta.

Il deliberamento è definitivo ed ha luogo quand'anche siavi un solo offerente.

Art. 98. Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare un'ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l'appalto rimane definitivamente aggiudicato a colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto.

Sezione II. Procedimento per le licitazioni e trattative private.

Art. 99. I contratti dei quali è permessa la stipulazione senza la formalità degli incanti, si possono fare per mezzo di licitazione privata, o di semplice trattativa.

La scelta di questi due modi è determinata dall'importanza dell'oggetto, o dalla natura del servizio, o dalle disposizioni di speciali regolamenti.

Art. 100. Ha luogo la licitazione privata:

a) quando per mezzo di avvisi particolari s'invitano a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte, coloro che si presumono idonei per l'oggetto della licitazione.

b) mediante l'invio, alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della licitazione, di uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e colle indicazioni del prezzo pel quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto. Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione dev'essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete. Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l'Autorità delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata aggiudica l'impresa seduta stante e quindi stipula il contratto col miglior offerente. Nel secondo caso, l'Autorità che deve aggiudicare l'appalto in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta alla apertura delle obbligazioni ricevute e delibera la provvista od il lavoro al miglior offerente, stendendo verbale di deliberamento, dal quale risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.

Tale verbale dovrà essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie.

Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli art. 77, 79, 80, 81 e 94.

Sono ammesse le offerte per procura ma non quelle per persona da nominare.

Art. 101. Ha luogo la trattativa privata quando si tratta con una determinata persona.

FINE.

INDICE

PARTE PRIMA.

1783. 6 Gennaio . . Istruzioni ai Subeconomi richiamate in vigore con circolare 14 Settembre 1819 . . . . . *Pag.* 3

1803. 11 Marzo . . . Sopra la misura dell'onorario da assegnarsi agli Economi spirituali delle parrocchie . . . . . » 7

1803. 3 Agosto . . Estratto del Decreto, ossia articoli del medesimo concernenti i contratti cadenti sopra fondi di beneficj . . . . . » 9

1804. 30 Giugno . . Decreto, sopra il modo di esercitare i diritti della tutela politica per l'amministrazione ed indennità dei beneficj in caso di vacanza, di malversazione o di inadempimento dei pesi . . . . . » 10

1806. 1 Aprile . . . Circolare ministeriale diretta ad impedire il taglio arbitrario delle piante esistenti nei fondi beneficiarj . . . . . » 13

1808. 27 Gennajo . Circolare colla quale si prescrivono speciali norme per l'amministrazione dei Canonicati vacanti . » 14

1808. 15 Marzo . . . Disposizioni circa le deduzioni da ammettersi come legittime nel calcolare l'attiva rendita delle prebende curate . . . . . » 16

1808. 16 Aprile . . . Circolare Ministeriale sopra la libera facoltà dei beneficiati quanto allo stare in giudizio per difendere le ragioni dei patrimoni beneficiarj quando il facciano a loro spese . . . . . » 17

1810. 18 Aprile . . . Circolare riguardo ai pesi che debbono ammettersi o non ammettersi in deduzione negli stati dei beneficj parrocchiali . . . . . » 18

1811. 10 Giugno . . . Circolare, sopra il modo di assicurare l'indennità dei beneficj nel caso di promozione dei beneficiati *Pag.* 19

1812. 24 Aprile . . . Circolare sul modo di assicurare il pagamento dovuto dai Parrochi promossi verso gli Economi Spirituali della Parrocchia lasciata . . . . . » 20

1816. 31 Maggio. . . Norma Provvisoria per dirigere i Subeconomi dei beneficj vacanti nell'esercizio delle loro funzioni » 22

» » *Tariffa* per le spese occorrenti nell'assumere in amministrazione tutoria e nel riconferire i beneficj vacanti . . . . . » 30

1817. 1 Luglio . . . Circolare sopra il dovere di far adempiere durante la vacanza dei beneficj i pesi di messe e di altre funzioni . . . . . » 33

1817. 27 Dicembre . Circolare colla quale si prescrive ai Subeconomi di non fare nella vacanza dei beneficj alcuna operazione che non sia necessaria o prescritta . . . » 34

1818. 13 Gennajo . . Circolare, sopra il condono da potersi invocare a favore dei coloni poveri nel caso di infortunj accaduti nella vacanza dei beneficj . . . . . » 35

1818. 18 Aprile . . . Circolare contenente le norme per determinare i diritti dei Coadjutori in vacanza delle parrocchie » 36

1818. 4 Agosto . . Estratto dell'Appendice alla Norma Provvisoria 31 Maggio 1816 per l'Amministrazione dei beneficj vacanti . . . . . » 37

1821. 13 Marzo . . . Circolare che prescrive ai Subeconomi di dipendere dal Giudice quando occorre di vendere gli effetti mobiliari dei defunti beneficiati per le spese di risarcimento . . . . . » *ivi*

1822. 1 Aprile . . . Circolare con cui si determina l'epoca nella quale incomincia il diritto dei nuovi provvisti a godere le rendite beneficiarie e l'epoca nella quale ne debbono ottenere l'amministrazione . . . . . » 38

1824. 18 Febbrajo . Circolare sopra il modo di combinare l'esercizio delle funzioni commesse ai Subeconomi quanto agli effetti ereditarj dei defunti beneficiati coll'esercizio della giurisdizione competente all'autorità giudiziaria . . . . . » 41

1824. 12 Aprile . . . Circolare che prescrive doversi giustificare l'adempimento dei pesi di messe a carico dei beneficj o legati colle annotazioni nelle vacchette da tenersi nelle sagrestie . . . . . » 42

1824. 12 Giugno . Circolare che prescrive doversi invocare l'assenso degli Ordinarj ogni qualvolta sia necessario di procurare la celebrazione di messe festive a carico dei beneficj vacanti con limosina accresciuta mediante dispensa di certo numero di feriali . . . . . *Pag.* 43

1824. 21 Luglio. . . Circolare sopra l'uso della carta bollata per esigere il processo verbale di assunta amministrazione di beneficj vacanti . . . . . » 44

1825. 14 Gennajo. . Circolare che segna diverse discipline dirette ad ottenere dai Subeconomi la prontezza nella resa dei conti e l'esattezza nell'applicazione o nell'impiego o nel deposito delle rendite intercalari . . . . » 45

1825. 30 Marzo. . . Circolare che limita ad un semestre l'esazione commessa ai Subeconomi dalle rendite dei beneficj ed ufficj iscritte per intiero in cartelle del Monte . » 48

1826. 12 Luglio. . . Circolare che determina doversi aggiungere alla consegna dei fondi ed effetti beneficiarj i bonifici ed acquisti fatti con applicazioni di rendite intercalari » 49

1826. 19 Luglio. . . Circolare sopra il modo di impedire possibilmente l'oppignorazione e subasta di fondi beneficiarj per differito pagamento dei carichi prediali. . . . » 50

1828. 17 Settembre. Circolare sopra le norme da seguirsi per determinare i doveri dei beneficiati quanto alle riparazioni delle case e quanto ai legnami che sostengono le viti . . . . . » 51

1828. 14 Aprile. . . Regolamento per la ripartizione e per l'applicazione ovvero impiego delle rendite dei beneficj vacanti » 53

1831. 31 Maggio . . Circolare che prescrive la ritenuta dell'onorario ai Subeconomi che sono in ritardo nella resa dei conti » 56

1833. . . . . Istruzioni pei Subeconomi e Sindaci capitolari per la resa dei loro conti . . . . . » 58

Modello *A* pel Conto d'Amministrazione . . » 77

Modello *B* pel Conto di Riparto . . . . . » 97

1838. 30 Giugno . . Circolare intorno alle pretese di compenso per parte degli eredi dei beneficiati in causa di migliorie rilevate all'atto dell'intervento di nuovi provvisti . » 111

1839. 1 Febbrajo . Circolare sulla pertinenza dei vivai dei gelsi esistenti sopra fondi beneficiari . . . . . » 112

— — Modulo *A* di processo verbale nel caso di vacanza d'un beneficio avente sostanze stabili, rendite, ecc. . . . . » 115

— — Modulo *B* di processo verbale nel caso di vacanza di un beneficio non avente dotazione di beni stabili . . . . . *Pag.* 116

— — » *C* per l'istrumento di possesso da conferirsi . . . . . » 117

— — » *D* di processo verbale pel rilascio delle rendite dei beneficj, cappellanie Coadjutorali e Coadjutorie d'ufficio non aventi annessi beni stabili, o la sola casa canonica ed orto . . . . . » 121

— — » *E* per lo Stato attivo e passivo di un beneficio . . . . . » 125

PARTE SECONDA

1860. 26 Settembre. R. Decreto col quale vengono istituiti gli Economi Generali per l'esercizio del Sovrano diritto di possesso e amministrazione dei beneficj vacanti . . *Pag.* 139

1861. 16 Gennajo . . R. Decreto con cui si approva l'unitovi Regolamento per l'esecuzione del R. Decreto 26 Settembre 1860 » 142

1861. 5 Marzo . . . Circolare Ministeriale intorno alle attribuzioni rispettive dei Governatori delle Provincie Lombarde e dell'Economo Generale dei beneficj vacanti . » 148

1861. 11 Aprile . . . Circolare Ministeriale diretta all'Economato Generale di Milano colla quale si danno schiarimenti sulla precedente circolare 5 Marzo 1861 . . . . . » 149

1861. 25 Giugno . . Circolare dell'Economato Generale con cui si prescrivono alcune norme circa i periti d'ufficio . » 152

1861. 17 Agosto. . . Circolare dell'Economato Generale sullo stesso argomento . . . . . » 153

1862. 19 Agosto . . Decreto Ministeriale col quale si dispone che la resa dei conti di gestioni beneficiarie di qualunque natura deve farsi dai Subeconomi e Sindaci Capitolari all'Economato Generale . . . . . » 154

1862. 7 Settembre. Circolare dell'Economato Generale riguardante la pubblicazione delle edittali di vacanza dei beneficj ritenuti patronali . . . . . » 155

1862. 27 Settembre. Circolare dell'Economato Generale con cui si dichiarano i sussidj parrocchiali di congrua esonerati dai pesi di messe . . . . . *Pag.* 155

1862. 16 Dicembre . Circolare Ministeriale agli Economi Generali e Prefetti del Regno portante provvedimento circa l'epoca da cui debba incominciare il godimento della temporalità dei beneficj . . . . . » 156

1863. 28 Luglio . . Circolare dell'Economato Generale con cui si partecipa ai Subeconomi che il Ministero delle Finanze non li ritiene come funzionarj obbligati dalla Legge di Registro alla tenuta del Repertorio . . . . » 157

1863. 23 Novembre Circolare dell'Economato Generale relativa all'adempimento degli oneri di culto dei beneficj vacanti » 158

1864. 26 Giugno . . R. Decreto contenente disposizioni per l'esecuzione della legge 5 Giugno 1850, N. 1037 circa le domande di autorizzazione necessarie agli stabilimenti e corpi morali per acquistare stabili o per accettare donazioni tra vivi e disposizioni testamentarie . . » 159

1866. 21 Febbrajo . Circolare del Ministero delle Finanze riguardante le rettifiche delle intestazioni catastali degli enti ecclesiastici . . . . . » 162

1866. 22 Marzo . . . R. Decreto con cui si prescrivono le norme per ottenere l'autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazioni di beni mobili ed immobili appartenenti agli enti ecclesiastici . . . » 163

1866. 31 Ottobre . . Circolare dell'Economato Generale riguardante l'obbligo delle denunzie di passaggio d'usufrutto dei beneficj per l'applicazione della legge sulle tasse di registro . . . . . » 166

1866. 19 Novembre. Circolare Ministeriale riflettente le migliorie ai fabbricati di pertinenza beneficiaria . . . . . » 167

1866. 11 Dicembre . Circolare dell'Economato Generale colla quale si inculca ai beneficiati l'obbligo di assicurare contro i danni degli incendj i fabbricati del beneficio . » 168

1868. 19 Settembre. Circolare dell'Economato Generale circa l'applicazione della legge 15 Agosto 1867 riguardo ai Legati pii e fondazioni per oggetto di culto . . . . » 169

1870. 26 Febbrajo . Circolare dell'Economato Generale portante decisione ministeriale, che dichiara non soggetti alla tassa di manomorta gli assegni a supplemento di

congrua che si pagano agli investiti dei beneficj Parrocchiali . . . . . *Pag.* 169

1870. 20 Aprile . . Nota Ministeriale che dichiara essere state le coadjutorie d'Ufficio esistenti in Lombardia dichiarate esenti dalla tassa di passaggio d'usufrutto . . » 170

1871. 15 Aprile . . . Nota del Ministero delle Finanze. Direzione Generale del Demanio e Tasse nella quale si riporta la decisione del Consiglio di Stato che dichiara le Coadjutorie d'Ufficio esenti dalla tassa di manomorta » 172

1871. 25 Giugno . . R. Decreto contenente le disposizioni generali circa l'*Exequatur* ed il *R. Placet* . . . . . » 173

» » Regolamento per la esecuzione del sovraccennato R. Decreto . . . . . » 176

1873. 25 Gennajo . Circolare dell'Economato Generale con cui si richiamano i Subeconomi alla osservanza del disposto delle istruzioni 14 Settembre 1819 circa la ricognizione degli atti di riconsegna e bilancio da parte degli interessati . . . . . » 179

1874. 17 Dicembre . R. Decreto che istituisce diversi Subeconomati nelle Provincie di Parma e Piacenza . . . . . » 180

1874. 9 Dicembre . Circolare Ministeriale portante le norme per l'affrancamento e l'impostazione delle corrispondenze ufficiali degli Economati Generali dei beneficj vacanti e dei dipendenti Subeconomati . . . . » 182

1874. 17 Dicembre . Circolare dell'Economato Generale concernente le norme da seguirsi dai Subeconomi per essere rimborsati delle spese postali. . . . . » 184

1874. 26 Novembre. R. Decreto col quale viene approvato e messo in esecuzione un nuovo regolamento per la tenuta della contabilità degli Economati Generali e Subeconomati dei beneficj vacanti . . . . . » 185

» » *Estratto* del Regolamento predetto per la parte concernente la Contabilità dei Subeconomi . . . » 186

1874. 23 Dicembre . Circolare Ministeriale riguardante ancora le corrispondenze ufficiali degli Economati Generali dei beneficj vacanti e dei dipendenti Subeconomati . » 191

1875. 1 Febbrajo . Circolare dell'Economato Generale ai Subeconomi delle Provincie Parmensi portante alcune norme onde agevolare ai medesimi l'eseguimento del compito loro demandato . . . . . » 192

1875. 1 Febbrajo . Appendice a detta Circolare portante la tariffa degli onorarj e competenze spettante ai Subeconomi . *Pag.* 194

1876. 23 Giugno . . Circolare dell'Economato Generale ai Subeconomi colla quale si danno alcune norme per la contabilità subeconomale . . . . . » 196

1877. 23 Gennajo . Circolare dell'Economato Generale ai Subeconomi circa la vigilanza sui monumenti nazionali di natura ecclesiastica . . . . . » 198

» » Elenco dei monumenti medioevali ecclesiastici esistenti nelle provincie lombarde e parmensi . . » 199

1878. 18 Giugno . . Circolare dell'Economato Generale relativa alla tassa di ricchezza mobile e di manomorta sugli assegni di congrua nei Parroci delle Provincie Lombardo e Venete e sull'obbligo di denunciare agli uffici del Registro per gli effetti della tassa di manomorta le variazioni nei patrimonj e redditi beneficiarj . » 201

1879. 21 Maggio . . Circolare Ministeriale diretta ai Procuratori Generali, Prefetti ed Economi Generali prescrivente le norme da seguirsi nel rinvestimento in rendita pubblica dei capitali degli Enti ecclesiastici . . . » 205

1880. 10 Gennajo . Circolare dell'Economato Generale colla quale si danno alcune prescrizioni pei conti di amministrazione e per gli atti di immissione in possesso . » 206

1881. 15 Gennajo . . Circolare dell'Economato Generale colla quale si danno alcune istruzioni ai Subeconomi pel retto andamento del servizio in materia contabile . . » 207

1881. 30 Giugno . . Circolare dell'Economato Generale colla quale si danno altre norme per la gestione contabile . » 212

1881. 10 Agosto . . Circolare Ministeriale relativa alle malversazioni per parte dei Subeconomi dei benefici vacanti . . » 213

1882. 2 Marzo . . . Circolare dell'Economato Generale riflettente i depositi per cauzioni d'affitto dei fondi beneficiarj » 214

1882. 6 Marzo . . . Circolare dell'Economato Generale sopra alcune variazioni al modulo dei rendiconti trimestrali . » 215

1882. 19 Luglio . . . Circolare dell'Economato Generale colla quale si prescrive che i Verbali di deliberamento d'asta devono sottoporsi a registrazione . . . . . » 216

1882. 15 Settembre. Circolare dell'Economato Generale riflettente i depositi presso i Subeconomi dei titoli e valori spettanti agli enti ecclesiastici . . . . . » *ivi*

1882. 9 Novembre. Circolare dell'Economato Generale portante decisione ministeriale sul modo di comportarsi dei Subeconomi verso le cause pie di beneficenza in amministrazione dei Parroci *pro tempore* . . . . *Pag.* 217

1882. 4 Dicembre. Circolare dell'Economato Generale riflettente l'Amministrazione dei beneficj dopo il *Placet* alla nomina dei nuovi provvisti . . . . . » 218

1882. 13 Dicembre . Circolare dell'Economato Generale sulla tenuta delle Casse Subeconomali e loro verifiche . . . . . » 219

1883. 31 Ottobre . . Circolare dell'Economato Generale che dà alcune norme ai Subeconomi circa l'applicazione delle leggi di Registro e bollo agli atti e registri delle amministrazioni subeconomali . . . . . » 220

1884. 12 Giugno . . Circolare dell'Economato Generale portante alcune risoluzioni in materia delle tasse di registro e bollo » 224

1885. 25 Febbrajo . Circolare dell'Economato Generale riguardante le tasse di bollo sugli atti peritali di riconsegna degli immobili beneficiarj . . . . . » 225

1885. 1 Luglio . . . Circolare della Direzione Generale del Fondo per il Culto portante le norme per la liquidazione degli assegni ai Parroci aventi un reddito prebendale inferiore a 400 lire . . . . . » 226

1885. 22 Luglio . . Circolare della Direzione Generale del Demanio e Tasse circa la decorrenza del termine per la presentazione della denunzia delle prese di possesso dei Beneficj Ecclesiastici . . . . . » 229

Appendice I. — . . Indicazione delle principali leggi che occorre di conoscere per la regolare trattazione degli affari in materia beneficiaria . . . . . » 231

Appendice II. — . Procedimenti per gli incanti e per le licitazioni a trattative private . . . . . » 239

INDICE ANALITICO ALFABETICO

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

Avvertenza.

Le date fra parentesi si riferiscono alle Circolari, Decreti o Note riportate nel volume e nelle quali si tratta delle materie indicate sotto ciascun vocabolo.

Acquisto di beni immobili. — Gli enti ecclesiastici per acquistare beni immobili devono ottenere l'autorizzazione regia *(Decreto 26 giugno 1864).*

Adempimento oneri. — In caso di vacanza i Subeconomi devono curarne l'adempimento *(Circolare 1 luglio 1817).* — Come debbono giustificarlo *(Circolare 12 aprile 1824).* — Debbono invocare l'assenso degli Ordinarj Diocesani quando occorra dispensa delle messe feriali per aumentare la elemosina delle messe festive *(Circolare 12 giugno 1824).* — Come debbono regolarsi per l'adempimento degli oneri in caso di deficienza dei redditi *(Circolare Economale 23 novembre 1863).*

Affitti. — Autorizzazione e formalità richieste per gli affitti *(Decreto 3 agosto 1803).* — Per gli affitti eccedenti il termine di nove anni occorre l'autorizzazione governativa *(R. Decreto 22 marzo 1866).* — Divieto per anticipazioni negli affitti *(Norma Provvisoria 31 maggio 1816, Articolo 31).* — Cauzioni da prestarsi per gli affitti *(Circolare 2 marzo 1882).* — Durante la vacanza i Subeconomi non devono stipulare affitti senza superiore autorizzazione *(Circolare 27 dicembre 1817).*

Affrancamento ed impostazione della corrispondenza ufficiale. — *(Circolari 9 dicembre, 17 dicembre e 23 dicembre 1874.*

Affrancazioni censi e canoni. — Avvertenze ai beneficiati nei casi di affrancazioni a termini della legge 24 gennaio 1864 *(Vedi Appendice I, Voc.* **Affrancazioni**). — Le affrancazioni volontarie di censi e canoni sono contemplate fra i contratti pei quali occorre l'autorizzazione governativa *(R. Decreto 22 marzo 1866).*

Amministrazione dei beneficj. — Modo di esercitare il diritto d'amministrazione in caso di vacanza, malversazioni o inadempimento dei pesi *(Decreto*

30 giugno 1804 — Norma provvisoria 31 maggio 1816 — R. Decreto 26 settembre 1860 e *Regolamento 16 gennajo 1861).* — Amministrazione dei beneficj aventi in dote sola rendita pubblica *(Circolare 30 marzo 1825)* — Verbali di assunta amministrazione *(Moduli A e B).* — Rendiconti *(V.* **Conti d'amministrazione**). — Amministrazione dei beneficj dopo il *Placet* ai nuovi provvisti *(Circolare 4 dicembre 1882).*

Assicurazione dei fabbricati contro i danni d'incendio. — È fatto obbligo ai beneficiati di provvedere alla assicurazione *(Circolare 11 dicembre 1866).*

Assistenza dell'autorità giudiziaria ai Subeconomi. — I Subeconomi e gli Economi Generali debbono richiedere l'appoggio dei Giudici locali in caso di opposizione nell'esercizio delle loro funzioni *(Decreto 30 giugno 1804 — Articoli 7, 13 del Regolamento 16 gennaio 1861).*

Aste *(Vedi* **Incanti**).

Atterramenti di piante. — Sulla vigilanza da esercitarsi onde impedire il taglio arbitrario delle piante esistenti nei fondi beneficiarj *(Circolare 1 aprile 1806).* — Prima di procedere a tagli di piante e disboscamenti di terreni in zone soggette al vincolo forestale occorre l'autorizzazione dell'Ufficio forestale *(Appendice I, Voc.* **Legge forestale**). — Pratiche richieste ai rappresentanti dei Beneficj per essere autorizzati ad atterrare piante d'alto fusto *(R. Decreto 22 marzo 1866).*

Beneficenza *(Vedi* **Opere Pie**).

Beneficj *(Vedi* **Amministrazione**).

Bilanci, Riconsegne dei Beni e Perizie di riparazioni. — Come debbono regolarsi in proposito i Subeconomi *(Istruzioni 6 gennajo 1783).* — Onorarj ai periti per detti atti *(Tariffa annessa alla Norma provvisoria 31 maggio 1816).* — È richiesta la ricognizione delle parti interessate *(Circolare 25 gennajo 1873).* — Norme riguardanti il bollo e la registrazione degli atti di Bilancio *(Circolari 31 ottobre 1883 — 12 giugno 1884 — 25 febbrajo 1885).*

Bollettarj dei Subeconomi. *(Regolamento 26 novembre 1874 — Circolare 15 febbrajo 1881 — 31 ottobre 1883).*

Bollo. — Norme ai Subeconomi circa l'applicazione delle leggi di Registro e Bollo agli atti e registri delle Amministrazioni Subeconomali *(Circolare 31 ottobre 1883 — 12 giugno 1884 — 25 febbrajo 1885).*

Canonicati vacanti. — Norme speciali per la loro amministrazione *(Circolare 27 gennajo 1808).* — Sulle case dei canonici *(Norma provvisoria 31 maggio 1816, Articolo 4).*

Case d'abitazione parrocchiale *(Vedi* **Riparazioni**). — I coadjutori non titolari, ma di semplice ufficio non hanno alcuna responsabilità pei risarcimenti delle abitazioni da essi godute quando non vi sia patto espresso

o antica consuetudine in contrario *(Norma Provvisoria 31 maggio 1816, Articolo 5)*. — Quando manca la consegna delle case si deve ammettere la presunzione legittima che le case fossero consegnate in condizioni sufficientemente buone per essere abitate *(Circolare 17 settembre 1828)*.

Casse Subeconomali. — Sul modo di tenerle e loro verifiche *(Circolare 13 dicembre 1882)*.

Catasto *(V.* **Rettifiche catastali**). — Alcune norme estratte dalla legge catastale *(Appendice I, Voc.* **Legge Catastale**).

Cauzioni d'affitto *(Vedi* **Affitti**).

Chiese. — Vigilanza demandata agli Economi Generali e ai Subeconomi *(Istruzioni 6 gennajo 1783 — Regolamento 16 gennajo 1861 — Circolari 5 marzo e 11 aprile 1861)*. — Vigilanza sulle Chiese Monumentali *(Vedi* **Monumenti Nazionali**).

Coadjutori. — Loro diritti come Economi Spirituali in vacanza delle parrocchie *(Circolare 18 aprile 1818)*. — I coadjutori d'Ufficio *amovibili ad nutum* sono esenti dalla tassa di registro pel passaggio d'usufrutto *(Nota 20 aprile 1870)*. — Sono pure esenti dalla tassa di manomorta *(Nota 15 aprile 1871)*.

Competenze alle parti. — Formalità prescritte per la regolarità dei pagamenti e competenze alle parti *(Circolare 15 febbrajo 1881 — Appendice I, Voc.* **Contabilità generale dello Stato**).

Condono ai coloni in casi di infortunj *(Circolare 13 gennajo 1818)*.

Congrue parrocchiali. — I sussidj per supplemento di congrua sono esenti dai pesi di messe *(Circolare 27 settembre 1842)*. — Sono esenti dalla tassa di manomorta *(Circolare 26 febbrajo 1870)*. — Loro classificazione per la tassa di ricchezza mobile *(Circolare 18 giugno 1878)*. — Assegni a carico del Fondo per il Culto pei beneficj aventi reddito inferiore a L. 400. *(Circolare 1 luglio 1885)*.

Consegne. — Deve darsi consegna suppletoria ai beneficiati delle migliorie alle case e fondi fatte con rendite intercalari, con mezzi patrimoniali del beneficio, o con sussidj dell'Economato Generale *(Circolare 12 luglio 1826)*. — Norme di registro e bollo riguardo alle consegne suppletorie *(Circolare 31 ottobre 1883 e 25 febbrajo 1885)*.

Contabilità dei Subeconomi *(Vedi* **Conti d'amministrazione**).

Conti d'amministrazione *(Regolamento 14 aprile 1828 — Istruzioni del 1833 — Circolare 10 gennajo 1880)*. — I conti d'amministrazione dei beneficj devono rendersi dai Subeconomi e Sindaci Capitolari all'Economato Generale *(Circolare 18 agosto 1862)* — Termine prefisso per la presentazione dei conti d'amministrazione e pene stabilite in caso di ritardo *(Circolari 14 gennajo 1825 e 31 maggio 1831)*. — Conti speciali e trimestrali *(Rego-*

lamento di Contabilità 26 novembre 1874 — Circolare 23 giugno 1876 — Circolari 15 febbrajo 1881 — 30 giugno 1881 — 6 marzo 1882).

Contratti. — Autorizzazione voluta per gli Enti ecclesiastici a stipulare contratti e formalità per conseguirla *(Decreto 3 agosto 1803 — R. Decreto 22 marzo 1866).*

Corrispondenza ufficiale (*Vedi* **Affrancamento e impostazione**).

Depositi titoli e valori di pertinenza degli enti beneficiarj. — Ai Subeconomi non è consentito di conservare in cassa altri titoli e valori all'infuori di quelli provenienti da' frutti dei beneficj (*Circolare 15 settembre 1882).*

Diritto di Regalia o di possesso e amministrazione dei Beneficj vacanti. — Come è regolato *(R. Decreto 26 settembre 1860 e Regolamento 16 gennajo 1861).*

Donazioni (*Vedi* **Legati**).

Economo Generale. — Sua istituzione e attribuzioni *(R. Decreto 26 settembre 1860 — Regolamento 16 gennajo 1861 — Circolari 5 marzo e 11 aprile 1861).*

Economi spirituali delle Parrocchie vacanti. — Misura dell'onorario da assegnarsi *(Circolare 11 marzo 1803).* — Cautele da usarsi dai Subeconomi nel pagamento dell'onorario agli Economi Spirituali *(Norma Provvisoria 31 maggio 1816, Art. 13 - Circolare 24 aprile 1812).* — Norme per determinare i diritti dei Coadjutori nominati Economi spirituali in vacanza delle parrocchie *(Circolare 18 aprile 1818).* — Le nomine degli Economi Spirituali sono soggette al *Regio Placet* e devono presentarne domanda al Procuratore del Re *(R. Decreto 25 giugno 1871 e annesso Regolamento).* — Agli Economi Spirituali che godono la rendita netta del beneficio deve farsi la trattenuta del 5 °/₀ a favore dell'Economato Generale per spese di amministrazione, salve eccezioni *(Circolare 10 gennajo 1880).*

Edittali di vacanza. (*Circolare 7 settembre 1862).*

Emolumenti Subeconomali. *(Norma Provvisoria 31 maggio 1816, Articolo 21 e seguenti. — Tariffa annessa — Appendice alla Circolare 1 febbrajo 1875).*

Enfiteusi (*Vedi* **Contratti**).

Equo assegno ai nuovi investiti dei Beneficj *(R. Decreto 26 settembre 1860 e annotazione all'Articolo 2).*

Eredi dei Beneficiati. — Obblighi degli eredi di rispondere dei danni inferti al Beneficio dall'investito *(Istruzioni 6 gennajo 1783)* — Spese a carico degli eredi o antecessore in occasione di vacanza del Beneficio *(Tariffa annessa alla Norma Provvisoria 31 maggio 1816).* — Formalità per la vendita degli effetti sequestrati dell'eredità del defunto beneficiato a risarcimento dei danni inferti al beneficio *(Circolari 13 aprile 1821, 18 febbrajo 1824).* — Gli eredi non possono opporre in isconto del debito per riparazioni i mi-

glioramenti fatti *(Circolare 30 giugno 1838)*. — Modo di giustificare la qualità di eredi per la legalità dei pagamenti di somme *(Circolare 15 febbrajo 1881 — Appendice I,* **Contabilità Generale dello stato***)*.

Eredità beneficiarie *(Vedi* **Legati**).

Espropriazione per causa di utilità pubblica. — Norme estratte dalla legge 25 giugno 1865 e dalle disposizioni ministeriali emanate in proposito *(Appendice I, Voc.* **Espropriazioni per utilità pubblica**).

Exequatur Regio *(Vedi* **Placet regio**).

Feste del titolare. — Le spese per feste titolari non sono ammissibili in deduzione delle rendite delle prebende *(Circolare 15 marzo 1808)*. — La spesa del pranzo per la festa patronale a pari di quella del **Corpus Domini** può essere ammessa fra le passività del Beneficio se non ne è fatto espresso dovere al Parroco senza compenso per altra parte *(Circolare 18 aprile 1810)*.

Frutti dei Beneficj vacanti. — Vengono raccolti dall'Economato Generale — loro destinazione ed erogazione *(R. Decreto 26 settembre 1860 — Regolamento 16 gennajo 1861)*. — Modo di ripartizione e applicazione delle rendite dei Beneficj vacanti *(Regolamento 14 aprile 1828 — Istruzione del 1833)*. — Dei frutti riscossi i Subeconomi devono versare quanto eccede complessivamente la somma di lire mille *(Regolamento di Contabilità 26 novembre 1874, Articolo 26 — Circolare 30 giugno 1881)*.

Giudizj nell'interesse dei Beneficj. — I Beneficiati hanno libera facoltà di stare in giudizio per difendere le ragioni dei patrimonj beneficiarj quando lo facciano a loro spese. — Gli Economati Generali debbono riportare l'autorizzazione ministeriale prima di iniziare una causa *(Circolare 16 aprile 1808 e pedissequa annotazione)*.

Giuramento. — È conservato l'obbligo del giuramento pei Parroci della Lombardia. — Formola del medesimo *(Modulo C per l'atto di possesso e annotazione in calce)*.

Godimento delle temporalità beneficiarie. — Incomincia dalla data del R. Placet o Exequatur *(Circolari 1 aprile 1822 — 16 dicembre 1862, R. Decreto 25 giugno 1871)*.

Imposte arretrate *(Vedi* **Subasta**).

Incanti. — Procedimenti da tenersi per gli incanti *(Appendice I, Voc.* **Contabilità Generale dello Stato**, *e* **Appendice II.**) — Registrazione dei verbali d'asta *(Circolare 19 luglio 1882)*.

Impiego in Rendita di capitali beneficiarj *(Vedi* **Rinvestimento**).

Ingegneri *(Vedi* **Periti d'Ufficio**).

Investitura dei Beneficiati *(Vedi* **Possesso ai nuovi provvisti**).

Ipoteca. — Per le costituzioni di ipoteca a carico degli enti ecclesiastici e pei

consensi alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie occorre l' autorizzazione governativa *(R. Decreto 22 marzo 1866)*.

Legati. — Pratiche volute dagli enti ecclesiastici per ottenere l'autorizzazione governativa ad accettare legati e donazioni *(Decreto 26 giugno 1861)*.

Legati pii e fondazioni per oggetto di culto. — Quando non siano enti morali per se stanti ed autonomi, ma siano oneri di altri enti morali conservati non debbono considerarsi come aboliti *(Circolare 19 settembre 1868)*.

Leggi principali attinenti alla materia beneficiaria. *(Appendice I)*.

Mano regia *(Vedi* **Sottoposizione a mano regia**).

Malversazioni. — In caso di malversazioni delle sostanze beneficiarie il Ministro è autorizzato a provvedere per la tutela e a far assumere la custodia e amministrazione dei Beneficj come nei casi di vacanza. *(Decreto 30 giugno 1804 — Regolamento 16 gennajo 1861, Articoli 2 e 3)* — Le malversazioni per parte dei Subeconomi debbono essere denunciate al Ministero provocando ove occorra il procedimento penale *(Circolare 10 agosto 1881)*

Manomorta *(Vedi* **Tassa di manomorta**).

Mense Vescovili. — La loro amministrazione in caso di vacanza è affidata agli Economi Generali *(R. Decreto 26 settembre 1860 e Regolamento 16 gennajo 1861, Articolo 8)*.

Messe *(Vedi* **Adempimento d' oneri**).

Mobili sotto sequestro. — I mobili, scorte e frutti si prendono sotto sequestro conservativo dai Subeconomi al verificarsi della vacanza del Beneficio *(Istruzioni 6 gennajo 1783)* — I Subeconomi non possono passare alla vendita dei mobili sequestrati senza dipendere dalla autorità giudiziaria *(Circolare 13 marzo 1821)* — Come i Subeconomi si debbono regolare in caso di sequestro degli effetti ereditarj dei Beneficiati *(Circolare 18 febbrajo 1824)*.

Migliorie. — Non è ammesso compenso fra il debito per riparazioni ai fabbricati e le migliorie dei Beneficj *(Circolare 30 giugno 1838)* — È fatto obbligo ai beneficiati di cedere a vantaggio del Beneficio le migliorie ai fabbricati *(Circolare 19 novembre 1866)*.

Monumenti Nazionali. — I Subeconomi debbono invigilare sui monumenti nazionali di natura ecclesiastica onde non si metta mano a restauri senza l'approvazione ministeriale — Elenco dei monumenti ecclesiastici esistenti in Lombardia e Province Parmensi *(Circolare 23 gennajo 1877)*.

Oneri *(Vedi* **Adempimento di oneri**).

Opere Parrocchiali. — Alle Opere Parrocchiali delle Province Parmensi è tolta la ingerenza tanto per la amministrazione dei Beneficj vacanti quanto per la tutela dei beneficj provvisti, ed è affidata ai Subeconomi *(R. Decreto 27 dicembre 1874)*.

Opere pie di beneficenza. — Norme per la gestione delle Opere Pie amministrate dai Parroci per tempo, in occasione di vacanza delle Parrocchie *(Circolare 9 novembre 1882 — Appendice I, Voc.* **Opere pie**).

Ordini di pagamento. — I Subeconomi non possono effettuare spese, per conto dei Beneficj senza l'Ordine di pagamento dell'Economato Generale *(Regolamento di Contabilità 26 novembre 1874 — Circolare 4 agosto 1880, e 30 giugno 1881).*

Pali alle viti. — Norme da seguirsi per determinare i doveri dei beneficiati quanto ai legnami che sostengono le viti *(Circolare 17 settembre 1828).*

Patrimonj affini ai beneficj. — Quali di essi si devono apprendere in amministrazione subeconomale in caso di vacanza *(Decreto 30 giugno 1804).*

Passio. — La questua così detta del **Passio** si considera provento straordinario dovuto a chi lo raccoglie e non deve comprendersi nel conto di Amministrazione del Beneficio *(Circolari 18 aprile 1818 e 4 agosto 1818).*

Periti d'Ufficio. — Norme per la loro nomina *(Circolare 25 giugno e 17 agosto 1861)* — Loro onorarj *(Tariffa annessa alla Norma Provvisoria del 31 maggio 1816)* — Il perito deve essere avvertito dal Subeconomo della particolare tariffa stabilita per le operazioni di Riconsegna e Bilancio *(Istruzioni 6 gennajo 1783, Articolo VII).*

Perizie per le riparazioni *(Vedi* **Periti d'Ufficio** e **Bilanci** e **Riconsegne**).

Permute *(Vedi* **Contratti**).

Placito Regio e **Regio Exequatur.** — Disposizioni generali *(R. Decreto 25 giugno 1871 e annesso Regolamento).*

Possesso ai nuovi provvisti. — Norme diverse *(Istruzioni 6 gennajo 1873 — Norma Provvisoria 31 maggio 1816, art. 22 e seg. — Modelli C e D per gli atti di investitura).* — Il possesso non può accordarsi prima che il Beneficiato abbia ottenuto il R. Placito *(Regolamento 16 gennajo 1861, R. Decreto 25 giugno 1871 e annesso Regolamento).* — Non può effettuarsi prima che il provvisto abbia soddisfatto ogni responsabilità verso il Beneficio dal quale è stato promosso *(Circolare 10 giugno 1811).* — L'atto di possesso deve redigersi salvo particolari circostanze nel luogo di residenza del Subeconomo *(Norma Provvisoria 31 maggio 1816, art. 21).* — Nell'atto di possesso devesi indicare il titolo costitutivo delle rendite mobiliari *(Circolare 10 gennajo 1880).* — Prima del possesso non deve consegnarsi ai beneficiati l'amministrazione del Beneficio *(Circolare 4 dicembre 1882).*

Questua del passio *(Vedi* **Passio**).

Quota di Concorso *(Appendice I, Voc.* **Asse Ecclesiastico**).

Registrazione. — Norme circa la registrazione dei Verbali di delibera d'asta *(Circolare 19 luglio 1882)* — Degli atti di immissione in possesso; degli atti di vacanza; e dell'atto con cui si riconoscono le risultanze del bilancio *(Circolare 31 ottobre 1883).* — Alcune nozioni sulle tasse di registro *(Appendice I, Voc.* **Tasse di Registro**).

Relazioni dello Stato colla Chiesa. — *(Estratto della Legge delle Guarentigie al Sommo Pontefice in calce al Decreto 25 giugno 1871).*

Repertorio degli atti. — I Subeconomi non sono considerati come funzionarj obbligati alla tenuta del Repertorio voluto dalla legge di Registro *(Circolare 28 luglio 1863).*

Rettifiche di intestazioni catastali. — Non può procedersi per gli enti ecclesiastici ad alcuna rettifica senza l'assenso dell'Economo Generale *(Circolare 21 febbrajo 1866).*

Riconsegne *(Vedi* **Bilanci**).

Rimborsi. — Modo di contabilizzare i rimborsi dovuti dai cessati investiti e dai coloni per spese di campagna anticipate, per gli onorarj degli atti di vacanza e per gli atti peritali *(Istruzioni del 1833 — Circolare 23 giugno 1876).*

Rinvestimento in rendita pubblica dei capitali degli enti ecclesiastici. — Norme da seguirsi in proposito dai Procuratori Generali, Prefetti ed Economi Generali *(Circolare 21 maggio 1879).*

Riparazioni ai fabbricati. — Norme da osservarsi e garanzie da prendersi dai Subeconomi in caso di vacanza dei Beneficj pel risarcimento del debito eventuale di riparazioni ed altri danni. I rilievi peritali per le riparazioni e deterioramenti si debbono fare coll'intervento degli eredi o di chi vi è interessato *(Istruzioni 6 gennajo 1783, art. V, VII, VIII, X, e Circolare 10 giugno 1811).*

Riparto (Conto di) *(Istruzioni del 1833).*

Sequestro in occasione di vacanze *(Vedi* **Mobili sotto sequestro**).

Servitù attive e passive. — Per le costituzioni di servitù passive e rinuncie a servitù attive nell'interesse degli enti ecclesiastici occorre l'autorizzazione governativa *(R. Decreto 22 marzo 1866).*

Sottoposizione a mano regia. — Oltre il caso di vacanza il Beneficio può essere sottoposto a mano regia per malversazioni delle sostanze beneficiarie da parte dell'investito e per le cause riconosciute dal Consiglio di Stato *(Decreto 30 giugno 1804, Regolamento 16 gennajo 1861).*

Stato attivo e passivo del Beneficio. *(Norma Provvisoria 31 maggio 1816, art. 2; Modulo E)* — Pesi da ammettersi in deduzione nel calcolare la rendita netta dei Beneficj Parrocchiali *(Circolare 15 marzo 1808, 18 aprile 1810).*

Subasta dei fondi. — Sul modo di impedire la subasta dei fondi in causa di differito pagamento delle tasse prediali *(Circolare 19 luglio 1826).*

Subeconomi. — Operazioni loro affidate *(Istruzioni 6 gennajo 1783 — Norma Provvisoria 31 maggio 1816 e Appendice 4 agosto 1818).* — Operazioni loro vietate durante la vacanza dei Beneficj, e loro responsabilità in caso di trasgressione alle istruzioni emanate in proposito *(Circolare 27 dicembre 1817).* — I Subeconomi dipendono dall'Economo Generale e sono nominati dietro di lui proposta dal Ministro Guardasigilli *(Decreto 26 settembre 1860, art. 4, Regolamento 16 gennajo 1861, Art. 21 e 22).* — Vigilanza

da esercitarsi sul loro operato *(Circolare 10 agosto 1881)*. — Contabilità pei Subeconomi *(Istruzioni 1833, Regolamento 26 Novembre 1874)*. — Norme pei Subeconomi delle Provincie Parmensi *(Circolare 1 febbrajo 1875)*.

Tutela politica dei Beneficj. — Modo di esercitarla *(Decreto 30 giugno 1804)*. — Tutela degli Economi Generali sull'amministrazione dei Beneficj pieni in genere *(Regolamento 16 gennajo 1861)*.

Tagli di piante *(Vedi* **Atterramenti di piante**).

Tassa di Bollo *(Vedi* **Bollo**).

Tassa sui fabbricati *(Appendice I, Voc.* **Imposta sui fabbricati**).

Tassa di manomorta. — Come è regolata *(Appendice I, Voc.* **Manomorta**). — Gli assegni di congrua ne sono esenti *(Circolare 26 febbrajo 1870 e 12 giugno 1878)*. — Ne sono pure esenti le coadjutorie d'ufficio *(Nota 15 aprile 1871)*. — Obbligo di denunciare agli uffici di Registro le variazioni nel patrimonio per gli effetti della tassa di manomorta *(Circolare 18 giugno 1878)*.

Tassa di Registro sui passaggi d'usufrutto beneficiarj. — Obbligo ai Subeconomi di denunciarli all'Amministrazione demaniale *(Circolare 31 ottobre 1866)*. — Le coadjutorie d'ufficio esistenti nelle Provincie Lombarde sono per la loro natura esenti dalla tassa di passaggio d'usufrutto *(Nota 20 aprile 1870)*. — Decorrenza del termine per l'applicazione della tassa e come è regolata *(Circolare 22 luglio 1885)*.

Tassa di ricchezza mobile. — In quale categoria si devono classificare gli assegni di congrua per la tassa di ricchezza mobile *(Circolare 18 giugno 1878)*. — Sono esenti da tale imposta i canoni enfiteutici, i livelli e le rendite fondiarie che importano condominio *(Appendice I, Voc.* **Imposta sui redditi di ricchezza mobile**).

Tassa del 30 per cento. — *(Appendice I, Voc.* **Asse ecclesiastico**, *legge 19 giugno 1873)*.

Transazioni *(Vedi* **Contratti**).

Vendite *(Vedi* **Contratti**).

Versamenti. — Prescrizioni ai Subeconomi pei versamenti delle somme provenienti dai frutti dei Beneficj *(Regolamento di Contabilità 26 novembre 1874, Circolare 15 febbrajo 1881)*.

Verbale di vacanza. — *(Istruzioni 6 gennajo 1783, art. IV, Norma Provvisoria 31 maggio 1816, art. 21, Moduli A e B)*. — Se e quando debbano sottoporsi a registrazione i verbali di vacanza *(Circolare 31 ottobre 1883)*.

Vicario Spirituale *(Vedi* **Economi Spirituali**).

Vivai dei gelsi. — A chi debbasi attribuire la proprietà dei vivai dei gelsi trovati nei fondi beneficiarj in occasione di vacanza *(Circolare 1 febbrajo 1839)*.

P-8-14.5.2

REGOLAMENTI

PER

L'AMMINISTRAZIONE E TUTELA

DEI

BENEFICJ ECCLESIASTICI

VIGENTI IN LOMBARDIA E PROVINCIE PARMENSI

CON ANNOTAZIONI ED AGGIUNTE

PER CURA DI

ENRICO GIOVANELLI ED EMILIO CALVAUNA

Segretarj nel R. Economato Generale dei Beneficj Vacanti
di Milano

Pubblicazione fatta con superiore autorizzazione

MILANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DITTA GIACOMO AGNELLI

nell' Orfanotrofio Maschile

1886

Prezzo: **Lire 3 50**

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 104210650